



C.I.M.A.A.V.

Cassa per l'integrazione malattie ed assistenze agricole varie

Aggiornamento Ottobre 2010

Contratti di lavoro settore

AGRICOLTURA

della Provincia di Bologna



Con schede sulla
sicurezza del lavoro

A cura del Fondo Contrattuale Agricolo - C.I.M.A.A.V.
Bologna - Via Degli Orti, 44 - Tel. 051 6230733

Contratti di lavoro settore

AGRICOLTURA

della Provincia di Bologna

SOMMARIO:

- Presentazione.....	pag. 4
- Atto costitutivo.....	pag. 5
- Statuto.....	pag. 10
- Regolamento.....	pag. 19
- Regulations.....	pag. 29
- Règlement.....	pag. 39
- ن ا ق ل ا.....	pag. 49
- CPL operai agricoli e florovivaisti.....	pag. 54
- CPL cooperative e consorzi agricoli.....	pag. 87
- Gli impiegati agricoli.....	pag. 121
Opuscolo “Lavorare in sicurezza”.....	pag. 129
Modulo “Notizie utili”.....	pag. 339
Modulo “Per presa visione”.....	pag. 340
Allegato.....	pag. 341

E' con viva soddisfazione che portiamo all'attenzione degli operatori agricoli della Provincia di Bologna il lavoro svolto nel decennio trascorso.

La Cassa Provinciale si è evoluta, diventando un forte coagulo improntato alla bilateralità, è cresciuta, si è rafforzata, è migliorata nelle prestazioni e nei tempi di liquidazione.

Risultati importanti raggiunti nella condivisione e nella compartecipazione tra le parti sociali e con il concorso di tutte le Organizzazioni provinciali sindacali e datoriali.

L'impegno delle Associazioni sindacali e datoriali, la sinergia positiva con le istituzioni pubbliche, costituiscono, soprattutto nella nostra Regione, un vero e proprio "valore aggiunto" per tutto il mondo del lavoro, e quindi anche per il settore primario.

Anche da un considerevole impegno assunto delle Organizzazioni regionali, in collaborazione con l'Inail dell'Emilia-Romagna, nasce questo volume.

Nella prima parte abbiamo raccolto le fonti normative provinciali di tipo contrattuale collettivo vigenti e gli essenziali strumenti regolamentari per il funzionamento della Cassa Extralegem.

Infine, abbiamo riprodotto il regolamento delle prestazioni del fondo in tre lingue, arabo, inglese e francese, e ciò per rendere immediatamente fruibile lo strumento contrattuale ed informativo anche ai lavoratori stranieri, così importanti oggi per la gestione dell'impresa agricola ma soprattutto per riconoscere, a tutti, eguali opportunità ed eguali diritti.

La seconda parte è costituita da un esemplare contributo in materia di sicurezza nel lavoro: un tema, quello della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, che è una priorità assoluta, propria di tutti i datori di lavoro e degli addetti nel settore agricolo. Le schede in materia di sicurezza, realizzate dalla società Dinamica, con indubbia competenza, sono il frutto dell'impegno di EBARER (Ente bilaterale agricolo regionale, costituito tra tutte le parti sociali agricole) e delle Casse Provinciali dell'Emilia-Romagna, di un progetto di informazione sulla sicurezza nel lavoro, compartecipato e cofinanziato dall'Inail Regionale.

Il Presidente CIMA
Avv. Massimo Mazzanti

Bologna, 20 settembre 2010

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2001 (duemilauno) questo giorno di lunedì 26 (ventisei) del mese di marzo

26/03/2001 ore 11,00

In Bologna, presso la sede del Consorzio Agrario di Bologna e Modena, via Mattei 6, sono presenti i signori:

1. Per l'Unione degli Agricoltori della provincia di Bologna, con sede in Bologna, via degli Orti 44, C.F. 80038970374, MAZZANTI MASSIMO, nato a Baricella (BO) il 19/10/1955 e residente in Ferrara, V.le Volano 45, C.F. MZZ MSM 55R19 A665C, a quanto infra autorizzato da verbale della Giunta Esecutiva dell'Unione in data 15/9/99, che si allega al presente atto sotto la lettera A e del quale si è data lettura;
2. Per la Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Bologna, con sede in Bologna, via del Gomito 30, C.F. 80059550378, DI MARTINO PAOLO, nato a Bologna il 7/3/1961 e residente in S. Lazzaro di Savena, Via Nazionale Toscana 19/a, C.F. DMR PLA 61C07A9440, a quanto infra autorizzato da verbale della Giunta Federazione del 6/12/99, che si allega al presente atto sotto la lettera B e del quale si è data lettura;
3. Per la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Bologna, con sede in Bologna Via Bigari 5/2 C.F. 80150580373 e per la Confederazione Italiana Agricoltori del territorio Imolese, con sede in Imola Via Riccione 4, C.F. 82007450370, SABBIONI PIETRO, nato a Sasso Marconi il 16/7/1955 e residente in Sasso Marconi via IV Novembre 8, C.F. SBB PTR 55L16 G972G, a quanto infra autorizzato da verbale del Consiglio prov. Le della CIA di Bologna del 28/3/95, che si allega al presente atto sotto la lettera C e del quale si è data lettura, e da verbale del Consiglio della CIA del Territorio Imolese del 12/3/2001, che si allega al presente atto sotto la lettera D e del quale si è data lettura;

4. Per la Unione Generale Coltivatori – UGC-CISL di Bologna, con sede in Bologna Via Milazzo 16, C.F. 90013550372, PADOVANI SEVERINO, nato a Imola il 8/8/1952 e residente in Casalfiumanese Via Ceredola 3, C.F. PDV SRN 52M08 E289P, a quanto infra autorizzato da designazione della presidenza del UGC-CISL, riunitasi in Bologna il 9/11/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera e della quale si è data lettura;
5. Per la Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori diretti – UIMEC-UIL di Bologna, con sede in Molinella, Via Costa 87 C.F. 92008050376, GABUSI ANDREA, nato a Bologna il 05/11/1954 e residente in Molinella Via Pascoli 4, C.F. GBS NDR 54S05 A944L, a quanto infra autorizzato da verbale del Comitato direttivo del 21/11/2000 che si allega al presente atto sotto la lettera F e del quale si è data lettura;
6. Per la FLAI-CGIL, federazione Lavoratori Agro-Industria di Bologna, con sede in Bologna Via Marconi 67/2, C.F. 91175620375, e per la FLAI-CGIL Federazione Lavoratori Agro-Industria di Imola, con sede in Imola Via Emilia 44, FABBRI COSSARINI ANDREA, NATO A Bologna il 6/1/1955 e residente a Bologna Via Roselle 10, C.F. FBB NDR 55A06 A944P, a quanto infra autorizzato da verbale della Direzione della FLAI-CGIL di Bologna del 21/3/2000 che si allega al presente atto sotto la lettera G e del quale si è data lettura e da verbale del Comitato direttivo della FLAI-CGIL di Imola del 5/4/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera H e del quale si è data lettura;
7. Per la Federazione Italiana Salarati e Braccianti Impiegati e Tecnici Agricoli, FISBA-CISL di Bologna, con sede in Bologna Via Milazzo 16, C.F. 80059030371, LENZI MAURO, nato a Bologna il 9/4/1943, residente in Bologna Via Busi Luigi 16, C.F. LNZ MRA 43D09 A944E, a quanto infra autorizzato dal Consiglio direttivo FISBA del 8/5/2000 che si allega al presente atto sotto la lettera I e del quale si è data lettura;
8. Per la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari UILA di Bologna, con sede in Bologna Via Malvasia 6/2 C.F. 92043340378, ROVATTI FABRIZIO, nato a Molinella il 3/4/1959 e residente a Molinella Corso Mazzini 188, C.F. RVT FRZ 59D03 F288Y, a

quanto infra autorizzato da verbale del Direttivo della UILA-UIL del 12/11/99 che si allega al presente atto sotto la lettera L e del quale si è dato lettura;

9. Per la Confcooperative – Unione Provinciale di Bologna, con sede in Bologna Via Calzoni 1/3 C.F. 80076910373, MACCAFERRI GUIDO, nato a Castello d'Argile il 23/11/1930 e residente in Castello d'Argile Via G. Mazzoli 6, C.F. MCC GDU 30S23 C185F, a quanto infra autorizzato da verbale del Comitato direttivo del 2/10/2000, che si allega al presente atto sotto la lettera M e del quale si è dato lettura;

10. Per la Lega delle Cooperative di Bologna – LEGA COOP. Bologna, con sede in Bologna Via Aldo Moro 16, C.F. 80059190373, CALZOLARI GIANPIERO, nato a Monzuno il 12/12/1955 e residente in Bologna Via D'Azeglio 69, C.F. CLZ GPR 55T12 F706K, a quanto infra autorizzato dalla designazione del 30/1/2001 che si allega al presente atto sotto la lettera N e della quale si è data lettura;

11. Per la Associazione Generale Cooperative Italiane AGCI di Bologna con sede in Bologna Via Riva Reno 47, C.F. 80064170378, GUALANDI STEFANO, nato a Molinella il 28/1/1954 e residente a Molinella Via Puccini 5, C.F. GLN SFN 54A28 F288K, a quanto infra autorizzato da designazione del 26/3/2001 che si allega al presente atto sotto la lettera O e della quale si è data lettura;

tutti i componenti, cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue.

I costituiti, agendo nelle rispettive qualità ed in esecuzione degli artt. 58 e 81 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per gli operai agricoli, stipulato il 10/07/98 e degli artt. 31 e 37 del Contratto Collettivo provinciale di Lavoro stipulato in Bologna il 19/6/2000 e in applicazione dell'art. 66 del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli, stipulato il 2/7/98 e dell'art. 6 del Contratto Collettivo integrativo provinciale stipulato in Bologna il 4/6/98, accordi tutti i citati che si allegano al presente atto sotto la lettera P e dei quali si è data lettura, dichiarano di costituire, come costituiscono, una Associazione

ATTO
COSTITUTIVO

senza fini di lucro, avente per oggetto l'attuazione di forme di assistenza a favore di tutti coloro che si riconoscano nei fini assistenziali, previdenziali e mutualistici e per le finalità previste dall'art. 38 della Costituzione e dall'art. 46 della legge n. 833/78, sotto la denominazione "C.I.M.A.A.V. Cassa per l'Integrazione Malattie ed Assistenze Agricole Varie", secondo la contrattualistica di settore.

L'associazione ha sede in Bologna. L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri; opera secondo le norme di diritto privato ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, ed ha durata sino al 2010 (duemiladieci). Scopo dell'associazione è di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera Q, del quale si è data lettura. Per l'osservanza di quanto contenuto nello Statuto i componenti si obbligano a forma di legge ed eleggono domicilio, confermando quello da ciascuno di essi dichiarato in costituzione.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Tutti presenti, componenti e proponenti la costituzione della Cassa CIMA AV, dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e lo approvano. Il presente atto è composto a mezzo scritturazione elettronica, da persona di fiducia, in n. 4 fogli ed è sottoscritto in calce da tutti i presenti.

Bologna, 26 marzo 2001

Firmato

MASSIMO MAZZANTI

SABBIONI PIETRO

GABUSI ANDREA

LENZI MAURO

DI MARTINO PAOLO

PADOVANI SEVERINO

FABBRI COSSARINI ANDREA

ROVATTI FABRIZIO

ATTO
COSTITUTIVO

MACCAFERRI GUIDO
GUALANDI STEFANO

CALZOLZARI GIANPIERO

Esaurita la fase costitutiva, alle ore 12,00 assume la presidenza della riunione il Sig. Mazzanti Massimo, il quale propone ai convenuti di procedere alla designazione del Presidente pro-tempore della Cassa, onde poter definire la procedura formale di costituzione (registrazione dell'atto e apertura della posizione fiscale).

I proponenti, presenti e costituiti, prendono unanimemente atto della proposta e designano quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante della Cassa CIMA AV il Sig. Mazzanti Massimo, conferendo a questi il mandato per l'assolvimento degli adempimenti formali più sopra citati e per la convocazione dell'Assemblea di proponenti per la nomina degli organismi statuari.

Alle ore 13,00 l'assemblea si scioglie.

Firmato

MASSIMO MAZZANTI
SABBIONI PIETRO
GABUSI ANDREA
LENZI MAURO
MACCAFERRI GUIDO
GUALANDI STEFANO

DI MARTINO PAOLO
PADOVANI SEVERINO
FABBRI COSSARINI ANDREA
ROVATTI FABRIZIO
CALZOLARI GIANPIERO

Bologna, 26/03/2001

STATUTO C.I.M.A.A.V. BOLOGNA

Art. 1

In applicazione degli artt. 58 e 81 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli stipulato il 10/07/1998 e degli artt. 31 e 37 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro stipulato 19/6/2000 e in applicazione dell'art. 66 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli, stipulato il 2/7/98 e dell'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo provinciale stipulato il 4/6/98, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 38 della Costituzione e dell'art. 46 della Legge numero 833/1978 è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria:

- Unione degli Agricoltori della provincia di Bologna
- Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Bologna
- Confederazione Italiana Agricoltori di Bologna (C.I.A.)
- Confederazione Italiana Agricoltori di Imola (C.I.A.)
- U.G.C. - C.I.S.L. di Bologna
- UIMEC - UIL di Bologna
- F.L.A.I. - C.G.I.L. di Bologna
- F.L.A.I. - C.G.I.L. di Imola
- F.I.S.B.A. - C.I.S.L. di Bologna
- U.I.L.A. - U.I.L. di Bologna
- Confcooperative Unione provinciale di Bologna
- Lega Provinciale delle Cooperative di Bologna
- Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I. di Bologna

ed al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli della Provincia, una Associazione mutualistica denominata "C.I.M.A.A.V. - Cassa per l'integrazione Malattie ed Assistenze Agricole Varie".

Art. 2

Il C.I.M.A.A.V. ha sede in Bologna ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. . La sua durata è stabilita sino al 2010.

Il C.I.M.A.A.V. potrà essere sciolto:

- (a) per decorso del termine;
- (b) per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo;
- (c) per decisione unanime di tutte le organizzazioni che hanno contribuito a costituirlo o vi hanno aderito successivamente.

Art. 3

Il C.I.M.A.A.V. ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Bologna.

Potrà inoltre adempiere ad altri compiti assistenziali o sociali previsti dalla contrattazione collettiva. Possono fruire dell'assistenza solo quei lavoratori dipendenti le cui aziende agricole e cooperative siano in regola con i dettati contrattuali, statutari e regolamentari.

Art. 4

Il C.I.M.A.A.V. si propone di:

- (a) erogare integrazioni salariali per i casi di malattia ed infortunio come definito dai vigenti accordi sindacali;
- (b) svolgere, nei limiti delle disponibilità finanziaria, ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell'ambito della Provincia;
- (c) promuovere e sostenere ogni iniziativa ed azione per l'integrazione dell'assistenza pubblica nei confronti dei lavoratori del settore agricolo, sia da parte delle Organizzazioni Sindacali, sia da parte degli altri organismi, associazioni, Comitati e simili;
- (d) rendere disponibile per le Organizzazioni associate e per Enti ed uffici preposti al settore, mediante raccolta ed elaborazioni di dati privati e pubblici e pubblicazione degli stessi, dati e notizie sulle condizioni del settore agricolo, sui piani colturali, sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sulle prospettive e quant'altro afferente ed utile all'agricoltura bolognese. Il C.I.M.A.A.V potrà inoltre stipulare convenzioni con Associazioni, Enti ed uffici al fine della raccolta di tutti i dati e notizie utili.
- (e) effettuare per conto delle OO.SS. firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro la riscossione dei C.A.C. (Contributi Contrattuali) eventualmente previsti in sede negoziale.

Art. 5

Il patrimonio del C.I.M.A.A.V. è costituito:

- (a) dai contributi assistenziali previsti dai contratti integrativi provinciali del lavoro,
- (b) dai contributi, liberalità ed erogazioni da chiunque disposti,
- (c) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 6

Il C.I.M.A.A.V. opererà attraverso la istituzione di due gestioni separate ed autonome, la prima per le aziende che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro operai agricoli e florovivaisti (settore privato), la seconda per le aziende che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Cooperative e loro Consorzi (settore cooperativo).

Nell'ambito di ogni gestione sono costituite due contabilità: la prima per la esazione e la erogazione dei contributi assistenziali e trattamenti previdenziali in genere come previsti dai contratti di lavoro integrativi provinciali settore privato; la seconda per la esazione e la erogazione dei contributi di assistenza contrattuale come previsti dai medesimi contratti integrativi provinciali settore cooperativo.

Il gettito dei contributi ed ogni altra entrata, saranno accreditati su appositi conti correnti bancari di competenza di ogni gestione; da tali conti verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e di funzionamento e così in via esemplificativa: consulenze esterne, canoni locazione ed attrezzatura sede, spese postali, telefoniche, telegrafiche, cancelleria, stampati, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per personale, per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative di cui agli artt. 3 e 4. Tali spese verranno imputate proporzionalmente alle singole gestioni secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un apposito regolamento.

Art. 7

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni integrative di cui alla lettera a) dell'art. 4, il Consiglio segnalerà ciò alle Organizzazioni Sindacali per adottare gli opportuni provvedimenti in sede contrattuale.

Art. 8

L'esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla

chiusura dell'esercizio il Consiglio d'Amministrazione redige il rendiconto consuntivo che viene presentato a tutte le Organizzazioni Sindacali promotrici, unicamente alla relazione del Collegio Sindacale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 9

Le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della "Provincia di Bologna" promuovono la costituzione e l'attività del C.I.M.A.A.V. nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente né indirettamente della gestione e amministrazione della Cassa e degli atti da questa adottati o dei provvedimenti od obbligazioni assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno al C.I.M.A.A.V. o per conto della stessa. Ciascuna organizzazione proponente si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare la nomina del membro negli Organi statutari. L'esercizio di tale facoltà costituisce decadenza a tutti gli effetti del membro revocato.

Art. 10

L'assemblea è costituita dai proponenti la C.I.M.A.A.V. Spetta all'assemblea, in via ordinaria:

- (a) la nomina del Consiglio d'Amministrazione;
- (b) la nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso;
- (c) la nomina del Collegio dei Proviviri;
- (d) fissare l'eventuale compenso agli amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale;
- (e) l'approvazione del bilancio annuale e i criteri di gestione ed erogazione della contribuzione;
- (f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza;
- (g) approva eventuali regolamenti.

Spetta all'assemblea, in via straordinaria:

- (a) le modifiche statutarie,
- (b) lo scioglimento,
- (c) la liquidazione dell'associazione;

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo caso, se gli amministratori, o i sindaci in loro vece, non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale (art. 2367 c.c.).

L'assemblea è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, almeno dieci giorni prima della riunione, con lettera riportante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con le stesse modalità previste per il C.d.A. all'art. 13 del presente statuto. Al termine della riunione è redatto un verbale che, successivamente approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, fa fede tra le parti e verso i terzi.

Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti dell'assemblea stessa. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con n. 6 minimo di associati. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. In caso di urgenza la convocazione dell'assemblea può essere fatta con preavviso non inferiore a tre giorni, anche via fax. E-mail, telegramma o comunque altre forme idonee a perfezionare la conoscenza.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice presidente.

La nomina del segretario è fatta dal presidente.

Art. 11

Il consiglio d'amministrazione è composto da un numero di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea.

Art. 12

Spetta al consiglio d'amministrazione la gestione delle Casse nonché l'accertamento dei

requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime. Il consiglio di amministrazione è composto da membri in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle rispettive Organizzazioni promotrici. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il consiglio d'amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente. Il presidente, su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro, il vice presidente, su designazione delle organizzazioni dei lavoratori e durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l'organizzazione sindacale che lo aveva indicato designa un nuovo membro che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando contemporaneamente oltre la metà dei componenti si intendono decaduti tutti i membri del consiglio di amministrazione, che dovrà essere ricostituito per intero. Il consiglio di amministrazione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi della CIMAAV, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell'ambito dei mandati assembleari.

In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in merito:

- (a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione della cassa;
- (b) all'elezione, fra i propri membri, del presidente e del vice presidente;
- (c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 5;
- (d) alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- (e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli aventi diritto in conformità a quanto definito in sede sindacale;
- (f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- (g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità da effettuarsi con le dovute garanzie;
- (h) alla eventuale nomina, previa proposta del consiglio di amministrazione, di un consigliere delegato da individuarsi tra i membri del C.d.A. con deleghe operative e gestionali da precisare con apposita delibera;

- (i) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione della Cassa;
- (j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di predisporre e sottoporre all'Assemblea per l'approvazione regolamenti relativi alle modalità e alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative. Il regolamento deve in ogni caso essere adottato e/o modificato entro il 30 aprile di ogni esercizio.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegrafo o fax, e-mail o altro mezzo idoneo, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto processo verbale da redarsi su apposito libro e da firmarsi dal presidente e dal segretario e da approvarsi nelle seduta immediatamente successiva. In ogni caso di impedimento temporaneo o giustificato è ammessa la rappresentanza per delega. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere convocati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate con il voto favorevole ed unanime dei presenti.

Art. 14

Il presidente ha i seguenti poteri:

- (a) la rappresentanza legale del C.I.M.A.A.V. e la firma sociale e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti;
- (b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- (c) cura e segue l'attività del C.I.M.A.A.V. accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio di

Amministrazione;

(d) nomina avvocati e/o procuratori, da corso ad azioni giudiziarie a tutela degli interessi del Fondo, secondo i deliberati consiglieri.

Ad esso spetta il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica ed all'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Vice presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente con i poteri di cui al precedente art. 14.

Art. 16

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; l'Assemblea potrà deliberare un eventuale compenso per il loro mandato. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare, il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della C.I.M.A.A.V., vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto consuntivo.

Il Collegio Sindacale accerta altresì, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Fondo.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti, di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Art. 17

L'Assemblea nomina un Collegio dei probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti, designandone altresì il Presidente. L'appartenenza al Collegio non è compatibile con la carica di componente dell'assemblea, né con la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, né con la carica di componente del Collegio Sindacale. Al Collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la determinazione e la applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri organi. Ad esso possono essere deferiti, altresì, i casi di dissenso e di contrasto,

di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra i soci o tra le organizzazioni aderenti, ovvero tra gli organi associativi.

Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In mancanza ciascuna delle organizzazioni sindacali potrà fare ricorso al giudice ordinario perché provveda alla nomina. Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o comunque fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge.

Il presente statuto è stato redatto con le forme dell'atto privato.

REGOLAMENTO INTERNO C.I.M.A.A.V. Bologna 26/11/2008

Premesso che in data 20-6-2001 con atto privato registrato in Bologna si è costituita la Cassa per l'integrazione malattia ed assistenze agricole varie, denominata C.I.M.A.A.V.; che tale Cassa è costituita per l'iniziativa della Unione Agricoltori della Provincia di Bologna, oggi Confagricoltura Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, UGC-CISL, UIMEC-UIL, FLAI-CGIL, FISBA-CISL oggi FAI-CISL, UILA-UIL, ConfCooperative Unione Provinciale Bologna, Lega Provinciale Cooperative, Associazione Generale Cooperativa Italiana, ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi degli artt. 36 e seguenti del c.c.;

premessso

che la Cassa intende erogare in specie le indennità previste per gli operai agricoli sulla base delle norme collettive di settore, anche dipendenti da cooperative agricole;

premessso

che la Cassa intende provvedere ad ogni altro compito in specie previsto dallo Statuto e dalla contrattualistica provinciale ivi compresi i compiti di escussione dei contributi di assistenza contrattuale.

visto

- il C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 19-6-2000
- il C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 29-7-2004
- il C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 18/07/2008
- il C.I.P.L. delle Coop. e Consorzi Agricoli della provincia di Bologna del 23-11-2001
- il C.I.P.L. delle Coop. e Consorzi Agrari della provincia di Bologna del 07-07-2004
- il C.I.P.L. delle Coop e Consorzi Agrari della Provincia di Bologna del 28 ottobre 2008
- il deliberato del C.d.A. della Cassa C.I.M.A.A.V. del 14/10/2008;

Tutto ciò premesso, ad integrazione dello Statuto della Cassa le parti costituenti deliberano il seguente Regolamento interno, atto al miglior funzionamento della Cassa extra legem sostitutivo del regolamento del 04/04/2005.

Parte Istituzionale

1) FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

1.A. PROCEDURE ELETTORALI E ASSEMBLEARI

Le organizzazioni proponenti si impegnano, in vista dei rinnovi degli organi della Cassa ad indicare per le opportune procedure al Presidente della Cassa i nominativi dei componenti entro 30 giorni dalla scadenza degli organi statutari. La indicazione dovrà essere effettuata con atto scritto, avente data certa il quale contenga il nominativo del designato, i dati anagrafici, il domicilio eletto ovvero la residenza, il codice fiscale.

Dell'Assemblea si redigerà apposito verbale; i verbali sono depositati c/o la sede della Cassa; i membri dell'Assemblea possono chiedere copia dei verbali della riunione.

1.B. ARCHIVI

In ordine alla necessità di erogazione delle prestazioni e di ogni ulteriore compito assegnato statutariamente il C.d.A. provvederà alla formazione di un elenco delle aziende datrici di manodopera e di un elenco degli operai agricoli beneficiari delle provvidenze. Al fine della formazione di tali elenchi il C.d.A. potrà acquisire, d'intesa con le OO.SS. proponenti e costituenti la Cassa e firmatarie la contrattualistica provinciale, dagli enti previdenziali, Patronati, gli elementi utili ed idonei" a scopo.

All'uopo verrà istituita la banca dati "Anagrafica delle aziende agricole" come base su cui organizzare l'attività di riscossione dei contributi e di liquidazione delle prestazioni, con modalità rispondenti agli obblighi previsti nella gestione dei dati personali.

L'adesione ad una organizzazione sindacale sia datoriale che dei lavoratori costituisce autorizzazione sindacale sia datoriale che dei lavoratori per l'utilizzo dei dati in quanto il C.I.M.A.A.V. costituisce parte integrante della Contrattazione collettiva. Le nuove adesioni alle OO.DD. vengono comunicate al C.I.M.A.A.V. , su segnalazione delle organizzazioni o su richiesta espressa. Annualmente si verifica rispondenza banca aziende con gli elenchi degli associati e quelli desunti dagli elenchi anagrafici INPS. Per i non associati

al momento della richiesta contributi si richiede autorizzazione per il trattamento dei dati. Nell'ambito della Cassa CIMAAV sono istituite due gestioni separate ed autonome relative ai due contratti applicati.

1.C. GESTIONE CONTABILE FONDI E RIPARTI

Relativamente all'art. 6 dello Statuto CIMAAV si precisa:

- a) In ogni gestione (la gestione per le aziende che applicano i contratti collettivi per gli operai del settore privato e la gestione per le aziende che applicano i contratti collettivi per gli operai del settore cooperativo) si dovrà redigere una contabilità appropriata e redatto un conto economico di competenza sia per quanto attiene all'aspetto contributivo sia per quanto attiene l'aspetto prestazionale.
- b) il conto economico di ogni gestione costituirà elemento essenziale per la redazione del conto economico e/o del bilancio della CIMAAV.
- c) In tale bilancio complessivo si dovrà tenere conto delle spese generali che verranno ripartite nelle gestioni con criteri da deliberarsi a cura del C.d.A.

L'amministrazione si deve ispirare a criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle direttive individuate dall'Assemblea e dal C.d.A. L'Assemblea annualmente verifica la rispondenza della tenuta amministrativa con questi criteri, in ogni caso si dovrà garantire equilibrio economico gestionale e non si provvederà a liquidazioni in carenza di equilibrio finanziario, sospendendo le procedure di pagamento sino al raggiungimento dell'obiettivo gestionale. La Cassa si avvale di legali esterni, segnalati congiuntamente dalle OO.SS. e OO.PP., per la escussione di contributi contrattuali.

Annualmente deve essere redatto l'elenco dei contenzioso in essere nonché l'elenco delle ditte morose.

Annualmente dovranno essere depennate le posizioni inesigibili.

La cassa extra legem in relazione alle provvidenze erogate rientranti nell'alveo di cui all'art. 48 T.U.I.R., annualmente procederà all'effettuazione delle ritenute sugli importi di malattia ed infortunio agli operai agricoli.

Parte assistenziale

2) MALATTIA E INFORTUNI – PRESTAZIONI

2.A. DESCRIZIONE PRESTAZIONI

La Cassa, sulla base dello Statuto ha il compito di liquidare le indennità giornaliere ad integrazione, od eventualmente aggiuntive, delle provvidenze erogate dagli ENTI assicurativi obbligatori INPS e INAIL, come stabilite dalla vigente contrattualistica di settore. Le prestazioni verranno liquidate secondo le modalità riportate ai punti che seguono dal presente Regolamento, sempre salve norme contrattuali integrative.

2.B. AVENTI DIRITTO

Hanno diritto alle prestazioni di cui al precedente punto A tutti gli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato, iscritti regolarmente nei relativi elenchi anagrafici che prestino, o abbiano prestato, nell'anno di competenza, attività su terreni agricoli siti in Provincia di Bologna, precedentemente all'evento di malattia o infortunio sul lavoro.

2.C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per ottenere la prestazione l'interessato dovrà presentare apposita domanda, utilizzando i moduli all'uopo predisposti dalla cassa CIMAIV, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione definitiva degli Enti erogatori INPS - INAIL, corredata da idonea documentazione pubblica - prospetto di liquidazione, talloncino ultimo assegno o dichiarazione sostitutiva - dalla quale risultino le giornate di inattività, e pertanto, indennizzate.

2.D. DOMANDE INCOMPLETE

Sulle domande giudicate dalla Cassa incomplete o inesatte, si provvederà a richiedere la documentazione o le informazioni mancanti.

Alla richiesta, l'aspirante beneficiario la prestazione, dovrà dare adeguato riscontro da far pervenire alla Cassa C.I.M.A.A.V. entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Oltre tale termine la domanda verrà considerata decaduta con conseguente perdita del diritto alla prestazione.

2.E. DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO

Le domande, relative alle prestazioni di cui al presente regolamento, pervenute in ritardo rispetto al termine indicato al precedente punto C si intendono decadute; per cause o motivi di forza maggiore, per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato o per i casi di inadempimento scusabile del richiedente le domande relative alle citate prestazioni, verranno sottoposte al parere insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

2.F.SOSPENSIONE DELLA DOMANDA

Le domande di prestazione verranno sospese e la relativa liquidazione non potrà avvenire fino a quando l'Azienda datrice di Lavoro non avrà provveduto al pagamento dei contributi. Della sospensione ne dovrà essere data tempestiva informazione al lavoratore interessato.

La cassa CIMAAV si farà promotrice di tutte le iniziative utili e necessarie al recupero dei crediti nei confronti delle Aziende inadempienti o ritardatarie.

2.G. ESCUSSIONE CONTRIBUTI

D'ordinario la escussione avverrà annualmente entro il mese di ottobre; in via sperimentale, si potrà provvedere alla escussione contributiva con periodicità diversa; in tal caso le aziende provvederanno (trimestralmente/semestralmente) al pagamento dei contributi CIMAAV in relazione al numero di giornate che le Aziende stesse avranno denunciato agli enti erogatori.

Sui versamenti effettuati, mediante autocertificazione delle giornate contributive imponibili, la Cassa CIMA AV si riserverà di eseguire accertamenti presso INPS o banche dati delle Organizzazioni Professioni Agricole e Cooperative.

2.H.TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PRESCRIZIONE

Le prestazioni della Cassa CIMA AV saranno erogate, salve le casistiche di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, d'ordinario ed in via ordinatoria, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata la malattia e infortunio. Resta inteso e si conferma che in relazione a quanto attuato in relazione al punto G) del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione è impegnato, in relazione anche alla situazione di cassa, a rendere più tempestivi i tempi di liquidazione e comunque a creare le condizioni per tempi di liquidazioni più circoscritti nel tempo.

Per i casi riferiti a periodi a cavaliere si procederà analogamente a quanto disposto dagli istituti previdenziali ed assistenziali. Prescrizione: il termine prescrizione è fissato in un anno dalla presentazione della domanda.

2.I. MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA

Il C.d.A. della cassa, preso atto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dallo Statuto CIMA AV del 26/3/2001, del Regolamento interno CIMA AV del 04/04/2005, di avviare, con effetto e decorrenza dall'anno 2009, salvo quanto specificato in ordine al punto c), un progetto di adeguamento prestazionale, secondo i seguenti principi.

a) Ai lavoratori agricoli OTI ed OTD colpiti da infortunio sul lavoro verrà riconosciuto anche per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un contributo giornaliero pari a quello previsto per l'integrazione del trattamento INAIL dal 4 al 20 giorno.

b) Al personale OTI e OTD è riconosciuta a far tempo sempre dall'01/01/2009 una indennità integrativa, a modifica di quanto in precedenza, pari a

Malattia

Dal 4 al 20 giorno (escluse festività e domeniche)

€ 17 al giorno

Dal 21 al 180 giorno € 9 al giorno
 Per ogni evento con prognosi di oltre 7 giorni lavorativi al lavoratore è inoltre corrisposta una somma forfetaria di € 20,00.

Infortunio

Dal 4 al 90 giorno € 14 al giorno

Dal 91 giorno € 5 al giorno

c) Integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri: alle lavoratrici madri aventi diritto alle prestazioni INPS di maternità, è corrisposta, a decorrere dal 2008, una indennità a forfait “una tantum”, in connessione alla erogazione della prestazione INPS di maternità, a titolo di integrazione del reddito familiare della lavoratrice madre, pari a € 650 (seicentocinquanta/00), al netto di imposte, per ogni figlio nato. Per poter accedere alla prestazione integrativa di cui al presente punto la lavoratrice madre dovrà presentare apposita domanda, redatta sul modello predisposto dalla Cassa, allegando il certificato di nascita del bambino, l'ultima busta paga utile, la domanda presentata all'INPS ed eventualmente il tagliando di liquidazione INPS dell'indennità; qualora il tagliando di liquidazione INPS non fosse disponibile è onere della lavoratrice di consegnare alla Cassa lo stesso entro 60 giorni dalla liquidazione dell'indennità INPS. La domanda corredata dalla documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Cassa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'evento.

d) Le indennità di cui al punto 2 del regolamento potranno essere erogate, previa valutazione da parte del C.d.A. del Fondo, d'ordinario entro tre mesi dalla presentazione della domanda di prestazione CIMA AV, in deroga a quanto previsto al paragrafo F, qualora l'azienda datrice di lavoro non abbia eventi di morosità correnti o pregressi nei confronti della cassa. Con apposita regolamentazione, da emanarsi a cura del C.d.A. della Cassa extra-legem, verranno disciplinate le modalità di attuazione del presente disposto.

2.L. ANTICIPAZIONI legge n. 81/2006, art. 28 C.PL. Bologna

Alla luce di quanto previsto dall'art.28 del C.PL.operai agricoli e florovivaisti del 18 luglio 2008, solo per il personale O.T.I., in relazione alla legge n.81/2006, preso atto

di quanto stabilito nel C.P.L. e cioè:

- a) il lavoratore ha l'obbligo di consegnare al datore di lavoro la certificazione medica concernente l'evento morboso entro due giorni dall'evento a mezzo raccomandata A/R, fax o mezzi analoghi;
- b) il tardivo invio o recapito del certificato comporta la perdita dell'indennità di malattia per tutti i giorni di ritardo.
- c) L'obbligo di comunicazione della malattia e/o dell'infortunio non sul lavoro e dell'invio del certificato è previsto anche in caso di ricovero ospedaliero.
- d) Il certificato di malattia dovrà essere conforme al dettato di cui al D.M. 30/09/1991 e s.m.i.

La cassa CIMAAV anticipa e corrisponde direttamente al lavoratore la quota integrativa relativa agli eventi di malattia ed infortunio e ciò a semplice presentazione da parte del dipendente a tempo indeterminato interessato della busta paga.

La relativa domanda di integrazione sarà redatta su apposita modulistica predisposta dalla Cassa entro i termini ordinari e comunque entro tre mesi dall'inoltro della richiesta; per gli aspetti decadenziali e prescrizionali valgono le regole generalmente stabilite nel presente regolamento.

E' facoltà della CIMAAV acquisire la documentazione sanitaria di cui ai punti a) - d) che precedono presso il datore di lavoro.

3) NORME FINALI

3.A. SICUREZZA DEL LAVORO

La cassa CIMAAV è impegnata, in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura e visto il protocollo provinciale in tema di formazione e sicurezza del 27 aprile 2007, a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera possibilmente in stesura multi linguistica.

3.B. LIMITI DI INTEGRAZIONE E PERIODI DI CARENZA

Il periodo di prestazione integrativa CIMAAV sarà quello liquidato dell'INPS e dell'INAIL.

Nel caso di malattia od infortunio sul lavoro che si protragga su due annualità l'indennità di integrazione sarà liquidata facendo riferimento alla misura prevista per l'anno in cui è iniziato l'evento.

Salvo quanto previsto dal C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008 e da CPL controllo cooperai zone del 28 ottobre 2008 e dal presente regolamento, nessuna indennità integrativa compete al lavoratore se il periodo di sospensione dal lavoro non supera le tre giornate di malattia e le quattro di infortunio (compreso il giorno in cui si è verificato).

3.C. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E LIQUIDAZIONE AGLI EREDI LEGITTIMI

In caso di decesso del lavoratore beneficiario della prestazione, i legittimi eredi potranno fare richiesta della indennità previste secondo le regole ordinarie.

La liquidazione potrà avvenire ad avvenuta presentazione nei termini consueti di idonea documentazione attestante il decesso del beneficiario e relativa autocertificazione riguardante l'identificazione degli eredi, l'esistenze o meno di un testamento ed in mancanza di ciò l'indicazione dell'erede legittimato o delegato a riscuotere la prestazione.

3.D. IMPEGNI DI SPESA

Relativamente agli impegni di spesa si rinvia a quanto previsto all'art. 7 dello Statuto CIMAAV e quanto all'uopo contemplato nel presente Regolamento, impegnandosi le parti ad incontrarsi con le opportune periodicità, per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi.

3.E. OSSERVATORIO

In relazione a quanto previsto dagli artt. 4,5 e 6, la sede funzionale dell'Osservatorio è stabilito presso la sede della Cassa, in Bologna, Via degli Orti, 44, reependosi al riguardo le indicazioni di cui al C.P.L. 18/07/2008.

Le parti, visto l'art. 4 del C.P.L. operai agricoli del 18 luglio 2008, si danno atto di quanto stabilito all'accordo provinciale del 27/04/2007, in ordine allo sviluppo di un assetto informatico – informativo della Cassa CIMAAV (portale internet).

Le domande ed i relativi moduli potranno essere inoltrate con mezzo telematico,

sempre salva la acquisizione delle relative documentazioni.

3.F.CONTRIBUTO CIMAAV e di ASSISTENZA CONTRATTUALE

Con decorrenza dal 1/1/2009 il contributo giornaliero CIMAAV ordinario è pari a € 0,4010 di cui € 0,2190 a carico del datore di lavoro e € 0,1820 a carico del lavoratore.

Il contributo CAC è fissato, dal 1/1/2009, € 0,2490 giornaliero di cui € 0,1419 a carico del datore di lavoro e € 0,1071 a carico del lavoratore.

Pertanto il contributo CIMAAV totale dal 1/1/2009 è pari a € 0,6500.

Le modalità di esenzione del contributo CIMAAV, compreso il contributo di assistenza contrattuale, sono confermate per l'anno 2009, anche per le escussioni relative agli anni precedenti, così come previsto al punto 2.G del presente regolamento.

Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale saranno definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente entro comunque il 31/12/2008 per l'anno 2008; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa extra legem CIMAAV mediante convenzione non onerosa. Annualmente le parti definiranno, con appositi accordi, la misura del contributo giornaliero per l'integrazione malattia, infortuni e per le ulteriori attività prestazionali della cassa extra legem, nonché per il contributo di assistenza contrattuale provinciale.

3.G. NORMA FINALE

Il presente regolamento può essere modificato in ogni tempo previa delibera del C.d.A. ed entrerà in vigore il 26 novembre 2008.

INTERNAL REGULATIONS HANDBOOK C.I.M.A.A.V. Bologna 26/11/2008

States

As of 20-06/2001, the Cassa for welfare and various agricultural assistance, is named C.I.M.A.A.V; this Cassa has been created by the Agricultural Union for the Province of Bologna, today Confagricoltura Bologna, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, UGC-CISL, UIMEC-UIL, FLAI-CGIL, FISBA-CISL today FAI-CISL, UILA-UIL, ConfCooperative Unione Provinciale Bologna, Lega Provinciale Cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane, and work which is not protected by the normative art. 36.

States

That the Cassa intends to supply compensation (indennità) for agricultural workers of the province of Bologna, according to the norms of the collective sector.

States

That the Cassa intends to complete all tasks which are noted by the Statuto and by the contrattualistica provinciale, including the enforcement of the payment of contributi for assistenza contrattuale.

Acknowledged by:

- C.P.L. operai agricoli and florovivaisti of the Province of Bologna on 19-6-2000
- C.P.L. operai agricoli and florovivaisti of the Province of Bologna on 29-7-2004
- C.P.L. operai agricoli and florovivaisti of the Province of Bologna on 18-07-2008
- C.I.P.L. delle Coop. and Consorzi Agricoli of the province of Bologna on 23-11-2001
- C.I.P.L. delle Coop. and Consorzi Agricoli of province of Bologna on 07-07-2004
- C.I.P.L. delle Coop and Consorzi Agricoli of the Province of Bologna on 28-10-2008
- Deliberated by the C.d.A. della Cassa C.I.M.A.A.V. on 14-10-2008;

All that has been stated for the inclusion of the Statuto della Cassa are outlined in this Regulations handbook which aims to ensure the optimum functioning of the Cassa extra legem sostitutivo of the Regulations on the 04/04/2005.

Institutional section

1) WORKING OF THE BOARD

1.A. ELECTORAL PROCEDURES AND ASSEMBLIES

In the case of election of the board of the Cassa, the proposing bodies must indicate the designated members to the Presidente della Cassa, within 30 days of the expiry of the board's term.

The indications will have to be written with the correct data of the designated person, including, personal details, domicile or residence and codice fiscale.

Minutes will be made for the Assemblea; the minutes are deposited at the office of the Cassa C.I.M.A.A.V, the members of the assembly can ask for copies of the minutes of the meeting.

1.B. ARCHIVES

As well as its work regarding benefits, the Cassa C.I.M.A.A.V will also aim to form a database of companies and of the agricultural workers who are beneficiaries of the benefit. At the end of the formation of each list the C.d.A will be able to acquire from welfare entities and patronages, with the agreement of the OO.SS, the Cassa C.I.M.A.A.V and subscribers to the contrattualistica provinciale, information which will serve for the creation and maintenance of this database.

For this purpose a data-bank of 'Anagrafica delle aziende' will be created. This will help with the collection of contributi and payment of benefits, corresponding to the personal data of the respondents collected in the data-bank.

Membership to a union, whether by the employer or the employee, constitutes authorisation to utilize information by the C.I.M.A.A.V. New membership to the OO. DD is communicated to the C.I.M.A.A.V by the organisations, or upon request. Annually the information in the data bank of the 'Anagrafica delle aziende agricole' is verified using the lists of the associates and through information gathered using the INPS database. In the case of non-members, at the moment of the request of contributi, they will be asked for the authorisation for the access to their data. Within the Cassa C.I.M.A.A.V two separate and independent managements are run for those who are operai agricoli (agricultural workers) and florovivaisti.

1. CRUNNING AND ALLOCATION OF FUNDS

According to art. 6 of the Statuto C.I.M.A.A.V states that:

- a) every administration (the administration for companies which apply the collective contract for agricultural workers in the private sector, and the administration for companies which apply collective contract for their workers in the co-operative sector) will have to produce suitable accounts, as well as keeping special accounts which relate to contributi and to benefits (prestazioni).
- b) the accounts of every administration will constitute a fundamental element for the editing of the account and/ or balance
- c) the overall balance will have to take into account general expenses that will be distributed within the administration according to criteria decided by the C.d.A of the Cassa C.I.M.A.A.V. The administration will have to aspire to a level of economic efficiency, with regard to the particular directives of the Assemblea and of the C.d.A of the Cassa C.I.M.A.A.V. The Assemblea will annually verify the administration according to these criteria, in every case the economic stability must be guaranteed or otherwise the payment of benefits will be suspended until economic stability has been restored.

La Cassa will make use of external lawyers, along with the OO.SS and the employers' organisations, for the enforcement of the payment of contributi in the case of debt. Annually the database of those companies which are considered risky will be updated, as well as the list of companies in debt.

Annually those who are considered to be in bad debts will be struck off.

La cassa extra legem with regard to the provision already allocated will be returned to the funds according to art. 44 T.U.I.R, every year taxes for illness (malattia) and accidents (infortunio) will be deducted.

Section regarding assistance.

2) ILLNESS (MALATTIA) AND ACCIDENTS (INFORTUNI) – BENEFITS (PRESTAZIONI)

2.A. DESCRIPTION OF THE BENEFITS (PRESTAZIONI)

The Cassa, on the base of the Statuto has the task of paying the daily additional compensation of the provisions supplied by INPS and INAIL, as was agreed by the contrattualistica (those who organise the contracts) of the sector. The way in which the benefits (prestazioni) will be paid will be outlined in this Regulations handbook.

2.B. RIGHTS

All agricultural workers who work on either long-term (indeterminato) or short-term (determinato) contracts, who are signed up in the appropriate databanks and who work, or have worked, for agricultural companies in the province of Bologna before the event of illness or accident or work, have the right to the benefits (prestazioni) as detailed in point A.

2.C. PRESENTATION OF THE APPLICATION

To obtain the benefit, one must submit an application using the forms available from the Cassa C.I.M.A.A.V within and not after 60 days of the receipt of the final benefit payment from entities INPS – INAIL, supplied with the correct public documentation – prospetto di liquidazione, the slip of the latest cheque or an equivalent declaration –in which are shown the days of inactivity and consequently those compensated.

2.D. INCOMPLETE APPLICATIONS

If the Cassa receives applications that are incomplete or inexact or missing documentation further information will be requested.

If requested, the applicant must give the requested documentation or information within 60 days of the request. Otherwise the application will be closed and the applicant will consequently lose the right to receive the benefit.

2.E. LATE APPLICATIONS

Applications for benefits (prestazioni) which are submitted to the Cassa C.I.M.A.A.V after the deadline will not be considered; if however the applicant can demonstrate serious and legitimate reasons for the delay in submission, the Board of the Cassa will make a decision based on the particular circumstances.

2.F. SUSPENSION OF THE APPLICATION

In the case of missing contributi, applications for benefits (prestazioni) by employees of companies which are in debt, will be suspended, and the payment of benefits will not be made until the employer has paid the contributi. In the event of the suspension of the payment of benefits the worker will be immediately informed.

The Cassa C.I.M.A.A.V will support all useful initiatives and necessary recuperation of

credit with regard to companies who are not fulfilling their responsibilities.

2.G.PAYMENT OF CONTRIBUTI

Ordinarily the payment of contributi takes place annually by October; if desired, the payment of contributi can be made in a different time period; in such cases, the companies will make the payment (three-monthly or weekly) of the contributi C.I.M.A.A.V, in relation to the number of days that the company will have declared to the social security agencies.

Thus, the payments will be made by declaring the days for which contributi should be paid, the Cassa C.I.M.A.A.V will reserve the right to verify this information with INPS or the Organizzazioni Agricole Professionali and Cooperative.

2.H.TIME FRAME FOR THE PAYMENT OF BENEFITS (PRESTAZIONI)

The benefits (prestazioni) of the Cassa C.I.M.A.A.V will be allocated, apart from when as set out by d of point 2.I, and cases where through unforeseeable circumstances it is rendered impossible, by the 31st December of the year following the verification of illness (malattia) and accident (infortunio).

With regard to point G, the C.d.A of the Cassa C.I.M.A.A.V is obliged to provide the benefits promptly and within the time frame set out.

Similarly, cases which refer to periodi a cavaliere, will proceed as set out by the welfare and assistance institutes.

The prescribed terms are fixed for within a year of the presentation of the application.

2.I.AMOUNT OF THE ADDITIONAL (INTEGRATIVA) COMPENSATION (INDENNITA')

The C.d.A of the Cassa C.I.M.A.A.V according to the contractual norms enforced and set by the Statuto C.I.M.A.A.V on 26/3/2001 of the Regulations handbook C.I.M.A.A.V of

04/04/2005, is activated with effect from the year 2009, other than in circumstances outlined by point c) the intention to supply adequate and appropriate benefits as outlined by the following principles:

- a) Agricultural workers OTI and OTD affected by injuries at work (infortunio) will receive a daily contribution equal to that given by INAIL between the 4th to the 20th day.
 b) The Staff of OTI and OTD affected by injuries at work (infortunio) will receive, as from 01/01/2009 an additional (integrative) compensation (indennità), equal to:

Illness (Malattia)

From the 4th to 20th day (excluding holidays and Sundays) € 17,00 per day

From the 21st to 180th day € 9,00 per day

In the event that the prognosis results in taking off more than 7 working days, the worker will forfeit a sum of € 20,00.

From the 4th to 90th day € 14,00 per day

From the 91st day € 5,00 per day

- c) Additional support for working mothers:

Working mothers with the right for INPS maternity benefit, are paid, as since 2008, a flat rate compensation (indennità). As well as the payment of the INPS maternity benefit, an additional benefit for working mothers of € 650,00, after tax, for every child born is also available. In order to be eligible for this additional benefit the applicant must present the application, attaching a copy of the child's birth certificate, last pay-slip, the application presented to INPS and the slip (tagliando) of the compensation (indennità) from INPS; if the slip (tagliando) for the payment of compensation from INPS is not available, the applicant should present it to the Cassa within 60 days of receiving the INPS compensation (indennità). The application relevant to the documentation must be forwarded to the Cassa within 60 days.

- d) The compensation (indennità) which point 2 of the Regulations handbook refers to, will be paid, according to the valuation of C.d.A of the Cassa C.I.M.A.A.V usually within three months of the presentation of the application for benefits (prestazione) from C.I.M.A.A.V, providing that, as noted in paragraph F, the employing company is

not in current or past debt to the Cassa. The implementation of this procedure will be regulated by C.d.A. of Cassa C.I.M.A.A.V.

2.L. PREVISION OF LAW N. 81/2006

According to the article 28 of the C.PL, agricultural workers and florovivaisti from 18 July 2008 and according to art. 7 of the CIPL Coop and Consorzi Agricoli from the 28/10/2008 for the O.T.I staff in relation to the law n.81/2006 state that:

- a) the worker is obliged to present to their employer medical certificates relevant to the incident within two days. The documentation must be presented via raccomandata A/R, fax or similar means.
- b) delays in presentation of the medical certificates leads to the loss of compensation (indennità) for illness (malattia) for those days of delay.
- c) the obligation to communicate the illness (malattia) or accident (infortunio) and the sending of the relevant certificates is also required in the case of hospital recovery.
- d) the certificate of illness (malattia) must conform to that dictated by D.M 30/09/1991 and s.m.i

In the case of not receiving benefits from welfare agencies, the cassa C.I.M.A.A.V will inform the worker of the additional amount of benefits available, relative to the circumstances of the illness (malattia) and/or accident (infortunio) by a simple presentation of a pay-slip.

The application for benefits, using the appropriate application form available from the Cassa, must be submitted within the usual time frame, as the usual regulations apply.

It is within the powers of the C.I.M.A.A.V to acquire necessary medical documentation from the employer, as the previous points a- d outline.

3) FINAL NORMS

3.A. SAFETY AT WORK

The Cassa C.I.M.A.A.V is obliged, along with the Comitato Paritetico Provinciale per la

sicurezza in Agricoltura, and according to the province's guidelines on training and safety of 27th April 2007, to arrange informative material (ideally in various languages) on the rights regarding illness and accidents, for the use of workers.

3.B. LIMITS OF INTEGRAZIONE AND MISSING PERIODS

The C.I.M.A.A.V benefits will be received during the same time period as the compensation of INPS and INAIL are paid.

In the case of illness (malattia) or an accident (infortunio) at work, which is extended to two years of compensation (indennità), benefits will be paid making reference to the amount given for the year when the event happened.

Apart from what has been agreed by the C.PL, operai agricoli on the 18th July 2008 by CIPL contratto cooperative and Consorzi Agricolo on 28th October 2008 and in this Regulations handbook, no additional compensation (indennità) will be given to the worker if the period of suspension from work does not exceed three days of sick-leave (malattia) and four as a result of an accident (infortunio) (including the day in which the request was verified).

3.C. COMPENSATION (INDENNITA') TO INHERITORS IN CASE OF DEATH

In the case of death of a worker who receives benefits, inheritors can make a request for compensation (indennità) according to the ordinary guidelines.

Benefits can be received according to the usual terms with the appropriate documentation, which attests to the death of the beneficiary, and statements, which consider the identification of the inheritor, the existence or not of a will and in the case where there is not a will, indications as to who is the legitimate inheritor of the benefit (prestazione).

3.D. EXPENSES

With regard to expenses, art. 7 of the Statuto C.I.M.A.A.V, at the appropriate time a revision of the aspects regarding benefits and contributi will be undertaken.

3.E. OSSERVATORIO

As noted in art. 4, 5 and 6 the office of the Osservatori is situated by the office of the Cassa in Bologna, Via degli Orti, 44 found in the indications of the CPL 18/07/2008.

Art. 4 of the C.PL operai agricoli on 18 July 2008, and as decided by the accord of the province of 27/04/2007, support the development of a technological arrangement – regarding the Cassa C.I.M.A.A.V (internal portal).

Applications and the relative forms can be forwarded via the Internet, however always make sure to retain all relevant documentation.

3.F. CONTRIBUTO C.I.M.A.A.V. ASSISTENZA CONTRATTUALE

With regard to rates, with effect from 1/1/2009, the ordinary daily contributo C.I.M.A.A.V is equal to € 0,4010 of which € 0,2190 is charged to the employer and € 0,1820 to the worker.

The contributo C.A.C, as from 1/1/2009 is fixed at € 0,2490 per day, of which € 0,1419 is charged to the employer and € 0,1071 to the worker.

Therefore, the total contributo C.I.M.A.A.V, as from 1/1/2009 is equal to € 0,6500 daily.

The mode of payment of the contributo C.I.M.A.A.V, including also the contributo di assistenza contrattuale provinciale, was finalised in 2009, also the payment relative to previous years, as was noted in point 2.G. of this Regulation Handbook; The C.A.C contributo of the province is paid via the cassa extra legem C.I.M.A.A.V by non onerous means. Annually the amount of the daily contributo for illness (malattia) and accidents (infortuni) will be defined, as well as the contributo di assistenza contrattuale provinciale.

3.G. FINAL NORM

This Regulation Handbook can be modified at any given time as decided by the C.d.A of the Cassa C.I.M.A.A.V on 26 November 2008.

C. I. M. A. A. V. RÈGLEMENT INTERNE Bologne 26/11/2008

Introduction

En date du 20.06.2001 s'est constituée la caisse pour l'intégration de la santé et d'aide à l'agriculture, nommée CIMAAV, enregistrée à Bologne avec acte sous seing privé. Cette caisse est née grâce à l'initiative de l'Union des Agriculteurs de la Province de Bologne, aujourd'hui appelée Confagricoltura Bologne, Fédération Provinciale Coldiretti, Confédération Italienne des Agriculteurs de la UGC-CISL, UIL et UIMEC, FLAI-CGIL, CISL aujourd'hui FISB-FAI-CISL, UIL et UILA, Confcooperative Unione Provinciale Bologna, Lega Provinciale Cooperative, l'Association Générale des Coopératives Italiennes à but non-lucratif, en vertu des règles du droit général privé et des articles 36 et suivants du c.c ;

Prévu que

La caisse attribuera en espèces les indemnités prévues pour les travailleurs agricoles dans la province de Bologne sur la base des règles collectives du secteur d'activité.

Prévu que

La caisse entend pourvoir à tout autre devoir d'indemnisation, en espèces, comme prévu aux statuts et accords contractuels de la province, T.V.A. comprise, en devoir d'exécution de l'assistance contractuelle cotisations.

CONTRAT DU TRAVAIL REGIONAL : les travailleurs agricoles et les pépiniéristes de la province de Bologne 19/06/2000

- C.T.P. les travailleurs agricoles et les pépiniéristes de la province de Bologne 29.07.2004
- C.T.P. les travailleurs agricoles et les pépiniéristes de la province de Bologne 18/07/2008
- C.I.T.P. de Coop. Les associations agricoles et de la province de Bologne 23/11/2001
- C.I.T.P. de Coop. Les associations agricoles et de la province de Bologne 07/07/2004
- C.I.T.P. Coop et les associations agricoles de la province de Bologne 28/10/2008

Délibéré par le CONSEIL ADMINISTRATIF de la Caisse C.I.M.A.A.V. du 14.10.2008:

Les éléments supplémentaires ajoutés aux Statuts de la Caisse et de ces parties constituantes ont rédigé règlement interne pour un meilleur fonctionnement général extra legem, en substitution du règlement du 04/04/2005.

Partie institutionnelle

1) FONCTIONEMENT ET ORGANISATION DES STATUS

1.A. Procédures électorale et assemblée

Les organisations s'engagent, en vue des renouvellements des élections, à fournir au Président de la caisse, dans les règles de procédure, la liste nominative des éléments nécessaires, dans les 30 jours à l'expiration des constituants statuts. Toute réclamation devra être faite par écrit avec date, nom et prénom de la personne concernée, justificatif d'identité, domicile ou résidence, ainsi que le code fiscal. A la suite de cela, l'assemblée rédigera un procès-verbal. Ceux-ci sont déposés au siège de la Caisse CIMAAV. Tous les membres de l'Assemblée peuvent demander une copie des procès-verbaux de la réunion.

1.B. ARCHIVES

En ce qui concerne le but de fournir des prestations et de toute tâche supplémentaire de la loi chargé de l'affaire la caisse CIMAAV va construire une liste des entreprises qui donne du travail et des travailleurs agricoles la liste des bénéficiaires des prestations. À la fin de la formation des listes des sociétés et des travailleurs agricoles le C.A peut en tirer les institutions de sécurité sociale et les patronages, en accord avec les syndicats proposant et le fond constitutifs de la caisse C.I.M.A.A.V. la signature des contrats provinciales, les éléments utiles et appropriés à cette fin. But de la base de données sera mis en place "Master fermes données" des sociétés agricoles comme base pour organiser les activités de recouvrement des cotisations et du paiement des prestations, d'une manière conforme aux exigences de la gestion des renseignements personnels.

L'appartenance à un syndicat ou d'employeurs de l'Union des travailleurs est autorisé par les employeurs et les travailleurs à utiliser les données que la caisse CIMA.A.V. est une partie intégrante de la négociation collective. Les nouvelles adhésions aux OO.SS. sont communiquées à la caisse C.I.M.A.A.V. signalés soit par les organisations soit par une demande spéciale. Chaque année, vérifier la conformité de la base des données "Master Data fermes" avec des listes de membres et celles prises à partir des listes a travers l'INPS. Pour les non-membres au moment de la demande contributif, est demandé l'autorisation pour le traitement des données. Dans le cadre du Fond de la caisse C.I.M.A.A.V. Il y aura deux gestions distinctes et indépendantes pour les deux contrats appliquées.

1.C. Gestion du fond COMPTABLES

En ce qui concerne l'article. 6 du Statut C.I.M.A.A.V. États:

a) a chaque gestion (gestion pour les entreprises qui appliquent la convention collective pour les travailleurs agricoles du secteur privé et celle pour les entreprises qui appliquent la convention collective pour les travailleurs du secteur coopératif), doit-être établi une comptabilité et correctement rédigé compte de résultat de la responsabilité tant en termes de deux aspect contributif en ce qui concerne l'aspect performance.

b) le revenu de chaque opération sera essentielle pour la préparation de revenu et / ou le budget.

c) le budget total devrait tenir compte des frais généraux qui seront réparties dans la gestion des critères à délibéré par le conseil d'administration Caisse C.I.M.A.A.V.

L'administration doit s'appuyer sur des critères d'économie et d'efficacité, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration et Caisse C.I.M.A.A.V. La réunion annuelle de la vérification du respect de ces critères administratifs requis, en tout cas doit-être assurer la stabilité économique et gestionnaire ne prévoit pas le paiement à un manque de stabilité financière, la suspension des procédures de paiement jusqu'à la réalisation de l'objectif de la gestion. La caisse utilise des avocats de l'extérieur, a rapporté conjointement par les syndicats et les organisations patronales, pour le recouvrement des cotisations contractuelles en cas de défaut.

Annuellement doit être dressé la liste des litiges et la liste des entreprises à être morose. Chaque année, seront retirés les mauvaises positions.

La caisse extra legem en relation à la providence payés entrant dans le cadre de l'article. 48 TUIR effectuer annuellement la valeur comptable de l'impôt anticipé sur les maladies et les blessures aux travailleurs agricoles.

Parti de la Prospérité

2) accidents et maladies - PRESTATIONS

2.A DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le Fond, sur la base du statuts a pour mission de compenser les indemnités journalières et éventuellement, ou de tout autre organisme complémentaires des prestations servies par l'INPS et de l'assurance INAIL obligatoire, comme indiqué dans les contrats existants du secteur. Les prestations seront versées selon les modalités décrites dans les paragraphes qui suivent de ces règlements, à condition préjudice au droit des contrats supplémentaires.

2.B. Avoir le droit

Droit aux prestations visées ci-dessus à tous les travailleurs agricoles, permanents ou temporaires, régulièrement inscrits à l'annexe de la population qui versent, ou ont versé, dans le territoire, les activités du site sur les fermes dans la province du Bologne avant l'événement de la maladie ou de l'accident du travail.

2.C. Présentation de la demande

Pour bénéficier des avantages, l'intéressé doit présenter une demande en utilisant les formulaires fournis par l'effet de trésorerie CIMAAV, au plus tard 60 (soixante) jours à compter de la liquidation définitive des entités opérant INPS - INAIL, accompagné du dossier public approprié - prospectus liquidation, talon du dernière chèque ou déclaration remplacement - en précisant les jours d'inactivité, et donc, indemnisées.

2.D. APPLICATIONS INCOMPLETES

Les applications envisagées par le Fonds incomplète ou incorrecte, nous allons demander des documents ou renseignements manquants.

Lorsque vous êtes invité, fournissez le soi-disant bénéficiaire doit fournir les informations adéquates pour atteindre les fonds CIMAAV au plus tard 60 (soixante) jours suivant la demande. Au cours de cette période, la demande sera considérée comme nulle et de perdre le droit de fournir.

2.E. Les demandes tardives

Les demandes de prestations en vertu du règlement actuel qui sont rendues à la Caisse CIMAAV plus tard à la période spécifiée au paragraphe C sont considérées comme dépassées, les demandes de prestations pour lesquelles le délai est justifié par la requérante en raison de force majeure ou les causes indépendantes de la volonté de l'intéressé seront soumises à l'opinion du conseil d'administration caissier.

2.F. Retrait de la demande

En cas de non-versement des cotisations, les demandes du prestations de la part des employés de la Société seront suspendues ,ne peut se produire tant que la société n'a pas verser des cotisations. La suspension devra être rapidement informé a l'employé concerné. Le Fond C.I.M.A.A.V. favorisera toutes les initiatives utiles et nécessaires pour le recouvrement des dettes dues par défaut ou tardive des entreprises .

2.G. APPLICATION DE LA LOI CONTRIBUTIVES

En règle générale, le recouvrement des cotisations aura lieu chaque année au mois d'Octobre à titre d'essai, peut organiser pour la liquidation de payer avec modes différent, qui permet aux sociétés fourniront trimestriel annuel moitié) paiement des

cotisations de CIMAAV en ce qui concerne le nombre des jours que les entreprises elles-mêmes ont dénoncé les institutions de sécurité sociale.

Si les versement sont effectués par l'auto-certification de jours de contributions imposables, la caisse CIMAAV se réserve d'effectuer des enquêtes à l'INPS ou bases de données des organisations professionnelles agricoles et les coopératives.

2.H. TEMPS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS ET PRESCRIPTIONS

Les performance du Fond C.I.M.A.A.V. seront fournis, à l'exception prévue à la section d de 2.l., sous réserve de la série de cas de force majeure et l'impossibilité, d'ordinaire, et étant indicatif, toutefois, et en tout cas avant le 31 Décembre de l'année suivante où il y avait des maladies et des blessures. Il est entendu et a confirmé que par rapport à ce qui est mis en œuvre au point g) du règlement actuel, C.A de la Caisse C.I.M.A.A.V. est engage, aussi en relation a la situation de la caisse , pour faire les délais de liquidation plus rapide et créer les conditions pour avoir le plus possible du temps pour s' occuper de la situation.

Pour les cas liés à des périodes de chevalier se déroulera comme prévu par les institutions comme la pension et de la sécurité sociale.

Limitation: Le délai de prescription est d'un an après l'application.

2.I. Mesures de l'indemnité "INTEGRATIVE

Le C.A.de la Caisse CIMAAV, a noté les règles contractuelles et réglementaires respectant par la loi CIMAAV du 26.03.2001, le Règlement interne de CIMAAV du 04/04/2005, pour commencer à agir, l'efficacité et l'application depuis 2009, sauf ceux qui indiqué indiqué dans l'ordre au point c), un projet visant à adapter les performances selon les principes suivants:

a) Pour le C.T.D et les travailleurs agricoles C.T.I souffrant des accidents du travail sera également reconnue pour les trois premiers jours d'arrêt suite à une contribution journalière égale à celle prévue pour l'intégration du traitement de l'INAIL 40 à 20 jours.

b) au personnel a C.T.I et a C.T.D approuvés à temps pour toujours du 01/ 01/2009 une indemnité complémentaire au changement que précédemment, à savoir

RÈGLEMENT

Maladie

de 40 à 20 jours (à l'exclusion et les jours fériés) € 17,00 par jour

De 21 à 180 jours € 9,00 par jour

Pour chaque événement avec le pronostic de 7 jours, les salariés e les salariées se également versé une somme forfaitaire de 20,00 €.

Accident

De 4 à 90 jours € 14,00 par jour

De 91 jours € 5,00 par jour

c) intégration sur le revenu familial pour les mères qui travaillent:

aux mères qui travaillent et qui ont droit aux prestations de sécurité sociale en cas de maternité, est versée à partir de 2008, une indemnité forfaitaire d'une somme forfaitaire, dans le cadre de la fourniture de prestations de maternité de la sécurité sociale, afin de compléter le revenu familial de la mère qui travaille, qui à € 650,00, déduction faite des impôts, pour chaque enfant né. Pour accéder à la disposition complémentaire de la présente section de la mère de travailleuse devra "présenter une demande, faite sur le modèle établi par le Fond en y joignant un certificat de naissance de l'enfant, le chèque de paie dernière utile, la demande présentée à l'INPS et, éventuellement, l'indemnité de coupon INPS règlement, si le paiement de coupon n'est pas disponible INPS charge du travail pour offrir le même fond dans les 60 jours à compter de la date de règlement "INPS. La demande est accompagnée d'une documentation de ce qui précède sera transmise à la Caisse, sous peine de déchéance dans les 60 jours de l'événement.

d) l' indemnité visée à l'article 2 du Règlement sera fournis après une évaluation par le conseil d'administration de la Caisse CIMAAV, habituellement dans les trois mois du dépôt de la demande de prestations CIMAAV, vue les dispositions du paragraphe F, si la société employeur a des événements actuels ou passés de défaut contre la caisse. Avec une réglementation adéquate, être délivré par le conseil d' administration de la Caisse Cl.MAAV, sera régie la mise en œuvre de cette disposition.

2.L. AVANCE DROIT 81/2006

AUX dispositions de l'article 28 du CPT les travailleurs agricoles et les pépiniéristes du 18 Juillet, 2008 et art. 7 du C.P.T COOP. e Les associations de l'agriculture et le personnel aux T.C.I du 28/10/2008, concernant la loi n.81/2006, sauf que:

- a) le travailleur a l'obligation d'envoyer à l'employeur un certificat médical concernant l'événement morbide dans les deux jours de l'événement par une lettre recommandée, fax ou autres moyens similaires;
- b) l'envoi ou la livraison tardive de la moyenne certifiée la perte des prestations de maladie pour chaque jour de retard.
- c) L'obligation de déclarer la maladie et / ou des blessures au travail et non l'envoi du certificat est également exigé en cas d'hospitalisation.
- d) Un certificat de santé doit se conformer à la formulation de la DM 30/09/1991 et s.m.i.

en absence de prospectus pour le règlement des institutions de sécurité sociale, la caisse CIMAAV correspond directement au travailleur pour une durée indéterminée de la part des autres événements sur les maladies et les blessures à la simple présentation de la fiche du paie.

Son intégration d'applications doivent être effectuées sur des formulaires spéciaux établis par la caisse, dans les délais normaux, car les aspects in-valable de limitation et appliquant la règle générale du règlement actuel.

C'est la Faculté de C.I.M.A.A.V. acquérir du dossier de santé, points a) - d) ci-dessus avec l'employeur.

DISPOSITIONS FINALES

3.A. SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La caisse C.I.M.A.A.V. est commise dans le cadre de la commission mixte sur la sécurité au milieu agricole provincial et tenu compte du protocole provincial pour la formation et la sécurité du 27 avril 2007, pour assurer la protection de la santé et des accidents

matériels la formation en utilisant toutes les possibilités, l'écrire avec plusieurs langues.

3.B. Limites de l'intégration et des périodes de CARENCE

Le délai d'exécution complémentaire CIMA AV sera celle versée par l'INPS et l'INAIL.

En cas de maladie ou d'accident du travail qui se poursuit sur les deux paiements annuels seront établis par référence à la mesure d'intégration pour l'année qui a débuté l'événement.

Sous réserve des dispositions C.P.T. les travailleurs agricoles de Juillet 18, 2008, par contrat C.IPT coopératives agricoles et consortiums du 28 Octobre 2008 et du règlement actuel, aucune indemnité complémentaire ne sera en faveur de l'employé, si la période de suspension du travail ne dépasse pas trois jours de maladie et de quatre blessures (y compris le jour où elle a eu lieu).

3.C. Compensation "EN CAS DE DECES ET PAIEMENT à l'héritier

En cas de décès du bénéficiaire de la prestation de l'employé, les héritiers peuvent demander l'indemnité payable en vertu des règles normales.

La validation peut se produire lors de la présentation s'est produite dans les conditions habituelles d'une documentation appropriée attestant le décès du bénéficiaire et de l'auto-certification en ce qui concerne l'identification des héritiers ou non un testament et à défaut héritier légitime indication ou son délégué de recueillir les performances.

3.D. Engagements pour les dépenses

En ce qui concerne les engagements de dépenses, se référer aux dispositions de l'art. 7 du Statuts C.I.M.A.A.V. et le but des dispositions du règlement actuel, les parties s'engagent à respecter la périodicité appropriée pour l'examen des problèmes de performance et éventuellement des contributions.

3.E. OBSERVATOIRE

En ce qui concerne les exigences de l'art. 4, 5 et 6, le quartier général opérationnel du Centre est établi au siège du Fond, à Bologne, Via degli Orti, 44, transposé sur les indications visées au CPT 18/07/2008.

Les parties, de l'art. 4 de C.P.T. les travailleurs agricoles du 18 Juillet 2008, nous reconnaissons que la détermination de la convention provinciale 27/04/2007, afin de développer une information spatiale - l'information de la caisse CIMAAV (Portail Internet).

Les demandes et les formulaires connexes sera envoyé avec la télématique, toujours enregistrer l'acquisition de la documentation relative.

3.F. CONTRIBUTION C.I.M.A.A.V. CONTRAT DES SERVICES

Avec effet au 1/1/2009, la perception de la contribution quotidienne CIMAAV montants ordinaire à € 0,4010 à € 0,2190 contre lequel l'employeur et € 0,1820 contre le travailleur.

La contribution C.A. à partir du 1/1/2009, € 0,2490 par jour en € 0,1419 contre l'employeur et € 0,1071 contre le travailleur. Par conséquent, la contribution C.I.M.A.A.V. totale de '1/1/2009 est égal à € 0,6500 par jour.

Le module d'exécution de la contribution de la caisse CIMAAV , y compris la contribution du contrat des assistances provinciaux, sont confirmées pour 2009, y compris pour l'exécution relatif aux années précédentes, comme le prévoit le paragraphe 2.g du présent règlement, le CAC se présenter comme la province en utilisant la boîte extra legem par un accord CIMAAV pas lourde. Chaque année, les parties détermineront, par des accords appropriés, la mesure de la contribution à la maladie d'intégration quotidienne, les accidents et la performance du fond des activités plus extra legem, et les frais de services contractuels provinciaux.

3.G. NORMES FINALES

le règlement actuel peut être modifié à tout moment après délibération du C.A de la Caisse C.I.M.A.A.V. Il entrera en vigueur le 26 Novembre, 2008.

القانون الداخلي C.I.M.A.A.V بولونيا 26/11/2008

أنه في 20/06/2001 بعقد خاص مسجل في بولونيا تكون صندوق من أجل إدماج منح الصحة المختلفة والرعاية الزراعية ، وسمي C.I.M.A.A.V ، وأن يتم تشكيله بناء على مبادرة من اتحاد المزارعين في إقليم بولونيا ، اليوم الكنفدرالية الزراعية Confagricoltura بولاية بولونيا الفدرالية الإقليمية كولديريتي الإيطالية الكنفدرالية الإيطالية للمزارعين ، لجنة المنح الجامعية ، CISL ، و FLAI ، UIMEC UIL - عمالي CISL اليوم FISB فاي ، CISL ، وكنفدرالية التعاونيات الإقليمية ببولونيا Confcooperative Uila UIL اتحاد مقاطعة جامعة بولونيا المقاطعة التعاونية ، الجمعية العامة للتعاونيات الإيطالية غير الربحية وفقاً لقواعد القانون الخاص المنصوص عليها في المادتين 36 وما يليها؛

أن الصندوق يعتزم تقديم علاوات للعمال الزراعيين في مقاطعة بولونيا على أساس ظروف ومعايير الصناعة الجماعية ؛

الصندوق يعتزم تقديم أي عمل آخر يقتضيه النظام الأساسي وعلى وجه الخصوص عقود المحافظات بما في ذلك مهام إنفاذ رسوم الخدمات التعاقدية.

تبعاً

للعقد الاقليمي للشغل للعمالين في القطاع الزراعي والعمالين في ميدان الزهور بولونيا 19/06/2000

للعقد الاقليمي للشغل للعمالين في القطاع الزراعي والعمالين في ميدان الزهور لولاية بولونيا 2004/07/29

للعقد الاقليمي للشغل للعمالين في القطاع الزراعي والعمالين في ميدان الزهور من ولاية بولونيا 18/07/2008

للعقد التكاملي الاقليمي للشغل من التعاون الدولي الجمعيات الزراعية بولاية بولونيا 23/11/2001

للعقد التكاملي الاقليمي للشغل من التعاون الدولي الجمعيات الزراعية بولاية بولونيا 07/07/2004

التعاون الدولي والجمعيات الزراعية في ولاية بولونيا 28/10/2008

معتمد من طرف المجلس الاداري للصندوق C.I.M.A.A.V من 14.10.2008 ؛

وذلك ، بالإضافة إلى النظام الأساسي للصندوق والأجزاء المكونة التي تعمل في نطاق القواعد الإجرائية التالية ، على العمل خارج نطاق القانون وتحسين أداء الصندوق وذلك بدلا من اللائحة 04/04/2005.

الجانب التأسيسي

1) تشغيل الأجهزة الدستورية

A.1. إجراءات التصويت والاجتماعات

البيانات المقترحة في إطار التحضير لتجديد أجهزة الصندوق من أجل توفير الإجراءات الملزمة لرئيس الجمهورية على أسماء أعضاء الصندوق في غضون 30 يوماً من انتهاء الهيئة القانونية. يجب أن تكون المطالبة في شكل كتابي ، مع تاريخ معين والتي تحتوي على أسماء البيانات الرئيسية المعنية ، ومكان السكن أو الإقامة ، وقانون الضرائب.

تودع الجمعية مشروع تقرير خاص ، السجلات في مقر C.I.M.A.A.V ك ؛ أعضاء الجمعية يمكن أن يطلبوا نسخة من محضر الاجتماع.

B.1. السجلات

وفيما يتعلق بهدف توفير الفوائد وأية مهمة قانونية إضافية مخصصة لقضية C.I.M.A.A.V. وبناء على قائمة من الشركات ارباب العمل و لائحة للعمال الزراعيين المستفيدين من المنافع. في نهاية تشكيل هذه القوائم المجلس الاداري وما يمكن الحصول عليه من المؤسسات الاجتماعية والرعاية ، في اتفاق مع التنظيمات النقابية بقرحون والصندوق التأسيسي C.I.M.A.A.V. التوقيع على العقود والعناصر الإقليمية المفيدة والمناسبة لهذا الغرض. وسيتم إنشاء قاعدة بيانات لهذا الغرض "لشركات الزراعة" كأساس لتنظيم أنشطة جمع التبرعات ودفع الاستحقاقات ، على نحو الامتثال لمتطلبات إدارة المعلومات الشخصية. الانتماء لتنظيم نقابي سواء عمالي أو نقابية أصحاب العمل يتطلب موافقة النقابية العمالية ونقابة ارباب العمل على حد سواء لاستخدام البيانات كما هو في C.I.M.A.A.V كجزء لا يتجزأ من المفاوضات الجماعية. كل انضمام جديد للتنظيمات النقابية. ترسل إلى C.I.M.A.A.V تحت افادة التقارير الواردة من التنظيمات او بناء على طلب خاص. سنويا يتم التحقق من الامتثال

لقاعدة البيانات "ماجستيربيانات المزارع" مع قوائم الأعضاء وتلك التي اتخذت من قوائم المؤسسة الوطنية الرئيسية INPS لغير الأعضاء عند طلب المساعدة يطلب الإن لمعالجة البيانات. في إطار الصندوق C.I.M.A.A.V. ويجب أن يكون هناك اثنان: إدارة منفصلة، ومستقلة عن العقدين المطبقين.

C.1. تسيير الصناديق والحسابات والإقساط

وقد يتعلق بالمادة 6 من النظام الأساسي C.I.M.A.A.V. على ما يلي :

(أ) في كل إدارة (إدارة الشركات التي تطبق الاتفاق الجماعي للعمال الزراعيين في القطاع الخاص، وإدارة الشركات التي تطبق الاتفاق الجماعي للمعلمين في القطاع التعاوني) سيكون لذلك انشاء حساب اقتصادي يوضع بشكل صحيح لبيان المسؤولية ، سواء المتعلقة بجانب الاشتراكات أو الأداء.

(ب) الدخل الاقتصادي لكل عملية تسيير يشكل العنصر الأساسي للتحضير للدخل و / أو الميزانية.

(ج) ينبغي أن يأخذ مجموع الميزانية بعين الاعتبار النفقات العامة التي سيتم تقسيمها إلى إدارة لمعايير التداول من قبل المجلس الإداري C.I.M.A.A.V.

وينبغي للإدارة أن تركز على الاقتصاد والكفاءة ، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددها المجلس والصندوق C.I.M.A.A.V. الاجتماع السنوي للتحقق من الامتثال للمعايير الإدارية المطلوبة في أي حال. لضمان الاستقرار الاقتصادي والإداري. ينص على عدم الدفع في حالة عدم الاستقرار المالي ،وقف إجراءات الدفع إلى حين تحقيق التدبير. الصندوق يستخدم مستشارين قانونيين من الخارج ، بالاشتراك بين نقابات العمال ومنظمات أرباب العمل ، لإنفاذ المساهمات التعاقدية في حالة التقصير.

لا بد من وضع قائمة حتى سنة التقاضي وقائمة الشركات التي تقرر التأخر في الدفع. وسنويا سوف يتم حذف المواقف السلبية.

الصندوق extra legem في علاقة بالعلوات المدفوعة التي تندرج في إطار المادة 48 للنص الموحد للضرائب على الدخل تحمل سنويا القيمة الدفترية للاضريبة على المرض وإصابة العمال الزراعيين.

الجانب الاستشاري

2) وقوع الحوادث والأمراض -- الفوائد

A.2. وصف الأداء

الصندوق ، و استنادا إلى النظام الأساسي لديه مهمة تطهير البدلات اليومية ، بالإضافة إلى ، أو أية هبات إضافية من الفوائد التي تقدمها المؤسسة الوطنية والتأمين الإلزامي INAIL ، على النحو المنصوص عليه في العقود القائمة في هذا القطاع. وستتم تصفية الأداء شريطة عدم المساس بالعقد التعاقدية الإضافية طبقا للمقانون النحو المبين في الفقرات التالية من هذه اللائحة ،

B.2. من له الحق

المؤهلين للتمتع بالمزايا المشار إليها اعلاه جميع العمال الزراعيين ، دائمين أو مؤقتين ،مسجلين بشكل منتظم في القوائم الرئيسية التي تدفع ، أو الذين خدموا ، في الولاية القضائية ،أو أنشطة زراعية في مزارع واقعة في ولاية بولونيا قبل حالة المرض أو الإصابة أثناء العمل.

تقديم الطلب

للحصول على المنافع ، يجب على الشخص أن يقدم طلبا مكتوبا باستخدام النماذج التي تقدمها الهيئة النقدية C.I.M.A.A.V. لهذا الغرض ، في موعد لا يتجاوز 60 (60) يوما من التصفية النهائية للكيانات التي تستخدم المؤسسات الوطنية INAIL -- INPS ، مرفوقة بالسجل العام المناسب -- نشرة المتعرج ، زلة الاختيار الأخير أو ما يقوم مقامه اعلان يفيد ان الايام الغير المعمولة على العموم لا تعوض .

C.2. طلبات غير مكتملة او ناقصة

الطلبات التي نظر فيها الصندوق و اعتبرت غير مكتملة أو غير صحيحة ، فإنه سيتم طلب الوثائق أو المعلومات الناقصة عند المطالبة ، و للاستفاد يجب توفير المعلومات للوصول إلى صندوق C.I.M.A.A.V. في موعد لا يتجاوز (60) يوما من تاريخ الطلب خلاف ذلك سوف يعتبر الطلب غير صالح ويفقد الحق في تقديمه.

D.2. طلبات مقدمة في وقت متأخر

طلبات الحصول على استحقاقات بموجب القانون الحالي التي أدخلت على C.I.M.A.A.V. متأخرة انسجاماً مع ما هو محدد في الفقرة جيم منتهية الصلاحية ، والمطالبات للحصول على استحقاقات التأخير له ما يبرره من قبل من يقدم الطلب بسبب وجود قوة قاهرة أو لأسباب خارجة عن إرادة الشخص المعني بالامر وسوف تخضع لرأي وحيد هو مجلس ادارة الصندوق.

E.2. سحب الطلبات

في حالة عدم سداد الاشتراكات و أداء التطبيقات ، من قبل العاملين في الشركة سيتم تعليق وضعيتها وأن إزالته لا يمكن أن تحدث ما لم يتم قيام الشركة رب العمل بدفع الاشتراكات التي على نمتها. ويتم تعليق كل الطلبات المقدمة من هذا النوع التي انجزت بواسطتها من اشتراكات و يبلغ فوراً للعامل المعني بالامر صندوق C.I.M.A.A.V. يعمل كل ما في وسعه و يلجأ لجميع المبادرات الحسنة والضرورية لاسترداد الديون المستحقة على الشركات المتعثرة والمتأخرة.

F.2. إنفاذ الاشتراكات

عادة ، إنفاذ الاشتراكات يحصل سنوياً خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر على أساس تجريبي ، ويمكن حصول تنفيذ الاشتراكات على مراحل مختلفة ، في هذه الحالة الشركات تقترح دورياً دفع الاشتراكات C.I.M.A.A.V. علاقة بعدد الأيام التي صرحت بها الشركات نفسها لمؤسسات الضمان الاجتماعي. وهذا النوع التي انجزت بواسطتها تصاريح خاصة عن عدد الأيام الخاضعة للاشتراكات والضريبة ، والصندوق C.I.M.A.A.V. من صلاحيته القيام بالبحث و المتابعة للتحقق لدى المؤسسة الوطنية للتوقعات الاجتماعية أو بنك المعلومات للمنظمات المهنية والتعاونيات الزراعية

G.2. اوقات السداد للفوائد والوصفات

أداء الصندوق C.I.M.A.A.V. للتعويض سوف يقدم ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفرع d من I.2 ، التي تخضع لقررة قاهرة والاستحالة العادية ، ولكن ، وعلى أي حال قبل 31 ديسمبر من السنة التالية حيث كانت هناك الأمراض والإصابات. ومن المفهوم ، والمؤكد أنه ، كما نفذت فيما يتعلق نقطة ع) من هذا القانون الحالي الذي على اساسه تعالج الامراض والإصابات، والمجلس الإداري C.I.M.A.A.V. منشغل في ما يتعلق بالحالة النقدية لجعل وقت التخليص في الوقت المناسب وخلق ظروف لا يزال لمزيد من الوقت لمسح زمني محدد. في قضايا تتعلق بقررات فارس ستمضي قداماً كما هو منصوص عليه من قبل المؤسسات مثل التقاعد والضمان الاجتماعي. القيد : إن فترة التقادم تكون بعد عام من تقديم الطلب.

H.2. تدبير التعويض التكاملي

والمجلس الإداري C.I.M.A.A.V. ، انسجاماً مع القواعد التعاقدية واللوائح على النحو المطلوب في النظام الأساسي C.I.M.A.A.V. من 2001/3/26 ، والنظام الداخلي C.I.M.A.A.V. من 04/04/2005 ، لبدء العمل وفعالية تطبيقها منذ عام 2009 ، باستثناء ما هو محدد في النقطة ج) ، وهو مشروع للتكيف مع الأداء وفقاً للمبادئ التالية :

للعاملين يعقد عمل لاجل غير محدود و لاجل محدود اللذين بحوادث مهنية في مكان العمل يتم الاعتراف بالايام الثلاثة الأولى من العمل التالية للمساهمة اليومية المساوية لتلك التي تنص على دمج العلاج 20-40 INAIL يوم. للاشخاص الرسميين او المؤقتين اعتماداً وقت لـ 01/01/2009 دائماً /تعويض تكميلي للتغيير من قبل ، أي تعديل مساو.

للمرض

في الفترة من 4 إلى 20 يوماً (باستثناء أيام الأحد والعطل) € 17.00 في اليوم الواحد في الفترة من 21 إلى 180 يوماً € 9.00 يومياً لكل حدث مع التشخيص من 7 أيام عمل العامل، و يدفع أيضاً مبلغ مقطوع من € 20.00. حدث من 4-90 أيام € 14.00 في اليوم الواحد من 91 يوماً € 5.00 يومياً

1.2. التكامل في دخل الأسرة بالنسبة للأمهات العاملات :

للأمهات العاملات اللواتي يحق لهن الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي للأمومة ، يدفع اعتباراً من عام 2008 ، وتعويض بنفقة واحدة (مرة واحدة) *una tantum*) ، في اتصال مع توفير استحقاقات الأمومة للضمان الاجتماعي ، وذلك لتكملة دخل الأسرة للأم العاملة ، والتي يعادل دخلها € 650.00 (Euroseicentocinquanta/00) ، صافي الضرائب ، لكل طفل يولد. للوصول إلى الفوائد التكميلية لهذا الفرع الأم العاملة سيتعين عليها تقديم طلب ، على النموذج الذي أعده الصندوق ، مع إرفاق شهادة ميلاد الطفل ، وراتب آخر شهري مفيد ، الطلب المقدم إلى المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي ، واحتمال اقتطاع الضمان الاجتماعي للسبب. في هذه الحالة، اقتطاع سبباً المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي غير ممكنة. تتلزم العاملة بالارسل للصندوق نفسه في غضون 60 يوماً بعد تسوية تعويضات المؤسسة الوطنية للطلب مرفوق بالوثائق أعلاه يجب ان توجه للصندوق . خاضعة للإبطال في غضون 60 يوماً من الحادث. التعويضات المشار إليها في الفقرة 2 من القانون خاضعة لتقديرات المجلس الإداري للصندوق C.I.M.A.A.V. ، عادة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم الطلب للحصول على استحقاقات C.I.M.A.A.V. ، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ، في هذه الحالة الشركة رب العمل لم تعرف أحداث تقصيرية حالية أو سابقة ضد الإصدار للصندوق. مع التنظيم السليم ، الذي يصدر عن المجلس الإداري للصندوق وسوف ينظم الصندوق C.I.M.A.A.V. لتنفيذ هذا الحكم.

1.2. تسبيق قانون 81 / 2006

على ضوء أحكام المادة 28 من العقد الإقليمي للشغل للعاملين في القطاع الزراعي من 18 يوليو 2008 والفصل 7 من العقد التكاملي الإقليمي للشغل. للتعاونيات والاتحادات الزراعية 28/10/2008 فقط للعمال الزراعيين اللذين يتوفرون على عقد عمل غير محدود ، علاقة بقانون رقم 81/2006 ، باستثناء ما يلي :

(أ) العامل ملزم بتقديم شهادة طبية لصاحب العمل حول حالته المرضية خلال يومين من الحادث عبر رسالة مسجلة مضمونة، أو فاكس أو وسيلة مماثلة ؛

(ب) التأخر في الإرسال أو عدم تسليم الشهادة يعني فقدان استحقاقات التعويض عن المرض عن كل أيام التأخير

(ج) إن واجب الكشف عن المرض / أو الإصابة خارج العمل . وإرسال الشهادة مطلوب أيضاً حتى في حالة العلاج في المستشفيات.

(د) الشهادة الطبية يجب ان تكون متوافقة مع الصياغة الواردة في بلدية دبي 30/09/1991 s.m.i. في حالة عدم وجود نشرة لتسوية مؤسسات الضمان الاجتماعي ، وحالة C.I.M.A.A.V. ترسل مباشرة للعمال الذي يعمل بعقد دائم. الرسم الإضافي المكتمالي المتعلق بالتعويض عن المرض والأصابة تبعاً للرواتب الشهرية. الطلب الحالي يقدم على النماذج الخاصة التي أعدها الصندوق في غضون فترة زمنية عادية ؛ للجوانب الانحدارية *decadenziali* من الحد منها ، وتطبيق القاعدة العادية. إمكانية C.I.M.A.A.V. الحصول على السجلات الصحية في نقاط أ - د أعلاه مع صاحب العمل.

3) معايير نهائية

A.3. السلامة في مكان العمل

الصندوق C.I.M.A.A.V. ملتزمة مع اللجنة الإقليمية المشتركة للسلامة في مجال الزراعة ، ونظراً للبروتوكول الإقليمي المتعلق بالتكوين والسلامة ل 27 أبريل 2007 ، لتوفير الوقاية الصحية وضد الحوادث باستخدام المواد الإعلامية الممكنة بالكتابة متعددة اللغات.

B.3. حدود التكامل ومراحل التعويضات

فترة الأداء التكميلية C.I.M.A.A.V. هي التي تدفع من قبل المؤسسة الوطنية و INAIL. في حالة مرض أو حادث في العمل الذي يلي مرحلتى الأداء السنويتين للأداء التكميلي تدفع بالرجوع قياساً للسنة بداية هذا الحادث. باستثناء ما هو منصوص في العقد الإقليمي للشغل للعمال الزراعيين من 18 يوليو 2008 ، بموجب العقد التكاملي.

الإقليمي للشغل للتعاونيات الزراعية والاتحادات ل 28 أكتوبر 2008 للقانون الحالي ،
أي مساعدة ستكون على مسؤولية العامل إذا لم تتجاوز فترة التوقف عن العمل ثلاثة أيام من المرض ، وأربع بسبب
الإصابة (بما في ذلك اليوم الذي وقعت عليه).

C.3. تعويضات في حالة الوفاة والدفع إلى الورثة

في حال وفاة العامل المستفيد من الفوائد ، يمكن للورثة الشرعيين طلب التعويض المستحق وفقاً للقواعد العادية.
التعويض يمكن أن يحدث من خلال التحقق من صحة العرض، وانسجاماً مع الشروط المعتادة تبعاً للوثائق المناسبة
التي تثبت وفاة المستفيد، والتحقق الذاتي بشأن تحديد الورثة، فإن تعذر ذلك يكفي بتصريح من قبل الوريث الشرعي
المفوض أو من يقوم مقامه لجمع الأداء.

D.3. التزامات من أجل الاتفاق

وفيما يتعلق بالتزامات الإنفاق ، يرجى الرجوع إلى أحكام المادة 7 من النظام الأساسي C.I.M.A.A.V. وما هو
منصوص عليه في هذا القانون ، تلتزم الأطراف بالاجتماع مع وتيرة مناسبة لاستعراض مشاكل الأداء ، وربما
المساهمات.

E.3. ملاحظ

بالنسبة لمتطلبات الفصل التأسيسي 4 و 5 و 6 ، مقر المرصد العملي في مقر الصندوق ، في بولونيا ، زقة ار تي
44، تنظم على أساس تفاصيل قانون العقد الإقليمي للشغل المشار إليها 18/07/2008.
الأطراف ، مع مراعاة الفصل 4 من العقد الإقليمي للشغل للعاملين في القطاع الزراعي من 18 يوليو 2008 ، فإنه
تقرر بناء على الاتفاق الإقليمي 27/04/2007 ، من أجل بلورة المعلومات المكتوبة - المعلومات C.I.M.A.A.V.
الصندوق (بوابة الإنترنت).
ويمكن توجيه الطلبات والنماذج ذات الصلة مع تقنيات المعلومات ، والتوفير الدائم لامتكانية الحصول على الوثائق
ذات الصلة.

F.3. مساهمة C.I.M.A.A.V. المساعدة في عقد الشغل

وذلك اعتباراً من 01/01 / 2009 ، للتعريف مساهمة اليوم C.I.M.A.A.V. العادي يساوي € 0,4010 إلى
€ 0,2190 على عاتق رب العمل و € 0,1820 على عاتق العمال.
مساهمة المجلس الإداري. محددة، في الفترة من 1/1/2009 € 0,2490 في اليوم منها € 0,1419 على عاتق
صاحب العمل و € 0,1071 يتحملها العمال.
وبالتالي فإن مساهمة C.I.M.A.A.V. من مجموع 1 / 1 / 2009 يساوي € 0,6500 في مجموع الأيام طريق
إنفاذ ومساهمة C.I.M.A.A.V. للحصول على المساهمة ، بما في ذلك مساهمة مساعدة العقد الإقليمي ، لعام
2009 ، بما في ذلك إنفاذ تلك المتعلقة بالسنوات السابقة ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة G.2 من القانون
الحالي، المجلس الإداري الإقليمي يقدم من خلال استعمال الصندوق (extra legem) بواسطة اتفاقيات غير ربحية.
الأطراف تحدد كل عام ، من خلال اتفاقات، مقاييس المساهمة اليومية لاكتتمال التعويض على المرض ، والحوادث
وأداء الصندوق المزيد من الأنشطة خارج نطاق القانون ، والتعاقدية لرسم خدمة المقاطعة.

G.3. قاعدة نهائية

يجوز تعديل هذا القانون في أي وقت من الأوقات بعد مداوات من قبل المجلس الإداري للصندوق
C.I.M.A.A.V. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26 نوفمبر 2008.

ACCORDO PER IL
RINNOVO CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 2008

Il giorno 18 luglio 2008, presso la sede della Confagricoltura di Bologna (Unione Provinciale Agricoltori),

tra

- la CONFAGRICOLTURA di Bologna rappresentata da: dott. Zeccardi Stefano, p.a. Caliceti Antonio, dott. Andrea Flora, avv. Massimo Mazzanti
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Bologna rappresentata da: dott. Roberto Maddè, dott. Gabriele Cristofori e Paolo Cavallina.
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Bologna e Imola rappresentata da: Cristoni Gian Luca, Pirazzoli Massimo, Rambaldi Mauro e Sabbioni Pietro

e

- la FLAI-CGIL di Bologna e di Imola , rappresentate dai Segretari Generali Sigg. Vito Rorro, Domenico Giangnacovo, e dai sigg. Marco Ramponi, Donatella Zilioli e Viler Zappaterra;
- la FAI-CISL di Bologna , rappresentata dal Segretario Generale Reggente Armando Savignano e Paolo Tosti della segreteria;
- la UILA-UIL di Bologna , rappresentata dal Segretario Generale Sig. Fabrizio Rovatti e dal signor Adriano Scaramagli;

si è raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visto/ i gli articoli 86 e seguenti del # Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006.

PARTE INTRODUTTIVA

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente C.P.L., unitamente al C.C.N.L. 6/07/2006, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, aziende della filiera agro energetica e per la produzione di biomasse, le aziende di filiera in genere comprese le aziende "farmer market" oriented, e le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall'01/01/2008 e scadrà col 31/12/2011.

In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima e ciò a mente dell'art. 86 del vigente C.C.N.L. (art. 87 per gli operai florovivaisti).

Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.

Al rinnovo del presente Contratto Provinciale si applicano le disposizione relative al raffreddamento del conflitto ed all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2, C.C.N.L.6/07/2006:

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

ART. 3 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le norme del presente C.P.L. sono da intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti. Il contratto sarà operante anche per le Organizzazioni o le aziende le quali aderiscano o comunque applichino le normative del presente C.P.L..

Le parti stipulanti, a mente degli artt. 86 e 87 del CCNL del 6/07/2006, sono impegnate a rispettare ed a far rispettare la normativa di cui al presente C.P.L..

RELAZIONI SINDACALI

ART. 4 FORUM PERMANENTE PER NUOVE RELAZIONI SINDACALI IN AGRICOLTURA - OSSERVATORIO PROVINCIALE

Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.

In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l'ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al Protocollo sulla "Tutela della Salute e sicurezza dei lavoratori – All. 10 al vigente CCNL" e all'Accordo provinciale 11/9/97 ed al "Protocollo Provinciale sulla Formazione Professionale e di impresa per il lavoro sicuro e tutelato ed una agricoltura moderna e dinamica" del 27/04/2007 ") nonché nell'ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. ed in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell'art. 6 del C.C.N.L., nonché in relazione all'attività dell'ente bilaterale regionale, come individuato dal Protocollo Regionale 28/6/99 e dal Protocollo Regionale 30/10/98 e successive modifiche, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di promuovere la formazione di un Osservatorio Provinciale nell'agricoltura con competenze di ricerca, monitoraggio, conoscenza, analisi e confronto sui temi agricoli. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.P.L. in forma paritetica.

Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso

il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, I.N.P.S., U.S.L., Ispettorato del Lavoro, Questura, Prefettura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:

- le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
- l'analisi delle politiche agricole comunitarie e dell'impatto che esse hanno nel contesto Nazionale Regionale e Provinciale
- i riflessi e le ricadute della PAC sull'economia agricola e sugli assetti colturali ed occupazionali in Provincia di Bologna;
- la formazione professionale;
- la tutela della salute e dell'ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;
- lo studio e l'analisi inerente al monitoraggio relativamente alle coltura OGM e loro conseguente impatto sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dell'ambiente;
- il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale, anche in relazione all'andamento del mercato del lavoro;
- i rapporti della filiera agricola nel mercato globale;
- Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
- l'Osservatorio sarà la sede per l'esame delle necessità formative in ordine all'attivazione di assunzione di apprendisti. Anche implementando, in raccordo con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo "lavoro-formazione".
- Costituire una banca dati per verificare il complessivo andamento occupazionale, e monitorarne i flussi nonché i processi di stabilizzazione nei rapporti di lavoro.
- In particolare, nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Osservatorio dovrà:
- fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le

informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;

- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare le eventuali controversie individuali così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 85 del vigente C.C.N.L.;
- verificare l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.

L'Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione culturale, dovrà verificare l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

L'Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali, nonché i flussi immigratori di personale neocomunitario non comunitario.

Compito dell'Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.

Le parti convengono sulla necessità di sostenere, con il concorso del Fondo CIMAIV, le azioni di monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro; a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con l'Assessorato Provinciale delle Politiche Agricole e alla Formazione Professionale, un tavolo di confronto sulla istituzione di servizi informativi, utili a diffondere elementi di conoscenza sulle attività del settore. Tale strumento rimarrà di pubblica competenza tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche, e la implementazione di un sito internet apposito.

Le informazioni circolanti sul sito saranno preventivamente valutate in ambito di osservatorio

Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale onde implementare un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:

- flussi emigratori ed immigratori;
- esercizio del diritto di riassunzione;
- convenzione ex art. 24 C.C.N.L.;
- collocamento obbligatorio;

L'Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra domanda ed offerta del lavoro anche riproponendo all'ente pubblico la semplificazione burocratica tramite lo sviluppo delle Convenzioni di cui all'art. 24 del vigente CCNL.

ART. 5 COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:

n. 2 Confagricoltura Bologna	n. 2 F.L.A.I.-C.G.I.L.
n. 1 C.I.A.	n. 1 F.A.I. C.I.S.L.
n. 1 Federazione Coltivatori Diretti	n. 1 U.I.L.A.-U.I.L.

L'Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed

approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.

L'Osservatorio potrà essere integrato all'occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali.

Le parti concordano la costituzione dell'Osservatorio entro 30 giorni dalla stipula del presente C.P.L.

Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.

ART. 6 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE

Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell'Osservatorio Provinciale di Bologna.

1) Presidenza

La Presidenza dell'Osservatorio, domiciliata presso la sede del Fondo CIMAAV, sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.

2) Segreteria

La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.

3) Riunioni dell'Osservatorio

I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio.

Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i

successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.

Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.

4) Rappresentanti

I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.

E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'Organizzazione che l'ha nominato.

In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

5) Operatività dell'Osservatorio

La sede dell'Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità delle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti. Gli eventuali costi di gestione sono posti a carico della cassa extra-*legem* CIMAAV, secondo appositi accordi da convenirsi tra la parti anche per quanto riguarda le ricadute contributive obbligatorie di carattere contrattuale.

MERCATO DEL LAVORO

ART. 7 PROCEDURE INERENTI ALL'ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le parti si faranno promotrici di richieste verso l'Amministrazione Provinciale, mirate ad individuare procedure utili alla maggiore fluidità di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro, inerente il reimpiego dei lavoratori in altre aziende .

ART. 8 PART-TIME

Fermi restando i comparti ed i settori indicati nel vigente CPL (comparto zootecnico, agriturismo e maneggi nonché spacci o negozi aziendali di settore), si intende confermato quanto previsto dal CCNL in materia di lavoro parziale sia per ciò che attiene alle causali ed alla volontarietà delle parti che per quanto riferito alle quote previste per ciascuna unità produttiva. Restano inoltre confermate le soglie minime dell'orario di lavoro definite nel medesimo articolo.

Non sono ammesse prestazioni di orario inferiore. Situazioni particolari che presentino specificità aggiuntive, verranno valutate a livello del singolo sito produttivo.

ART. 9 LAVORO OCCASIONALE AZIENDE FAMILIARI - LAVORO PARENTALE

Le parti si danno atto di quanto convenuto nel precedente C.P.L. del 29 / 07/ 2004; tale testo è riprodotto nell' Allegato 1 del C.PL.

ART. 10 ALLOGGIO NON RESIDENTI

Le parti, a fronte delle problematiche relative all'alloggio, connesse all'impiego di lavoratori stagionali non residenti d'ordinario nella Provincia di Bologna, anche di nazionalità diversa dall'italiana, individuano nell'atto di assunzione il contesto in cui il trattamento di ospitalità, come per legge, dev'essere regolato.

In caso di fruizione dell'alloggio, il valore attribuito non altera il salario contrattuale provinciale. Inoltre il TFR verrà corrisposto al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell'ultima retribuzione.

La normativa di cui al presente articolato trova applicazione anche per i casi di convenzioni interaziendali.

ART. 11 ASSUNZIONE PER FASE LAVORATIVA

Come richiamato all'art. 7 del presente CPL, l'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o comunque in base alle disposizioni di legge.

Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo svolgimento di una determinata operazione colturale.

Agli assunti per fase lavorativa o per più fasi lavorative il datore di lavoro garantirà l'occupazione per tutta la durata della fase per l'orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l'attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro. Ciò si renderà inoltre applicabile qualora vi fosse il rientro di unità attive familiari e/o e dagli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l'esaurimento della fase come programmata od usuale.

La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l'attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di cinque giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso precedente.

Fatto salvo da quanto previsto dalle norme vigenti in materia, la norma di cui al comma che precede non si applica alle assunzioni per più fasi lavorative continuative.

ART. 12 SCAMBIO DI MANODOPERA

Le parti si danno atto di quanto previsto dal precedente C.P.L. del 29 / 07/ 2004; tale testo è riprodotto nell' Allegato 2 del C.P.L.

ART. 13 CONTRATTI di INSERIMENTO

Le parti prendono atto della mutata normativa intervenuta in materia e pertanto si rifanno integralmente a quanto definito nell'accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, così come previsto nell' allegato al CCNL.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/2008 per valutare la possibilità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.

ART. 14 RIASSUNZIONE

Le parti, prendono atto di quanto stabilito in materia all'art. 17 del vigente CCNL convengono sull'applicazione dell'opzione inerente la riassunzione alle figure di operai a tempo determinato, con avviamenti annui superiori alle 65 giornate.

Le Parti convengono sulla necessità di riorganizzare la pratica di tale istituto contrattuale ed a tale scopo si impegnano in sede di stesura del CPL a predisporre in allegato un modello apposito per la richiesta di riassunzione .

Le parti si impegnano in sede di Osservatorio a perfezionare la normativa di accesso a tale istituto; sino a tale perfezionamento resta in vigore quanto previsto dal precedente CPL all'art. 14.

ART. 15 CONVENZIONI

Le parti individuano nella convenzione (art. 24 CCNL 6/7/2006) uno strumento utile per il consolidamento e l'estensione dell'occupazione in agricoltura, e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite dalla vigente legislazione, le parti intendono proseguire la stipulazione di convenzioni aziendali sia interaziendali che intersettoriali.

Oltre all'individuazione del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, alla definizione del livello di inquadramento professionale, ai calendari di lavoro in rapporto alle obiettive caratteristiche produttive aziendali, intersettoriali o di filiera, le convenzioni potranno essere corredate da progetti di qualificazione ed inserimento di manodopera giovanile, femminile ed extra-neo comunitaria.

Nell'ambito delle convenzioni al fine del consolidamento occupazionale si dovrà tenere conto del livello professionale acquisito dal personale, del consolidamento del nastro lavorativo anche alla luce del potenziamento degli avviamenti plurifase.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL le parti si impegnano a redigere una intesa applicativa del presente articolato, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente disciplina sentite le disponibilità dell'Amministrazione provinciale e dell'Inps.

ART. 16 APPRENDISTATO

Le parti si riportano a quanto previsto all'art. 15 del vigente CCNL e recepiscono altresì l'accordo per la costituzione del Fondo paritetico nazionale FOR.AGRI (All. 5 al CCNL) e, per quanto attiene gli aspetti formativi, intendono riferirsi all'accordo provinciale CIMA AV del 27/04/2007 (All. al presente C.P.L.) ed all'accordo nazionale sui "Profili formativi nel settore per l'apprendistato professionalizzante" (All. 6 al CCNL).

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/2008 per valutare l'opportunità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 17 AREE DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

AREA 1^a - DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione

AREA 2^a - DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

AREA 3^a - DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

AREA 1 – comprende: *Spec. super (7 liv. Paramet.)

*Spec. intermedio (6° liv. paramet.)

*Specializzato (5° liv. paramet.)

AREA 2 – comprende: *Qual. super (4° liv. paramet.)

*Qualificato (3° liv. paramet.)

AREA 3 – comprende: *Comune a (2° liv. paramet.)

*Comune b (1° liv. paramet.)

ART. 18 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le parti, visto l'art. 27 del CCNL vigente e visto l'art. 17 del presente CPL, individuano, come segue, le aree professionali, le mansioni e i relativi profili assegnando i relativi parametri economici.

AREA 1^a - DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

7 livello: operaio super specializzato

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati in possesso di specifiche capacità professionali qualitativamente elevate – che consentono loro di operare con elevata polivalenza ed autonomia su tutte le fasi lavorative. A titolo esemplificativo si individuano i seguenti profili professionali: autista di autocarri ed autoarticolati, meccanico, conduttore responsabile di macchine operatrici, responsabile dei lavori negli impianti orticoli e/o frutticoli, casaro, frigorista, capo stalla, innestatore, sessatore, responsabile di cantina con almeno due dipendenti, fabbro, falegname, idraulico, elettricista, capo cuoco, istruttore ippico con brevetto F.I.S.E., responsabile della manutenzione in azienda agrituristica, conduttore responsabile di impianti agrobioenergetici.

6 livello: operaio super intermedio

Sono inquadrati in questo livello parametrico i lavoratori in grado di svolgere lavori specializzati ed in particolare dotati di speciali capacità di coordinamento di attività. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: operaio coordinatore di cantiere, gruppo di lavoro e/o squadra, coordinatore di attività aziendali, trattorista operatore su macchine complesse, cuoco/responsabile di cucina unico in azienda agrituristica, cameriere responsabile di sala in azienda agrituristica, addetto alla

progettazione e realizzazione di giardini.

5 livello: operaio specializzato

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori specializzati in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica e per titolo, che consentono loro di eseguire una o più attività o fase lavorativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: conduttore di macchine agricole, carrellista, addetto a tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e degli impianti orticoli, potatore di frutteto o vigneto specializzato, irroratore di fruttiferi, irroratore di vigneti, addetto alla semina del riso, cuoco, cameriere, istruttore/accompagnatore/addestratore ippico, in azienda agrituristica, addetto agli impianti agro bioenergetici, manutentore in aziende agrituristiche.

AREA 2^a - DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono lavori generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

4 livello: operaio qualificato super

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali altamente qualificate, acquisite, per pratica e per titolo, che consentono loro di svolgere le attività di preparazione agricola che richiedono competenza sia sul processo lavorativo che sul prodotto, nonché di intervenire su più fasi lavorative con autonomia operativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: addetti a operazioni di campionatura, cernita e/o confezionamento dei prodotti ortofrutticoli sia in campo che in magazzino, conduttore macchine leggere e carri raccolta, potatore in genere, addetto alle operazioni di governo ordinario in allevamenti (bovini, suini, ovini, ittici ed avicoli), addetto di sala e cucina con qualifica di aiuto in azienda agrituristica, addetto alla guardiania /giurata/custode in azienda faunistico-venatoria, addetto allo spaccio aziendale, addetto alla vendita diretta.

Operaio addetto alla manutenzione del verde.

3 livello: operaio qualificato (tempo determinato)

Sono inquadrati in questo livello parametrico i lavoratori in possesso di qualificante capacità professionali e specifiche conoscenze, che consentano loro di intervenire su singole mansioni attività e fasi lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale, acquisita per pratica e/o per titolo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: raccolta prodotti ortofrutticoli con selezione e confezionamento in campo o in magazzino, trapianto ortaggi, trapianto in genere, lavori manuali in serra e fungaie, diradamento, addetto di sala e di cucina in azienda agrituristica, addetto al maneggio, addetto al banco bar in azienda agrituristica, addetto d'ordine alle attività didattiche e di custodia in azienda agrituristica, guardia in azienda faunistico - venatoria.

AREA 3^a - DECLARATORIA

Appartengono a quest'area i lavoratori, a tempo determinato, capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali nonché i lavoratori al primo inserimento lavorativo nel settore agricolo.

2 livello: comune A

Sono inquadrati in questo livello parametrico esclusivamente i lavoratori in grado di intervenire su singola fase e mansione del processo produttivo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: addetti alla raccolta agevolata e/o meccanica in campo, la raccolta manuale dei prodotti ortofrutticoli in campo, vangatore-zappatore-roncatore, addetto al governo alla pulizia del bestiame in azienda agrituristica con maneggio, addetti alla pulizia in genere delle parti comuni alle aziende agrituristiche, lavapiatti in azienda agrituristica.

1 livello: comune B

Sono inquadrati al 1 livello parametrico, indipendentemente dalle mansioni di assunzione, i lavoratori assunti per la prima volta in agricoltura.

Il passaggio al livello/area superiore avverrà alternativamente nei seguenti casi:

- Al raggiungimento di 78 giornate lavorative in un anno;
- Al raggiungimento di 151 giornate lavorative nel corso del biennio;
- Al raggiungimento di 280 giornate lavorative;
- Dopo 4 anni.

Il passaggio di livello /area si intende con decorrenza dal mese successivo alla maturazione di ciascun requisito.

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

ART. 19 ORARIO DI LAVORO

1) Orario di Lavoro

Con decorrenza dal 1° luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5° comma dell'art.30 del C.C.N.L. del 6/07/2006, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali. L'azienda informerà tramite apposita comunicazione l'orario aziendale praticato.

2) Variazione di orario

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66, e fatto salvo quanto ivi stabilito, per un periodo di 78 giorni nell'anno, da prevedersi indicativamente tra il 15 luglio e il 15 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, previa preventiva informazione alle rappresentanze aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell'orario ordinario di cui si tratta.

Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinario non dà luogo ad alcuna maggiorazione di cui all'art. 21 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.

3) Lavoro Notturno

Sulla base dell'art. 21 del CPL e del CCNL vigente, si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

4) Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e/o settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 21 del presente C.P.L.

5) Lavoro supplementare – part-time

Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all'art. 14 CCNL e dell'art. 8 del presente CPL, è quello eventualmente eseguito oltre l'orario contrattuale di lavoro previsto dal contratto individuale, fermi restando i limiti di due ore giornaliere e di 100 ore annuali complessive e il consenso del lavoratore interessato.

IMPEGNO A VERBALE

A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 31 secondo comma del vigente C.C.N.L.

ART. 20 FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI

Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di permessi per ex festività soppresse. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie e dei permessi, deve

tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell'ambito del calendario annuo; tale calendario sarà possibilmente redatto entro il 31 marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata segnalazione, il calendario è disposto dal datore di lavoro, per il godimento effettivo del periodo feriale annuale spettante.

Art. 21 Lavoro straordinario, festivo e notturno

A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 39 38 del vigente C.C.N.L., si considera:

- a) LAVORO STRAORDINARIO: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero di lavoro previsto dall'art. 19 del presente CPL.
- b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all'art. 37 del vigente C.C.N.L.
- c) LAVORO NOTTURNO: come previsto all'art. 19 del presente CPL, per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è vigente l'ora solare e dalle 22,00 alle 5,00 nei periodi in cui è vigente l'ora legale.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto l'art. 39 C.C.N.L., sono le seguenti:

- LAVORO STRAORDINARIO	25%
- LAVORO FESTIVO	40%
- LAVORO NOTTURNO	40%
- LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO	50%
- LAVORO NOTTURNO FESTIVO	60%
- LAVORO SUPPLEMENTARE PART-TIME	10%
- LAVORO STRAORDINARIO PART-TIME	25%

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal "3° elemento" questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto

per le ore ordinarie.

ART. 22 TURNI DI LAVORO

Per turno di lavoro, si intende la prestazione effettuata in orari avvicendati e successivi predefiniti; il turno di lavoro stesso costituisce l'intero orario contrattuale giornaliero di ciascun lavoratore adibito ai turni.

Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, fatto salvo quanto previsto all'art. 38 del vigente C.C.N.L., si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla retribuzione con l'aggiunta, se previsto, del "3° Elemento", ma nella misura in atto per le ordinarie.

ART. 23 PERMESSI STRAORDINARI

A modifica ed integrazione dell'art. 34 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:

- a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni;
- b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di decesso di parenti e conviventi entro il secondo grado l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
- c) oltre a quanto previsto per legge in casi motivati e documentabili nel rispetto delle compatibilità aziendali, è possibile la concessione di permessi giornalieri e/o aspettative non retribuite, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, per lavoratori agricoli a tempo indeterminato e/o familiari di soggetti "deboli".
- d) le parti rinviando, per quanto attiene la tutela della maternità e della paternità, a quanto disposto dal D.L.vo 151/2001 ed alla legge 8 marzo 2000, n. 53.

I permessi di cui al punto b) sono fruibili anche dal personale a tempo determinato in proporzione al tempo di lavoro svolto su base annua, comunque sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 115/2003 e del D.P.C.M. n. 778/2000; ai lavoratori a tempo determinato che nell'anno precedente hanno svolto più di 151 giornate di lavoro presso la stessa azienda, i permessi di cui al punto b) sono riconosciuti in misura piena, qualora siano avviati al lavoro con contratto di durata complessiva di almeno 6 mesi

ovvero nell'ambito di convenzioni ex art. 24 CCNL o con diritto di riassunzione ex art. 17 CCNL con rapporto di durata inferiore al semestre.

In generale per poter fruire dei permessi il dipendente ha l'onere di inoltrare la richiesta con preavviso di almeno tre giorni e ciò sia in caso di permesso e/o aspettativa retribuita o non retribuita.

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 24 SALARIO

Ai sensi degli artt. 10, 27, 28 , e 45 del vigente C.C.N.L. le parti confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione, perfezionata ai sensi di legge e di contratto.

Tra le Parti si concorda, sulla base dell'art. 2 del vigente CCNL, l'aumento del salario contrattuale vigente al 31/12/2007 conglobato, nella misura del 6,95 % ; con decorrenza in quanto al 60% dal 1/07/2008 e in quanto al restante 40% dal 1/01/2009. Per quanto riguarda le figure OTD ed OTI del settore agricolo tradizionale. Tale aumento dovrà essere computato anche per il personale florovivaistico, con le stesse modalità.

Le parti convengono in tale sede, ed in relazione al presente accordo, di considerare assorbita in toto la corresponsione delle IVC.

Di norma il salario mensile è corrisposto entro il 10 del mese successivo alla maturazione.

ART. 25 SALARIO PER OBIETTIVI

Le parti si danno atto che il salario variabile di cui all'art. 25 del CPL 29 luglio 2004 è stato conglobato nel salario tabellare con effetto dal 1 giugno 2005. Le parti si rendono disponibili in caso di significative modifiche normative ad incontrarsi, onde discutere della eventuale applicabilità a livello provinciale di quanto previsto dall' art. 2 CCNL 6/07/2006 e del protocollo Interconfederale del 23/7/93.

ART. 26 LAVORAZIONI SPECIALISTICHE ED INNOVATIVE

Ai lavoratori addetti a lavorazioni specialistiche ed innovative, con particolare contenuto tecnologico e professionale, come definito aziendalmente, e rese, anche in via sperimentale, dal 1 luglio 2009, ed esclusivamente appartenente al 5°, 6° e 7° livello parametrico è attribuito un riconoscimento economico come appresso normato. Il salario di cui si tratta dovrà essere conforme, dal punto di vista fiscale al dettato di cui al D.L. n. 93 del 2008: nel caso in cui non si trovasse, a tale scopo, un'intesa, le parti convengono di incontrarsi entro 90 giorni e comunque entro il 30 giugno 2009 per la ridefinizione del salario provinciale di area che sarà eventualmente integrato, nella sua voce, per una quota percentuale dello 0,3% del salario contrattuale, vigente al 31/12/2007, esclusivamente per i livelli d'inquadramento dell'area 1 (operai specializzati specializzati intermedi e superspecializzati) e cioè il 5°, 6° e 7° livello parametrico e ciò con effetto dalla mensilità di luglio 2009.

ART. 27 CALAMITÀ ATMOSFERICHE

Nelle aziende colpite da eventi calamitosi accertati dagli organi preposti che compromettono significative quantità del raccolto, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi occupazionali attesi, le parti sindacali provinciali concorderanno specifiche condizioni che consentano la raccolta del prodotto deteriorato; tale incontro avverrà a richiesta datoriale entro cinque giorni dall'evento calamitoso.

ART. 28 ANTICIPO IND. ECONOMICHE PUBBLICHE

Le parti si riportano a quanto previsto dall'art. 61 del CCNL del 6/07/2006.

Relativamente alla malattia si conviene quanto segue:

- a) Il lavoratore ha l'obbligo di consegnare al datore di lavoro la certificazione medica concernente l'evento morboso entro due giorni dall'evento a mezzo raccomandata A/R, fax o mezzi analoghi;
- b) Il tardivo invio o recapito del certificato comporta la perdita dell'indennità di malattia per tutti i giorni di ritardo.

L'obbligo di comunicazione della malattia e/o dell'infortunio non sul lavoro e dell'invio del certificato è previsto anche in caso di ricovero ospedaliero.

Il certificato di malattia dovrà essere conforme al dettato di cui al D.M. 30/09/1991 e s.m.i. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro a corrispondere i trattamenti di anticipazione in caso di eventi infortunistici, così come previsto dal CCNL e dalla legge n. 81/07, le parti di attiveranno nei confronti dell'istituto (INAIL), per sollecitare la definizione delle necessarie procedure applicative.

A riguardo si condivide inoltre l'esigenza di procedere all'attivazione di un tavolo di confronto con le sedi provinciali INPS ed INAIL per valutare la complessiva situazione. Per quanto riguarda la donazione del sangue e del midollo osseo ci si riporta alle norme di legge e ai regolamenti INPS vigenti.

ART. 29 CASSA EXTRA LEGEM

Le parti convengono, preso atto dell'esito della sperimentazione avviata con il C.PL. del 29 luglio 2004, di stabilizzare l'assetto normativo concernente la integrazione, al lavoratore, della previdenza di cui al presente articolo, in particolare.

a) Ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro verrà riconosciuto anche per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un contributo pari a quello previsto per l'integrazione del trattamento INAIL dal 4^o al 20^o giorno.

b) Al personale OTI e OTD è riconosciuta a far tempo del 1/1/2009 una indennità integrativa

c) Malattia

Dal 4 al 20 giorno (escluse festività e domeniche) € 17 al giorno

Dal 21 al 180 giorno € 9 al giorno

Per ogni evento con prognosi di oltre 7 giorni lavorativi al lavoratore è inoltre corrisposta una somma forfettaria di € 20 ,00.

Infortunio

Dal 4 al 90 giorno € 14 al giorno

Dal 91 giorno € 5 al giorno

c) Integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri: alle lavoratrici madri

aventi diritto alle prestazioni INPS , è corrisposta, a decorrere dal 2008; una indennità a forfait “una tantum”, in connessione alla erogazione della prestazione INPS di maternità a titolo di integrazione del reddito familiare della lavoratrice madre, pari a € 650 per ogni figlio nato. Con apposito regolamento da emanarsi a cura del C.d.A. della Cassa Extralegem, verranno disciplinate le modalità dell'erogazione.

d) Le indennità di cui al punto 2 del regolamento CIMAAV potranno essere erogate, previa valutazione da parte del C.d.A. del Fondo, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di prestazione CIMAAV, in deroga a quanto previsto al punto F, qualora l'azienda datrice di lavoro non abbia eventi di morosità correnti o pregressi nei confronti della cassa. Con apposito regolamento da emanarsi a cura del c.d.a. della Cassa Extralegem vennero disciplinate le modalità di attuazione del presente punto.

e) La CIMAAV è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera in stesura multilinguistica.

f) Relativamente agli impegni di spesa le parti rinviando a quanto previsto all'art. 7 dello Statuto CIMAAV e al punto 1, lettera c), del Regolamento CIMAAV, impegnandosi ad incontrarsi per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi.

g) Alla luce di quanto previsto dall'art. 27 del presente C.P.L., solo per il personale O.T.IND., in relazione alla legge n. 81/2006, le parti convengono sulla opportunità che la CIMAAV anticipi la quota integrativa relativa agli eventi di malattia ed infortunio e ciò a semplice presentazione della busta paga da parte del dipendente; le parti danno mandato ai propri rappresentanti in seno alla Cassa per predisporre gli appositi atti normativi e di regolamentazione in relazione a quanto sopra.

h) Le parti, visto l'art. 4 del presente C.P.L., si danno atto di quanto stabilito all'accordo del 27/4/2007, in ordine allo sviluppo di un assetto informatico – informativo della Cassa CIMAAV (portale internet.) e danno mandato ai propri rappresentanti di concretizzare quanto sopra entro il 31/12/2008.

ART .30 MAGGIORAZIONE INCARICO DI “CAPO”

Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo ,verrà riconosciuta

la corresponsione di una maggiorazione del 6% se operaio agricolo e del 10% se florovivaista sulla retribuzione lorda complessiva.

ART 31 MAGGIORAZIONI PROFESSIONALI

Ai lavoratori inquadrati dal 6 livello parametrico, specializzato intermedio, addetti a mansioni di coordinamento e gestione svolte in realtà aziendali in cui i piani culturali e le dimensioni organizzative e territoriali richiedano strutturalmente flessibilità di orario, disponibilità e/o mobilità anche in comuni diversi o per distanze comunque superiori a 50 km. viene viceversa, in alternativa per la maggiorazione per il capo, riconosciuta una maggiorazione del 8% sempre sulla retribuzione lorda complessiva per gli operai agricoli e del 12% per operai florovivaisti.

La maggiorazione per l'incarico di "capo" è da intendersi decaduta quando il lavoratore stesso non espletò più l'attività che ne aveva giustificato l'attribuzione.

ART. 32 MENSA E REFETTORI

Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza dell'organico e dell'economicità del servizio, potranno essere perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai costi.

ART. 33 CASSA INTEGRAZIONE SALARI

In caso di messa in Cassa Integrazione, il datore di lavoro corrisponderà all'operaio agricolo a tempo indeterminato una integrazione dell'indennità di legge pari al 16% del salario tabellare del mese in cui l'operaio viene posto in cassa integrazione riferito alla qualifica di appartenenza e relativi scatti.

ART. 34 TRATTAMENTO DI PRESTITO PER INFORTUNIO SUL LAVORO

In relazione alla anticipazione del trattenuto INAIL ci si riporta a quanto già dedotto all'art. 27 del presente C.P.L.; in attesa degli opportuni chiarimenti avuto comunque riguardo all'Art. 61 del vigente CCNL, agli operai a tempo indeterminato colpiti

da infortunio sul lavoro, ferma restando la conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilita, il datore di lavoro corrisponderà a titolo di prestito il salario tabellare; le somme anticipate dovranno essere restituite dal lavoratore al momento dell'incasso delle indennità relative corrispostegli dall'INAIL al netto della retribuzione giornaliera relativa al giorno in cui è occorso l'infortunio e di quella spettante per i tre giorni successivi (carenza assicuratrice prevista dalla legge).

ART. 35 RIMBORSI SPESE

Al riguardo si applica l'art. 52 del CCNL.

ART. 36 CONTRIBUTO CIMA AV e di ASSISTENZA CONTRATTUALE

Con decorrenza dal 1/1/2009 il contributo giornaliero CIMA AV ordinario è pari a € 0,4010 di cui € 0,2190 a carico del datore di lavoro e € 0,1820 a carico dal lavoratore.

Il contributo CAC è fissato, dal 1/1/2009, in € 0,2490 giornaliero di cui € 0,1419 a carico del datore di lavoro e € 0,1071 a carico del lavoratore.

Pertanto il contributo CIMA AV totale dal 1/1/2009 è pari ad € 0,6500.

Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale saranno definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente entro comunque il 31/12/2008 per l'anno 2008; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa extralegem CIMA AV mediante convenzione non onerosa. Annualmente le parti definiranno, con appositi accordi, la misura del contributo giornaliero per l'integrazione malattia, infortuni e per le ulteriori attività prestazionali della cassa extralegem, nonché per il contributo di assistenza contrattuale provinciale.

NORME DI TUTELA SINDACALE

ART. 37 DIRITTI SINDACALI

Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un preavviso minimo di gg. 10 o alle aziende con preavviso di 48 ore, sono possibili assemblee retribuite,

per tematiche di carattere generale, fuori dai locali dell'azienda per un massimo di 4 ore annue nell'ambito delle 13 ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.

ART. 38 QUOTE SINDACALI PER DELEGA

In relazione a quanto disposto dall'art. 82 del vigente CCNL, e preso atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con criteri che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale, la quota sindacale per delega è escussa mensilmente dalle aziende per gli operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano debitamente sottoscritto l'apposito modulo individuale di delega. Il pagamento è effettuato trimestralmente secondo le opportune istruzioni, fornite dalle OO.SS. provinciali. Per il personale OTD la delega conferita all'atto della prima assunzione si intende automaticamente prorogata salva revoca espressa.

ART. 39 – SICUREZZA DEL LAVORO

Le parti rimandano espressamente a quanto previsto dall'art. 64 del CCNL del 6/07/2006 e dal protocollo n. 10 allegato al CCNL precitato.

Visto l'accordo provinciale del 11/09/1997 e valutato l'impatto della nuova normativa in materia in corso di emanazione, convengono sulla opportunità di valutare il nuovo quadro normativo al fine di rendere applicabile alle realtà aziendali provinciali le norme di cui al nuovo testo Unico sulla sicurezza. La parti si impegnano a redigere un articolato specifico entro e non oltre il 31/12/2008.

In calce si riproducono l'art. 38 e l'art. 39 del previgente C.P.L., che rimarrà in vigore fino alla definizione della nuova disciplina collettiva.

Le parti convengono sulla opportunità di redigere, con oneri a carico del CIMAIV, pubblicazioni inerenti la tutela della salute e ciò entro il 31/12/2008; all'uopo verrà individuata una apposita commissione di studio con il compito di mantenere le esistenti fonti pubblicistiche e redigere le pubblicazioni di cui si è detto^{1[1]}.

1 ^[1] SICUREZZA DEL LAVORO

ART. 38 NORME PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PROV.LE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

Visto l'accordo provinciale 11/9/97 tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

- a) Il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è composto da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali (2 UPA, 1 CD; 1 CIA) e da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (1 Confederatia, 1 FLAI-CGIL, 1 FAI -CISL, 1 UILA-UIL);
- b) Al Comitato Paritetico Provinciale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 20 del D.L.vo 626/94, e cioè in specie le funzioni generali di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e con funzioni di composizione in prima istanza delle controversie insorte sull'applicazione delle normative concernenti la rappresentanza, la formazione e la informazione, nonché i seguenti compiti:
 - raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti della sicurezza;
 - raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
 - promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.
- c) Eventuale organizzazione di iniziative concernenti l'informazione e la formazione.
- d) I compiti di segreteria sono assunti dalle Associazioni Prov.li degli Imprenditori firmatarie del presente accordo; i costi per il funzionamento del C.P.P. per attività straordinarie, saranno valutati in base specifiche necessità.
- e) Il segretario è designato nell'ambito dei rappresentanti indicati dall'Unione e provvede a:
 - convocare le riunioni
 - redigere eventuali verbali delle riunioni.

Per il funzionamento del Comitato stesso si stabilisce quanto segue:

- il C.P.P. ha sede operativa presso l'Unione Prov.le Agricoltori
- copia del verbale o della comunicazione dell'avenuta elezione e designazione del R.L.S. dovrà essere trasmessa al C.P.P. direttamente dal segretario della riunione elettiva o tramite i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'elezione;
- la cessazione dell'incarico di R.L.S. dovrà essere comunicata al C.P.P. dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali o Sindacali entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- il C.P.P. si riunisce su richiesta di una delle parti;
- le decisioni sono prese all'unanimità dai presenti;
- per le controversie di cui al comma 1, art.20 del D. L.vo 626/94 si seguirà il seguente iter procedurale: il ricorrente deve inviare al C.P.P. ed alla controparte il ricorso atto con Racc.ta A.R. e la controparte dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni; il C.P.P. dovrà effettuare l'esame del ricorso redigendo apposito verbale entro i 30 giorni successivi salvo eventuale proroga definita dallo stesso.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.

Il Comitato, sulla base di quanto disposto all'art. 20 del D.L.vo 626/94, si propone inoltre di attivare ogni opportunità disponibile sul territorio onde assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per quanto attiene le figure aventi la qualificazione di R.L.S. e di informare massivamente la forza lavoro provinciale.

- a) Per raggiungere un primo efficace risultato di informazione-formazione dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata ed un livello più omogeneo possibile, si recepisce espressamente quanto convenuto a livello regionale il 29 maggio 1997 e si concorda di predisporre idoneo materiale divulgativo multilingue per assicurare all'azienda ed al lavoratore quanto disposto dall'accordo naz.le 18/12/96 (p.to 9), nonché dagli artt. 21-22 del D.L.vo 626/94;
- b) In particolare la informativa verterà su:

- i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa;
- le misure ed attività di prevenzione;
- le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;
- i rischi specifici cui è esposto;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze;
- le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;
- il responsabile del servizio di prevenzione;
- il medico competente, ove previsto, e sulle procedure di pronto soccorso così da applicare l'assunto che conoscere è prevenire.

c) Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che firmerà all'atto della consegna per ricevuta e conseguente presa visione.

ELEZIONE R.L.S.

Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall'accordo 18/12/96. Per quanto attiene le procedure elettorali si acclude bozza di verbale concernente l'elezione del rappresentante.

Per quanto attiene le aziende con un numero di giornate minore di 150 giornate/anno, le parti convengono sulla estensione alle stesse delle procedure relativamente all'individuazione del rappresentante per la sicurezza e ciò mediante la designazione dello stesso che avverrà secondo l'allegata bozza. Le parti convengono sulla opportunità che il rappresentante della sicurezza conservi la carica esclusivamente nell'ambito del periodo di assunzione. I permessi di cui al p.to 3) dell'accordo naz.le sono fruiti in modo proporzionato alla permanenza in azienda.

LAVORO IN APPALTO.

Le parti convengono sulle opportunità che le normative sulla sicurezza siano perseguite correttamente, anche in caso di affidamento a terzi di attività culturali. In questo caso si raccomanda la adozione della relativa modulistica.

ART. 39 TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

In ogni caso, per quanto attiene l'utilizzo e la fornitura degli attrezzi, utensili ed indumenti da lavoro idonei e mezzi di protezione (art. 42) e 43/bis, e 67 del CIPL 7/12/88, si rimanda espressamente alla normativa di cui alla legge 626/94 e all'allegato n. 11 del CCNL 10 luglio 1998.

In relazione agli artt. 65 e 66 del vigente CCNL si ribadisce la seguente normativa:

a) LAVORI NOCIVI: i lavoratori addetti ai lavori di miscelazione, manipolazione, spandimento di trattamenti tossici, liquidi o polverulenti, presteranno la propria attività solo per 4,30 ore con retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Tale proporzione tra impiego e retribuzione sarà osservata anche nella giornata di sabato. Fra datori di lavoro e lavoratori addetti potrà essere concordato di introdurre una pausa nell'orario suddetto, anziché concentrarla alla fine dell'orario di lavoro.

b) LAVORI DISAGIATI: per il lavoro eseguito sotto tunnel, tendoni, in serre ed in grotte l'impiego effettivo sarà limitato ad ore 5 giornaliere con una retribuzione pari ad ore 7. Tale proporzione tra impiego e retribuzione sarà osservata anche in caso di impiego maggiore o minore.

c) LAVORI PESANTI: nei lavori particolarmente pesanti o disagiati che si effettuino in modo continuativo, in ambienti chiusi e refrigeranti, ovvero eccessivamente polverosi per particolari lavorazioni che vi si effettuino, dovranno avere luogo turni di lavoro ogni 3,30 ore.

La presente disciplina potrà essere auspicabilmente revisionata fra datori di lavoro e lavoratori o le loro rappresentanze, sentite le figure preposte dal Dlgs 626/94, in presenza di particolari accorgimenti od idonee attrezzature.

NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONE SINDACALI DEI LAVORATORI: Le parti prendono atto della comune sensibilità ad affrontare le problematiche relative alle eventuali colture, lavorazioni o stoccaggio di prodotti OGM.

NORME FINALI

ART. 40 NORME DISCIPLINARI – OPERAI AGRICOLI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. Il rapporto tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l'art. 83 del C.C.N.L.

Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. Il richiamo in casi più lievi.
2. La multa fino ad un massimo di due ore di paga .
3. La multa pari all'importo di quattro ore di lavoro, nei casi di maggior gravità.
4. La sospensione dal servizio, solo per i fatti di gravità tale da non consentire temporaneamente la prosecuzione dell'ordinaria attività, e ciò nei limiti di 10 giorni di lavoro.

ART. 41 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge 604/66 e 300/70, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.

GIUSTA CAUSA

Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:

- Le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
- Le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
- La recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari;
- La grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante

nell'azienda;

- I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
- Il furto in azienda.

GIUSTIFICATO MOTIVO

Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:

Le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;

La sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;

La radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;

La cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;

L'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;

L'incremento del nucleo familiare dell'imprenditore per l'aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi.

Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all'operaio a mezzo raccomandata A/R e contenere i motivi che lo hanno determinato. L'operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, la quale esperirà il tentativo di amichevole componimento.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, co. 2, della legge 108 del 1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici.

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamento non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R.

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

Due mesi nel caso di licenziamento.

Un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una

all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell'operaio.

ART. 42 CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.

ART. 43 ABROGAZIONE DI NORME

Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l'accordo 9/7/96 e C.P.L. del 19/06/2000.

Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le normative previste dal CCNL 6 luglio 2006, del CPL 27/07/2004 quando non modificato dal presente articolato.

ART. 44 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore da qualsiasi fonte contrattuale comunque acquisiti.

ART. 45 STESURA E STAMPA

Entro il 31/12/2008 si procederà alla stesura e alla stampa del presente CPL

COLDIRETTI
CIA

FAI-CISL
UILA-UIL

Allegato 1.

Le parti prendono atto del dettato di cui all'art. 74 del D.L.vo 276/2003 rispetto alle prestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado e ne sottolineano la loro caratteristica di mera occasionalità e di breve periodo e la caratteristica di non integrabilità di un lavoro autonomo od occasionale. Tali attività avranno la caratteristica di aiuto e non prevederanno corresponsione di compensi salvo le spese di sostenute per l'attività svolta.

Allegato 2.

Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell'istituto.

Nota a verbale delle OO.DD.

Ad ogni buon conto, sulla base di quanto stabilito all'art. 2139 c.c. è ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di

servizi, ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile ricorrere alla collaborazione di altre persone. A puro titolo esemplificativo, possono essere oggetto di scambio le prestazioni o i servizi inerenti la raccolta dei prodotti, l'aratura o il taglio di alberi, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o comunque qualsiasi altro lavoro la cui tempestiva ed esatta esecuzione costituisca un'esigenza assoluta o un miglior vantaggio economico.

Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrono all'aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto della restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta. Peraltro, lo scambio di manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia

rispondere ad un criterio di proporzionalità., Lo scambio di manodopera e servizi non prevede alcuna retribuzione.

È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando nell'attività lavorativa intervengono i titolari dell'impresa personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.

Allegato 3.

Relativamente agli assegni per il nucleo familiare le parti si danno atto che il lavoratore per poter fruire dell'anticipazione ha l'onere di consegnare al datore:

- a) Copia della domanda del Mod. ANF/dip;
- b) Certificato di stato di famiglia se è la prima richiesta o è variato il nucleo familiare;
- c) Ogni altro documento attestante situazioni particolari (certificato USL, certificato di morte, sentenze di separazione, certificati di adozione, ecc. . . .);
- d) Eventuali autorizzazioni INPS per i casi particolari previsti per il mezzo del Mod. ANF/43 – ANF/42;
- e) Comunicazione entro 30 giorni delle variazioni del reddito familiare, inoltrando un nuovo Mod. ANF/dip.

Onde pervenire alla risoluzione delle problematiche applicative connesse alla legge n. 81/2006 e circ. INPS n. 118/2007, le parti si impegnano ad attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CPL, un tavolo di confronto con le sedi Provinciali INPS ed INAIL, anche per valutare il problema delle aziende incapienti e/o la possibilità di ripristino in tal caso del pagamento da parte degli enti ovvero di modalità di rimborso tali da assicurare l'equilibrio gestionale delle aziende agricole interessate.

Accordo per il rinnovo del
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
al C.C.N.L. 01/01/06 - 31/12/09 per i Lavoratori Dipendenti
delle Cooperative e Consorzi Agricoli della Provincia di Bologna.

Le Parti:

A.G.C.I. Provinciale di Bologna
CONFCOOPERATIVE Bologna
LEGA delle Cooperative di Bologna

e

F.A.I. – CISL di Bologna
F.L.A.I. – CGIL di Bologna e Imola
U.I.L.A. – UIL provinciale di Bologna

in attuazione dell' art. 3, comma 1, lettere b) e c) del C.C.N.L. 01/01/06 - 31/12/09 per i Lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli, nel rispetto del comma e) del citato articolo, convengono di rinnovare il Contratto Integrativo Provinciale del 7 luglio 2004 in base a quanto di seguito convenuto che sarà applicato per i siti delle Cooperative ed i Consorzi Agricoli della Provincia di Bologna.

Le parti fanno comunque riferimento alla Premessa contenuta nel C.C.N.L. riguardante il Protocollo Preliminare d' Intesa, il Protocollo per " Il Socio Lavoratore" , così come la Sfera di Applicazione dello stesso C.C.N.L.

NOTA A VERBALE

Le Parti, sottoscrivendo il presente contratto, prendono atto della possibilità che, in caso di gruppi aziendali o di cooperative con sedi operative ubicate in diverse province, possano essere stipulati accordi di gruppo o consortili, in relazione all'art. 3, comma 1, lettere c) ed e) del CCNL e comunque in armonia con quanto previsto dal presente contratto.

Art. 1

Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 01/01/06 - 31/12/09 per i Lavoratori Dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli della Provincia di Bologna decorre dall' 1 gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2011, secondo quanto previsto all' art. 3 comma d) del succitato C.C.N.L.

Art. 2

Relazioni Sindacali

Le Parti convengono che lo scenario di riferimento del settore agricolo, anche in provincia di Bologna, è caratterizzato da profonde e significative mutazioni dell'assetto culturale agricolo, della struttura distributiva del prodotto, del mercato del lavoro, delle normative di legge afferenti i rapporti e la sicurezza sul lavoro, le cui ricadute sull'organizzazione del lavoro richiedono adeguati equilibri contrattuali e normativi ai vari livelli. E' pertanto opportuna la costituzione e l'attivazione di un tavolo di confronto per la costituzione di un Osservatorio Provinciale con competenze di ricerca, monitoraggio, analisi sulle problematiche generali dell'agricoltura, su quelle dei comparti nei quali operano le cooperative su cui si esercita la sfera di applicazione del contratto e sulle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, al fine di individuare proposte utili per il confronto e la contrattazione in sede provinciale od aziendale e per lo sviluppo di iniziative comuni tese a sollecitare e sviluppare precise politiche occupazionali e di indirizzo formativo per il settore.

DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

Appalti

Le Associazioni cooperative si impegnano ad intervenire nei confronti delle imprese associate affinché nel caso di appalto di opere inseriscano nel capitolato l'obbligo per l'appaltante del rispetto delle leggi sociali e delle norme contrattuali.

Le imprese verificheranno preventivamente l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione e, instaurato il rapporto, a fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali, interromperanno i rapporti con detti appaltatori.

Art. 3

Quote sindacali per delega

In relazione a quanto disposto dall'art. 8, lettera d) del vigente CCNL, preso atto che le Organizzazioni sindacali del lavoratori hanno titolo a percepire, tramite trattenuta sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, la quota sindacale per delega è escussa mensilmente dalle Cooperative per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato che abbiano debitamente sottoscritto l'apposito modulo individuale di delega. Il pagamento è effettuato, di norma trimestralmente, e comunque secondo le opportune istruzioni, fornite dalle OO.SS. provinciali.

Per il personale OTD le Cooperative considereranno la delega conferita automaticamente prorogata per le successive assunzioni, salvo comunicazione scritta di revoca alla Cooperativa.

Art. 4

Convenzioni

Le parti confermano che la convenzione è uno strumento utile per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali collettivi ed individuali esistenti e garantire gli organici aziendali.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL, in materia di programmi di assunzione di lavoratori le aziende cooperative si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi con le R.S.U. e le OO.SS. al fine di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della disponibilità, della professionalità acquisita, dell'anzianità di servizio maturata con precedenti rapporti di lavoro presso la Cooperativa, portando il

livello minimo di assunzione per gli OTD ad alta professionalità a 104 gg.

Ai fini del periodo occupazionale individuale dei lavoratori si terrà conto delle disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Le convenzioni saranno strumento fattivo di concertazione in riferimento a progetti di qualificazione ed inserimento di lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Nelle convenzioni potranno essere contemplate le programmazioni delle prestazioni lavorative per settimana o per fase lavorativa.

Art. 5

Ambiente e salute

Le Parti convengono di individuare quali lavori pesanti, disagiati, nocivi i seguenti:

- Lavori pesanti: lavori effettuati in modo continuativo in ambienti chiusi e refrigerati, ovvero eccessivamente polverosi per particolari lavorazioni che vi si effettuano;
- Lavori disagiati: lavori eseguiti sotto tunnel, tendoni, in serre ed in grotte;
- Lavori nocivi: lavori di miscelazione, manipolazione, spandimento di trattamenti tossici, liquidi o polverulenti; tutte le operazioni che espongono il lavoratore all'inalazione o al contatto con sostanze classificate sull'etichetta come irritanti, tossiche, nocive o corrosive.

I corsi finalizzati al conseguimento del regolare patentino per la manipolazione ed utilizzo di fitofarmaci sono svolti in orario di lavoro.

In sede aziendale per prestazioni particolarmente faticose si dovranno studiare ed applicare misure atte a ridurre i carichi individuali di lavoro, tramite investimenti tecnologici e l'allargamento degli organici. Inoltre, allo scopo di alleviare il lavoro disagiato, verranno avviati opportuni processi di rotazione nell'arco della giornata lavorativa e, in modo particolare, nel lavoro continuato nelle celle frigorifere - relativamente al quale potrà essere attivato un gruppo di lavoro tecnico paritetico con il compito di studiare apposite proposte - nei lavori di carico e scarico, nei lavori di stivaggio e di spostamento manuale di carichi pesanti, nella pallettizzazione e depallettizzazione manuale, verrà

inoltre definito un programma di eliminazione delle prestazioni di carattere nocivo. Si richiama in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Per quanto riguarda l'elezione e l'attività dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza si farà riferimento all'accordo interconfederale del 16-1-1997 e al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni. A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del presente contratto per verificare e concordare le modalità di applicazione delle disposizioni ivi previste.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto ad organizzare momenti di informazione/formazione dei lavoratori su tematiche riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione e all'informazione dei lavoratori stranieri e delle eventuali difficoltà linguistiche degli stessi..

Le parti convengono sulla opportunità di redigere, con oneri a carico della CIMAAV, pubblicazioni inerenti la tutela della salute.

NOTA A VERBALE

Le Parti prendono atto della comune sensibilità ad affrontare le problematiche relative alle eventuali colture, lavorazioni o stoccaggio di prodotti OGM.

Art. 6

Diritti Sindacali

Fermo restando quanto stabilito dall' art. 8 del C.C.N.L. – lettere a-b-c-d e nota a verbale - le Parti convengono che in materia di rappresentanze sindacali dei lavoratori ed esterne – R.S.U e OO.SS. territoriali - svolgono attività sindacale inerente la condizione generale di lavoro dei lavoratori e le problematiche attinenti il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

In azienda possono essere diffusi ed affissi, sugli albi sindacali appositamente istituiti, volantini o comunicati di interesse sindacale e del lavoro.

Sarà possibile concordare con la Cooperativa le modalità di svolgimento dell'attività di

patronato all'interno delle Cooperative per le materie previdenziali e fiscali.

Art. 7

Integrazione malattia ed infortunio - Cassa Extra Legem CIMAAV

Le parti convengono, preso atto dell'esito della sperimentazione avviata con l'accordo sindacale del 25 ottobre 2004, di stabilizzare l'assetto normativo concernente l'adeguamento prestazionale recependo le successive deliberazioni del CdA CIMAAV di cui, da ultimo, l'adeguamento prestazionale deliberato dalla Cassa in data 14 ottobre 2008. Relativamente agli impegni di spesa le parti rinviando a quanto previsto all'art. 7 dello Statuto CIMAAV e al punto 1, lettera c), del Regolamento CIMAAV impegnandosi ad incontrarsi – qualora se ne ravvisi la necessità - per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi.

L'azienda e i lavoratori operai da essa dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato verseranno alla Cassa la quota giornaliera da essa Cassa fissata.

Per quanto attiene i lavoratori a tempo indeterminato, l'azienda anticiperà al lavoratore, nel caso di infortunio o malattia, la quota di salario reale detratta da essa il contributo che sarà liquidato dalla Cassa in attuazione delle direttive deliberate dalla stessa.

Per quanto attiene i lavoratori a tempo determinato (operai) si assume il trattamento così come previsto dalle norme a livello nazionale e nella misura stabilita dalla Cassa.

L'azienda ha diritto al rimborso degli importi relativi alle indennità anticipate, sulla base di idonea ed appropriata delega rilasciata dal lavoratore a favore dell'azienda medesima.

Le Parti convengono che alla Cassa extra-legem così come sopra individuata venga demandata anche l'esazione delle quote di C.A.C. territoriale fissate.

NOTA A VERBALE

Le Parti si ritengono impegnate a riesaminare il dispositivo dell'art. 7 sopra riportato in relazione a modificazioni fiscali o contributive (previdenziali e/o assistenziali) che dovessero intervenire alterando l'equilibrio economico dell'intesa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti riconfermano l'esigenza di realizzare il meccanismo di conguaglio sui contributi versati alla Cassa, di quanto eventualmente anticipato ai lavoratori OTI a titolo di anticipazione della quota integrativa C.I.M.A.A.V. A questo fine le Parti si impegnano a sollecitare il comitato C.I.M.A.A.V. ad individuare idonee soluzioni operative, proponendo a tal fine al CIMA AV la tempestiva costituzione di un gruppo di lavoro. .

Art. 8

Lavoratori svantaggiati

I lavoratori e le lavoratrici tossicodipendenti in terapia hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per massimo 36 mesi.

I lavoratori a tempo indeterminato familiari di tossicodipendenti possono essere posti, a richiesta, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e l'aspettativa dovrà coincidere con il periodo dichiarato utile dal servizio per la tossicodipendenza SERT.

Se la terapia per il tossicodipendente non necessita della totale sospensione del rapporto di lavoro, si concorderà a livello aziendale la possibilità di recarsi alla terapia in orari che possano coesistere con quelli di lavoro, attraverso orario flessibile in entrata ed uscita o con permessi di assentarsi nel rispetto del diritto alla riservatezza del lavoratore.

Art. 9

Mezzi di trasporto

Qualora per il normale disimpegno delle mansioni affidategli il lavoratore debba fornire il proprio mezzo di trasporto, l'uso autorizzato dello stesso comporta il diritto ad una indennità pari al chilometraggio percorso per un importo pari ad un quarto del prezzo della benzina verde o del gasolio a seconda dell'alimentazione dell'auto-vettura utilizzata.

Art. 10

Indennità di trasferta

Il trattamento economico delle trasferte fuori dal comune dove è ubicata la sede abituale di lavoro avverrà o forfetariamente o analiticamente sulla base dei documenti giustificativi di spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore; in caso di trasferte che richiedano o comportino pernottamento fuori sede viene inoltre comunque corrisposta una indennità di trasferta forfetaria giornaliera commisurata in euro 15,49 nel caso di trasferta in territorio nazionale e in euro 25,82 in caso di trasferta all'estero.

I percorsi casa-sede di lavoro abituale, od il corrispondente percorso in caso di trasferte, non sono oggetto di rimborso.

Qualora il percorso casa-sede di lavoro presso cui è comandato in trasferta il lavoratore, sia superiore al percorso casa-sede abituale di lavoro, le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite come ordinarie indipendentemente dalla distanza e quelle non coincidenti con tale orario saranno indennizzate con una diaria giornaliera da calcolarsi sul minimo conglobato giornaliero del lavoratore nelle seguenti misure:

- per le distanze che rispetto al percorso casa-sede abituale di lavoro sono superiori di oltre 25 km e fino a 50 km : 12%
- per le distanze che rispetto al percorso casa-sede abituale di lavoro sono superiori di oltre 50 km : 15%

La suddetta diaria non è, comunque, dovuta quando la sede presso cui è comandato il trasferta il lavoratore coincida con il comune di residenza del lavoratore.

Qualora la cooperativa richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario ordinario giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. Le parti in sede aziendale potranno definire, in alternativa a quanto stabilito dal presente articolo, l'istituzione di una indennità forfetaria di trasferta. Per figure professionali la cui prestazione preveda il ricorso strutturale alla trasferta o per attività

comunque caratterizzate da frequenti spostamenti in luoghi di lavoro diversi, pur senza pernottamento fuori sede, accordi a livello aziendale fra le parti definiranno eventuali riconoscimenti integrativi a quanto previsto dal presente articolo.

Le parti concordano che le indennità così come disciplinate dal presente articolo sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o contrattuali.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in essere nelle singole Cooperative che applicano il presente contratto.

NOTA A VERBALE

Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti.

Art. 11 Mense

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per la costituzione delle mense aziendali, le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto in misura non inferiore al 50% del costo complessivo a decorrere dalla firma del presente accordo fino al 31 dicembre 2009 e del 75% del costo complessivo a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Art. 12 Classificazione

Ferma restando la classificazione del C.C.N.L. 1.1.98 precisata all' art. 19 dello stesso, con il presente articolo si intende calare detta classificazione nell' ambito territoriale, integrandola e precisandola anche in presenza di precedenti accordi di armonizzazione tra contrattualistica precedentemente applicata e normative del C.C.N.L.

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di sette livelli, in ciascuno dei quali sono comprese diverse categorie di lavoratori anche se per gli stessi, agli effetti

delle norme di legge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili sono previsti, allo stato, trattamenti differenziati. I requisiti di appartenenza alla categoria “quadri” sono definiti dall’art. 45 del CCNL.

1° Livello

Declaratoria impiegati.

Appartengono a questo livello lavoratori amministrativi, tecnici o commerciali che con capacità ed investiti di funzioni direttive, con discrezionalità di iniziativa, operano nell’area rilevante e complessa di propria competenza nei limiti di direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dello stesso.

A questi lavoratori, oltre al trattamento previsto per il Primo Livello, sarà corrisposta una INDENNITÀ’ DI FUNZIONE, per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del TFR, commisurata al profilo ricoperto.

Profili impiegati.

A - Direttore Generale di Consorzio

B - Direttore di Settore di Consorzio o Direttore Generale d’ azienda.

2° Livello

Declaratoria impiegati.

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, alle dirette dipendenze del Dirigente o del Direttore, senza autonomia di concezione, provvedono con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell’ azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa.

Profili impiegati.

- Amministrativi con funzioni di responsabilità di coordinamento e controllo gestionale, della corretta contabilizzazione delle operazioni amministrative, della preparazione dei bilanci e della tenuta dei libri contabili, attività comprensive della elaborazione della programmazione dei bilanci e della tenuta dei libri contabili, attività comprensive della elaborazione della programmazione economico-finanziaria;

- tecnici con funzioni di responsabilità gestionale sull’ andamento produttivo comples-

sivo dell' azienda, attività comprensiva di assistenza tecnica specializzata nell' elaborazione della programmazione e controllo nell' ambito delle produzioni;
- commerciali che provvedono all' elaborazione ed alla gestione di programmi commerciali e promozionali ed al coordinamento dei venditori su specifiche arre; ispettori alle vendite in grossi complessi.

3° Livello

Declaratoria impiegati.

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di concezione e potere d' iniziativa, esplicano mansioni del ruolo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati. Lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell' ambito delle proprie funzioni svolgono attività per le quali è richiesta particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell' esercizio delle funzioni; lavoratori che compiono con maggiore autonomia e con l' apporto di particolare e personale competenza comunque acquisita più operazioni di particolare complessità e responsabilità, eventualmente con funzioni di coordinamento di altri lavoratori.

Declaratoria operai - specializzati super

Appartengono a questo livello lavoratori che compiono con maggiore autonomia e con l' apporto di particolare e personale competenza comunque acquisita più operazioni complesse, che presuppongono la conoscenza, il controllo e l' ottimale utilizzo del ciclo produttivo e del funzionamento degli impianti. Lavoratori che svolgono con autonomia e personale capacità e competenza operazioni di particolare complessità e responsabilità, anche con funzioni di coordinamento di altri lavoratori.

Lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa e decisionale, nell' ambito delle proprie funzioni svolgono attività per le quali è particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell' esercizio delle funzioni.

Profili impiegati.

- Personale che svolge in specifica autonomia operativa compiti di elaborazione, controllo e verifica in linea con l'elaborazione sul terminale input-output e che esegue operazioni complesse richiedenti la conoscenza del ciclo contabile;
- personale che provvede all'analisi, al controllo e alla imputazione dei fatti amministrativi, formulando situazioni preventive e consuntive, e collabora direttamente con i superiori sia nell'applicazione di nuove norme e disposizioni che nell'organizzazione e coordinamento del lavoro d'ufficio;
- personale che provvede all'analisi, al controllo, all'assistenza tecnica ed al coordinamento della produzione ed all'organizzazione dell'attività produttiva;
- personale addetto negli uffici commerciali alle attività di vendita e promozione con particolare competenza ed esperienza.

Profili operai.

Sono di Terzo Livello A

purché in possesso di tali requisiti:

- responsabili di servizi reparti o strutture produttive omogenee quali capo-cantiere, capo reparto, capo magazzino, capo molitori, capo frigorista o frigorista responsabile, responsabile manutenzione impianti con compiti di direzione e controllo;
- lavoratori che individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e la modalità degli interventi ed eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per la riparazione, la manutenzione di macchine o di impianti, curando la messa in servizio di macchine o impianti elettrici;
- responsabili di centri zootecnici in possesso di adeguate cognizioni comunque acquisite.

Sono di Terzo Livello B.

- Conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinaria delle suddette macchine, svolgendo una attività lavorativa poli-

valente (come conduttore e come meccanico);

- conduttore di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a 75 q.li provvede alla loro manutenzione e riparazione ordinarie effettuabili con attrezzature messe a disposizione dell'azienda svolgendo una attività lavorativa polivalente;
- aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
- conduttore di caldaie a vapore: colui che in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di primo e secondo grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente;
- ibridatore-selezionatore: l'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatagli;
- responsabili del torchio, garolle, presse, pigiadiraspatrici, ecc.;
- personale addetto alla conduzione di macchine ed impianti con compiti di regolazione (tartrato, depurazione vinacce, molino, presso-diffusione, cottura, ecc.).

4° Livello

Declaratoria impiegati.

Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che, sotto la guida degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.

Declaratoria operai - specializzati.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in attività di lavorazione, di preparazione, di produzione o di distribuzione, possedendo cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite svolgono in condizioni di responsabilità ed autonomia esecutiva, attività di regolazione e controllo degli impianti e macchine complesse, di applicazione di procedure o indirizzi operativi di natura tecnico-pratica o amministrativa superiore al livello, che richiedono il possesso di specifiche o polivalenti conoscenze professionali comunque acquisite eventualmente coordinando o guidando lavoratori appartenenti a livelli inferiori.

Profili impiegati.

- Personale addetto ai lavori di segreteria che redige autonomamente corrispondenza, organizza e gestisce archivi e schedari, appronta prospetti su indicazione di massima, reperendo ed elaborando opportunamente i dati;
- personale che, in base a precise istruzioni ed in collaborazione con altri, svolge attività di coordinamento e di controllo dei lavoratori in campagna;
- personale che, in base a precise istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato, imputa, contabilizza dati, sistema e chiude conti;
- personale che effettua con conoscenza dei problemi attività di controllo e di collegamento in linea con la elaborazione sul terminale o sul calcolatore input-output ovvero interpreta con discreta capacità, abilità e conoscenza documenti da sottoporre all'elaborazione;
- personale che, in base a precise istruzioni, svolge mansioni o compiti di assistenza tecnica, commerciale o analisi e controllo della produzione;
- piazzisti.

Profili operai.

Sono di Quarto livello A

- Autista conducente di autotreni, autosnodati, autoarticolati o comunque adibito a lunghe percorrenze; aiuto-magazziniere;
- personale che manovra carrelli, trattori, pale, effettuando operazioni e manovre com-

plesse o di notevole precisione relativamente al trasporto, deposito, carico, smistamento, sollevamento e sistemazione dei prodotti e/o di materiali e che è eventualmente in grado di provvedere alla normale manutenzione;

- personale che, procedendo alle necessarie individuazioni di guasti esegue lavori di precisione o di natura complessa per la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti per la installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici;

- personale addetto agli impianti di natura complessa, con adeguata conoscenza dei processi produttivi e che eventualmente guida e controlla altri lavori (caldaista, frigorista, distillatore, capo turno, quadrista, fuochista, cantiniere, capi squadra ecc.);

- personale addetto con autonomia e responsabilità alla fecondazione artificiale nonché alla manutenzione, riparazione e funzionamento degli impianti per la alimentazione ed il governo del bestiame in stalle automatizzate;

- lavoratori che conoscono e sanno eseguire tutte le operazioni relative al razionale governo del bestiame con particolare competenza per quanto attiene esigenze alimentari e la sintomatologia delle più frequenti malattie;

- responsabili all'incubazione e speratura negli allevamenti avicoli;

- potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto;

- giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione di terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli;

- personale che guida automezzi, manovra carrelli, trattori, pale o macchine effettuando normali operazioni (sollevamento, trasporto, deposito, carico, sistemazione di materiali e/o prodotti);

- personale che esegue anche su linee di lavorazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti anche elettrici, coadiuvando altri lavoratori di livello superiore;
- innestatori ed ibridatori, preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, selezionatori di piante innestate, spedizionieri, costruttori di serre;
- personale addetto ad operazioni non complesse per la conduzione e funzionamento di impianti (distillazione, vinificazione, refrigerazione, termici, ecc..) e che, osservando sulla apposita strumentazione i dati relativi ai parametri di marcia esegue le necessarie correzioni sulla base di relative direttive.

Sono di Quarto Livello B

- vivaisti, potatori;
- capi-banco nelle centrali ortofrutticole;
- personale addetto alla vendita al dettaglio, ai lavori di pesatura delle merci o dei prodotti in entrata ed in uscita, alle operazioni di controllo dei campi;
- al funzionamento degli impianti e delle attrezzature per la alimentazione, governo e mungitura bestiame;
- all'alimentazione del bestiame con uso di mangimi concentrati e bilanciati, alle prestazioni generiche igienico profilattiche, alla riproduzione;
- a tutte le operazioni necessarie per il completo e razionale governo del bestiame lattifero, al funzionamento meccanico di incubatrici, calibratrici, selezionatrici uova.

5° livello

Declaratoria operai – qualificati super.

Appartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di processi produttivi e/o di lavorazione complessi che siano in grado di svolgere mansioni polivalenti in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo e che possono coordinare altro personale di livello inferiore.

Profili operai.

- Personale addetto, con particolare e prolungata esperienza, professionalità e polivalenza alla calibratura e alla campionatura dei prodotti;
- personale addetto con particolare e prolungata esperienza, professionalità e polivalenza ad etichettatrici e timbratrici;
- personale addetto con polivalenza al conferimento e al lavaggio ed alla disinfestazione anche meccanica;
- personale addetto alla distribuzione dell'alimentazione ed alla conservazione igienica degli animali, nonché a lavori equivalenti negli allevamenti bovini, suini, avicunicoli e cunicoli;
- personale addetto a processi lavorativi complessi, in possesso di capacità professionali specifiche, in grado di svolgere mansioni polivalenti .

In sede di prima applicazione l'effettiva attribuzione del livello avverrà previa verifica in sede aziendale da effettuarsi entro il 31-12-2008 e, in tale sede, potranno essere inseriti nella nuova qualifica non più del 10% dei lavoratori in precedenza classificati come qualificati. All'atto dell'attribuzione della nuova qualifica è possibile assorbire eventuali superminimi o indennità comunque denominate riconosciute al medesimo scopo.

6° Livello

Declaratoria impiegati.

Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa.

Declaratoria operai - qualificati.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti conoscenze professionali non particolarmente complesse; sono operai qualificati in possesso di specifiche conoscenze e capacità acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.

Profili impiegati.

- Personale addetto ai telex e/o lavori di dattilografia;
- personale addetto all'attività di ufficio che seguono operazioni ricorrenti quali trascrizioni contabili, emissione di bolle di accompagnamento o documenti equivalenti, etc.;
- personale che esegue l'input e l'output di dati tramite terminale o macchine analoghe senza il coinvolgimento di procedure operative relative al sistema contabile.

Profili operai.

- Tutti gli aiuti degli specializzati;
- i preparatori di acqua da irrorazioni, gli irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari, gli imballatori, i conduttori di piccoli trattori e mezzi meccanici semoventi, i trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla;
- personale addetto alla preparazione, selezione, timbratura, calibratura, confezione, campionatura semplice, chiamata campionatura dei prodotti, nonché all'esaurimento delle vinacce, raspi, fecce, frutta, ecc.;
- personale addetto al conferimento, alla consegna dei prodotti e delle merci, ai lavori di carico e scarico, alle pulizie, al lavaggio ed alla disinfestazione anche meccanica;
- personale addetto a macchine automatiche o semiautomatiche, anche non in catena per il riempimento ed il dei prodotti (es: imbottigliatrici, sterilizzatrici, aggraffatrici, sigillatrici, palettizzazioni, pelatrici, passatrici, inscatolatrici, ecc.);
- personale addetto al movimento erba medica, all'insaccatura, pesatura, cucitura, accatastamento nei mulini, mangimifici e disidratatori;
- personale di prima assunzione, senza adeguata esperienza lavorativa, addetto nei reparti alla semplice manutenzione ed in officina a lavori di equivalente impegno.

7° Livello

Declaratoria impiegati.

Appartiene a questo livello il personale d'ordine che svolge mansioni proprie della loro qualifica: lavoratori che svolgono attività richiedenti conoscenze professionali non particolarmente complesse, lavoratori che svolgono attività amministrative di natura

esecutiva che non richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica d' ufficio.
Declaratoria operai - comuni.
Sono operai comuni capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.

Profili impiegati.

- Personale addetto a mansioni semplici di ufficio;
- personale addetto a mansioni di scritturazione, copia ed a lavori semplici di dattilografia;
- personale addetto alla perforazione o mansioni simili, centralinisti telefonici, fattorini.

PROFILI DEGLI OPERAI FLOROVIVAISTI

Per ciò che attiene i profili degli operai florovivaisti, ferme restando le declaratorie sopra riportate per ciascun livello, si rinvia alle declinazioni riportate nel CCNL.

AREA LAVORATORI NON PROFESSIONALIZZATI

Appartengono a questa area gli operai agricoli di prima assunzione che nell' anno solare precedente hanno lavorato nel settore agricolo per un numero di giornate complessive inferiori a 51, che svolgono mansioni che non richiedono alcuna professionalità, non avendo nessuna qualifica che li renda inquadrabili nei livelli dell' area operai. Qualora in sede di rinnovo del CCNL vengano apportate modifiche alla classificazione del personale le Parti si incontreranno per gli eventuali adeguamenti delle declaratorie che si rendessero necessari; analogamente, le Parti si incontreranno qualora si rendesse necessaria l'individuazione di nuove declaratorie per figure professionali emergenti nel settore agricolo.

NOTA A VERBALE

In riferimento al possibile sviluppo di cooperative agrituristiche, le Parti si incontreranno a livello aziendale per la definizione dell'inquadramento del personale addetto a tale attività.

Art. 13

Indennità di alta professionalità

L' indennità di alta professionalità potrà essere concordata per i lavoratori, operai e impiegati, non appartenenti all' area quadri, che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico e di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progredire nell'apprendimento professionale, in presenza di incarichi organizzativi. Detta indennità di alta professionalità partirà da un minimo del 5% del minimo conglobato da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del TFR.

Art. 14

Orario di lavoro e flessibilità

L' orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali distribuito di regola su 5 giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione sancita dalla contrattazione integrativa.

Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni è comunque garantita la copertura previdenziale del sabato.

I tempi necessari allo spostamento da un centro aziendale all'altro, nell'ambito dell'orario normale di lavoro, sono computati nell'orario di lavoro a tutti gli effetti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del CCNL, in sede aziendale sarà concordata la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale sulla base delle esigenze tecnico/organizzative con possibilità di articolazione preventivamente differenziata durante l'anno.

L'orario di lavoro aziendale sarà comunicato ai lavoratori nella lettera di assunzione o, in caso di variazioni concordate in sede aziendale, con successiva comunicazione.

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i regimi di orario giornalieri aziendali definiti o comunque oltre l'orario settimanale.

A fronte di particolari esigenze produttive e/o di mercato è istituibile un monte ore di eccedenza dell' orario contrattuale, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali

con orari superiori a quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti. Tale monte ore di flessibilità sarà gestito a livello aziendale previo esame preventivo in merito alle esigenze, al numero di lavoratori coinvolti, al calendario di attuazione. Si fa inoltre riferimento a quanto previsto dal CCNL in materia.

Art. 15 Ferie

Essendo frazionabili, le ferie maturano anche prima di aver effettuato un anno di intero servizio.
I periodi di malattia o infortunio sospendono le ferie.

Art. 16 Permessi vari

Fatte salve le disposizioni di legge, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, regolati dal CCNL, hanno diritto ad un permesso non retribuito per effettuare le cure termali autorizzate dagli enti preposti a tutta la durata prevista dalla cura stessa, previa idonea certificazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in merito ai congedi parentali, di cui alla legge n. 53/2000, per motivi di carattere personale e familiare da valutarsi in relazione alle esigenze e condizioni organizzative dell'azienda, agli impiegati ed operai a tempo indeterminato, qualora non ricorrano le ipotesi previste dalla citata legge n. 53/2000, potrà essere concesso a richiesta un periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore a mesi 3. La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla richiesta. Tale periodo non verrà computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima, degli scatti di anzianità.

In caso di visite mediche specialistiche autorizzate dal SSN e prenotate presso gli am-

bulatori ASL o presso strutture convenzionate, previa certificazione di avvenuta visita, agli operai a tempo indeterminato vengono concesse otto ore di permessi retribuiti all'anno la cui durata, per ogni prestazione, è definita da trenta minuti prima a trenta minuti dopo l'orario della prestazione specialistica e quattro ore per gli operai a tempo determinato stabilizzati in organico.

Art. 17

13^e e 14^a Mensilità

Le mensilità aggiuntive saranno corrisposte unitamente alla retribuzione nel mese rispettivamente di dicembre e di giugno ed in misura pari all'ammontare delle mensilità ordinarie medesime.

Art. 18

Salario per obiettivi

Con riferimento a quanto previsto, in materia di contrattazione integrativa di 2° livello, dall'accordo del 23 luglio 1993 tra Governo e Parti sociali, nonché dal CCNL 1.1.02 e dal successivo accordo sul secondo biennio sottoscritto dalle Parti, si conviene che:

A) le quote economiche del salario di 2° livello saranno legate al raggiungimento di obiettivi economici e produttivi in termini di quantità e qualità; vista anche la parcelizzazione dei piani culturali provinciali, si concorda che una più precisa e specifica individuazione dei criteri sopraelencati possa effettuarsi in sede di confronto aziendale;

B) la sede aziendale si auspica che possa diventare la sede negoziale vocata per la definizione degli obiettivi di miglioramento dei risultati economico produttivi legati all'erogazione del salario variabile e per il confronto sui processi tecnico-organizzativi che consentano i loro raggiungimento.

Avuto presente le diverse caratteristiche dei settori, gli indici da prendere prioritariamente a riferimento possono essere individuati in dati ed elementi di produttività, redditività e qualità della prestazione.

L'importo economico del salario per obiettivi potrà collocarsi – in via indicativa - in una fascia variabile da 293,00 Euro a 585,00 Euro lordi annuali, esclusivamente legata all'effettivo raggiungimento degli obiettivi concordati. A livello aziendale le Parti potranno concordare:

- tempi e modalità per accertare il raggiungimento totale o anche parziale degli obiettivi programmati;
- determinazione del premio-salario e sua parametrizzazione ai vari livelli;
- modalità e tempi di corresponsione.

L'eventuale non raggiungimento dei parametri minimi concordati non darà luogo alla corresponsione di alcuna integrazione salariale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno ai lavoratori a tempo indeterminato, hanno diritto a partecipare alla ripartizione e fruizione del salario per obiettivi i lavoratori che abbiano maturato il requisito di presenza lavorativa di almeno sei mesi se assunti a tempo indeterminato o superiori a cinquantuno giornate, se assunti a tempo determinato. In tali ipotesi andranno riconosciuti tanti dodicesimi dell'ammontare delle quote salariali sopra definite per quanti sono i mesi di servizio compiuti prestati presso l'impresa, computandosi come tali i mesi con 26 giorni lavorati. L'accordo aziendale per la determinazione e relativa corresponsione del salario per obiettivi ha validità annuale. Il raggiungimento degli obiettivi definiti con la conseguente corresponsione del relativo salario non deve e non può essere considerato elemento economico consolidato anche nell'eventualità che i risultati accertati o conseguiti venissero raggiunti per più annualità;

C) nelle Cooperative e nei Consorzi ove non sia possibile esercitare la contrattazione integrativa sopra richiamata verrà applicato quanto previsto dal presente articolato per la determinazione del salario per obiettivi correlato esclusivamente ad indicatori territoriali.

Indicatori per il salario variabile a livello territoriale

Il salario variabile "ad obiettivi" si conviene sia determinato e quantificato anno per anno ai livelli e sulla base dell'indicatore provinciale di carattere generale di settore:

sulla base di apposita Convenzione con l'Università di Bologna è individuato un indicatore (correlato alla P.L.V. Provinciale per un definito paniere di prodotti) che confronta il risultato medio degli ultimi cinque anni con esclusione dei due con valori estremi, rispetto al risultato dell'anno di riferimento per il premio. A quest'indicatore è collegato il riconoscimento del salario variabile nelle seguenti misure:

Per il biennio 2008-2009:

- Euro 71,00 al raggiungimento di una percentuale media da 90 a 94;
- Euro 88,00 al raggiungimento di una percentuale media da 95 a 99;
- Euro 234,00 al raggiungimento di una percentuale media da 100 a 103;
- Euro 351,00 al raggiungimento di una percentuale media da 104 a 106;
- Euro 469,00 al raggiungimento di una percentuale media da 107 in poi.

Per l'anno 2010

- Euro 76,00 al raggiungimento di una percentuale media da 90 a 94;
- Euro 94,00 al raggiungimento di una percentuale media da 95 a 99;
- Euro 250,00 al raggiungimento di una percentuale media da 100 a 103;
- Euro 375,00 al raggiungimento di una percentuale media da 104 a 106;
- Euro 500,00 al raggiungimento di una percentuale media da 107 in poi.

Dall'anno 2011

- Euro 80,00 al raggiungimento di una percentuale media da 90 a 94;
- Euro 100,00 al raggiungimento di una percentuale media da 95 a 99;
- Euro 260,00 al raggiungimento di una percentuale media da 100 a 103;
- Euro 400,00 al raggiungimento di una percentuale media da 104 a 106;
- Euro 530,00 al raggiungimento di una percentuale media da 107 in poi.

Si conviene che detti importi siano riferiti al 5° livello impiegati e agli operai qualificati (parametro 108), con parametrizzazione per gli altri livelli.

In relazione ad alcuni aspetti di natura operativa ed attuativa, constatato che la deter-

minazione e liquidazione del salario variabile si basa su indici non direttamente attribuibili all'apporto lavorativo dei singoli lavoratori, quanto piuttosto a fattori di produzione, qualità e variazioni di prezzo rintracciabili nelle singole mercuriali di settore e che, in sintesi, il salario da corrisponderci è in relazione al buon andamento dell'annata agraria, si conviene che:

- ai lavoratori a tempo indeterminato verrà corrisposto il premio dovuto in relazione a 312 giornate annue (26 gg x 12 mesi);
- ai lavoratori a tempo indeterminato che prestano la propria attività per un periodo inferiore all'anno, per effetto di assunzione o cessazione del rapporto in corso d'anno, verranno riconosciuti tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di occupazione, intendendosi per tali quelli in cui si è prestata attività per più di quindici giorni di calendario;
- agli operai a tempo determinato, che vengono riassunti nell'annata successiva a quella cui si riferisce la determinazione del premio, e che abbiano effettuato nell'anno cui il premio si riferisce più di 51 giornate lavorate, il premio stesso verrà corrisposto suddividendo l'importo del premio per 312 giorni e moltiplicandolo per il numero di giorni INPS di lavoro effettivamente lavorati.

Il livello contrattuale di riferimento è quello dell'anno cui si riferisce il premio; in caso di passaggio di livello, si prenderà a riferimento il livello temporalmente prevalente nell'anno stesso.

Le Parti si impegnano inoltre, per il periodo di vigenza del presente accordo, a riunirsi entro il mese di maggio di ogni anno per dare piena applicazione al punto C) dell'accordo.

Per i lavoratori Apprendisti verrà riconosciuto l'importo del premio sulla base delle regole previste per i lavoratori a tempo indeterminato.

NOTA A VERBALE:

In relazione all'art. 17 punto B) le Parti prendono atto che ulteriori o diverse condizioni relative a quanto specificato in materia di salario per obiettivi potranno essere definite a livello aziendale.

Art. 19

Condizioni di miglior favore

Le Parti convengono che gli aspetti normativi ed economici operanti nelle aziende cooperative, a seguito di passata contrattazione collettiva aziendale, che non sono stati affrontati in modo esplicito in questo accordo non sono modificabili in quanto condizioni di miglior favore.

PARTE IMPIEGATI E QUADRI

Art. 20

Assunzioni

La lettera di assunzione dovrà specificare anche i luoghi di impiego.

Gli impiegati e tecnici che hanno in godimento l'uso della casa in virtù delle normative contrattuali precedentemente applicate continueranno ad usufruirne con le stesse modalità, nel rispetto dell'evoluzione della normativa previdenziale e fiscale al riguardo.

Art. 21

Periodo di prova

La malattia o l'infortunio insorti durante il periodo di prova ne sospendono i termini e l'efficacia per un periodo massimo di 45 gg.; trascorso tale periodo, qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga ulteriormente, entrambe le Parti potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva.

Art. 22

Quadri

Formazione ed aggiornamento professionale

Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione ed aggiornamento professionale.

Le spese sostenute saranno a totale carico dell'azienda e nel corso dell'intervento formativo decorrerà la normale retribuzione.

Inoltre le Parti riconoscono ai quadri il diritto alla informazione sulle strategie aziendali e sulla gestione di impresa, al fine di un coinvolgimento e della loro partecipazione nel conseguimento degli obiettivi aziendali.

Orario

In considerazione dello specifico impegno richiesto, anche in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, viene prevista, a livello aziendale, la possibilità di concordare spazi di programmazione flessibile degli orari di lavoro.

Indennità quadri: si recepisce quanto previsto dall'art. 45 del CCNL 16.07.2002.

Art. 23

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Si concorda che il lavoro straordinario non potrà superare le 230 ore annuali come da CCNL.

Il lavoro prestato il sabato pomeriggio, qualora non siano previsti riposi compensativi, è da intendersi lavoro festivo; il lavoro prestato il sabato oltre la 7a ora è da intendersi straordinario festivo.

Art. 24

Trasferimenti

Sui provvedimenti di trasferimento saranno preventivamente informate sulle motivazioni e sentite sulle modalità e condizioni le RSU o, in assenza, le OO.SS. territoriali.

In tale sede saranno in particolare esaminate le situazioni di difficoltà dei lavoratori

portatori di handicap grave e dei genitori o familiari che assistono con continuità un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap.

Art. 25

Retribuzioni

In riferimento alla nota transitoria A dell'art. 45 del CCNL, fatta salva la struttura della contrattazione articolata sui due livelli nazionali e provinciali, ex art. 3 CCNL, si precisa che per superminimi individuali non si intendono gli aumenti derivanti da contrattazioni collettive aziendali siglate prima del 17/07/91.

Art. 26

Scatti di anzianità

Considerata esaurita la fase transitoria di adeguamento a quanto previsto in materia dal CCNL, per gli scatti di anzianità si fa riferimento agli importi ed alle modalità di maturazione previsti dal CCNL. Le Parti si riservano di incontrarsi per esaminare eventuali casi specifici che si presentassero in sede applicativa.

Art. 27

Malattia ed infortunio

Ai lavoratori a tempo indeterminato colpiti da infortunio o malattia professionale accertata l'azienda conserverà il posto fino a guarigione clinica.

Nei confronti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, uremia cronica, talassemia ed empatie sistematiche, che richiedano terapie salvavita la conservazione del posto, fissata nei termini previsti dal CCNL, potrà essere prolungata, previa richiesta scritta del lavoratore, con un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di dodici mesi, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale giustificativi dell'assenza. Ai medesimi lavoratori saranno concessi – previa esibizio-

ne di idonea certificazione da parte della competente ASL o struttura convenzionata – permessi non retribuiti nelle giornate in cui essi debbano sottoporsi alle citate terapie salvavita.

PARTE OPERAI AGRICOLI

Art. 28

Assunzione

Nel contratto a tempo indeterminato deve essere precisato anche il luogo di lavoro.

Art. 29

Operai a tempo indeterminato e determinato

Sono considerati operai a tempo indeterminato i lavoratori che nella annata 71/72 avevano in corso un contratto di operai obbligati, per i quali il rapporto di lavoro si intende instaurato dall' 1.11.1972.

Art. 30

Periodo di prova

Si precisa che il periodo di prova non potrà essere superiore a:

- 26 giorni lavorativi per il 3° e 4° livello;
- 14 giorni lavorativi per il 5 - 6° livello;
- 8 giorni lavorativi per il 7° livello.

Art. 31

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Si concorda che il lavoro straordinario, per gli operai a tempo indeterminato e determinato, non potrà superare la 230 ore annuali.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario di OTI e OTD opereranno su salario globale. Il lavoro prestato il sabato pomeriggio, qualora non siano previsti riposi compensativi, è da intendersi lavoro festivo; il lavoro prestato il sabato oltre la 7a ora è da intendersi straordinario festivo.

Art. 32

Trasferimenti

Sui provvedimenti di trasferimento verranno preventivamente informate sulle motivazioni e sentite sulle modalità e condizioni le RSU o, in assenza, le OO.SS. territoriali. In tale sede saranno in particolare esaminate le situazioni di difficoltà dei lavoratori portatori di handicap grave e dei genitori o familiari che assistono con continuità un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap.

Art. 33

Retribuzioni

Ai lavoratori ai quali l'azienda richiede la residenza nel luogo di lavoro o comunque in luogo funzionale alla natura del servizio da svolgere (custodia o altri servizi) saranno concessi gratuitamente, l'alloggio e gli eventuali accessori (garage e/o cantina e/o pollaio e/o orto), nonché quant'altro eventualmente esplicitamente convenuto a livello individuale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo il lavoratore conserverà il diritto di usufruire dell'alloggio per un mese dalla data di cessazione del rapporto.

In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore conserverà il diritto di usufruire dell'alloggio per due mesi dalla data di cessazione del rapporto.

In caso di morte del lavoratore gli eredi conserveranno per 6 mesi il diritto di usufruire dell'alloggio e annessi, in tal caso è possibile trasformare, d'intesa fra le Parti, in un adeguato compenso tale diritto qualora la cooperativa necessiti dell'alloggio per garantire la continuità dell'attività.

Per gli operai a tempo indeterminato che hanno in godimento l'uso della casa il trat-

tamento economico previdenziale e fiscale sarà quello previsto dalla normativa attualmente in evoluzione.

Per gli OTI che non hanno in godimento casa, orto, porcile e pollaio, l'azienda dovrà corrispondere una indennità di lire 30.000 per 14 mensilità, che costituirà un elemento distinto dalla retribuzione, senza alcuna incidenza, quindi, sugli istituti contrattuali e di legge.

Art. 34

Scatti di anzianità

Considerata esaurita la fase transitoria di adeguamento a quanto previsto in materia dal CCNL, per gli scatti di anzianità si fa riferimento agli importi ed alle modalità di maturazione previsti dal CCNL.

Le Parti si riservano di incontrarsi per esaminare eventuali casi specifici che si presentassero in sede applicativa.

In caso di passaggio di categoria da operai a impiegati, il lavoratore conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione. Qualora nella precedente categoria il lavoratore avesse già esaurito il numero massimo degli scatti maturabili, la data del passaggio di categoria costituirà il riferimento a decorrere dal quale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, matureranno gli ulteriori scatti di anzianità previsti per la categoria impiegatizia.

Art. 35

Infortunio e malattia professionale

Per i lavoratori a tempo indeterminato colpiti da infortunio o malattia professionale accertata, l'azienda conserverà il posto fino a guarigione clinica e corrisponderà la quota di salario reale come previsto dall'art. 6.

Nei confronti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, uremia cronica, talassemia ed empatie sistematiche, che richiedano terapie salvavita la conservazione del posto,

fissata nei termini previsti dal CCNL, potrà essere prolungata, previa richiesta scritta del lavoratore, con un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di dodici mesi, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale giustificativi dell'assenza. Ai medesimi lavoratori saranno concessi – previa esibizione di idonea certificazione da parte della competente ASL o struttura convenzionata – permessi non retribuiti nelle giornate in cui essi debbano sottoporsi alle citate terapie salvavita.

Art. 36

Cassa Integrazione Guadagni

Le Parti convengono che restino invariate le condizioni attualmente applicate in azienda. Le Parti, inoltre, sono impegnate ad incontrarsi a fronte di modifiche legislative e contrattuali che interverranno nel corso del presente accordo.

Art. 37

Anticipi Trattamenti Previdenziali ed assicurativi

Qualora nel corso della vigenza del CIPL gli istituti previdenziali ed assicurativi estendano alla categoria degli OTD o ad altre prestazioni previdenziali, la possibilità di recupero immediato integrale delle anticipazioni, le parti si attiveranno per definirne le modalità applicative.

Art. 38

CISOA

Le parti convengono sulla necessità di operare al fine di una più tempestiva erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente preposto .

Qualora la domanda di intervento della CISOA venga respinta per mancanze dei requisiti di sospensione dell'attività l'azienda osserverà comunque gli obblighi di corresponsio-

ne del trattamento salariale previsto dall'art. 5 comma 3) della L.8/8/1972 previsti in caso di inadempimento dei tempi di presentazione della domanda.

Art. 39

Contributi CIMAAV e di Assistenza Contrattuale Provinciale

Il contributo giornaliero CIMAAV viene definito secondo quanto previsto dai relativi accordi sottoscritti. Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale saranno definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa extra legem CIMAAV mediante convenzione non onerosa. Annualmente le parti definiranno, con appositi accordi, la misura del contributo giornaliero per l'integrazione malattia, infortuni e per le ulteriori attività prestazionali della cassa extra legem, nonché per il contributo di assistenza contrattuale provinciale. Le Parti convengono che, al fine di consentire di determinare la contribuzione dovuta, i datori di lavoro agricoli siano tenuti a trasmettere alla Cassa extra legem CIMAAV – con la periodicità da questa richiesta - il numero delle giornate Inps denunciate.

Art. 40

Trattamento di fine rapporto

Ai sensi del 6° comma dell'art. 69 del CCNL, il pagamento periodico del TFR agli OTD avverrà semestralmente. Qualora questo termine coincida col mese precedente a quello nel quale cesserebbe comunque il rapporto di lavoro, l'erogazione avverrà al termine del rapporto di lavoro

Dichiarazione congiunta delle Parti

A fronte dell'evoluzione contrattuale e legislativa a livello nazionale le Parti sono impegnate a verificare la congruità del presente accordo con le stesse.

Bologna, 28 ottobre 2008

A.G.C.I. Provinciale di Bologna

FA.I. - CISL Bologna

CONFCOOPERATIVE Bologna

F.L.A.I. – CGIL Bologna e Imola

LEGA delle cooperative di Bologna

U.I.L.A. – UIL provinciale di Bologna

ACCORDO

per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli impiegati agricoli e quadri della Provincia di Bologna del 23 marzo 2010.

L'anno 2010 addì 27 mese di aprile in Bologna, a ratifica del verbale del 23/03/2010, tra

- La Confagricoltura di Bologna, rappresentata da Antonio Caliceti, Presidente, Stefano Zeccardi Presidente Sind. Prov. Conduttori in Economia, Andrea Flora, Direttore, assistiti dall'avv. Massimo Mazzanti;
- la Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Bologna, rappresentata da Antonio Ferro Presidente, assistito da Marco Bignami;
- la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Bologna, rappresentata da Zanni Raffaella, Presidente, assistita da Pietro Sabbioni;
- la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imola, rappresentata da Pirazolli Massimo, Presidente, e da Roberto Fenati, Direttore;
- la Federdia provinciale di Bologna, rappresentata da Gabriele Forni, Carlo Mian e Rudy Donati;
- la FAI-CISL provinciale di Bologna, rappresentata da Paolo Tosti;
- la UILA-UIL provinciale di Bologna, rappresentata da Fabrizio Rovatti;

si è stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 del CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 04/06/2008, il seguente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati e quadri da esse dipendenti. La disciplina del presente contratto si applica quindi, visto e richiamato l'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l'esercizio di attività agricole forestali, ortofloro-

vivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l'agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

A titolo indicativo, le imprese – singole od associate – in cui si applica il presente contratto collettivo di lavoro sono:

- Le aziende ad ordinamento produttivo misto; nonché:
- Le aziende ortofrutticole;
- Le aziende florovivaistiche;
- Le aziende zootecniche;
- Le aziende vitivinicole;
- Le aziende fungicole;
- Le aziende casearie;
- Le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- Le aziende faunistico-venatorie;
- Le aziende agrituristiche; comprese le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche, degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino;
- Le aziende che comunque eseguono attività di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso;
- Le aziende che eseguono attività che utilizzano, o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci;
- Le aziende gestite in forma cooperativa e consorzi di imprenditori agricoli, anche per le attività di servizio;
- Le aziende che eseguono in connessione, ex art. 2135 c.c., lavori di impianto e di manutenzione del verde pubblico o privato;
- Tutte le imprese di allevamento di ogni specie animale (ippiche, piscicole, ittiche, da pelliccia, ecc.);
- Tutte le aziende che eseguono attività connesse a quelle già enumerate.

Art. 2 – Decorrenza, durata del contratto territoriale e procedure di rinnovo

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2013, salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data di decorrenza.

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdettato a mezzo raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta, si intende prorogato per un anno e così di anno in anno.

La parte che avrà disdettato dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima. Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l'invio delle proposte di rinnovo.

Art. 3 – Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da accordi stipulati tra le parti contraenti, sono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto, sia nelle parti economiche sia normative.

Art. 4 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.

La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita, a semplice richiesta dell'azienda, sulla base di intese specifiche tra le parti interessate, nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Si intende applicabile a tali ore aggiuntive l'ordinaria retribuzione.

La variazione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana sarà concordato tra le parti, tenuto conto delle reciproche esigenze e formalizzato per iscritto. La mezza giornata o l'intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Per particolari motivi organizzativi e produttivi aziendali, entro un orario massimo di 48 ore settimanali, è consentita a semplice richiesta dell'azienda, sulla base di intese specifiche tra le parti interessate, una ulteriore variabilità dell'orario ordinario settimanale nei limiti complessivi massimi di ulteriori 45 ore annue; si intende come sopra applicabile a tali ore aggiuntive l'ordinaria retribuzione.

Orario di lavoro e computo ferie: in caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni e per i soli periodi di fruizione della settimana corta, per il calcolo delle giornate di fruizione feriale verrà utilizzato il coefficiente di moltiplicazione 1,20.

Art. 5 – Premio di disponibilità

In relazione quanto previsto all'art. 4 penultimo comma del presente CPL, si conviene la individuazione di un premio/erogazione, avente carattere retributivo, atta a compensare la disponibilità, la flessibilità come complessivamente individuate dal precedente articolato ed eventualmente la produttività aziendale, anche visto l'art. 1 comma 67 della Legge 24 dicembre 2007, n° 247, ed alle condizioni ivi previste per l'accesso ai benefici di legge attraverso la contrattazione territoriale e/o di secondo livello; tale indennità è fissata in € 510,00 annui per la 1° categoria, in € 460,00 annui per la 2° categoria, in € 200,00 per la 3°, ed in € 180,00 per le 4°, 5° e 6° categorie contrattuali. Tale indennità sarà erogata entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa pattuizione.

Tale indennità costituisce parte integrante dello stipendio. È costituito un Osservatorio provinciale, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali in forma paritetica, con il compito di verificare la corretta applicazione della norma afferente la flessibilità e di valutare i parametri ed i criteri per la individuazione di elementi retributivi a carattere territoriale e di secondo livello ai fini della decontribuzione e della defiscalizzazione dello stipendio in relazione alla produttività aziendale.

Art. 6 – Indennità di cassa

Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile -amministrativo,

una indennità mensile, con particolare riferimento alle aziende vitivinicole, orticole e vivaistiche, nella misura di € 65,00.

Detta indennità non compete qualora si tratti di mansione occasionale. L'indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile.

L'impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Art. 7 – Mezzi di trasporto

Al riguardo le parti rimandano a quanto previsto all'art. 51 del TUIR nonché a quanto stabilito all'art. 34 del vigente CCNL, 1 e 2 comma.

Art. 8 – Trasferte

In caso di trasferta all'impiegato è riconosciuto il rimborso a piè di lista.

Le spese per vitto, alloggio, viaggi e simili sostenute dall'impiegato, per ragioni inerenti al servizio, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio, o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.

All'impiegato in trasferta è altresì riconosciuto un rimborso per spese non documentabili pari a € 20,00. In caso di trasferte all'estero è altresì dovuta una indennità supplementare, ex art. 51 Tuir, di € 40,00.

Art. 9 – Casa

Al riguardo le parti convengono di applicare integralmente quanto previsto dall'art. art. 51 TUIR; la concessione della casa è pattuita a livello individuale ed aziendale. Sono fatte salve comunque le condizioni di miglior favore.

A fronte della cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, salvo licenziamento per giusta causa, l'uso dell'abitazione da parte del lavoratore, per sé e la propria famiglia, verrà mantenuto per ulteriori 6 mesi a partire dalla data della effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10 – Apprendistato

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 13 del vigente CCNL ed alle leggi nazionali e regionali in materia emanate.

Art. 11 – Cassa integrazione e maternità

All'impiegato posto in cassa integrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 della legge 223/91, è garantita una integrazione, alla indennità di legge, tale da assicurare, tra integrazione e indennità di legge, il trattamento minimo tabellare contrattuale goduto dall'impiegato in ragione della propria qualifica di inquadramento.

Il datore di lavoro è altresì tenuto ad integrare la indennità di cui all'art. 36, lett. c, (maternità) del C.C.N.L. 4/06/08 nella misura del 10% sino al raggiungimento della retribuzione nella misure del 100%

Art. 12 – Retribuzione

Con decorrenza dal 1/3/2010 agli impiegati ed ai quadri della provincia di Bologna competerà un aumento da applicarsi sul totale lordo mensile vigente al 31/12/2009. Tale aumento è stabilito nella misura del 5%.

Le parti convengono di arrotondare lo stipendio tabellare contrattuale mensile all'euro superiore o inferiore, a seconda del supero o meno dei 50 centesimi di euro, come da colonna 6 bis dell'allegato 1.

Art. 13 – Indennità di funzione quadri

Si applica l'art. 17 del vigente CCNL.

Art. 14 – Titolo di studio

Spetta agli impiegati agricoli che già ne usufruivano alla data del 1/8/88 secondo le modalità a suo tempo stabilite, fatte salve le condizioni di miglior favore, viene corrisposto come “assegno ad personam”.

Art. 15 – Norma finale

Il presente testo compendia tutte le normative collettive di derivazione provinciali ad oggi vigenti, ed è fonte unica ed esclusiva di obbligazioni per le parti stipulanti e per le parti del rapporto di lavoro. Si intende abrogata ogni diversa pattuizione collettiva e non richiamata.

Art. 16 – Norma di relazione

Le parti richiamano quanto previsto all'allegato A del C.C.N.L. 4 giugno 2008.

Art. 17 – Stesura e pubblicazione

Le parti si impegnano a diffondere compiutamente il presente articolato a tutti gli impiegati e quadri della provincia.

CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

COLDIRETTI BOLOGNA

CIA BOLOGNA

CONFEDERDIA BOLOGNA

FLAI-CGIL BOLOGNA

FAI-CISL BOLOGNA

UILA-UIL BOLOGNA





Lavorare in sicurezza

Schede sintetiche dei principali rischi nell'attività agricola



CIM di Parma
FEIALAPP di Piacenza
Comitato IMI di Reggio Emilia
Comitato paritetico per la sicurezza della provincia di Ravenna

CIMAAV di Bologna
FAVLAF di Ferrara
CIMLA di Forlì – Cesena – Rimini
CIIMLA di Modena

La necessità e l'urgenza di una forte diffusione della cultura sulla sicurezza nel settore agro-alimentare e agricolo in particolare, attraverso la progettazione e la predisposizione di iniziative formative e informative, in tutte le aziende e per tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi (in attuazione e corretta applicazione dei dispositivi dettati dalle norme di legge, prima dall'ex D.L.vo 626 oggi dall'ex D.L.vo 81), sono state le motivazioni che hanno portato le parti sociali agricole regionali (Confagricoltura, Coldiretti, CIA e FAI FLAI UILA emiliano romagnolo), alla costituzione dell'EBARER (Ente Bilaterale Agricolo Regionale Emilia Romagna), Associazione di derivazione contrattuale.

Questo obiettivo vede una prima concretizzazione con la presente pubblicazione, realizzata nell'ambito del progetto "Lavorare in sicurezza in agricoltura", approvato da parte dell'INAIL Emilia Romagna, perché ritenuto coerente con gli obiettivi fissati nell'ambito del Piano regionale della Prevenzione, dell'Istituto ed in particolare perché volto alla diffusione dei temi della sicurezza sul lavoro presso tutti gli operatori del settore agricolo regionale.

Il progetto si colloca a sua volta nell'ambito delle azioni previste dal Protocollo siglato lo scorso 7 maggio insieme al Alessandro Crisci (Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna) al fine di realizzare la partecipazione INAIL e EBARER nella definizione di un Piano di settore per la Prevenzione ed i relativi programmi annuali di intervento, volti a elevare i livelli qualitativi del sistema prevenzionale nel settore agricoltura.

Per la realizzazione del progetto, EBARER ha coinvolto tutte le Casse Extra-*legem* provinciali, realtà di natura contrattuale, i cui regolamenti sono parte integrante dei contratti provinciali di lavoro. Le Casse, nate per garantire l'integrazione salariale di malattia, infortunio e altre assistenze ai lavoratori agricoli, attraverso la mutualità tra le imprese, hanno maturato un'esperienza di quasi mezzo secolo. Vere e proprie realtà dell'espressione bilaterale territoriale delle parti sociali del mondo agricolo provinciale, il cui compito è rispondere ai bisogni di lavoratrici e lavoratori agricoli attraverso interventi di "welfare contrattuale", sono:
CIMAAB (Cassa Integrazione Malattia e Assistenze Agricole Varie di Bologna),

FAVLAF (Fondo Assistenza e Varie Lavoratori Agricoli Ferraresi di Ferrara),
CIMLA (Cassa Infortunio Malattia Lavoratori Agricoli di Forlì – Cesena, Rimini),
CIIMLA (Cassa Integrativa Infortunio Malattia Lavoratori Agricoli di Modena),
CIM (Cassa Infortuni Malattia di Parma),
FEIALAPP (Fondo per la Erogazione di Integrazioni e di Assistenze varie ai Lavoratori Agricoli della Provincia di Piacenza),
Comitato paritetico per la sicurezza della provincia di Ravenna,
Comitato IMI (Integrazione Malattia Infortunio di Reggio Emilia).

Questo volume, curato nella sua realizzazione da DINAMICA srl e valutato da un gruppo di esperti dell'INAIL coordinati da Annamaria Iotti, vuole essere uno strumento di facile comprensione e consultazione per tutti gli operatori agricoli. La finalità del progetto è di dare massima diffusione alla cultura della sicurezza, partendo dalla prevenzione, attraverso l'uso corretto dei mezzi di protezione e la tenuta di corretti comportamenti. A tal fine, la pubblicazione si presenta divisa in schede monografiche, per garantire l'immediata relazione tra la mansione a cui si appresta l'operatore nell'attività lavorativa e la prevenzione delle possibili cause di infortunio.

Questa pubblicazione è l'esito e la dimostrazione tangibile della collaborazione tra le diverse espressioni bilaterali provinciali e EBARER, le quali potranno così dotare gli operatori agricoli di strumenti utili ad agevolare l'applicazione delle norme contrattuali e di legge, non solo da parte dei datori di lavoro, ma anche dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti Lavoro e Sicurezza e di tutti i lavoratori, evitando inutili duplicazioni e garantendone economicità, validità e massima condivisione.

Infine un ringraziamento al Comitato direttivo EBARER per la fattiva collaborazione dimostrata, che ha permesso di superare le difficoltà insite in un nuovo approccio dell'espressione bilaterale delle parti sociali agricole emiliano romagnole.

Maurizio Ori
Presidente EBARER

INTRODUZIONE pag. 136

TEMA 01: ADEMPIMENTI GENERALI pag. 138

- Scheda 01.01 Figure aziendali e compiti
- Scheda 01.02 Doveri dei lavoratori
- Scheda 01.03 Valutazione dei rischi
- Scheda 01.04 Informazione e formazione
- Scheda 01.05 Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)
- Scheda 01.06 Gestione degli infortuni
- Scheda 01.07 Gestione delle emergenze

TEMA 02: SEGNALETICA pag. 165

- Scheda 02.01 Generalità

TEMA 03: SPAZI COMUNI E LUOGHI DI LAVORO PARTICOLARI pag. 168

- Scheda 03.01 Spazi comuni, gestione e comportamento
- Scheda 03.02 Deposito dei prodotti fitosanitari
- Scheda 03.03 Cisterna del gasolio e serbatoio del GPL
- Scheda 03.04 Capannone ed officina
- Scheda 03.05 Fienile

TEMA 04: MECCANIZZAZIONE – ASPETTI GENERALI pag. 185

- Scheda 04.01 Precauzioni generali
- Scheda 04.02 Organi meccanici in movimento
- Scheda 04.03 Trasmissione moto e albero cardanico
- Scheda 04.04 Sistemi antiribaltamento e di trattenuta
- Scheda 04.05 Sistemi di comando, di blocco, idraulici, elettrici
- Scheda 04.06 Rumore, vibrazioni, gas inquinanti
- Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna
- Scheda 04.08 Accessi, sollevamento e stabilità
- Scheda 04.09 Manutenzione

TEMA 05: MACCHINE ED ATTREZZI pag. 226

- Scheda 05.01 Bracci decespugliatori
 - Scheda 05.02 Caricatori frontali
 - Scheda 05.03 Carri miscelatori desilatori
-

Scheda 05.04	Carri raccolta frutta
Scheda 05.05	Carri spandiconcime
Scheda 05.06	Carri spandiliquame
Scheda 05.07	Difesa delle colture
Scheda 05.08	Elevatori a forche
Scheda 05.09	Falciatrici assi orizzontale
Scheda 05.10	Falciatrici assi verticale
Scheda 05.11	Forbici pneumatiche / elettriche
Scheda 05.12	Fresatrici Erpici rotanti
Scheda 05.13	Mietitrebbiatrici
Scheda 05.14	Motocoltivatori - Motozappatrici
Scheda 05.15	Motoseghe
Scheda 05.16	Raccogli imballatrici trainate
Scheda 05.17	Trattrice

TEMA 06: ORTOFRUTTA

pag. 282

Scheda 06.01	Precauzioni relative ai rischi generali
Scheda 06.02	Fasi di coltura in serra
Scheda 06.03	Selezione, confezionamento e magazzinaggio
Scheda 06.04	Potatura

TEMA 07: ALLEVAMENTI

pag. 305

Scheda 07.01	Suini
Scheda 07.02	Bovini
Scheda 07.03	Avicoli/cunicoli

TEMA 08: IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE

pag. 318

Scheda 08.01	Cantine
Scheda 08.02	Caseifici
Scheda 08.03	Macellazione capi avi-cunicoli

TEMA 9: AGRITURISMO

pag. 332

Scheda 09.01	Cucine e filiera della preparazione dei cibi
Scheda 09.02	Gestione degli impianti comuni Schema del piano di miglioramento

L'opuscolo mira a chiarire in modo semplice il percorso che gli operatori delle Aziende agricole, singole o associate, sono tenuti a compiere per migliorare le condizioni generali e specifiche di sicurezza e salute.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte della "Conferenza Stato-Regioni", il modello informativo è basato sulla legislazione vigente (a partire dal D. Lgs. 81/2008 e sue integrazioni), su norme tecniche e su buone prassi.

Oltre che ai lavoratori dipendenti, siano essi a tempo determinato o indeterminato, il presente opuscolo si rivolge anche ai datori di lavoro (coltivatori diretti, conduttori di aziende agricole famigliari, soci di società semplici, cooperative, ecc.), che quasi sempre, quotidianamente, svolgono le stesse operazioni che si richiedono ai dipendenti e spesso eseguono quelle ritenute più rischiose.

Si spera così di fornire alle Aziende agricole un contributo concreto alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro: se queste schede serviranno ad evitare o a ridurre i danni derivanti dai gravi incidenti spesso riportati dalle cronache di stampa e televisione, anche per pochi addetti, lo sforzo di chi ha ideato l'opuscolo sarà stato ripagato.

Strutturalmente, l'opuscolo è costituito da una raccolta di SCHEDE INFORMATIVE cartacee, indirizzate a fare chiarezza su uno

specifico ARGOMENTO riconducibili ad una serie di TEMI generali proposti, scelti tra quelli che risultano interessante gran parte delle

Aziende agricole presenti nella regione Emilia-Romagna.

Sulla SCHEDA INFORMATIVA (codificata, per facilità di ricerca) sono riassunti, in forma schematica e standardizzata, con testi espliciti

ed immagini il più possibile incisive, i rischi più significativi, gli errori più comunemente compiuti (spesso l'infortunio è legato a

distrazione, stanchezza, inesperienza, eccesso di sicurezza, . . . , ovvero a cause riconducibili allo stesso operatore) ed il comportamento

ritenuto adeguato per evitarli o per ridurre le dimensioni del danno.

Al termine dell'opuscolo è stata riportata una tabella, volutamente lasciata "bianca", da compilare anche sulla base delle informazioni contenute nelle schede, che nelle intenzioni degli Autori costituisce una sollecitazione ad essere attivi e partecipi, perché la

sicurezza si costruisce se tutti si impegnano e danno il loro contributo.

Tale tabella è quindi rivolta:

- Ai lavoratori, compresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che vogliono fornire suggerimenti per migliorare situazioni critiche;
- Ai datori di lavoro ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione che intendano valorizzare i suggerimenti dei propri lavoratori per dare reale impulso all'attuazione dei provvedimenti migliorativi

Certo, è solo un “promemoria” che non intende minimamente sostituire quel “Programma degli interventi di miglioramento”, previsto dalla norma, a valle dell’analisi di valutazione dei rischi aziendale. Ma per chi non l’avesse ancora redatto, si potrebbe partire anche da qui. . . .

Nota: l’utilizzo di un linguaggio il più possibile semplice e immediato, mirato alle cose ritenute più importanti, o che, per esperienza diretta, si è visto che vengono trascurate o sottovalutate (non sempre per noncuranza, ma talvolta solo per mancanza di indicazioni semplici e comprensibili), si spera consenta di superare quel dislivello spesso prodotto dal linguaggio professionale dei Manuali tecnici.

Questo non significa che le regole, anche quelle complesse e ricche di sfumature e dettagli tecnici non debbano essere rese note o conosciute.

Più semplicemente, questo opuscolo ha lo scopo di segnalare le esigenze macroscopiche, di base, così da coinvolgere gli operatori, prospettando loro la possibilità di avviare il cambiamento di rotta su pochi ma raggiungibili e comprensibili aspetti.

Parte delle informazioni, fotografie ed immagini sono state estratte dal CD MULTISICURAGRI: “SICUREZZA NEL LAVORO AGRICOLO – 2008”.

Scheda 01.01 Figure aziendali e compiti

COSA SI RISCHIA:

- a Mancata conoscenza della legge
- b Carenza di rispetto dei diritti altrui
- c Mancata consapevolezza dei propri diritti

E' necessario ricordare che:

Nelle aziende agricole “strutturate” possono essere presenti alcune persone che hanno compiti ben precisi per rendere il lavoro più sicuro.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Il Datore di Lavoro (DL): è colui che può decidere e spendere in Azienda (di solito il Rappresentante Legale/l'Amministratore Unico). Al datore di lavoro toccano i compiti più gravosi perché in Azienda siano assicurate sicurezza e salute dei lavoratori. Il Datore di Lavoro viene coinvolto sia in caso di controllo da parte degli Enti di Vigilanza (come i Servizi di Prevenzione dalle AUSL e i Vigili del Fuoco), che nel caso in cui avvenga un infortunio a chi lavora per lui. Nelle Società, conviene individuare formalmente un solo Socio come unico responsabile per la sicurezza sul lavoro.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): è il “braccio destro” del Datore di Lavoro, e ha soprattutto il compito di individuare le cose da fare per migliorare la sicurezza, valutarle e segnalarle al Datore di Lavoro. Nelle piccole Aziende di solito è



Scheda 01.01 Figure aziendali e compiti

lo stesso Datore di Lavoro che assume questo ruolo, ma solo dopo avere frequentato un corso di 16 ore. Può comunque essere nominata anche una persona esterna o un dipendente.

Il Medico Competente (MC): ha soprattutto il compito di aiutare il Datore di Lavoro a prevenire le “malattie professionali” dei lavoratori (sordità, mal di schiena, intossicazioni da prodotti fitosanitari), che possono generare danni molto tempo dopo; effettua la “visita di idoneità” (quella iniziale) e quelle “periodiche” (nel corso del rapporto di lavoro, purchè prolungato). Ricordarsi che non è un “medico generico”, ma uno specialista, e va ricercato su appositi Elenchi. Il Medico Competente deve essere informato almeno sul tipo di rischio, su come è organizzato il lavoro, sugli impianti, sui processi produttivi aziendali e sulle misure preventive e protettive adottate.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): viene eletto dai lavoratori con una votazione interna; è il “portavoce” delle esigenze dei lavoratori per quanto riguarda i problemi di sicurezza aziendale. Deve fare un Corso specifico (32 ore) per conoscere meglio quello di cui si dovrà occupare. Se nessuno si propone (perché non vuole farlo, oppure perché i rapporti di lavoro sono troppo brevi), in futuro sarà eletto un RLS “Territoriale”, che svolgerà il compito di RLS in diverse aziende.



Scheda 01.01 Figure aziendali e compiti

Gli Addetti alla gestione dell’Emergenza (AE): gli addetti al Primo Soccorso e all’Antincendio sono designati dal D.L. Si occupano di fare quel che è ragionevole/possibile per annullare/limitare i danni e i pericoli nel caso accadano in Azienda eventi imprevisti: infortuni, malori, incendi, cataclismi naturali. E’ bene che seguano le indicazioni contenute in un “Piano di Emergenza Interno”, dove ci dovrebbe essere scritto “chi fa - cosa fa - come lo può/lo deve fare”. Nelle Aziende piccole (sotto i 5 lavoratori), di solito è il solo D.L. a caricarsi di queste funzioni. Occorre comunque frequentare Corsi specifici.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Ricordarsi di informare/ di informarsi in modo formale (su modulo) sui nominativi delle figure di cui sopra.
- Produrre/ricercare i moduli per le nomine e per rendere noti i nominativi.
- Nominare/eleggere le persone che svolgeranno le funzioni indicate in precedenza.
- Frequentare/far frequentare i corsi obbligatori per la funzione svolta.
- Tenere gli attestati e provvedere a far frequentare gli aggiornamenti (ogni 3 anni per gli addetti al Primo Soccorso).
- Mantenersi informati sugli aggiornamenti obbligatori e sulle modifiche della norma, che potrebbero essere previsti per il futuro.

Scheda 01.02 Doveri dei lavoratori

COSA SI RISCHIA:

- a Mancata conoscenza della legge
- b Mancata consapevolezza dei propri diritti/doveri
- c Sottovalutazione del ruolo

E' necessario ricordare che:

La sicurezza in Azienda non può essere garantita se non collaborano tutti; ricordate che anche i lavoratori possono essere sanzionati se non fanno quanto possono o devono per migliorare la sicurezza di tutti.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Contribuire ad applicare le norme previste per tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono in Azienda.

Seguire le istruzioni del Datore di lavoro e di coloro che hanno responsabilità sulla sicurezza.

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e le macchine, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza. Non si possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza di chi lavora (la propria e degli altri).

Utilizzare nel modo giusto i dispositivi di protezione che il Datore di Lavoro fornisce, dicendo al lavora-

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendio o non, gli interventi devono tendere a intercettare la perdita o a salvaguardare persone e cose.

In caso di fuga di gas non incendiato

- evitare l'uso immediato di qualsiasi tipo di fiamma
- chiudere la valvola di servizio gas sul serbatoio
- allontanarsi dall'abitazione
- chiamare il servizio di pronto intervento
- in caso di fuga incombente allontanarsi l'oggi dal Posto.

In caso di incendio

- allontanarsi dal pericolo
- allertare, se possibile, la centrale di protezione gas sul territorio
- intervenire sull'incendio
- non entrare con i mezzi di estrazione in dotazione all'impianto
- disattivare l'igi del Posto

Riattivazione dell'impianto dopo l'emergenza

- ottenere l'autorizzazione scritta di permesso quantificata per l'interferenza della causa dell'incidente, il controllo della apparecchiatura e la messa in esercizio dell'impianto.

USU DEL POCO TEL. 115

SEGNALAZIONE GUASTI

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

Scheda 01.02 Doveri dei lavoratori

tore come e quando adottare.

Segnalare subito al Datore di Lavoro se ciò con cui sta lavorando o i Dispositivi di Protezione Individuale hanno dei problemi durante l'utilizzo. Inoltre, se si accorge di situazioni di pericolo, cercare di fare qualcosa per evitare o limitare il danno, ma solo se si sa cosa fare senza rischiare di procurare altri problemi; comunque, avvertire il Datore di Lavoro.

I dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo non vanno mai nè modificati nè tantomeno rimossi. Solo a macchina ferma, per manutenzione, chi avrà le conoscenze adeguate, potrà agire, fermo restando che al ritorno in funzione la macchina deve essere di nuovo integra e completa di sistemi di sicurezza.

Partecipare alle riunioni informative, formative e all'addestramento che il datore di lavoro organizza, non è mai tempo perso!

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti e disposti dal Medico Competente (se presente).

Se i lavoratori (anche quelli autonomi) svolgono attività fuori dalla propria sede (appalto o subappalto), occorre avere con sé una tessera di riconoscimento, fornita dal datore di lavoro, con fotografia, generalità del lavoro e indicazione del datore di lavoro. La tessera viene fornita dal Datore di Lavoro.



foto	Nome: Mario Cognome: Rossi Nato a: Roma (Italia) It: 01/01/1991
Data di assunzione: ...	Impresa: agriprodotti Via del Pesco 01 Roma Tel.: 06 656566

Scheda 01.02 Doveri dei lavoratori


In particolare, il CCNL per operai agricoli e florovivaistici (25/05/2010) indica che:

In florovivaistica, gli operai addetti a lavori che presentino fattori di nocività limiteranno a 4 ore il periodo di svolgimento delle stesse, con 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita e il resto della giornata adibiti ad altri normali lavori aziendali. Si rimanda ai Contratti provinciali analoga riduzione dell'orario di lavoro.

Gli operai adibiti alla raccolta sulla pianta sono da considerare operai agricoli, anche in relazione all'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A livello di Contrattazione provinciale è previsto che vengano:

- individuate le attività caratterizzate da fattori di nocività, definite le rotazioni e le altre misure per la salvaguardia del lavoratore
- definite le condizioni per l'effettuazione della visita medica periodica da parte degli operai adibiti a lavori con fattori di nocività
- individuate le modalità per effettuare i Corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. Sono previste 30 ore di permesso retribuito per lo svolgimento dei corsi nell'arco di un triennio.



Scheda 01.02 Doveri dei lavoratori

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Se non si è certi di come effettuare qualche manovra, chiedere sempre spiegazioni.
- Richiedere che il Datore di Lavoro metta a disposizione i libretti di macchine ed attrezzature e le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi.
- Ricordare sempre che durante l'orario di lavoro bisogna essere concentrati su quello che si sta facendo, senza distrarsi e che non si deve mai essere troppo sicuri di sé.
- Sforzarsi di collaborare e di imparare da coloro che dimostrano di voler rendere migliore il modo di lavorare.
- Rendersi disponibili a dare suggerimenti positivi se si vede che qualcuno non lavora come deve.
- Non temere di segnalare se qualcuno lavora "male": può fare danni a sé stesso ed agli altri.
- Rispettare i consigli di chi ha maggiore esperienza.

Scheda 01.03 Valutazione dei rischi

COSA SI RISCHIA:

- a Mancata conoscenza sistematica dei rischi aziendali
- b Mancata consapevolezza dei propri diritti/doveri
- c Sottovalutazione delle situazioni pericolose
- d Sanzioni da parte degli Enti di Controllo
- e Assenza di confronto costruttivo (attività chiusa in se stessa)

E' necessario ricordare che:


La sicurezza in Azienda non può essere garantita se il datore di lavoro non ha esaminato in modo adeguato tutti gli aspetti della produzione: dai luoghi di lavoro, alle strutture, alle macchine/attrezzature, ai prodotti (pericolosi, in particolare) utilizzati, a come si eseguono le lavorazioni; solo in questo modo diventa possibile capire cosa non va bene e cosa si può fare per migliorare la sicurezza di tutti.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

La valutazione dei rischi deve essere condotta in tutte le aziende agricole in cui sono presenti dei "lavoratori", anche se assunti per pochissimo tempo.

Nelle imprese composte dal coltivatore diretto con i suoi familiari, oppure i Soci di una Società Semplice, senza alcun lavoratore, non è obbligatorio (anche se assolutamente consigliato) fare la valutazione del rischio.

Se i lavoratori in azienda sono in numero non supe-



Scheda 01.03 Valutazione dei rischi



riore a 10 (o a 50, ma solo a specifiche condizioni), la legge consente di evitare di scrivere (o di far scrivere) il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), e di sostituirlo con una "Autocertificazione".

Ricordare che:

- la valutazione dei rischi aziendale deve comunque essere fatta
- l'Autocertificazione non vale per sempre, ma perderà valore (al massimo) il 30 giugno 2012.

Per sapere se una azienda agricola ha più o meno di 10 lavoratori, occorre ricordare che non sono considerati lavoratori:

- il datore di lavoro; i collaboratori familiari che lavorano con continuità nell'impresa familiare (purché non sia stato prodotto un contratto)
- i parenti e gli affini sino al terzo grado, se presenti in modo occasionale (o ricorrente di breve periodo)
- coloro che sono chiamati ad attività come i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti
- i lavoratori autonomi come i contoterzisti o gli artigiani (elettricista, idraulico, ecc.) e le imprese che compiono un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.



Scheda 01.03 Valutazione dei rischi

I lavoratori “stagionali” devono essere conteggiati in proporzione, per il numero di giornate e di ore in cui sono effettivamente presenti in Azienda in 1 anno, ovvero come “U.L.A.” (Unità Lavorativa Anno).

Non c'è un metodo fissato e unico per fare la Valutazione del Rischio Aziendale, spesso conviene partire da “Liste di controllo”, per non dimenticare cose importanti.

Nel settore agricolo, comunque, vanno esaminate tutte le coerenze con la legge e le norme soprattutto per i rischi derivanti da:

- presenza e uso delle macchine e degli attrezzi
- deposito e uso dei prodotti fitosanitari
- rumore e vibrazioni
- condizioni climatiche di lavoro.

Il risultato della Valutazione dei Rischi è un elenco delle cose da fare per migliorare (almeno adeguando alle norme) la situazione di sicurezza e di salute di chi lavora in azienda, indicando in quali tempi farlo e chi le farà.

Tra le cose importanti, c'è l'individuazione delle situazioni che rendono necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, maschere, scarpe antinfortunistiche, ecc.).



Scheda 01.03 Valutazione dei rischi

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Tenere sotto controllo le scadenze di legge sulla validità dell'Autocertificazione.
- Controllare periodicamente l'“Elenco delle cose da fare” (“Programma degli interventi”) e modificarlo se si sono nel frattempo trovate soluzioni alternative migliori.
- Non sottovalutare l'esigenza (presente o futura) di avere – anche se solo per poco tempo – almeno un lavoratore in Azienda: la sua presenza rende necessario attuare il processo di valutazione dei rischi, utile comunque anche per sé stessi.
- Nel corso della valutazione dei rischi, coinvolgere i lavoratori, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, valutando bene i loro suggerimenti e tenendoli in considerazione.
- Se non è ancora stata effettuata l'analisi di valutazione dei rischi, informarsi (presso le Associazioni Imprenditoriali o presso Studi professionali) per sapere come farla/a chi farla fare.
- Eventualmente, cercare una Lista di Controllo (ad es.: quella redatta dalla Regione Emilia-Romagna) ed iniziare almeno a fare un primo check-up aziendale, selezionando le cose maggiormente importanti.
- Non nascondete le carenze: esse rimangono tali anche se si fa finta di nulla. Se si tratta di carenze che possono provocare danni gravi, darsi l'obiettivo (a più lungo termine, se non fosse possibile subito) di provvedere a sanare la situazione in modo definitivo; nel frattempo, adottare sistemi provvisori per mitigare il rischio.

Scheda 01.04 Informazione e formazione

COSA SI RISCHIA:

- a Mancata conoscenza dei rischi aziendali
- b Sottovalutazione delle situazioni pericolose
- c Mancata consapevolezza su come gestire le situazioni anomale
- d Assenza di dialogo interno tra le persone e creazione di condizioni di stress (reazioni pericolose)
- e Mancata conoscenza della legge
- f Sanzioni da parte degli Enti di Controllo

E' necessario ricordare che:

Unitamente alla Valutazione dei Rischi aziendali, il principale dovere del Datore di lavoro è quello di garantire a tutti le conoscenze e la consapevolezza su tutti i rischi legati a tutto quel che si fa in Azienda, ai propri compiti e su come operare perché non succeda nulla a nessuno, né ai lavoratori né a chiunque altro possa essere presente in Azienda. E se succedesse qualcosa, tutti devono sapere come si devono comportare. Tale obbligo vale anche nel caso si eseguano lavorazioni all'esterno (es.: se si opera come contoterzisti).

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Informare, formare e addestrare tutti i lavoratori (compresi stagionali e stranieri) almeno sui seguenti temi:

- rischi generali per la salute e la sicurezza sul lavoro che derivano dall'attività dell'impresa (es.: percorsi, edifici, mansioni, ...)
- rischi specifici cui il personale è esposto a causa del tipo di lavoro svolto (es.: rumore, vibrazioni, movimentazione manua-



Scheda 01.04 Informazione e formazione

- le dei carichi, chimico, biologico, meccanico,...)
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica)
 - normative di sicurezza e disposizioni specifiche che il Datore di Lavoro ha previsto nella propria Azienda
 - segnaletica di sicurezza adottata
 - nominativi dei lavoratori incaricati che devono gestire l'emergenza (Primo Soccorso e Antincendio) e regole su come ci si deve comportare in tali casi
 - nominativi del Responsabile (e degli addetti, se ci sono) del Servizio di Prevenzione e Protezione (spesso il datore di lavoro stesso) e del Medico Competente (se presente)
 - misure ed attività di protezione e prevenzione adottate. In particolare, dopo avere individuato i Dispositivi di Protezione Individuali destinati ad ognuno, fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori su: che tipo di rischio riduce, quando vanno usati, come mantenerli in efficienza, come farne manutenzione e come gestire le sostituzioni/la riconsegna dei DPI.

Informare, formare ed addestrare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.




Scheda 01.04 Informazione e formazione

Informare e formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se presente).

Accertarsi che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (per la maggior parte dei casi si tratta del Datore di Lavoro stesso, che segue apposito Corso) sia informato e formato.

Informare il Medico Competente (se presente) almeno sul tipo di rischio presente su come è organizzato il lavoro, sugli impianti, sui processi produttivi aziendali e sulle misure preventive e protettive adottate.

Ricordare che le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Quindi, prima di fare informazione/formazione ai lavoratori immigrati, è necessario verificare che le persone comprendano quel che si dice (o che si fornisce, nel caso di documenti scritti); cercare, ove esistano, manuali in una lingua che capiscano, oppure qualcuno che sappia “tradurre” in modo adeguato le informazioni.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- La formazione e l'addestramento devono avvenire all'inizio del rapporto di lavoro e devono essere rinnovate o ripetute:
 1. quando si attribuiscono nuove mansioni o quando le mansioni vengono cambiate;

Scheda 01.04 **Informazione e formazione**

2. quando si introducono: nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi, per cui i rischi si modificano oppure ne insorgono di nuovi.
- L'addestramento deve essere effettuato sul luogo di lavoro e da una persona esperta.
 - E' bene che tutte le iniziative informative e formative (riunioni specifiche, ma anche in corso d'opera) siano formalizzate, cioè: si compila un foglio descrivendo cosa si è detto, si mette la data, il timbro aziendale e la firma di entrambi (datore di lavoro e lavoratore).
 - Dove è possibile, procurarsi del materiale informativo (schede, manualetti già esistenti) o farselo da soli (appunti semplici, fotocopie di istruzioni su come si lavora con e senza le macchine, procedure, ...) e darne copia al lavoratore, illustrandogli il contenuto.
 - Tenere sotto controllo come cambia la legge (saranno previste indicazioni specifiche su come fare e su quanto tempo dedicare all'informazione/formazione).
 - Ricordare che il Datore di lavoro deve vigilare perché i lavoratori rispettino le disposizioni aziendali ricevute in fase di informazione/formazione e addestramento, per quanto riguarda: la salute e la sicurezza sul lavoro, l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
 - Attenzione ad attribuire ad ognuno le mansioni più adatte. Non ritenere che qualche parola detta in merito sia sufficiente per abilitare qualcuno a fare attività particolari: quelle che espongono i lavoratori a rischi specifici, richiedono comunque un'adeguata formazione e un valido addestramento. E a volte non è sufficiente: possono essere necessarie anche una riconosciuta capacità professionale e una specifica esperienza.

Scheda 01.05 Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

COSA SI RISCHIA:

- a Maggiore rischio di infortunio alle parti del corpo esposte causato dalla sottovalutazione delle situazioni pericolose
- b Maggiore probabilità di insorgenza di malattie professionali per scarsa consapevolezza delle conseguenze alle esposizioni a lungo periodo
- c Riduzione dell'efficacia dei sistemi di protezione per carenza di manutenzione
- d Assenza di dialogo interno tra le persone e creazione di condizioni di stress (reazioni pericolose)
- e Mancata conoscenza della legge
- f Sanzioni da parte degli Enti di Controllo

E' necessario ricordare che:

I Dispositivi di protezione individuali (DPI) sono tutti gli accessori che hanno la funzione di proteggere, dai rischi per la salute e la sicurezza, la persona che li indossa. Va ricordato che i DPI riducono le conseguenze di un evento infortunistico, non è detto che le annullino, e tantomeno possono diminuire le probabilità che si verifichino situazioni pericolose.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Verificare, direttamente dalla Valutazione dei rischi aziendale, se esiste l'esigenza di far adottare DPI per ridurre gli effetti di situazioni rimaste pericolose.

Individuare le caratteristiche che si desiderano dai DPI: devono essere adeguati ai rischi, essere conformi alle norme generali e le loro proprietà, devono essere certificate dal produttore. Nella scelta, fare attenzione: a volte i DPI stessi potrebbero ridurre un rischio ma crearne altri.



Scheda 01.05 Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Acquistare i DPI, che devono essere pagati e forniti dal datore di lavoro.

Precisare ai lavoratori che i DPI sono di proprietà aziendale, e vengono loro solo affidati; i lavoratori hanno la responsabilità di usarli quando prescritto e nel modo indicato dal Datore di Lavoro.

Effettuare la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie per mantenere efficienti e in condizioni igieniche adeguate i DPI, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante.

Informare, formare (e, se necessario - come per le cuffie ed i protettori auricolari - addestrare) i lavoratori sui rischi dai quali i DPI lo proteggono, indicandone l'uso corretto nella pratica, cioè quando e come usarlo.

Ricordare ai lavoratori che:

- i DPI devono essere usati nei casi prescritti devono “trattare bene” (con cura) i DPI messi a disposizione
- non possono, di propria iniziativa, né adattarli né modificarli
- devono segnalare subito gli eventuali difetti dei DPI messi a loro disposizione, e/o le possibili difficoltà legate al loro utilizzo.

Tenere conto che in agricoltura, secondo le mansioni prevalentemente svolte, i DPI più frequente-



Scheda 01.05 Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

mente utilizzati sono:

- protezione del capo: casco (raramente, solo per potature di un certo livello); cappello (permanenza, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole)
- protezione degli occhi: occhiali, visiere (uso decespugliatore, motosega, macchine utensili da officina, ecc.); maschera appropriata (saldatura)
- protezione delle orecchie: cuffie, "tappi" (uso o vicinanza di macchine e attrezzature rumorose)
- protezione delle mani: guanti con resistenza meccanica (lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, contatto occasionale con parti calde); guanti con resistenza chimica (uso e manipolazione di prodotti fitosanitari)
- protezione dei piedi: calzature resistenti e sfilabili rapidamente, con suola e punta rinforzata (pericoli di punture o di schiacciamento per caduta di pesi e interferenza con macchine/attrezzi); stivali in gomma (aree umide, stalle, ...)
- protezione delle altre parti del corpo: grembiuli in gomma, pettorali, tuta con maniche, pettorina e bretelle antimpigliamento (lavorazioni con presenza di umidità, sulle macchine, ...); tuta con resistenza chimica (distribuzione prodotti fitosanitari); tuta antitaglio (uso motosega)
- sistemi di trattenuta: imbragature / cinture di sicurezza (pericolo di caduta dall'alto, su macchine che possono ribaltarsi, entro pozzi, cisterne e simili)
- maschere respiratorie: maschera con filtro com-



Scheda 01.05 Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

binato polveri-vapori (inalazioni pericolose di gas, vapori e polveri da prodotti fitosanitari).

Ricordare che le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Quindi, prima di fornire i DPI ai lavoratori stranieri, è necessario verificare che le persone comprendano quel che si dice (o che si fornisce, nel caso di documenti scritti); cercare, ove esistano, manualetti in una lingua che capiscano oppure qualcuno che sappia “tradurre” in modo adeguato le informazioni.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- I DPI devono essere impiegati non come soluzione unica ed assoluta, ma solo dopo avere cercato di evitare o ridurre i rischi con altre misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, con misure gestionali o organizzative.
- I DPI sono suddivisi in tre categorie, secondo la gravità ed il tipo di rischio che mitigano. Occorre scegliere quelli più idonei.
- Ricordare che i normali (ordinari) indumenti di lavoro non sono da considerare DPI, a meno che non siano destinati proprio a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
- E' utile predisporre delle schede intestate a ciascun lavoratore ove si riportano gli estremi relativi ai DPI consegnati, la data di consegna, il timbro aziendale, la firma di entrambi (datore di lavoro e lavoratore cui è stato affidato il DPI) ed ogni altro riferimento utile per seguire nel tempo la situazione.
- Ricordare che il Datore di lavoro deve vigilare perché i lavoratori rispettino le disposizioni aziendali ricevute sull'obbligo di uso dei DPI messi a loro disposizione.
- Ricordare che la mancanza di utilizzo dei DPI può essere origine di sanzione, da parte degli organi di vigilanza, anche per il lavoratore.

Scheda 01.06 Gestione degli infortuni

Avvenuto un infortunio, il datore di lavoro deve:

Presentare all'INAIL, entro 48 ore dalla ricevuta del primo certificato medico dal lavoratore, la denuncia di infortunio (in futuro solo per via informatica).

Compilare la denuncia sull'apposito modello a lettura ottica, unitamente ai certificati medici originali.

Trasmettere, nello stesso modo, una copia della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

In caso di malattia professionale, i lavoratori devono:

Se si è ancora in attività lavorativa, informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia, consegnando allo stesso il primo certificato medico e gli eventuali altri.

Se non svolge attività lavorativa, presentare all'INAIL la richiesta di riconoscimento della malattia professionale corredata dalla relativa certificazione medica.

In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve:

Trasmettere all'INAIL, entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza da parte del lavoratore (o dell'INAIL), la denuncia di Malattia Professionale, corredata da certificato medico (presentato dal lavoratore o trasmesso dall'INAIL).



Scheda 01.06 Gestione degli infortuni

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Se un medico accerta l'esistenza di una delle malattie professionali elencate nelle tabelle dell'INAIL, o non tabellate, ma di probabile o possibile origine lavorativa, deve informare il lavoratore e denunciarle obbligatoriamente all'INAIL e all'Azienda USL competente per territorio.
- Se l'infortunio o la malattia professionale non vengono denunciati, il diritto alle prestazioni si prescrive entro tre anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia.
- INPS e INAIL sono in contatto; quindi, anche nel caso di un errore di presentazione (all'INPS invece che all'INAIL), le prestazioni saranno comunque garantite.
- Se ci fossero dubbi, il lavoratore può rivolgersi a un Patronato e il Datore di lavoro alle Organizzazioni imprenditoriali di riferimento.
- In ogni caso, il datore di lavoro valuterà se e come intervenire sulle cause (dell'infortunio e/o della malattia professionale, ma anche dei "quasi-infortuni") per rimuovere le situazioni pericolose e ripristinare livelli di sicurezza adeguati al rischio.
- Il RSPP (che spesso coincide con il Datore di Lavoro) può prevedere l'attuazione di un programma di formazione a tutti i lavoratori che permetta agli stessi di conoscere le vere cause dell'infortunio avvenuto e le nuove misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.
- Il RLS (se presente) ha il diritto di essere informato sull'infortunio e/o sulla malattia professionale da parte del Datore di Lavoro, di accedere alla documentazione sull'infortunio e di richiedere una riunione in cui discutere delle cause dell'infortunio e dei provvedimenti da prendere (se possibile/necessario) per sanare la situazione di pericolo evidenziata dall'infortunio.

Scheda 01.07 Gestione delle emergenze

COSA SI RISCHIA:

- a Errori e indecisioni che possono causare danni alle persone (anche a se stessi) ed alle cose
- b Mancanza dei sistemi/delle attrezzature/delle apparecchiature di gestione del "Primo intervento"
- c Incapacità di gestire, quando necessario, i sistemi/le attrezzature/le apparecchiature messe a disposizione
- d Mancata consapevolezza dei propri diritti/doveri
- e Sottovalutazione del ruolo

E' necessario ricordare che:

In caso accadano eventi indesiderati (in particolare principi di incendio, eventi infortunistici, malesseri vari.) occorre che l'azienda sia organizzata per potervi fare fronte, e che tutti sappiano cosa possono e/o devono fare, che si appartenga o meno alle "Squadre di emergenza".

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

In generale, il datore di lavoro deve:

Prevedere cosa fare in caso di emergenza (meglio elaborando un Piano di Emergenza) su: primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave/immediato. Se necessario, predisporre adeguata segnaletica di avvertimento e di sicurezza.

Nominare i lavoratori addetti alla prevenzione, alla lotta antincendio e al primo soccorso (di solito, nelle piccole imprese, fino a 5 addetti, tali compiti sono svolti direttamente dallo stesso Datore di Lavoro) e



Scheda 01.07 Gestione delle emergenze

comunicare i loro nominativi a tutto il personale.
Gli addetti devono frequentare un corso specifico.
Dotarsi almeno:

- di una “Cassetta di pronto soccorso” da tenere nella Sede aziendale
- di uno o più “Pacchetti di medicazione”, da tenere sui mezzi di lavoro che si possono allontanare dalla Sede aziendale (es: trattore, autocarro)
- di un numero adeguato di estintori (almeno 1 per ogni “centro di pericolo”: dove ci sono materiali che possano prendere fuoco e provocare danni alle persone o alle cose).

Mettere vicino al telefono aziendale un foglio con i numeri di telefono principali (115, 118, ..) e uno schema di “telefonata-tipo” per avvertire i soccorsi in maniera razionale ed adeguata, vincendo il panico che può intervenire in quelle situazioni.

Fissare alcune regole (“Piano di Emergenza Interno”) da comunicare a tutti e disegnare una piantina aziendale dove siano collocati almeno: gli estintori, la cassetta di primo soccorso, i sistemi di blocco (interruttore elettrico generale; valvola centralizzata gas metano), il “punto di ritrovo”.

In caso di incendio, i lavoratori devono:

Se si appartiene alla Squadra antincendio, intervenire sul posto ed operare secondo le indicazioni del Corso e del “buon senso”.



Scheda 01.07 Gestione delle emergenze

Se non si appartiene alla Squadra antincendio, seguire le indicazioni del Piano di Emergenza. In genere si deve abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa, mettersi in salvo, raggiungendo il punto di raccolta. Stare a disposizione di chi gestisce l'emergenza, eventualmente prestandosi a chiamare i Vigili del Fuoco (n° tel.: 115)

In caso di malore/svenimento/infortunio, i lavoratori devono:

Se si appartiene alla Squadra di Primo soccorso, intervenire sul posto ed operare secondo le indicazioni del Corso e del "buon senso"; in generale ci si accerta delle condizioni della persona e, se possibile, lo si pone in "posizione di riposo"; poi si chiamano o si mandano a chiamare i Soccorsi (n° tel.: 118).

Se non si appartiene alla Squadra di Primo soccorso, mettersi in salvo e a disposizione di chi gestisce l'emergenza, eventualmente chiamando i Soccorsi (n° tel.: 118).



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Si consiglia di effettuare, almeno una volta l'anno (anche se non sempre è prescritto come obbligo) una prova "di evacuazione" con simulazione ed attuazione dei primi interventi possibili, di cui tenere traccia (in foglio con data, firma di tutti i partecipanti e del datore di lavoro, descrizione delle operazioni svolte, ...)

Scheda 01.07 Gestione delle emergenze

Elenco del contenuto della cassetta di Primo Soccorso:

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Elenco del contenuto del Pacchetto di Medicazione:

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Scheda 01.07 Gestione delle emergenze

Quali estintori usare:

- A polvere: sono adatti un po' dovunque; ma lasciano tracce evidenti
- A CO₂ (anidride carbonica): vicino ai quadri elettrici principali e dove è opportuno "sporcare" poco.

Dove mettere gli estintori (indicativamente; in ogni caso, adeguarsi alle normative specifiche di prevenzione incendi, se esistenti, o alle indicazioni dei progettisti):

1. Cisterna gasolio: n° 3, in prossimità (possono "coprire" anche altre zone vicine, per circa 10-15 metri)
2. Bombolone GPL: n° 2 in prossimità
3. Deposito prodotti fitosanitari: n° 1
4. Capannone ricovero mezzi agricoli: n° 1 in prossimità delle uscite/dei portoni (in media: n° 1 ogni 150-200 mq)
5. Officina: n° 1
6. Fienili: n° 1
7. Mezzi agricoli e di trasporto (che si allontanano dalla sede aziendale): n° 1/cad.

Ricordare che gli estintori devono essere controllati ogni 6 mesi da persone competenti.

Scheda 02.01 Generalità

COSA SI RISCHIA:

- a Infortunati vari evitabili (per mancanza di informazione)
- b Confusione, indecisione e disagi in fase di gestione delle emergenze
- c Anarchia comportamentale del personale
- d Disfunzioni aziendali
- e Danni a terzi
- f Sanzioni (per mancanza di adempimenti normativi)

E' necessario ricordare che:

Le segnalazioni di avvertimento e di sicurezza sono di fondamentale importanza: hanno l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di protezione presenti in Azienda.

Esse:

- rammentano le regole da seguire - a chi già conosce l'azienda ed è stato "formato" al lavoro (lavoratori)
- comunicano informazioni importanti sul corretto comportamento da tenere nei diversi luoghi e situazioni - a chi per poco o per nulla conosce l'Azienda (visitatori, clienti, amici).

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Al di là degli obblighi, la presenza dei segnali di avvertimento e di sicurezza è anche indice della buona volontà del Datore di lavoro di aiutare tutti a trovare le condizioni migliori per stare in sicurezza in azienda.

Tramite la segnaletica si possono/devono individuare, tra l'altro:

- le zone aziendali a maggiore rischio



Scheda 02.01 Generalità

- quali comportamenti tenere nelle diverse zone e in diverse condizioni
- come fornire aiuto ed indicazioni utili.

La forma di comunicazione più utilizzata è quella della cartellonistica, sia per facilità di comprensione (universalità) che per rapidità di azione. I segnali hanno forme e colorazioni di significato preciso e si raggruppano in famiglie:

- Forma rotonda + interno bianco + bordo e fascia trasversale rossa + simbolo nero = “FARE ATTENZIONE A ...”
- Forma rotonda + interno azzurro/blu + simbolo bianco = “E’ OBBLIGATORIO ...”
- Forma triangolare + interno giallo + bordo nero + simbolo nero = “PERICOLO DI ...”
- Forma rettangolare/quadrata + interno rosso + simbolo bianco: “ANTINCENDIO: ...”
- Forma rettangolare/quadrata + verde + simbolo bianco = “PRONTO SOCCORSO E VIE DI ESODO ...”.

La dimensione della cartellonistica è in funzione dell’esigenza di renderla visibile da una certa distanza:

DISTANZA (m)	DIAGONALE (cm)
10	30
20	60
30	100
50	160



Scheda 02.01 Generalità

Le segnalazioni possono essere fornite da: cartelli, indicazioni a pavimento, segnali luminosi, segnali acustici, segnali gestuali e comunicazione verbale.

Utilizzare materiale il più possibile resistente (ad urti, ad intemperie, ecc.).

Mantenere aggiornata la segnaletica e sostituire la segnaletica danneggiata o rimossa.

Informare e formare gli addetti in merito alle etichette dei prodotti pericolosi ed all'uso delle "schede di sicurezza" (da reperire, se non sono a disposizione, presso i rivenditori).

Rammentare che presto, per accordi nella Comunità Europea, tali etichette saranno sostituite da altre.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Effettuare adeguata informazione e formazione al personale sulla conoscenza della cartellonistica.
- Non dimenticare che della segnaletica fanno parte i "pittogrammi" posti sulle macchine, che vanno ripristinati quando si staccano o diventano irriconoscibili.
- Utilizzare, ove possibile, anche i "cartelloni nozionistici" per sintetizzare le regole vigenti in tema "sicurezza lavoro" e "comportamenti da tenere" nelle varie aree aziendali (es: nel magazzino dei prodotti fitosanitari per prescrivere l'uso dei DPI prima di ogni azione al suo interno).

Scheda 03.01 Spazi comuni, gestione e comportamento

COSA SI RISCHIA:

- a Danni derivanti da caduta di oggetti e materiali dall'alto (per movimentazione inadeguata; per mancato fissaggio di mensole; per rottura dei sostegni)
- b Urti/ impigliamento a cose e a persone
- c Cadute (anche dall'alto)/scivolamento/inciampo dell'operatore (per mancanza di parapetti; per uso inadeguato di scale; per scarso ordine e pulizia; per distrazione)
- d Ribaltamento di mezzi (per mancato rispetto delle regole di circolazione interna; per superficialità)
- e Intossicazione a se stessi e a terzi (per mancata segregazione dei prodotti pericolosi; per mancato rispetto dei tempi di rientro; per inadeguata segnalazione)
- f Contatto con parti elettriche in tensione
- g Danni da crollo improvviso di strutture instabili (per mancata segnalazione; per insufficienza delle barriere)

E' necessario ricordare che:

Gli spazi comuni (viabilità, aie, edifici accessibili, ecc.) devono essere resi adeguati dal Datore di Lavoro ma richiedono anche un comportamento corretto da parte dei lavoratori e di tutti coloro che li frequentano, con il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di carattere generale, mantenendo la pulizia e l'ordine, ricordando che tutti hanno il diritto di muoversi o di permanere in sicurezza nelle aree comuni.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Rendere le costruzioni sicure e rispondenti ai requisiti minimi generali imposti dalle norme sull'igiene del lavoro.

Proteggere gli operatori nei passaggi caldo/freddo (fornendo loro di vestiario adeguato).

Scheda 03.01 Spazi comuni, gestione e comportamento

Effettuare la regolare manutenzione di tutti i fabbricati e delle loro parti (tetti, camini, pavimenti, infissi, muri, impianti, ecc.).

Adeguare l'illuminazione naturale ed artificiale nei luoghi di lavoro, installando anche luci di emergenza ove necessario (cantine, luoghi isolati, ecc.) e mantenerla in buono stato di funzionamento.

Aerare i locali, garantendo un buon rapporto tra temperatura ed umidità, impedendo l'accumulo di gas/vapori pericolosi.

Sistemare le pavimentazioni: devono essere senza sporgenze, avvallamenti, buche, piani inclinati pericolosi.

Garantirne la pulizia, l'impermeabilità e lavabilità, sia dei pavimenti, sia delle pareti, ove utile/necessario.

Le vasche interrato devono essere protette con adeguati recinti e i pozzi devono essere chiusi con lucchetti o coperture inamovibili.

Nel caso di zone sopraelevate, sui lati aperti va posto un parapetto a due correnti (quello superiore ad altezza = 120 cm) e fermo al piede; mettere le segnalazioni di pericolo e la portata massima (in kg/m²).

Non ingombrare i passaggi con materiali che ostacolano la normale circolazione.



Scheda 03.01 Spazi comuni, gestione e comportamento

Fare attenzione, durante la movimentazione delle macchine, all'eventuale presenza di animali o persone, soprattutto in fase di retromarcia. Verificare preliminarmente le condizioni di agibilità dei percorsi, soprattutto se sono presenti altre persone.

Ripulire e rimettere al proprio posto qualsiasi cosa/ oggetto/attrezzo venga utilizzato.

Tenere i locali sempre puliti ed in ordine.

Non abbandonare né lasciare residui di prodotti pericolosi e/o oleosi non custoditi, nei locali o lungo le aree di transito, sui gradini, ecc.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Ove disponibili, mantenere pulite le aree dei servizi messi a disposizione (spogliatoi, lavelli, WC).
- Mantenere chiusi i locali con limitazioni di accesso.
- Segnalare e sanare situazioni di pericolo per criticità legate ai sistemi di chiusura (es.: cancelli: per mancato funzionamento di fotocellule; porte e imposte: per cedimento di cardini; serrande: per scorrimento problematico, ecc).
- Fissare le scaffalature (al muro o al pavimento) in modo che non possano rovesciarsi e indicare la portata massima dei ripiani (in Kg/m²).

Scheda 03.02 Deposito dei prodotti fitosanitari

COSA SI RISCHIA:

- a Contatto diretto/indiretto degli addetti con i prodotti pericolosi
(per rovesciamento/caduta dei contenitori; caduta/scivolamento/inciampo/
urti/impigliamento dell'operatore) con conseguenze di diverso livello:
- acuti letali
 - irreversibili non letali, dopo un'unica esposizione
 - gravi, dopo un'esposizione ripetuta o prolungata
 - irritanti
 - sensibilizzanti
- b Coinvolgimento e intossicazione di persone esterne e danni similari
(per accesso al deposito e/o ai prodotti lasciati incustoditi;
per cattiva attenzione nella distribuzione)
- c Inquinamento del suolo per dispersione di prodotti
(ribaltamento di mezzi, rovesciamento del contenitore in fase di
preparazione e carico dei prodotti)

E' necessario ricordare che:

Se in Azienda sono utilizzati preparati classificati come “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”, deve esserci almeno un addetto abilitato all'acquisto dei prodotti fitosanitari (patentino, la cui validità è di 5 anni e che va rinnovato), che ha la responsabilità dell'idonea conservazione e del corretto impiego del prodotto.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Ubicare il deposito preferibilmente lontano dai luoghi di lavoro, in una zona che non risulti di passaggio, con impedimento dell'accesso (chiusura a chiave).

Applicare, all'esterno del deposito, un cartellone “nozionistico”, con le regole da rispettare e cartelli visibili di segnalazione di pericolo.



Scheda 03.02 Deposito dei prodotti fitosanitari

Mantenere i locali freschi, asciutti e ben aerati.

Verificare qualità e funzionalità dell'impianto elettrico.

Sistemare, ove necessario, la pavimentazione, che deve essere senza sporgenze, avvallamenti, buche o piani inclinati pericolosi.

Rendere il pavimento impermeabile ed in pendenza, in modo da convogliare eventuali perdite in un pozzetto cieco; eventualmente, realizzare un rialzo (gradino) che blocchi la fuoriuscita di eventuali perdite.

Garantire la pulizia, l'impermeabilità e la lavabilità anche delle pareti (ove utile/necessario).

Mettere a disposizione scaffalature realizzate con materiali lavabili e ben fissate (al muro o al pavimento).

Mettere a disposizione i DPI utili a tutelare i lavoratori, informando ed obbligando il personale ad utilizzarli prima della movimentazione dei prodotti.

Indossare i DPI previsti: occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici.

Non operare con fretta, ma maneggiare e movimentare con grande cautela ed attenzione.



Scheda 03.02 Deposito dei prodotti fitosanitari

Conservare gli antiparassitari liquidi in basso rispetto a quelli in polvere; quelli eventualmente infiammabili vanno riposti in scaffali non infiammabili (es.: metallici).

Non impedire l'aerazione all'interno dei locali, accumulando materiali in posti sbagliati.

Mantenere ben chiusi i contenitori dei prodotti.

Conservare gli antiparassitari e tutti i prodotti pericolosi nei contenitori originali, evitando i travasi in contenitori non etichettati. Non usare mai contenitori utilizzati per alimenti.

Non lasciare in giro i residui di prodotti pericolosi.

Mantenere il deposito sempre pulito ed in ordine.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche separati gli eventuali abiti da lavoro.
- Rendere disponibile una cassetta di pronto soccorso, da installare in zona sicura e il più possibile vicina alle aree frequentate dai lavoratori.
- In prossimità al deposito deve essere resa disponibile acqua per lavarsi; i lavandini devono avere comando non manuale.
- Vicino all'apparecchio telefonico aziendale devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici del Pronto Soccorso, dei centri antiveneno, della guardia medica, del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, dell'ARPA e dei Vigili del Fuoco.

Scheda 03.03 Cisterna del gasolio e serbatoio del GPL

COSA SI RISCHIA:

- a Irritazione (per contatto diretto/indiretto con i prodotti infiammabili causato da rovesciamento/caduta/sfondamento dei contenitori; per caduta/scivolamento/inciampo/urti/impigliamento dell'operatore)
- b Incendio/esplosione con danni a persone ed edifici contigui (per fuoriuscita accidentale di prodotti infiammabili e presenza di fonti di innesco)
- c Coinvolgimento di persone esterne e danni simili (per accesso alle aree non presidiate e ai prodotti lasciati incustoditi; per cattiva attenzione o imprevisto nell'alimentazione della cisterna o delle macchine utilizzatrici)
- d Inquinamento ambientale del suolo e delle acque sotterranee e superficiali (per dispersione accidentale di prodotti; per ribaltamento di mezzi; per rovesciamento del contenitore in fase di travaso o di carico-scarico dei prodotti)

E' necessario ricordare che:

La pericolosità dei punti aziendali ove sono stoccati e concentrati i fluidi infiammabili, è normalmente sottovalutata. Occorre, in generale, recuperare la sensibilità dei lavoratori e proibire di fumare o di usare fiamme libere in prossimità dei depositi. Inoltre, occorre informarsi sulle norme specifiche che riguardano l'antincendio, fino all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) nel caso di superamento di certe soglie di capienza; in tal senso, le indicazioni che seguono sono semplificazioni utili per dotarsi del minimo indispensabile; ma poi occorrerà fare riferimento ai VVF o ai professionisti specializzati per completare il percorso nel modo più corretto per le specifiche caratteristiche dell'Azienda Agricola.

Scheda 03.03 Cisterna del gasolio e serbatoio del GPL

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

La cisterna di gasolio deve:

- essere “di tipo approvato” dal Ministero dell’interno (omologata)
- avere un bacino di contenimento con capacità almeno = al 50% del volume del contenitore
- essere dotata di tettoia, per la protezione dagli agenti atmosferici, in materiale non combustibile (es: metallo)
- essere dotata di cartelli di avvertimento (divieto di fumare e di usare fiamme libere; pericolo per presenza di liquidi infiammabili)
- essere collocata a una distanza di almeno 3 m da altre zone a rischio incendio e dal confine aziendale
- avere attorno, per almeno 3 m, una zona sgombra e senza vegetazione
- avere in vicinanza tre estintori portatili (a polvere, di capacità almeno 6 kg/cad)
- essere dotata di “messa a terra” e di (eventuali) impianti ed apparecchiature elettriche “conformi” alle norme
- essere regolarmente verniciata e protetta da corrosione (soprattutto in caso di vicinanza di binari ferroviari)

Il “bombolone” del GPL (se fuori-terra) deve:

- essere collocato a una distanza di almeno 5 m (se ha capacità < 3 m³), 7,5 m (se ha capacità tra 3 e 5 m³), 15 m (se ha capacità tra 5 e



Scheda 03.03 Cisterna del gasolio e serbatoio del GPL

13 m³) da fabbricati, aperture di fognia, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili

- avere confinati gli elementi pericolosi del deposito entro recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; tale rete non è necessaria se l'area è già dotata di recinzione
- avere attorno, per almeno 5 m, una zona sgombra e senza vegetazione
- essere dotato di cartellonistica adeguata, fissa e ben visibile, con: divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei; divieto di fumare e di usare fiamme libere; norme di comportamento; recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas (da contattare in caso di emergenza)
- essere dotato, in prossimità del serbatoio, di almeno due estintori portatili a polvere da 6 kg (depositi fino a 5 m³) o da 9 kg (depositi oltre 5 m³)
- essere protetto da almeno un naspo DN 25 (se di capacità > 5 m³)

In generale, il lavoratore deve:

Rispettare il divieto di fumare o di usare materiali infiammabili in prossimità dei depositi.



Scheda 03.03 Cisterna del gasolio e serbatoio del GPL

Segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali perdite.

Evitare di lasciare materiale combustibile in prossimità dei depositi.

Se si usano taniche (es: di benzina, per riempire i serbatoi di decespugliatori/motoseghe, ecc.), usare cautela durante le operazioni e non abbandonare le taniche al sole o in aree di passaggio. Le taniche devono essere omologate.

Applicare le indicazioni fornite dal datore di Lavoro su come ci si deve comportare nella gestione di eventuali emergenze; nel caso esse non siano state fornite, informarsi dal Datore di Lavoro.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non sottovalutare mai il pericolo di incendio.
- Prestare attenzione durante il transito con i mezzi (agricoli e personali) vicino ai depositi: procedere lentamente e con cautela.
- In assenza assoluta di estintori, tenere qualche secchio con sabbia in vicinanza al deposito di liquidi infiammabili.

Scheda 03.04 Capannone ed officina

COSA SI RISCHIA:

- a Urti a cose e a persone (per macchine e mezzi in manovra)
- b Rischio di incendi accidentali (per dispersione di combustibili da serbatoi e da contenitori; per corto-circuiti di impianti elettrici, anche degli automezzi)
- c Caduta dall'alto (per presenza e utilizzo di soppalchi e di scale)
- d Tagli, schiacciamento, cesoiamento, proiezione di materiale (per uso di attrezzature, macchine e utensili da officina)
- e Elettrocuzione (per contatto con cavi, con impianti e attrezzature non protetti; per assenza o inidoneità dell'impianto di messa a terra)
- f Inalazione di prodotti chimici (gas di scarico emesso da automezzi; per presenza, eventuale, di amianto)

E' necessario ricordare che:

Le attività condotte entro ambienti chiusi presentano rischi particolari, a volte incrementali rispetto a quelli corsi all'aperto, ad esempio per quel che riguarda la gestione delle vie di fuga. Si richiede un comportamento particolarmente attento quando si opera in aree confinate.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Se si detengono liquidi infiammabili (es: taniche di benzina, di gasolio, oli), posizionarli in zone decantate e entro bacini di contenimento (anche semplici bacinelle a tenuta).

Mantenere in vicinanza dell'ingresso almeno 1 estintore a polvere.



Scheda 03.04 Capannone ed officina

Mantenere ordine, non ingombrare le vie di uscita con attrezzi o materiali lasciati (si trasformano in ostacoli in casi di emergenza) e asciugare subito eventuali sgocciolamenti/ perdite di carburante, eventualmente aiutandosi con sabbia.

Dotare l'area di cartelli fissi adeguati, ben visibili, riportanti norme generali di comportamento: divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei; divieto di fumare e di usare fiamme libere; obbligo di utilizzare D.P.I. adeguati (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, ecc.); recapiti telefonici (almeno 115 e 118).

Garantire un adeguato ricambio di aria per ridurre i rischi di accumulo di vapori e di gas.

Verificare l'integrità e l'idoneità dell'impianto elettrico (se presente).

Mettere i parapetti (ove necessario) e fissare le scale mobili (ove presenti).

Nel caso di sospetta presenza di amianto (lastre di copertura o coibentazioni), che è materiale cancerogeno per inalazione:

- accertarsi dell'effettiva presenza di amianto nel materiale sospetto (chiedere a tecnico esperto; in genere, le lastre installate prima del 1992 lo contengono)
- nel caso in cui venga riscontrata la presenza di



Scheda 03.04 Capannone ed officina

amianto, occorre verificare se la copertura è integra (cioè: non ci siano rotture, né tagli approssimativi, né degradazione atmosferica, che facciano pensare che le fibre si disperdono in aria)


- se la copertura è rovinata e disperde fibre, il pericolo è presente: occorre rivolgersi a Ditte specializzate, per progettare azioni di contenimento del rischio (incapsulamento, rimozione, ecc.)
- in ogni caso, è consigliabile fare riferimento alla AUSL di competenza per conoscere le corrette procedure da mettere in pratica in caso di esigenze di intervento.

Nello specifico del capannone di rimessaggio mezzi:

- fare particolare attenzione alle fasi di manovra con automezzi e macchine: accertarsi che non ci siano persone o cose nelle vicinanze
- verificare se sia opportuno/necessario collocare uno specchio ricurvo per migliorare la visibilità
- mantenere accesi il meno possibile i motori quando si è all'interno
- ove fattibile, applicare ai mezzi con batteria l'interruttore supplementare di blocco dell'impianto elettrico.

Nello specifico, rispetto all'officina:

- controllare l'adeguatezza degli utensili utilizzati: quantomeno rimettere in posizione le protezioni eventualmente rimosse e il pulsante di blocco ("fungo" rosso)



Scheda 03.04 Capannone ed officina

- fare una regolare manutenzione alle macchine utensili
- rimettere in ordine dopo l'uso, pulire e mettere in sicurezza le macchine utensili (ove possibile, staccare le spine dalle prese)
- verificare l'integrità dei cavi elettrici
- fissare le bombole (es: di saldatura) vuote o piene, con catenelle al muro, oppure lasciarle entro il carrello di trasporto.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Proibire di fumare.
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro se si notano perdite.
- Non passare troppo vicini ai depositi con i mezzi meccanici.
- Collocare i rifiuti (stracci unti, cartacce, contenitori di plastica, oli usati, batterie esauste, ecc.) in punti decentrati e a scarsa probabilità di presenza di sorgenti di innesco d'incendio.
- Applicare le indicazioni fornite dal Datore di Lavoro su come ci si deve comportare nella gestione di eventuali emergenze; nel caso esse non siano state fornite, cercare di informarsi.

Scheda 03.05 Fienile

COSA SI RISCHIA:

- a Rischio di investimento in loco e a grande distanza (generato dalla caduta e dal successivo rotolamento delle balle dall'accatastamento), provocato da:
- cedimento del terreno di appoggio, che si assesta nel tempo (anche per gli eventi atmosferici)
 - cedimento dei pallets (se impiegati per sollevare le balle dal terreno) in quanto non ben controllati prima dell'uso (usurati o difettosi)
 - deformazione delle balle per fermentazione interna alle balle stesse (errato essiccamento; limitata aerazione causata dai teli in polietilene spesso utilizzati per la copertura)
 - perdita di equilibrio durante la movimentazione (prelievo e deposito) delle balle con i mezzi agricoli (per terreno sconnesso; per ostacoli vari)
 - mancata realizzazione di barriere anticaduta
- b Rischio di incendio accidentale (per immissione di materiale caldo, presenza di automezzi, di impianto elettrico inidoneo, ecc.)
- c Caduta dall'alto (per presenza di soppalchi non delimitati, per uso di scale inidonee o malposizionate)

E' necessario ricordare che:

- Il peso di una "rotoballa" (in media circa 400 Kg) è sufficiente a generare danni a cose e persone.
- L'incendio di un fienile è difficilmente domabile, anche dai Vigili del Fuoco, che spesso riescono solo ad evitare che si propaghi ad altri edifici.⁸

Scheda 03.05 Fienile

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Mantenere i pavimenti ed il terreno circostante solidi, livellati e privi di buche o di avvallamenti.

Privilegiare rotoballe con legatura a rete (sono meno deformabili di quelle legate a corda).

Realizzare le misure di contenimento delle balle impilate (con robuste barriere, funi tese e recinzioni) al fine di impedirne la caduta.

Utilizzare come separatore un letto di paglia o teli (evitare, ove possibile l'uso di palletts, che possono cedere/deformarsi).

Stabilizzare la base della catasta con picchetti o cunei di trattenuta.

Limitare l'altezza delle pile a non più di 5 m, ovvero a 4 "balloni".

Orientare il fronte di caduta verso spazi aperti non abitati o proteggerlo con robusta recinzione o palificazione.

Controllare regolarmente la verticalità delle pile rimuovendo le balle che cominciano a perdere stabilità.

Operare sempre sul fronte del deposito.



Scheda 03.05 Fienile

Realizzare la copertura della catasta utilizzando mezzi dotati di idonei cestelli o misure equivalenti per evitare di operare direttamente a contatto con le balle.

Accedere esclusivamente con movimentatori o trattori provvisti di cabina di protezione della postazione di guida e privilegiare movimentatori a braccio telescopico.

Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire che nella zona di movimentazione vi sia solo la presenza dell'addetto alla lavorazione.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non fumare dove sono presenti materiali infiammabili (es: paglia e fieno); posizionare in prossimità secchi di sabbia e almeno 1 estintore a polvere (ove possibile, acqua).
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro se si notano situazioni pericolose.
- Non interferire durante le operazioni passando in zona con altri mezzi meccanici.
- Qualora non l'avesse già fatto il datore di lavoro (è un suo compito), informarsi su come ci si deve comportare nella gestione di eventuali emergenze.
- Collocare i parapetti sui fronti elevati e accessibili del fienile; devono essere solidi e ben ancorati, fatti con 2 correnti orizzontali, di cui uno ad altezza superiore a 1 metro; eventualmente con una fascia a terra che impedisca di mettere il piede nel vuoto o di far cadere oggetti verso il basso.
- Controllare l'idoneità delle scale e il loro fissaggio/posizionamento (se mobili).
- Verificare se è necessario ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (capannone chiuso, non isolato, con capacità di oltre 500 q.li).

Scheda 04.01 Precauzioni Generali

COSA SI RISCHIA:

- a Infortuni vari durante l'uso delle macchine (per ribaltamento; per sganciamento dell'attrezzo e del rimorchio; per sbilanciamento; per perdita di controllo dell'attrezzatura collegata; per rotture di condotte idrauliche; per corto-circuiti)
- b Incidenti stradali (per mancate segnalazioni; per carenza di dispositivi)
- c Sanzioni (per mancato adeguamento; per carenza di addestramento)

E' necessario ricordare che:

Macchine ed attrezzature devono essere "a norma". Ma anche le rotture e i guasti di organi delle macchine e delle attrezzature sono responsabili di gravi incidenti per l'operatore o per le persone che si trovino vicino alla macchina; per questo, per lavorare meglio e in sicurezza, le norme prescrivono il rispetto di regole severe sui controlli e sulle manutenzioni imposte dai costruttori che oltre tutto permettono alla macchine di durare di più a lungo.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

In generale, il Datore di Lavoro deve:

- Verificare lo stato delle attrezzature già in uso e valutarne i rischi.
- Intervenire con accorgimenti tecnici e ricondizionare le macchine e le attrezzature (nel limite del "tecnicamente possibile") in base alle indicazioni delle leggi vigenti nel momento della prima commercializzazione delle macchine stesse e nel rispetto dello stato dell'arte della norma.
- Garantire la manutenzione delle attrezzature.



Scheda 04.01 Precauzioni Generali

- In caso di rischi residui non eliminabili, valutare la sostituzione dell'attrezzatura.
- Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonee ai fini della sicurezza, costruite a norma di legge.
- Introdurre adeguata tecnologia ed organizzazione del lavoro per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro.
- Controllare che le macchine e le attrezzature siano messe in uso ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.
- Impedire ai lavoratori di usare le attrezzature di lavoro in modo ed in condizioni diverse da quelle per cui sono state create.
- Riservare ai soli lavoratori addetti l'uso di attrezzature che richiedono particolari conoscenze per il loro grado di pericolosità.
- Mantenere aggiornato il libretto di manutenzione di ogni attrezzatura di lavoro.
- Fornire ai lavoratori una formazione e un addestramento adeguati.
- Informare i lavoratori dei rischi collegati.

In generale, il lavoratore deve:

- Seguire i programmi di addestramento e di formazione organizzati dal datore di lavoro.
- Utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione, formazione e addestramento ricevuti, senza compiere operazioni o manovre di



Scheda 04.01 Precauzioni Generali

propria iniziativa.

- Non rimuovere né modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- Avere cura delle attrezzature da lavoro senza apportare modifiche di propria iniziativa.
- Segnalare al datore di lavoro qualsiasi difetto riscontrato nelle attrezzature di lavoro e le altre eventuali condizioni di pericolo.

Nella scelta delle attrezzature prendere in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche del lavoro da svolgere
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
- i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.

Adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- installate secondo le indicazioni del costruttore
- usate correttamente
- sottoposte a idonea manutenzione e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.



Scheda 04.01 Precauzioni Generali

Per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, in relazione ai loro rischi specifici, assicurare che:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato solo a lavoratori incaricati
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Devono essere disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona operativa.
- Occorre adottare misure organizzative idonee ad evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.
- Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, è necessario rispettare regole per cui essi non subiscano danno da tali attrezzature.
- Il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente deve avvenire esclusivamente in posti sicuri, predisposti a tal fine; nel caso si dovessero effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura dovrà essere adeguatamente ridotta.
- Le attrezzature di lavoro mobili dotate di motore a combustione interna possono essere utilizzate nelle zone di lavoro chiuse solo se è garantito un ricambio d'aria che eviti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Scheda 04.02 Organi meccanici in movimento

COSA SI RISCHIA:

- a Impigliamento e trascinamento
(per “cattura” di indumenti, di arti e di altre parti del corpo)
- b Schiacciamento degli arti superiori (per mancanza di protezioni; per eccesso di sicurezza dell'operatore)
- c Cesoimento/tranciamento dell'operatore e/o degli arti
(per rottura accidentale; per cedimento strutturale; per errore nei comandi)

E' necessario ricordare che:

Per le loro caratteristiche operative, spesso gli organi lavoratori sono difficilmente proteggibili. Tuttavia, quando gli elementi di trasmissione del moto e di lavoro mobili costituiscono un pericolo percepibile, devono essere protetti, segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Tutti gli elementi mobili del sistema di trasmissione di potenza devono essere progettati, costruiti, posizionati in modo da non essere raggiungibile o altrimenti provvisti di ripari o di dispositivi di protezione per evitare qualsiasi rischio di contatto e per assicurare la protezione contro i pericoli relativi all'accesso agli elementi mobili di trasmissione di potenza.

Le macchine devono essere munite di ripari fissi.

Se è previsto un accesso frequente, la macchina deve essere munita di ripari che necessitino dell'ausilio di un utensile per la loro apertura.



*Organi in movimento
con griglia di protezione*

Scheda 04.02 Organi meccanici in movimento

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i cono di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti se possono costituire un pericolo.

Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.

Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi entro involucri metallici; le ruote ad anima piena devono essere protette con schermi alle sole dentature.

Le protezioni devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione (es: della cinghia, della fune, di pezzi metallici in caso di rottura), oppure essere integrate da schermi con forma, dimensioni e resistenza adeguati.

Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi a contatto con elementi in moto.

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.



*Organi in movimento
non protetti*



*Organi in movimento
segregati*

Scheda 04.02 Organi meccanici in movimento

Quando, per esigenze di lavorazione, non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi di lavoro e le zone di operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile e devono adottarsi misure alternative per ridurre al minimo il pericolo.

Quando gli organi lavoratori non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, è necessario:

- avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore
- che il dispositivo di arresto della macchina agisca su un sistema che blocchi gli organi pericolosi nel più breve tempo possibile.

Le aperture di alimentazione e di scarico devono essere provviste di ripari (parapetti, griglie, coperture, ecc.).

Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli alberi o agli altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo tale da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.

Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o particelle devono (per quanto possibile) essere provviste di chiusura,



Dispositivo di arresto della macchina



Scheda 04.02 Organi meccanici in movimento

schermi o altri mezzi di intercettazione per evitare di essere colpiti.

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non avvicinare le mani agli organi in movimento.
- Gli abiti da lavoro non devono presentare cinghie, lembi svolazzanti o parti che possano provocare impigliamento.
- Indossare adeguati DPI, quali guanti e calzature antinfortunistiche.
- Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi. Se fosse indispensabile rimuoverli per necessità di lavoro, dovranno essere immediatamente adottate misure per ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.
- Verificare che tutte le protezioni, della trattrice e della macchina operatrice, siano presenti ed efficienti.
- Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sulla macchina, fermare e spegnere il motore della trattrice, estrarre la chiave di accensione e leggere il manuale di istruzioni.
- Disinserire la presa di forza durante le manovre (specialmente con l'utilizzo di attrezzature di tipo trainato) e terminato il lavoro, scollegare la macchina operatrice dalla trattrice.
- Non avvicinarsi alla macchina prima che tutti i suoi componenti si siano arrestati.
- Rimettere al loro posto la protezione o il dispositivo di sicurezza appena possibile o subito dopo avere terminato l'intervento di manutenzione.

Scheda 04.03 Trasmissione moto e albero cardanico

COSA SI RISCHIA:


- a Impigliamento, trascinamento e schiacciamento (per “cattura” di indumenti, spesso svolazzanti, come cinture, foulard, sciarpe, pantaloni e maniche larghe, collane; per eccesso di sicurezza)
- b Schiacciamento arti superiori (in fase di attacco trattrice-attrezzo)

E' necessario ricordare che:

Le prese di potenza e gli alberi di trasmissione con giunto cardanico, utilizzati per trasmettere il moto da una macchina motrice (in genere dalla trattrice) alle varie macchine operatrici, sono tra i principali responsabili di incidenti, con conseguenze gravissime. Gli alberi cardanici sono organi in movimento che presentano parti sporgenti quali snodi, bulloni, pulsanti di sblocco; questi possono rappresentare un notevole pericolo per l'operatore o per le persone che si trovano vicino alla macchina in moto. Non si può pensare che si possa sempre farla franca quando ci si avvicina impunemente a qualcosa che, se afferra saldamente, in un solo secondo trascina per circa 3 metri attorno all'albero rotante!

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

L'albero di trasmissione (presa di potenza; sia quello che trasmette coppia, presente sulla trattrice, sia l'albero recettore della trasmissione della presa di potenza della macchina operatrice che riceve coppia) deve essere provvisto di una protezione a scudo posta superiormente e lateralmente o essere completamente protetto da guaine in materiale plastico; la protezione deve essere folle rispetto all'albero di trasmissione e deve proteggere tutte le parti dell'albero.



Scheda 04.03 Trasmissione moto e albero cardanico

Se l'albero di trasmissione viene acquistato nuovo, deve essere dotato della sua protezione, avere la "marcatura CE" con propria "Dichiarazione di Conformità" e riportare i pittogrammi che richiamano l'attenzione dell'operatore sui pericoli.

La protezione della presa di forza della macchina si deve integrare e sovrapporre con la copertura dei giunti per almeno 5 cm, per garantire sempre la sovrapposizione anche in caso di particolari angolazioni che subisce l'albero (specie quando viene utilizzato per la trasmissione di coppia con macchine operatrici trainate).

Quando l'albero gira, la sua protezione deve rimanere ferma; pertanto essa deve essere agganciata ad una parte fissa della macchina con apposita catenella.

Le boccole di contatto con l'albero in rotazione devono essere mantenute pulite (rischio di rottura delle catenelle e della protezione).

Per evitare il deterioramento della protezione, quando si scollega l'attrezzatura dalla trattrice, appoggiare l'albero verticalmente rispetto al terreno. Non usare la catenella anti-rotazione come sostegno, ma appositi ganci, oppure appoggiare a forcella o staffa.

Dopo l'uso, controllare l'efficienza delle protezioni, la lubrificazione e l'ingrassaggio dei giunti; posizio-



*Albero cardanico
con protezione rotta*



*Albero cardanico
con protezione integra*



*Albero cardanico
con catenella anti rotazione*

Scheda 04.03 Trasmissione moto e albero cardanico

nare il cardano sull'apposito supporto presente sulla macchina o sfilarlo dalla presa di forza e riporlo negli appositi sostegni in magazzino/officina.

Rispettare i tempi di intervento per la lubrificazione e l'ingrassaggio dell'albero cardanico.



Sistema di supporto per alberi cardanici

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non avvicinare le mani agli organi in movimento.
- Accertarsi del senso di rotazione e del numero di giri della presa di potenza della trattrice prima di inserirvi l'albero cardanico.
- Gli abiti da lavoro non devono presentare cinghie, lembi svolazzanti o parti che possano provocare impigliamento.
- Indossare adeguati DPI, quali guanti e calzature antinfortunistiche.
- Pulire ed ingrassare la presa di potenza della trattrice e l'albero cardanico prima di eseguire il collegamento.
- Verificare che tutte le protezioni della trasmissione, della trattrice e della macchina operatrice siano presenti ed efficienti.
- Sostituire con ricambi originali (da installare correttamente, come indicato nel manuale di istruzioni) le eventuali parti danneggiate o mancanti.
- Trasportare l'albero cardanico tenendolo in posizione orizzontale, per evitare che

Scheda 04.03 Trasmissione moto e albero cardanico

un eventuale sfilamento possa causare incidenti o danneggiare le protezioni.

- L'albero cardanico, se lasciato innestato nella prima, va collocato nell'apposito supporto; in alternativa, l'albero smontato va alloggiato in una apposita rastrelliera o sostegno.
- Rispettare il verso di montaggio del cardano, innestando sulla trattrice il lato segnalato dalla freccia sul pittogramma.
- Collegare i dispositivi di ritegno (catenelle) agli appositi punti di aggancio, previsti sulla trattrice e sulla macchina operatrice, per evitare la rotazione delle protezioni.
- Infilare il mozzo della forcella sulla presa di potenza, in modo che il sistema di bloccaggio, azionato tramite pulsante, collare o ghiera, scatti nella gola.
- Attenersi alle indicazioni del manuale di istruzioni nel caso il sistema di bloccaggio sia costituito da un bullone conico con coppia di serraggio.
- Mantenere attivi i dispositivi aggiuntivi, quali limitatori di coppia, frizioni, ruote libere, ecc.
- Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sulla macchina, fermare e spegnere il motore della trattrice, estrarre la chiave di accensione e leggere il manuale di istruzioni.
- Disinserire la presa di forza durante le manovre (specialmente con attrezzature di tipo trainato) e terminato il lavoro, scollegare la macchina operatrice dalla trattrice.
- Non avvicinarsi alla macchina prima che tutti i suoi componenti, compresa la trasmissione cardanica, si siano arrestati.

Scheda 04.04 Sistemi antiribaltamento e di trattenuta

COSA SI RISCHIA:

- a Schiacciamento dell'operatore per ribaltamento/rovesciamento/ impennamento (per perdita di stabilità; per utilizzo di zavorre non idonee; per collegamento inadeguato di attrezzatura; per manovre effettuate ad alta velocità; per urto di ostacoli; per incidenti stradali; per cedimenti del terreno; per presenza di fossi/canali; per errori di manovra o per spazi insufficienti; per lavorazioni in pendenza o su terreni scivolosi/ghiacciati; per stanchezza o distrazione dell'operatore).
- b Proiezione e caduta dal trattore
- c Urto contro ostacoli esterni
- d Annegamento entro corpi idrici (per caduta; per smottamento del terreno)

E' necessario ricordare che:

Il rischio di ribaltamento/rovesciamento di attrezzature semoventi, di trattrici agricole, di macchine trainate, portate o semiportate dalla trattrice è presente durante il normale esercizio delle macchine stesse, durante il trasferimento dai campi in azienda, durante le manovre e durante la circolazione stradale, generando infortuni gravissimi, con conseguenze spesso permanenti e mortali.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono essere dotate di una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi (oltre la misura di un quarto di giro), oppure di una struttura che garantisca uno "spazio/volume di sicurezza" sufficiente attorno al lavoratore, oppure di un altro dispositivo di portata equivalente.



Trattrice cabinata

Scheda 04.04 Sistemi antiribaltamento e di trattenuta

Se, in caso di ribaltamento, c'è il pericolo che il lavoratore a bordo sia schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati. Ricordare che la cabina senza cintura di sicurezza non garantisce la trattenuta dell'operatore: in caso di ribaltamento, essa si deforma, i vetri si infrangono e l'operatore può venire comunque sbalzato fuori.


Alla luce delle norme, è ragionevole affermare che tutte le trattrici agricole debbano avere il roll-bar e le cinture di sicurezza. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie solo se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è realizzata in modo da escludere qualsiasi possibilità di ribaltamento della stessa.

In caso di dispositivo di sicurezza applicato sulla macchina e omologato dal costruttore, verificare che:

- sia presente l'apposita targhetta fissata con rivette alla struttura o punzonata sul telaio oppure:
- sia indicata sulla carta (libretto) di circolazione (omologazione del prototipo finalizzata alla circolazione su strada)
- si sia in possesso di una dichiarazione, rilasciata dall'officina che ha realizzato il telaio e che lo ha installato, con i riferimenti precisi della macchina.



Prova in tensione della cintura di sicurezza



Tensioni meccaniche sull'arco di protezione



Scheda 04.04 Sistemi antiribaltamento e di trattenuta

Nel caso in cui non risulta essere presente il telaio con propria omologazione o un successivo intervento conforme, occorre verificare se è disponibile, dalla casa costruttrice, il relativo telaio omologato.


Nel caso in cui su una vecchia trattrice occorra realizzare ed installare una idonea struttura di protezione contro il rischio ribaltamento, possono essere utilizzate le Linee Guida ISPESL, cui è stato riconosciuto lo stato dell'arte e della tecnica.

Anche una trattrice di recente costruzione priva di telaio “omologato” perché distrutto, deteriorato, smarrito, se non è più reso disponibile dalla casa (es.: modello fuori produzione) può essere ricondizionata realizzando un telaio in base alle Linee Guida ISPESL.

Di fondamentale importanza risultano i dispositivi di attacco, che devono essere realizzati in funzione del tipo di trattore e dei punti di attacco presenti sulla trattrice, tenendo conto dei calcoli strutturali.

Dovranno essere prodotte:

- una dichiarazione di realizzazione della struttura conforme alle Linee Guida ISPESL allegando la scheda tecnica con i calcoli strutturali
- una dichiarazione di corretto montaggio della struttura, che – in caso di installazione in proprio – può essere prodotta direttamente dal titolare aziendale.



Scheda 04.04 Sistemi antiribaltamento e di trattenuta

Per quanto riguarda i dispositivi di trattenuta, si possono distinguere Trattatrici Agricole con sedile:

- fisso
- regolabile non omologato
- regolabile omologato
- senza presenza di attacchi per cinture di sicurezza
- regolabile omologato con attacchi.

Anche in questo caso per la corretta installazione della cintura di sicurezza, si può fare riferimento alle Linee Guida ISPESL, relative ai sistemi di ritenzione del conducente.


Per la sostituzione del sedile non sono previste omologazioni né aggiornamenti della carta di circolazione, purché il punto del sedile sostituito sia posizionato nello stesso punto di quello precedente e l'installazione sia conforme a quanto predisposto dalle Linee Guida.

Dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità alle suddette Linee Guida ISPESL, da parte dell'installatore, riportando i dati della macchina (genere, marca, tipo, telaio, targa).

Le cinture di sicurezza possono essere statiche regolabili, con arrotolatore a blocco comandato, automatico e vanno scelte seguendo uno schema logico ben definito.



Esempi di attacco della protezione anti-ribaltamento



Linee Guida ISPESL per sistemi di ritenzione

Scheda 04.04 Sistemi antiribaltamento e di trattenuta

E' comunque indispensabile che la trattrice sia dotata di telaio di protezione.

Deve essere presente un'etichetta su cui sono riportati gli estremi della Certificazione e la sigla del Paese europeo in cui questa è stata condotta; essa attesta che la cintura ha superato tutti i test di verifica per ogni singolo componente (cinghie, fibbie, connettori a sgancio rapido, attacchi sui sedili ecc.).



*Cintura di sicurezza
con etichetta*

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Su terreni inclinati, lavorare lungo le linee di massima pendenza (mai “attraverso”).
- Procedere con gli attrezzi mantenuti verso monte.
- Scegliere potenze dei trattori adeguate in relazione alle attrezzature impiegate
- Non procedere a marcia disinserita (è rischioso utilizzare la pendenza naturale del terreno) ma utilizzare le marce adeguate.
- Non affidare lavorazioni in condizioni rischiose a lavoratori inesperti o in condizioni inadeguate (per stanchezza, per limitazioni funzionali, ...).
- Se sono già presenti le cinture di sicurezza, usarle sempre, anche in caso di continue salite/discese dal mezzo.

Scheda 04.05 Sistemi di comando, di blocco, idraulici, elettrici

COSA SI RISCHIA:

- a Impigliamento e trascinamento
- b Schiacciamento (per riduzioni di pressione o perdite di carico)
- c Investimento
- d Scottature da olio bollente (per sovrappressione e rotture di tubazioni in pressione)
- e Contatto con parti elettriche

E' necessario ricordare che:

Talvolta si trascurano parti delle macchine ritenute superflue, poco importanti per la resa della produzione, o addirittura si considerano di durata illimitata e senza esigenze di manutenzione. Ricordare che tutte le parti della macchina meritano attenzione, verifiche e manutenzione adeguata.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

I comandi come lo sterzo o le leve di sterzo, le leve del cambio, le leve di comando, le manovelle, i pedali e gli interruttori sono stati scelti, progettati, costruiti e posizionati dal costruttore in maniera idonea e non devono essere modificati senza rispettare le relative regole.

Gli organi di comando devono essere facilmente identificabili mediante targhette con simboli grafici che richiamano l'attenzione dell'operatore sulla funzione del comando.

Se l'azionamento dei comandi può avvenire acciden-



Scheda 04.05 Sistemi di comando, di blocco, idraulici, elettrici

talmente, è necessario che siano presenti dispositivi di blocco nella posizione di riposo (azionamento “a uomo presente”).

Le leve dovranno avere un archetto di protezione per evitare di essere azionate dagli urti accidentali dell’operatore.

Le macchine che richiedono, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani o altre parti del corpo fra organi che entrano in movimento con l’avviamento della macchina, devono avere un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo, che consente la messa in moto solo dopo che ogni addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.

Le macchine che richiedono, per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurino la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante l’esecuzione di dette operazioni.

Si devono adottare le misure e le cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri.

Se il bloccaggio non tempestivo degli elementi di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezza-



Scheda 04.05 Sistemi di comando, di blocco, idraulici, elettrici

tura di lavoro mobile e suoi accessori e traini può provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata per impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia, o almeno occorre prendere ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli.

Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

I componenti del sistema devono essere resi accessibili e le operazioni di regolazione e di manutenzione devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.

Nei sistemi oleoidraulici, occorre facilitare la dissipazione della pressione del fluido nel sistema, al fine di prevenire un avviamento inatteso (bloccaggio meccanico delle valvole di isolamento nella posizione di "chiuso"; dissipazione della pressione dal sistema oleoidraulico mediante l'isolamento dell'alimentazione elettrica).

I movimenti meccanici, previsti o imprevisti, (compresi gli effetti dovuti, per esempio, all'accelerazione, alla decelerazione, al sollevamento, non devono



Scheda 04.05 Sistemi di comando, di blocco, idraulici, elettrici

provocare situazioni di pericolo per le persone.

I sistemi oleoidraulici devono essere progettati in modo da proteggere il personale da temperature superficiali che eccedano la sopportabilità al contatto.

La rete di tubazioni deve essere progettata in modo da dissuaderne l'utilizzo come gradino o come scala.

Per evitare errori di collegamento che potrebbero costituire un pericolo, i tubi dovrebbero essere identificati e sistemati in conformità.

Le tubazioni, sia rigide sia flessibili, devono essere ubicate in modo da essere protette da danneggiamenti prevedibili e da non ostacolare l'accesso per la regolazione, le riparazioni, la sostituzione di componenti o il normale lavoro.

Le tubazioni non devono essere impiegate per supportare componenti che potrebbero dar luogo a carichi anormali.

I tubi idraulici devono essere protetti in modo da evitare fuoriuscite di liquido in caso di rotture.

Occorre adottare un idoneo programma di manutenzione: sostituire i tubi idraulici seguendo le indicazioni previste dal costruttore; eventualmente valutare lo stato di usura e di deterioramento e



Scheda 04.05 Sistemi di comando, di blocco, idraulici, elettrici

sostituire i tubi non oltre i tre anni di vita.

Il braccio di sollevamento, dotato di gancio è assimilato agli altri apparecchi di sollevamento: pertanto, qualora abbia una portata superiore ai 200 Kg, è obbligatoria l'omologazione da parte dell'ISPESL e le successive verifiche periodiche da parte delle AUSL.

I cavi elettrici presenti sulle macchine devono essere protetti nel caso in cui possano venire a contatto con superfici metalliche potenzialmente abrasive e devono resistere ai contatti con il lubrificante o il carburante o essere protetti contro queste sostanze e posizionati in maniera tale che nessuna loro porzione sia in contatto con il sistema di scarico, con parti mobili o spigoli vivi.

Fatta eccezione per il circuito di avviamento e per l'impianto di accensione ad alta tensione, in tutti i circuiti elettrici devono essere presenti fusibili o altri dispositivi di protezione contro il sovraccarico.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Prima di porre in pressione il circuito idraulico, verificare la correttezza delle connessioni e che i tubi idraulici non presentino danneggiamenti.
- Per evitare errori di connessione, fare attenzione ai codici di riconoscimento (colori, segni, innesti ad unico senso di collegamento,..) dei tubi idraulici ed elettrici, delle prese olio della trattrice e degli innesti rapidi.
- Prima di scollegare le tubazioni idrauliche, controllare che il circuito non sia in pressione.

Scheda 04.06 Rumore, vibrazioni, gas inquinanti

COSA SI RISCHIA:

- a Irritazioni alle mucose (occhi e polmoni, fino a bronchite cronica ed enfisema)
- b Disturbi a carico del sistema nervoso centrale (mal di testa, perdita di equilibrio)
- c Calo dell'udito, fino alla rottura della membrana timpanica
- d Effetti a carico del sistema nervoso, cardiocircolatorio, digerente e respiratorio
- e Stanchezza ed irritabilità
- f Diminuzione della capacità di concentrazione
- g Perdita di efficienza e di attenzione
- h Difficoltà di trasmissione e di comprensione della parola
- i Lesioni vascolari (chiusura delle arterie delle dita)
- l Lesioni delle ossa e delle cartilagini dei polsi, dei gomiti e delle spalle
- m Infiammazioni dei tendini
- n Mal di testa, ansietà, alterazione della sensibilità delle mani


E' necessario ricordare che:

Alcuni aspetti delle attività svolte sono sottovalutati e ritenuti trascurabili perché non producono subito danni elevati, ma purtroppo possono produrli col passare del tempo. Quindi devono essere considerati al pari degli altri rischi e presi i provvedimenti ritenuti necessari per ridurre gli effetti negativi.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Effettuare la corretta manutenzione e regolazione dei mezzi.

Effettuare i controlli sanitari periodici.



Scheda 04.06 Rumore, vibrazioni, gas inquinanti

Organizzare il lavoro con pause lavorative.

Prevedere rotazione delle lavorazioni per gli addetti.

Effettuare formazione e informazione su rischi, su possibili conseguenze e sul corretto uso dei D.P.I.

Rumore

Apporre il divieto di accesso alle aree rumorose segnalandolo con appositi cartelli.

Fornire e fare utilizzare ai lavoratori dispositivi di protezione individuali per i rumori (cuffie, inserti auricolari), se previsti, verificare che siano utilizzati.

Effettuare la regolare manutenzione del silenziatore e degli elementi di scarico dei motori delle macchine agricole, il rinnovamento delle parti meccaniche usurate e la lubrificazione ed ingrassaggio degli elementi mobili.

Mantenere vivo l'adeguamento al progresso tecnico (adozione di attrezzature o di macchine meno rumorose o isolate acusticamente).

Vibrazioni

Adottare macchine ad emissione ridotta di vibrazioni.



Scheda 04.06 Rumore, vibrazioni, gas inquinanti

Fornire e fare utilizzare ai lavoratori dispositivi di protezione individuali in grado di attenuare le vibrazioni. (es: guanti con inserti in neoprene e viscolax).


Gas inquinanti

Effettuare la corretta manutenzione e regolazione dei mezzi.

Mantenere accese il minimo possibile le macchine entro i locali.

Impiegare le macchine in ambienti chiusi nel rispetto dei criteri di impiego.

Se le emissioni sono frequenti, garantire la ventilazione naturale ed eventualmente adottare anche impianti di estrazione forzata dell'aria che ne garantiscano un sufficiente ricambio.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Mantenere in efficienza il mezzo ed effettuare regolari interventi di manutenzione (marmitta, cabina, ecc.).
- Mantenere i D.P.I. puliti ed efficienti.
- Non acquistare una macchina senza prima aver preso visione del livello di rumorosità prodotto e comunque, all'atto dell'acquisto, scegliere – ove possibile - il mezzo meno rumoroso possibile.

Scheda 04.06 Rumore, vibrazioni, gas inquinanti

- Operare preferibilmente facendo uso di mezzi dotati di cabina chiusa (e dotata di impianto di condizionamento dell'aria).
- Prendere attenta visione del libretto di uso e manutenzione della macchina (con particolare riguardo alle emissioni di rumore e ai relativi interventi di manutenzione).
- Non lavorare tenendo i portelloni della cabina aperta (il rumore entra all'interno dell'abitacolo).
- Evitare turni di lavoro particolarmente lunghi.
- Se si opera con mezzi privi di cabina insonorizzata, utilizzare dispositivi di protezione individuale per l'udito.
- Per i soggetti non sottoposti ad accertamenti da parte del Medico Competente, informare il Medico o il datore di lavoro in caso di calo dell'udito, ronzii, fischi, ecc.
- Non aggravare la situazione con la partecipazione sistematica e continuativa ad attività molto rumorose al di fuori dell'orario di lavoro.

Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

COSA SI RISCHIA:

- a Investimento (per transito di veicoli in zona promiscua)
- b Urti e schiacciamento
- c Incidenti tra veicoli
(per urto di edifici e di materiali, per inadeguata manutenzione)
- d Ribaltamento (per eccesso di velocità o per errore di guida)

E' necessario ricordare che:

Per essere immesse in circolazione, le macchine agricole - ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici) - devono essere munite di un Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, ovvero di una Carta di circolazione. Per ottenere tali documenti le macchine devono essere preventivamente sottoposte (solitamente dal costruttore) all'accertamento dei requisiti di idoneità previsti per legge e quindi:

- devono essere rispettate i requisiti previsti dai limiti del Nuovo Codice della Strada: le masse limite, gli ingombri in altezza, lunghezza e larghezza (anche quelli a sbalzo) anteriori, posteriori e laterali, le masse rimorchiabili.
- devono essere posizionati appositi cartelli che segnalino ingombri a sbalzo per le macchine operatrici portate e semiportate oppure per macchine considerate "eccezionali".

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Tenete lo sguardo rivolto nella direzione di marcia.

Non sorpassate il limite massimo di velocità stabilito.

Fate attenzione ai cartelli segnalatori e rispettate le loro indicazioni.



Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

Non transitate su superfici (solai, pedane, tavolati, piattaforme, ecc.) senza conoscerne la portata.

Tenete sempre a sinistra eventuali altri veicoli viaggianti nella stessa direzione.

Non effettuate sorpassi nei passaggi stretti, in curva, agli incroci, in tutti i casi di scarsa visibilità.

Non viaggiate affiancati ad altre macchine.


Date la precedenza ai veicoli che provengono da destra.

Andare adagio nei tratti pericolosi.

Rallentare: agli incroci, alle svolte (specie ad angolo cieco), agli ingressi dei locali, ai passaggi a livello, ai passaggi pedonali, lungo le rampe o passerelle, su pavimenti bagnati (o comunque scivolosi), quando il percorso si presenti accidentato con avvallamenti (buche, ostacoli o pendenze notevoli). In tutti questi casi occorre essere sempre pronti a fermarsi in brevissimo spazio; sopperite con la prudenza alla distrazione degli altri.

Ridurre la velocità nell'attraversamento di eventuali binari in modo da evitare violenti sobbalzi.

Controllare la luce libera dei passaggi quando si viaggia con attrezzature o carichi fuori dal normale,



Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

alti o ingombranti.

Utilizzare la segnalazione acustica:

- ogni volta che si avvicina a vani d'ingresso, ad angoli ciechi, a incroci
- avvertire i pedoni che si trovassero sul vostro percorso, in modo che abbiano il tempo di mettersi da parte.

Evitare brusche partenze, frenate o sterzate: la forza d'inerzia del carico dell'attrezzature potrebbe creare instabilità.

Nei capannoni o in ambienti coperti, percorrere il centro dei corridoi in modo da avere la possibilità di evitare persone e veicoli che si immettano nel corridoio all'improvviso.

Se manca la visibilità anteriore es: in caso di trattrici dotate di sollevatore con forche per rotoballe anteriori, procedete a marcia indietro, osservando bene nella direzione del moto e muovendosi a velocità adeguata.

Gli spostamenti in assenza di visibilità da parte del conducente sono consentiti solo se opportunamente guidati da personale d'ausilio a terra che fornisca indicazioni sul percorso.

Stazionare dove e come si deve: nelle soste, anche brevi, non fermare la trattrice in corrispondenza:



Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

- delle uscite di emergenza
- di posti di lavoro o di transito
- su tratti di pendenza
- in prossimità di porte, angoli ciechi e curve
- in luoghi bui, dietro ad ostacoli
- davanti ai montacarichi, ecc.

Quando stazionate la trattoria:

- abbassare il sollevatore idraulico
- fermare il motore
- asportare la relativa chiavetta o spina per l'avviamento
- serrare il freno di stazionamento

Al termine del lavoro occorre:

- ricoverare la macchina nel luogo designato
- controllare eventuali perdite d'olio
- adottare tutti i criteri riguardanti lo stazionamento sopra elencati

Dovranno essere rispettate le norme di comportamento relative a: limiti di velocità, trasporto di persone, trasporto di cose (carburanti, prodotti antiparassitari, materiale agricolo), uso dei dispositivi di segnalazione visiva.

Usare il lampeggiante ogni volta che si circola con ingombri e masse differenti da quelli indicati nella carta di circolazione (es.: attrezzature portate e semiportate) oppure in condizioni di eccezionalità (su-



Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

peramenti di massa, di sagoma, ecc.). In questo caso dovranno essere richieste apposite autorizzazioni per la circolazione agli enti proprietari della strada in cui si circola (Provincia – ANAS).


Le macchine agricole semoventi circolanti su strada dovranno avere specifica copertura assicurativa RC, mentre i rimorchi dovranno avere copertura assicurativa contro il Rischio Statico.

Dovranno essere rispettati i requisiti e le capacità di conduzione consentiti dalla patente di guida: per qualsiasi tipo di macchina agricola (anche mietitrebbie semoventi) è prevista la categoria B.

Molti infortuni si verificano durante gli spostamenti delle macchine all'interno dell'azienda. Una buona viabilità aziendale consente una circolazione sicura e, quindi, di evitare incidenti che possono coinvolgere persone, animali, altri veicoli e provocare danni ai fabbricati.

Per migliorare la circolazione aziendale è opportuno adottare i seguenti accorgimenti:

- dotare le vie transitabili interne di segnali stradali (stop, precedenza, attenzione, limite di velocità, ecc.)
- distinguere le aree di transito dei veicoli da quelle riservate alle persone e dalle aree di deposito con l'adozione di cartelli o altre se-



Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

gnalazioni visive

- nelle aree circoscritte (ad es.: cortili), prevedere spazi sufficienti per la manovra delle macchine che consentano l'inversione di marcia senza dover ricorrere all'uso della retromarcia
- porre attenzione alle operazioni di manovra nel centro aziendale, soprattutto quando la visibilità è scarsa
- durante la circolazione, apporre le adeguate protezioni alle eventuali parti taglienti o appuntite delle macchine operatrici
- nella circolazione di macchine con elevato ingombro in altezza, porre attenzione al pericolo di contatto con le linee elettriche (il pericolo deve essere segnalato con pittogrammi sull'attrezzatura e, dove possibile, con cartelli in prossimità delle linee elettriche)
- durante le manovre, impedire la presenza di terzi nelle vicinanze della macchina
- eliminare, o se non è possibile, segnalare opportunamente, gli ingombri (radici sporgenti di alberi, manufatti in cemento o in laterizio, ecc.) e la presenza di fossati, buche, cisterne d'acqua, presenti sulla viabilità od in prossimità della stessa e delle capezzagne.

Per quanto riguarda gli accessi dall'azienda alla strada pubblica, è opportuno ricordare che il rischio di incidente tra i mezzi aziendali ed i veicoli transitanti sulle strade è elevato.



Scheda 04.07 Circolazione interna ed esterna

Pertanto, oltre a quanto indicato dal Codice in materia di accessi (autorizzazioni, caratteristiche ecc.), si consiglia di:

- installare appositi specchi sferici negli accessi in curva con scarsa visibilità
- prevedere una corsia di inserimento negli accessi su strada pubblica a traffico intenso, per facilitare e rendere sicure le operazioni di entrata e di uscita
- dimensionare la larghezza degli accessi in modo sufficiente affinché un veicolo in uscita dall'azienda, svoltando a destra, possa effettuare la manovra senza occupare la corsia opposta.

Prima di iniziare un trasporto o un trasferimento su strada pubblica o aziendale verificare:

- che i pedali dei freni siano bloccati insieme dall'apposito perno
- che la viabilità sia effettivamente accessibile ai mezzi agricoli (alcune strade sono vietate).



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Indossate i Dispositivi di Protezione Individuale (ad esempio: indumenti termici quando le condizioni di lavoro lo richiedono, cuffie, scarpe antinfortunistiche, ecc.)
- Evitare ogni distrazione.
- Prestate sempre la massima attenzione al vostro lavoro.
- Siate sempre accorti e prudenti: una vostra distrazione o trasgressione potrebbe provocare gravi danni a voi, ad altri, alla macchina e alle cose.
- Siate consapevoli della responsabilità che avete.

Scheda 04.08 Accessi, sollevamento e stabilità

COSA SI RISCHIA:

- a Caduta o scivolamento in fase di salita/di discesa dalla macchina (per presenza di fango, detriti, vegetali, residui di olio, grasso; per squilibrio da assenza o da inadeguatezza di appigli idonei; per presenza di ostacoli o di leve che impigliano i vestiti).

- b Urti, schiacciamenti degli arti (per perdita di controllo, per distacco - totale o parziale - o per squilibrio del mezzo sollevato; per disattenzione in fase di attacco e di distacco del rimorchio e delle altre macchine operatrici; per ribaltamento da instabilità del complesso trattrice-operatrice).

E' necessario ricordare che:


Anche se sembrano rischi marginali, le difficoltà di accesso o l'eccessiva disinvoltura con cui si sale (e si scende) sulle macchine e la loro inappropriata movimentazione (es.: trasporto su carrello) o scorretto accoppiamento, provocano infortuni che, anche se da altezze modeste, possono indurre danni, anche gravi.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

I dispositivi di accesso:

- devono essere posti all'interno della sagoma della trattrice/della macchina operatrice
- devono essere protetti dagli organi in movimento

Fare particolare attenzione all'ingresso nelle trattrici a cingoli, per le quali i dispositivi d'accesso, viste le difficoltà costruttive, spesso mancano.



Scheda 04.08 Accessi, sollevamento e stabilità

Preliminarmente all'accoppiamento trattrice-attezzatura:

- rispettare le masse rimorchiabili previste dal costruttore della trattrice ed i carichi verticali indicati sull'occhione di traino
- applicare le zavorre necessarie (fare il calcolo corretto) in posizione anteriore alla trattrice.



Prima di effettuare la manovra di attacco/distacco dell'attrezzatura, assicurarsi che:

- la macchina sia in "stazionamento" con il freno tirato
- la superficie dove vengono effettuate le manovre di collegamento sia in piano e non vicino a bordi di ripe, fossi, scarpate (rischio: cedimento terreno)
- siano presenti le "spine" di sicurezza, collegate al perno (di solito tramite un filo di plastica, di gomma o una catenella) affinché il perno non si sfili dalla propria sede
- se si effettua la manovra di attacco/distacco dell'attrezzatura con la collaborazione di una persona a terra, occorre che chi esegue l'aggancio indichi al conducente le manovre da eseguire con parole ben scandite e segni inequivocabili, per evitare malintesi operativi.



In condizioni di parcheggio:

- seguire le informazioni e le delucidazioni circa le modalità d'uso in sicurezza dei mezzi di supporto (distanza tra i piedi di supporto, sistema

Scheda 04.08 Accessi, sollevamento e stabilità

di bloccaggio degli stessi)

- se la macchina da collegare è trainata, utilizzare cunei di blocco da inserire tra le ruote ed il terreno della macchina stessa.

I dispositivi di supporto (es.: gli stabilizzatori) devono poter essere bloccati anche nella posizione di trasporto e devono essere chiaramente visibili dall'operatore/conducente seduto al posto di guida.

Se i dispositivi di supporto sono staccabili, occorre allora provvedere al loro immagazzinamento sulla macchina (meglio se è disponibile un sistema di attacco rapido).

Se risulta necessario sollevare un'attrezzatura o una macchina (per trasportarla oppure per effettuare una manutenzione):

- utilizzare i punti di aggancio chiaramente identificati (sulla macchina e sul Manuale d'uso) dal costruttore per il sollevamento
- evitare di utilizzare punti di sollevamento improvvisati, non progettati per quella funzione, per il rischio di deformazioni della struttura o possibili rotture di parti di macchina.



Dispositivo di supporto non adeguato



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Durante le manovre, utilizzare guanti, tute senza parti svolazzanti e scarpe antinfortistiche, anche per migliorare la stabilità del piede.

Scheda 04.09 Manutenzione

COSA SI RISCHIA:

- a Ribaltamento della trattrice
(per rotture e guasti di organi; per scarsa manutenzione)
- b Urti o investimento (per sganciamento del rimorchio/dell'attrezzo trainato; per rottura di parti meccaniche; per perdita del controllo dell'attrezzatura collegata; per inadeguata manutenzione)
- c Schiacciamento, elettrocuzione, impigliamento
(per effettuazione delle operazioni di manutenzione)

E' necessario ricordare che:

Quasi la metà degli infortuni imputabili alle macchine è derivato da rotture e guasti per difettosa o assente manutenzione. Un efficiente sistema di manutenzione, esteso a tutte le macchine e le attrezzature agricole mantiene efficienti ed affidabili i mezzi meccanici, prevenendo gli infortuni e valorizzandoli economicamente.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Tutte le macchine agricole devono essere corredate di libretto "Uso e Manutenzione".

Per tutte le macchine deve essere predisposta una scheda (talvolta già inserita dal costruttore nel libretto di Uso e Manutenzione), nella quale riportare le operazioni effettuate, la data di effettuazione e l'operatore che l'ha svolta (interno o esterno all'azienda).



Scheda 04.09 Manutenzione

Le operazioni più frequenti ed indispensabili sono:

- verificare i livelli del liquido refrigerante e dei lubrificanti (se necessario, sostituirli o rabboccarli)
- pulire i filtri aria, olio, combustibile ed eventualmente sostituirli
- ingrassare articolazioni e supporti
- lavare superfici e condotti
- verificare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
- verificare il livello della soluzione elettrolitica contenuta nella batteria ed eventualmente aggiungere acqua distillata, pulire ed ingrassare i morsetti.

Le aziende agricole possono effettuare le manutenzioni (anche straordinarie) direttamente in azienda, purché siano:

- eseguite in locali e con attrezzature ed utensili a norma
- rispettate la buona tecnica e la buona prassi.

Per le manutenzioni straordinarie più complesse, si consiglia comunque di servirsi di officine specializzate.

Ogni ditta costruttrice offre una garanzia, che però è valida solo se:

- vengono scrupolosamente rispettate le indica-



Scheda 04.09 Manutenzione

- zioni riportate sul libretto “uso e manutenzione”
- vengono effettuati i previsti tagliandi di manutenzione
- vengono utilizzati i lubrificanti prescritti
- vengono eseguite riparazioni o manutenzioni da personale abilitato
- si utilizzano ricambi originali
- si adoperano attrezzature di lavoro idonee



Per operare in sicurezza occorre applicare le precauzioni d'uso generali per ogni mezzo meccanico:

- leggere attentamente il manuale di istruzioni/uso
- non asportare, non manomettere o non modificare alcuna parte della macchina se ciò non è previsto dal manuale di istruzioni
- riparare o sostituire le protezioni e le parti eventualmente usurate o rotte secondo le indicazioni fornite dal costruttore
- mantenere in buono stato la segnaletica (in particolare i pittogrammi) relativi alla sicurezza e riportanti i segnali di pericolo
- controllare che la macchina non abbia subito danni durante la fase di trasporto e, nel caso, avvertire immediatamente la casa costruttrice o il rappresentante di zona
- pulire periodicamente le macchine, eliminando materiali estranei (detriti, fango, residui vegetali, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o provocare lesioni all'operatore
- prima di intervenire sulle parti in movimento



Scheda 04.09 Manutenzione

della macchina, arrestare il motore e inserire il freno di stazionamento

- rivolgersi, per ogni chiarimento sul funzionamento e sulla manutenzione della trattrice, alla casa costruttrice, ai rivenditori e/o alle officine autorizzate
- provare frequentemente l'efficienza del segnalatore acustico, l'eventuale dispositivo di sollevamento (se presente), dei freni, dello sterzo, dell lampeggiante
- verificare se ci sono segnalazioni che indichino perdite di olio dai circuiti idraulici, le condizioni di usura dei pneumatici e la loro pressione di esercizio
- utilizzare ricambi originali (comunque devono essere compatibili)
- non indossare indumenti che possano impigliarsi in organi in movimento come abiti non idonei, sciarpe, camici, ecc.
- utilizzare sempre idonei Dispositivi di Protezione individuale.

Nel caso si eseguano operazioni di rifornimento e regolazioni:

- verificare spesso il livello del liquido refrigerante e dell'olio; per ripristinarli, spegnere il motore, attendere il raffreddamento, poi aprire gradualmente il tappo del radiatore/della coppa
- agire con cautela, utilizzando gli appositi di-



Scheda 04.09 Manutenzione

spositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, maschere con filtro specifico), ricordare che il liquido dei freni è velenoso, l'acido degli accumulatori è corrosivo, il liquido refrigerante (glicole etilenico) è nocivo

- non effettuare il rifornimento di combustibile in presenza di possibili punti d'ignizione (sigarette accese, fiamme libere, ecc.) o con il motore in moto o ancora caldo.
- Chiudere correttamente il tappo del serbatoio, pulendo le parti imbrattate da fuoriuscite di combustibili o di lubrificanti
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione particolare, il lavoratore interessato deve essere qualificato in maniera specifica.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

La manutenzione delle macchine dotate di motore a combustione deve essere effettuata solo dove sia assicurata una quantità sufficiente d'aria tale da evitare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Scheda 05.01 Bracci decespugliatori

COSA SI RISCHIA:

- a Perdita di stabilità e rischio di ribaltamento
(durante il trasferimento della trattrice-decespugliatore, a causa delle irregolarità e delle asperità del terreno, e dell'innalzamento del baricentro della macchina a causa del braccio sollevato)
- b Rovesciamento del sollevatore (in fase di distacco del braccio dalla trattrice; durante le fasi di movimento della macchina; a causa del cedimento del terreno; per un errato posizionamento dei supporti; a seguito di urti accidentali; per la presenza di terreno non perfettamente in piano)
- c Schiacciamento
(durante le operazioni di collegamento; per irregolarità di fissaggio)
- d Lancio di materiale (in particolare oggetti presenti nei fossi o ai margini stradali, sassi, bulloni, lattine, ferri, utensili rotti, ecc.)
- e Caduta dei bracci di sollevamento
(per calo improvviso della pressione idrostatica dovuto a rottura di manicotto, ad usura, a cedimento di componenti, od a urti)
- f Schizzi di olio ad alta pressione (per rottura/usura dei manicotti)
- g Investimento, schiacciamento, contatto
(con organi mobili del braccio decespugliatore e con organi in movimento)
- h Elettrocuzione (per contatto con linee aeree elettriche)
- i Urti improvvisi (per azionamento accidentale dei comandi)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Il braccio decespugliatore viene utilizzato anche presso i confini aziendali, sulle strade pubbliche, su proprietà altrui, dove possono essere presenti estranei, che devono essere avvertiti e mantenuti a distanza di sicurezza (almeno 15 m).



Scheda 05.01 Bracci decespugliatori

Durante le fasi di movimento della macchina:

- il braccio va tenuto in posizione “chiuso”
- non percorrere discese troppo ripide (vedere pendenza massima consentita dalla casa costruttrice)
- mantenere una velocità moderata
- evitare frenate brusche
- verificare sempre la pressione dei pneumatici

Le operazioni di scollegamento devono essere svolte in una zona pianeggiante con fondo resistente, di facile accessibilità, non soggetta al transito di altri mezzi.

Se, per scarsa visibilità, è necessario l'intervento di un secondo operatore, quest'ultimo dovrà rimanere lontano dalla zona pericolosa, non immediatamente davanti al sollevatore o alle ruote della trattrice, ma in posizione laterale e sempre visibile dal trattorista.

Al momento della messa in funzione della leva di inserimento dei perni (fase di collegamento), controllarne l'intervento e l'avvenuto inserimento della coppia di sicurezza.

Durante le operazioni di manutenzione:

- verificare l'integrità e la funzionalità delle valvole parzializzatrici del caricatore, poste sugli steli dei cilindri idraulici
- si dovranno utilizzare gli appositi supporti metallici di blocco o altri dispositivi forniti dal costruttore.



Scheda 05.01 Bracci decespugliatori

E' opportuno che i manicotti vengano sostituiti seguendo le scadenze previste dal manuale di uso e manutenzione e che essi siano protetti da ulteriore guaina (calza).

I manicotti sottoposti ad una pressione d'esercizio maggiore di 50 bar, non protetti, devono essere posti ad una distanza di almeno 1 m dall'operatore.


L'operatore deve mantenere sempre una buona visibilità.

Le aree di manovra devono essere sempre delimitate e individuate da apposita segnaletica di pericolo e mantenute sgombre da persone a terra e da animali.

Rispettare le distanze di sicurezza, anche in altezza, durante le manovre; prestare attenzione ad eventuale contatto con linee aeree elettriche presenti nell'area di lavoro (in particolare nel centro aziendale quando si opera oltre i quattro metri di altezza).

Le leve di comando devono:

- riportare targhette con simboli indicanti la loro funzione
- essere del tipo "a uomo presente"
- avere un archetto di protezione per evitare di essere azionate dagli urti accidentali dell'operatore.



Scheda 05.01 Bracci decespugliatori

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici e rispettare i carichi previsti.
- Prima di porre in pressione il circuito idraulico di gestione dell'attrezzo, occorre verificare l'integrità dei tubi idraulici e la correttezza delle connessioni durante la fase di stazionamento.
- Verificare lo stato di conservazione dei supporti del braccio (quando esso è scollegato dalla trattrice) e posizzionarli verticalmente, regolandoli in altezza.
- Verificare sempre le modalità di fissaggio e trasporto e la possibile stabilità della macchina in funzione delle condizioni del terreno.
- Valutare i necessari spazi di manovra, individuare eventuali ostacoli presenti e porre attenzione alle condizioni di visibilità.
- Non avvicinarsi agli organi in movimento della macchina per effettuare le operazioni di regolazione con trasmissione inserita e motore in moto.
- Evitare di indossare abiti con parti svolazzanti (adottare elastici ai polsi e alle caviglie).

Scheda 05.02 Caricatori frontali

COSA SI RISCHIA:

- a Perdita di stabilità e rischio di ribaltamento (durante il trasferimento della trattrice-caricatore frontale, a causa delle irregolarità e delle asperità del terreno, e dell'innalzamento del baricentro della macchina a causa del caricatore sollevato)
- b Rovesciamento del sollevatore (a causa del cedimento del terreno; per un errato posizionamento dei supporti; a seguito di urti accidentali; per la presenza di terreno non perfettamente in piano)
- c Schiacciamento durante le operazioni di collegamento (per manovra errata; per malintesi tra operatori; per disattenzione)
- d Caduta del materiale sollevato sul posto di guida della trattrice (per l'effetto di rotazione all'indietro dell'accessorio montato, a seguito del sollevamento del braccio; per instabilità del carico sollevato)
- e Caduta dei bracci di sollevamento (per guasto al sistema idraulico)
- f Schizzi di olio ad alta pressione (per rottura/usura dei manicotti)
- g Investimento, contatto con organi mobili del caricatore (per presenza di altre persone)
- h Contatto con linee elettriche aeree
- i Azionamento accidentale della macchina (per urto involontario dei comandi)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Durante le fasi di movimento della macchina:

- il sollevatore va tenuto in posizione "bassa"
- non percorrere discese troppo ripide (vedere pendenza massima consentita dalla casa costruttrice)
- mantenere una velocità moderata ed evitare frenate brusche



Scheda 05.02 Caricatori frontali

- verificare sempre la pressione dei pneumatici
- rispettare il limite massimo del carico previsto

Le operazioni di scollegamento devono essere svolte in una zona pianeggiante con fondo resistente, di facile accessibilità, non soggetta al transito di altri mezzi.


Se, per scarsa visibilità, è necessario l'intervento di un secondo operatore, quest'ultimo dovrà rimanere lontano dalla zona pericolosa, non immediatamente davanti al sollevatore o alle ruote della trattrice, ma in posizione laterale e sempre visibile dal trattorista.

Dopo aver inserito i perni di collegamento, controllare l'intervento e l'avvenuto inserimento della coppiglia di sicurezza.

In caso di assenza di sistema di auto-livellamento, l'operatore, mano a mano che solleva il braccio, dovrà compensare manualmente la posizione dell'accessorio montato anteriormente.

Verificare la presenza e l'integrità di una struttura in grado di resistere all'investimento del carico caduto lungo i bracci del sollevatore (Front guard) e una protezione dell'operatore con dispositivi (Rops – Fops) contro la caduta dei carichi sollevati.

Non utilizzare l'utensile di sollevamento del muletto



Scheda 05.02 Caricatori frontali

per alzare le rotoballe, ma usare sempre idonee forche (le rotoballe potrebbero rovesciarsi sull'operatore al posto di guida).

Durante le operazioni di manutenzione:

- controllare l'integrità delle valvole parzializzatrici, sugli steli dei cilindri idraulici
- si dovranno utilizzare gli appositi supporti metallici di blocco o altri dispositivi forniti dal costruttore.


E' opportuno che i manicotti vengano sostituiti seguendo le scadenze previste dal manuale d'istruzioni e che essi siano protetti da ulteriore guaina (calza).

I manicotti sottoposti ad una pressione d'esercizio maggiore di 50 bar, non protetti, devono essere posti ad una distanza di almeno 1 m dall'operatore.

Fare attenzione, in fase di attività, ad eventuale investimento, schiacciamento, contatto con organi mobili del sollevatore.

L'operatore deve mantenere sempre una buona visuale; in casi particolari di scarsa visibilità frontale è preferibile effettuare le manovre in retromarcia.

Le aree di manovra devono essere sempre delimitate, individuate da apposita segnaletica di pericolo e mantenute sgombre da persone a terra e da animali.




Scheda 05.02 Caricatori frontali

E' assolutamente vietato utilizzare accessori per il sollevamento e trasporto di persone.

Verificare la presenza di linee elettriche aeree prima di iniziare il lavoro, durante le manovre, in particolare se si opera dopo il tramonto.

Le leve di comando devono:

- riportare targhette indicanti, con simboli, la loro funzione
- essere del tipo "a uomo presente"
- avere un archetto di protezione per evitare di essere azionate dagli urti accidentali dell'operatore.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici e rispettare i limiti massimi dei carichi previsti.
- Scollegare l'elevatore dalla trattrice in zone pianeggianti e con fondo resistente, di facile accessibilità, non soggetta al transito di altri mezzi.
- Durante la fase di stazionamento, verificare prima lo stato di conservazione dei supporti dell'elevatore e poi posizionarli verticalmente, regolandoli in altezza.
- Verificare sempre il peso e la natura del carico, le modalità di fissaggio e trasporto e la stabilità della macchina in funzione delle condizioni del terreno.

Scheda 05.03 Carri miscelatori desilatori

COSA SI RISCHIA:

- a Presca, trascinamento, contatto
(con organi in movimento e di trasmissione del moto)
- b Caduta dell'operatore
(nella tramoggia dove sono alloggiati le coclee di miscelazione a coltelli;
nella fase di salita e discesa del mezzo)
- c Contatto con parti in movimento
(coclee nella parte posteriore della macchina, tamburo e coltelli desilanti,
nastro trasportatore)
- d Cesoimento (tra "bracci ad L" e cassone)
- e Impatto per proiezione di materiale
- f Azionamento accidentale (per urto casuale degli organi di comando)
- g Schiacciamento
- h Ribaltamento
- i Schizzi d'olio ad alta pressione (per rottura o usura eccessiva dei condotti idraulici)
- l Investimento (durante le operazioni di manovra)
- m Polvere, rumori, vibrazioni

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Nei carri miscelatori trainati a coclee orizzontali, quando la fresa desilatrice è sollevata e non si trova in posizione di riposo, si determina un varco in una zona estremamente pericolosa (dove sono alloggiati le coclee con i coltelli di miscelazione). Pertanto, quando il braccio con la fresa viene alzato, deve azionarsi automaticamente una protezione (parete posteriore mobile) che impedisca il possibile accesso nel vano coclee all'operatore.



Scheda 05.03 Carri miscelatori desilatori

Per qualsiasi tipo di intervento spegnere il motore e fermare la macchina.

Nell'utilizzo del tappeto di scarico, porre attenzione al possibile contatto con il nastro trasportatore e con la coclea di miscelazione.

E' necessario segregare mediante carter le parti laterali del nastro di scarico e dotare la macchina di due ripari atti ad evitare il contatto con la coclea di miscelazione attraverso la porta di scarico.

Non sostare su di un silo.

Non operare da piani di lavoro adiacenti al bordo superiore della tramoggia o al di sopra della macchina.

Durante la manutenzione, non sostare al di sotto dei bracci ad "L" alzati senza avere inserito le barre di blocco alle cerniere o attivato i dispositivi di blocco sui cilindri idraulici e senza avere spento il motore e tolto la chiave.

Gli elementi di comando della fresa devono essere controllabili dal posto di guida per mezzo di comandi ad azione mantenuta; oppure da un sistema di leve azionato manualmente, facilmente accessibile da terra o da una piattaforma di lavoro.

Il comando della rotazione della fresa e del solleva-




Scheda 05.03 Carri miscelatori desilatori

mento/abbassamento dei bracci supporto fresa, deve essere del tipo “a uomo presente” ed intenzionale.

Nel posto di manovra, gli organi di comando devono essere protetti con un archetto da urti accidentali, al fine di evitare l'azionamento involontario.

Le funzioni delle leve di comando devono essere segnalate chiaramente.

Non sostare tra il trattore e la macchina durante il lavoro.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici (in caso di carri trainati).
- Rispettare sempre il senso di rotazione ed il numero di giri per l'albero cardanico e le prese di forza.
- Garantire la visibilità del desilatore dal posto di manovra.
- Prestare molta attenzione e seguire le precauzioni del manuale durante le operazioni di disintasamento.
- Caricare la macchina con dispositivi idonei.
- Apporre segnali di pericolo nelle immediate vicinanze delle zone a rischio.
- Non salire sul dispositivo di carico e non utilizzarlo come apparecchio di sollevamento.

Scheda 05.04 Carri raccolta frutta

COSA SI RISCHIA:

- a Caduta dall'alto (per esigenza di protendere il corpo verso l'esterno; per variazioni di assetto del carro)
- b Scivolamento durante le fasi di accesso - salita e discesa - alle postazioni di lavoro (per perdita di equilibrio; per malore; per presenza di polvere, gasolio, grasso, olio, residui colturali nelle zone di calpestio; per mancanza di punti di appoggio adeguati per i piedi e/o di corrimano e/o di maniglie o di appigli simili per le mani)
- c Schiacciamento del conducente (tra le leve di azionamento ed i bordi della macchina; al di sotto della pedana elevabile e nei cinematismi a pantografo; per discesa e salita delle piattaforme)
- d Errori di manovra (per errato uso dei dispositivi di comando e di avviamento del moto del carro azionabili da terra, peraltro non consentiti; per azionamento accidentale delle leve di comando dei movimenti di traslazione del carro o di salita/ discesa della piattaforma elevabile e dei pedali per l'estrazione/rientro delle piattaforme laterali)
- e Perdita di stabilità (per ribaltamento; per azionamento accidentale delle leve se la macchina è dotata di muletto o di piattaforma elevabile)
- f Contatto con elementi mobili
- g Investimento (per avviamento incontrollato)
- h Dolori alle ossa e ai muscoli (per posizioni scomode, per ripetizione prolungata dei movimenti poco naturali, per movimentazione manuale dei carichi eccessivi)
- i Intossicazioni (per contatto con agenti chimici e con gas di scarico)
- j Calo di pressione e collasso (per esposizione prolungata al sole senza protezione)
- k Danni all'apparato uditivo, ai muscoli e alle articolazioni(generati rispettivamente da rumore e vibrazioni eccessive)
- l Ustioni (per contatto con elementi surriscaldati)

Scheda 05.04 Carri raccolta frutta

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Prima di permettere l'accesso degli operatori sul carro raccolta frutta, è necessario effettuare informazione, formazione e addestramento ed accertarsi che l'operatore abbia ben compreso le indicazioni fornite.

Le cinghie di trasmissione del compressore pneumatico, la ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della ventola stessa e del generatore di corrente devono essere protette contro il contatto accidentale (dotate di griglie o di ripari fissi o mobili).

Le catene delle forche devono essere dotate di dispositivo contro il pericolo di fuoriuscita delle rispettive ruote dentate.

Il sistema di sollevamento della piattaforma (cinesismo a pantografo) deve essere dotato di protezioni idonee in corrispondenza degli elementi laterali (es.: teli avvolgibili).

Il moto di discesa della piattaforma mobile deve poter essere interrotto tramite un dispositivo per l'arresto di emergenza (comando a pulsante "fungo rosso").

L'arresto del motore deve essere ottenuto per mezzo di un dispositivo di arresto di emergenza (pulsante a fungo, cavi, fune tesa, costola sensibile, ecc.), raggiungibile dal posto di guida e dalla parte opposta, oltre che dagli operatori nella fase di lavoro.



Scheda 05.04 Carri raccolta frutta

Sulla macchina ad elevazione idraulica devono essere presenti dispositivi per impedire l'innalzamento o la discesa della pedana idraulica (se inserita la marcia veloce), elementi sensibili di controllo del movimento di discesa della piattaforma mobile e valvola per il controllo della discesa della piattaforma.

Fare attenzione a non urtare i pedali che azionano la traslazione laterale delle pedane, che devono comunque essere adeguatamente protetti.

Il sistema di movimentazione cassoni (traslazione verticale/orizzontale) deve avere sistemi che impediscano lo scorrimento dei cassoni sui rulli.

Non sono ammessi dispositivi di comando ed avviamento del moto del carro azionabili da terra.

Il comando di avanzamento deve essere del tipo "ad azione mantenuta". Se la macchina è dotata di un sistema di guida automatico, durante l'avanzamento lento il comando può essere di tipo non "ad azione mantenuta".

Le leve dei distributori idraulici della macchina devono essere del tipo "a uomo presente".

Se sono presenti in forma sdoppiata (sulla piattaforma e a terra), le leve che azionano il sollevamen-



Scheda 05.04 Carri raccolta frutta

to delle pedane non devono poter essere usate in contemporanea.

Per evitare il ribaltamento, deve essere presente un dispositivo di rilevazione dell'inclinazione oppure una struttura di protezione contro il ribaltamento (con sistema di ritenzione per gli operatori).

Deve essere presente una targhetta con indicata la portata massima in Kg ed il numero delle persone che possono essere presenti a bordo.

Nelle aperture delle zone di accesso alle piattaforme devono essere presenti cancelli mobili (preferibilmente telescopici).

Per una quota da terra superiore a 1 m, deve esserci un parapetto lungo tutto il perimetro della piattaforma (anche con parapetti abbattibili o telescopici), con fascia fermapiede.

La piattaforma deve essere antisdrucchiole e consentire lo scolo dei liquidi.

Se ritenuto necessario, utilizzare DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, protezioni auricolari).



Scheda 05.04 Carri raccolta frutta

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Prima di iniziare il lavoro, controllare il terreno e le sue condizioni per determinare i punti pericolosi e le più opportune modalità di lavoro.
- Informare gli operatori dei vari comandi e comunque degli arresti e dei pulsanti di blocco e di emergenza.
- Durante il lavoro, i cancelli della piattaforma devono rimanere chiusi.
- Non caricare più persone di quelle previste.
- Non comandare il trattore dalla piattaforma tramite prolungamenti dei comandi in caso di piattaforme trainate (es.: prolunga per sterzare il volante del trattore).
- Non scaricare né appoggiare (anche temporaneamente) i bins su terreno non pianeggiante.
- Non effettuare i trasferimenti con forche e piattaforma alzata se ci sono altre persone a bordo oltre al conducente.
- Prima di iniziare il lavoro, se sono stati utilizzati prodotti fitosanitari di recente, consultare la scheda di sicurezza o l'etichetta del preparato, al fine di adottare le precauzioni indicate, soprattutto in relazione ai tempi di rientro, ai rischi presenti ed all'eventuale necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- Innalzare o direzionare diversamente l'emissione dei gas di scarico della marmitta (ove necessario).

Scheda 05.05 Carri spandiconcime

COSA SI RISCHIA:

- a Ribaltamento del mezzo
- b Investimento/schiacciamento
- c Impigliamento
- d Trascinamento
- e Proiezione di materiale o di parte di utensili rotti
- f Danni all'udito (per rumorosità eccessiva)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Non effettuate manovre di svolta ad elevata velocità.

Prestare attenzione al carico sul sollevatore idraulico.

Rispettare le dimensioni delle zavorre anteriori.

Non transitare sui bordi delle rampe di carico.

Non lavorare in condizioni di eccessiva pendenza.

Stabilizzare bene lo spandiconcime nella fase di collegamento alla trattrice.

Durante la manutenzione, non sostare al di sotto dello spandiconcime se esso è mantenuto alzato dal sollevatore idraulico della trattrice, senza prima avere inserito i blocchi di sostegno alla macchina.

Nella fase di carico del concime, la macchina deve esser ferma (gli agitatori all'interno della tramoggia



Scheda 05.05 Carri spandiconcime

possono causare impigliamento delle mani o di parti d'abbigliamento e causare seri danni).

L'agitatore di alimentazione all'interno della tramoggia deve avere un riparo generalmente costituito da rete metallica attraverso il quale possa passare solo il concime.

In fase di distribuzione del concime su campo, mantenere le distanze (gli organi distributori in rotazione possono provocare trascinamento per contatto).

Non consentire ad altre persone di rimanere nelle vicinanze della macchina durante la lavorazione (potrebbe esserci lancio di materiale per effetto centrifuga).

Se si utilizza la trattrice senza cabina, utilizzare la cuffia per la protezione dell'udito e la mascherina protettiva per le vie respiratorie.



Agitatori all'interno della tramoggia senza rete metallica



Rete metallica protettiva

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici.
- Tenere le macchine pulite eliminando materiali estranei (detriti, residui di miscela, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all'operatore.
- Non operare in condizioni meteorologiche non adeguate (presenza di vento).
- Non preparare le miscele, nè distribuire i prodotti senza l'utilizzo di dispositivi di protezioni individuali.
- Non sovraccaricare la macchina oltre il limite consentito.

Scheda 05.06 Carri spandiliquame

COSA SI RISCHIA:

- a Esplosione o implosione della cisterna o di accessori (per fermentazione del contenuto; per cattivo funzionamento delle valvole di sfianto; per continue sollecitazioni di pressioni e depressioni del serbatoio)
- b Contatto accidentale con le linee elettriche (per le macchine nelle quali l'altezza del braccio di riempimento o del braccio di iniezione e spargimento può superare i 4 m)
- c Impigliamento e trascinamento (da albero cardanico)
- d Inalazione di gas e soffocamento all'interno del serbatoio (per accesso senza le dovute precauzioni)
- e Ribaltamento laterale (per cedimento del terreno; per errata manovra)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Non trascurare le pressioni di esercizio controllando il manometro (pericolo di esplosione - implosione).

Evitare di regolare in modo improprio la valvola di sicurezza, che non deve essere resa inattiva.

Non fermare a lungo la macchina con serbatoio in pressione (rischio di depressurizzazione per fermentazione del contenuto).

Verificare la presenza di linee elettriche aeree e valu-



Scheda 05.06 Carri spandiliquame

tare il possibile rischio di contatto durante l'apertura del braccio di spandimento.

Non usare albero cardanico e prese di forza senza protezioni o in cattive condizioni, o senza rispettare il senso di rotazione ed il numero dei giri.

Non avvicinarsi agli organi in movimento della macchina per effettuare le operazioni di regolazione con trasmissione inserita e motore in moto.

Non indossare abiti con parti svolazzanti (nel caso utilizzare elastici a polsi e caviglie).

Non entrare nella cisterna in presenza di residui di liquame e/o gas pericolosi, senza aver preso adeguate precauzioni.

Non utilizzare fiamme libere vicino all'attrezzatura, in quanto nel serbatoio vengono prodotti gas tossici ed infiammabili.

Non mangiare durante il lavoro.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuali (tuta, mascherina, guanti).

Durante la fase di traino della botte assicurarsi che l'occhione di traino sia di tipo snodato per evitare il ribaltamento del complesso trattrice-macchina.



Albero cardano e presa di forza con protezioni integre



Scheda 05.06 Carri spandilquame

Per agevolare le operazioni di collegamento nelle macchine trainate, adoperare un piede di appoggio in grado di supportare la barra di traino.

Controllare sempre la pressione delle gomme.



Occhione di tipo snodato

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici.
- Svuotare i bracci di riempimento o di iniezione dal loro contenuto prima del trasporto, della manutenzione o dell'immagazzinaggio.
- Effettuare controlli periodici sul sistema di pressurizzazione del serbatoio: controllo visivo di saldature, manometro, valvole sicurezza.
- Effettuare le visite periodiche obbligatorie, per verificare l'integrità dei serbatoi da parte degli enti preposti ed annotare su apposito libretto gli esiti.
- Eliminare i gas infiammabili dal serbatoio prima di eseguire interventi di saldatura.
- Prendere adeguate precauzioni prima di entrare nella cisterna (es.: rimuovere parti solide all'interno del serbatoio; prima di effettuare l'apertura verificare la pressione; utilizzare il respiratore; assicurare la presenza di una persona all'esterno).
- Non lasciare avvicinare persone in prossimità del raggio di azione della macchina.

Scheda 05.07 Difesa delle colture

COSA SI RISCHIA:

- a Schiacciamento nelle fasi di attacco e stacco della macchina alla trattrice (attenzione ai liquidi presenti nel serbatoio, che possono creare pericolose instabilità)
- b Contatto con gli organi in movimento (durante la fase di irrorazione)
- c Contatto con sostanze pericolose (in fase di lavorazione con prodotti fitosanitari: carico/scarico, irrorazione dei prodotti)
- d Contaminazione e proiezione di liquidi in pressione (per rottura dei tubi flessibili, specie quelli vicino all'operatore, se i comandi sono portati vicino al posto di guida)
- e Soffocamento (nel caso di cisterne di grosse dimensioni, se l'operatore entra all'interno del serbatoio senza le dovute precauzioni e sicurezze)
- f Scivolamenti e cadute dalle postazioni di servizio (durante il carico della cisterna)
- g Investimento di persone (durante le operazioni di manovra)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Non infilare mani o dita nell'area della ventola e dove sono posizionati gli ugelli, se la macchina è in moto.

Le aperture che rendono possibile l'accesso alla ventola devono essere protette da idonee griglie che non compromettano la turbolenza ai fini della corretta distribuzione del prodotto, ma devono essere abbastanza fitta da non consentire il passaggio delle dita.

Durante la chiusura e apertura delle barre irroratrici, fare attenzione allo schiacciamento per rilascio incontrollato delle barre.

Le barre che possono essere aperte e chiuse manualmente devono essere munite di due maniglie per ottimizzare la presa da parte dell'operatore.



Ventola con griglia di protezione



Ventola senza griglia di protezione

Scheda 05.07 Difesa delle colture

Se l'operazione di apertura e chiusura delle barre è automatizzata, il comando deve essere del tipo ad azione mantenuta ed essere posizionato al di fuori della zona di rotazione delle barre stesse.

Sul cilindro idraulico, a doppio effetto, di apertura e chiusura delle barre, deve essere presente una valvola di blocco posizionata sul cilindro idraulico, che eviti la caduta dei bracci, durante l'apertura o chiusura in caso di calo di pressione idraulica (per rottura di manicotto, per calo di potenza).

Durate le operazioni di collegamento, riempimento/svuotamento, manutenzione, la macchina deve essere stabilizzata e appoggiata su fondo pianeggiante.

Prestare attenzione alle linee elettriche aeree presenti nel luogo di lavoro soprattutto se le barre, in fase di apertura, raggiungono l'altezza di 4 m.

Fare attenzione al rischio di investimento di persone o animali e all'urto di cose.

Nella fase di attacco dell'atomizzatore alla trattrice, prestare attenzione ai tubi idraulici e fare in modo che non vi siano piegature (la strozzatura potrebbe causare malfunzionamenti e scoppio con fuoriuscita di liquidi ad alta temperatura).

La porzione di tubo flessibile vicina alla porzione rigi-



*Tubi idraulici flessibili,
protetti da guaina*



*Tappo: deve essere dotato di
catenella e valvola di sicurezza*

Scheda 05.07 Difesa delle colture

da è quella maggiormente esposta alle screpolature e alle rotture. I tubi flessibili devono essere coperti da una guaina, fissata con fascette sul tubo rigido.

Prestare attenzione alla pressione indicata dal manometro e rispettare i limiti massimi consentiti.

Dopo aver effettuato il pieno della botte assicurarsi che il tappo sia chiuso perfettamente.

In caso di contatto diretto con i prodotti fitosanitari, lavarsi con acqua immediatamente e accuratamente.

In tutte le fasi di utilizzo (carico, irrorazione e scarico):

- utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali (tuta impermeabile, guanti impermeabili, protezione alle vie respiratorie)
- non ingerire cibi e non fumare.



Manometro con valvola di sicurezza



Serbatoi d'acqua dotato di rubinetti

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici.
- Tenere le macchine pulite eliminando materiali estranei (detriti, residui di miscela, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all'operatore.
- Non operare in condizioni meteorologiche non adeguate (presenza di vento).
- Non preparare le miscele nè distribuire i prodotti senza l'utilizzo di dispositivi di protezioni individuali.
- Non sovraccaricare la macchina oltre il limite consentito.
- Dimensionare la quantità di prodotto da preparare e da distribuire cercando di lasciare meno residui possibili.

Scheda 05.08 Elevatori a forche

COSA SI RISCHIA:

- a Investimento (per manovra errata; per scarsa visibilità; per interferenza con i pedoni; per azionamento accidentale dei comandi)
- b Schiacciamento (per perdita di stabilità, ribaltamento o rovesciamento dell'elevatore a forche durante le operazioni di collegamento; per caduta del carico sull'operatore o su persone che si trovano nello spazio di manovra del carrello e dei materiali impilati; per effetto di sobbalzi del carico; per instabilità della macchina dovuta a velocità eccessiva in curva; per fuoriuscita dalle guide del carrello montante mobile oltre il fine corsa)
- c Contatto con parti mobili di trasmissione (per impigliamento nelle parti rotanti: catenarie, pignoni dentati)
- d Contatto, taglio, cesoiamento (tra il montante fisso e quello mobile di sollevamento)
- e Proiezioni di fluidi in pressione (per rottura nel sistema idraulico di pressurizzazione)
- f Caduta dell'operatore (durante le fasi di salita e discesa dal posto di guida)
- g Rilascio di gas tossici (per uso di carrelli elevatori diesel durante l'uso in ambienti chiusi/confinanti)
- h Danni all'udito, stress (per rumorosità eccessiva)
- i Danni alla schiena e agli organi interni (per uso prolungato del mezzo e per vibrazioni oltre i limiti consentiti; per posizione seduta prolungata)
- j Incendio/esplosione (durante la fase di rabbocco o di ricarica della batteria)

Scheda 05.08 Elevatori a forche

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Agire sempre con attenzione e senza fretta durante le fasi di manovra, sollevamento, abbassamento del carico.

Rispettare il limite massimo del carico e la sua disposizione.

Mantenere velocità moderata (soprattutto nelle curve e in discesa); evitare frenate brusche.

Verificare la presenza di irregolarità e di asperità del terreno.

Controllare periodicamente la pressione degli pneumatici.

In caso di elevatore a forche portato, quando il sollevatore viene scollegato dalla trattrice, verificare che:

- il terreno sia solido e non cedevole
- i supporti siano correttamente posizionati
- le asperità del terreno (sporgenze, cunette, dossi, ...) non provochino urti con conseguente ribaltamento del mezzo.

In caso di elevatore a forche portato, durante le operazioni di collegamento e nel corso di quelle di assemblaggio dei vari accessori del sistema elevatore-trattrice, se dovesse intervenire un secondo operatore, quest'ultimo dovrà rimanere lontano



Targa sulla quale sono riportate le caratteristiche dell'accessorio a forca



Punti di collegamento alla trattrice

Scheda 05.08 Elevatori a forche

dalla zona pericolosa, non immediatamente davanti al sollevatore o alle ruote della trattrice, ma in posizione laterale e sempre visibile dal trattorista.

Controllare la corretta esecuzione dell'intervento di inserimento dei perni, che devono essere fissati mediante la coppia di sicurezza.

In caso di sistemi di aggancio automatico, controllare l'avvenuto inserimento dei perni dalla cabina mediante avvisatore luminoso o altro sistema di segnalazione.

Assicurare la posizione di fermo assoluto della trattrice mediante il freno di stazionamento.

E' obbligatoria la presenza di una struttura protettiva in grado di resistere all'eventuale investimento dovuto al carico che potrebbe cadere sul posto di guida (Front guard) e la protezione dell'operatore con dispositivi Rops – Fops. Nel caso di elevatore a forche portato, il rovesciamento del carico può avvenire anche a causa della rottura del terzo punto, se particolarmente sollecitato (sovraccarico o usura).

Effettuare sempre la manutenzione periodica alla macchina per prevenire un calo improvviso della pressione idraulica dovuta a rottura di manicotto o a calo di potenza (che potrebbe provocare la caduta del carico).



Protezione da caduta carichi su operatore (Front guard)



Balle di fieno impilate male

Scheda 05.08 Elevatori a forche

Sistemare con attenzione i vari materiali che vengono impilati (i carichi accatastati potrebbero cadere e investire l'operatore o il personale che si trova nelle vicinanze).

Assicurarsi che il carrello elevatore sia dotato di dispositivi di fine corsa del montante mobile, in grado di evitare che per qualsiasi motivo il montante mobile stesso fuoriesca dalle guide in caso di massima distensione.

Assicurarsi che le parti in movimento siano dotate di appropriate protezioni.

Controllare sempre i tubi e gli attacchi idraulici, che, in caso di deterioramento, potrebbero scoppiare e proiettare liquidi in pressione ad alta temperatura, provocando ustioni. I tubi scollegati vanno comunque sistemati su appositi supporti.

Assicurare un adeguato ricambio d'aria se si opera in ambienti chiusi in presenza di gas di scarico (l'utilizzo prolungato di carrelli diesel in ambiente chiuso può essere causa di rischi di intossicazione per l'operatore).

In caso di elevatore a forche elettrico, prestare molta attenzione durante le operazioni di rabbocco o di ricarica delle batterie:

- utilizzare i dispositivi di protezione (guanti, occhiali, mascherina)




Carrello montante mobile sprovvisto di blocco di fine corsa



Griglia di protezione dalle parti in movimento

Scheda 05.08 Elevatori a forche

- leggere ed eseguire attentamente le istruzioni per non provocare contatto con gli acidi e rischio di esplosione della batteria.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici e rispettare i limiti massimi dei carichi previsti.
- Scollegare l'elevatore dalla trattrice in zone pianeggianti e con fondo resistente, di facile accessibilità, non soggetta a transito di altri mezzi.
- Durante la fase di stazionamento, verificare lo stato di conservazione dei supporti dell'elevatore (quando esso è scollegato dalla trattrice) e posizionarli verticalmente, regolandoli in altezza.
- Verificare sempre il peso e la natura del carico, le modalità di fissaggio e di trasporto e la possibile stabilità della macchina in funzione alle condizioni del terreno.
- Durante le manovre valutare gli spazi necessari, individuare eventuali ostacoli presenti e porre attenzione alle condizioni di visibilità.
- Effettuare corsi di addestramento specifici per operatori e carrellisti, che riguardano: le norme comportamentali prima di iniziare il servizio, durante il servizio e al termine del servizio; le modalità di ricarica e le norme di sicurezza per la carica della batteria.

Scheda 05.09 Falciatrici assi orizzontale

COSA SI RISCHIA:

- a Schiacciamento (in fase di accoppiamento della macchina alla trattrice; per instabilità e caduta della macchina durante la fase di distacco)
- b Proiezione di fluidi in pressione (per errato collegamento dei tubi idraulici e/o per rottura dei tubi)
- c Impigliamento, trascinamento (per contatto di corpo o abiti con organi in movimento della macchina quali cinghie e trasmissioni del moltiplicatore)
- d Contatto con materiale proiettato (lancio di sassi e di materiale intercettato dai flagelli, o di frammenti dagli stessi utensili che si rompono)
- e Contatto, taglio, tranciamento (con gli organi falcianti in movimento)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Porre attenzione nella fase di accoppiamento (attacco/distacco delle attrezzature o di parti di macchina).

Non sostare nella zona di collegamento nella fase di accoppiamento alla trattrice.

Assicurarsi della stabilità della macchina.

Sugli organi in movimento, in fase di lavorazione deve essere predisposta una protezione (telo, protezione rigida senza fori, catene o dispositivi in gomma) per prevenire proiezioni di materiale.

In caso di protezione rigida, le bandelle metalliche vanno mantenute lubrificate e in buono stato di conservazione.



*Bandelle metalliche di protezione
contro il lancio di materiale*

Scheda 05.09 Falciatrici assi orizzontale

Lateralmente, frontalmente e posteriormente deve essere posizionata una barriera che obblighi al rispetto delle distanze.

Non avvicinarsi agli organi trancianti in movimento; in caso di blocco della macchina, disattivare la trasmissione del moto prima di intervenire (spegnere il motore).

Proteggere con carter e con altro tipo di protezione tutti gli organi o gli elementi di trasmissione del moto (cinghie, catene di trasmissione, pulegge, ecc.) ogni qualvolta possano costituire un pericolo.

I carter incernierati che si aprono verso l'alto devono essere predisposti con un sistema di supporto che li ritenga nella posizione aperta.



Carter di protezione agli organi in movimento

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare preliminarmente la compatibilità tra la macchina e la trattrice.
- Prima dell'utilizzo della macchina assicurate al personale una adeguata formazione e informazione. La macchina deve essere utilizzata solo da addetti autorizzati, nonché adeguatamente formati, e dotati di patente di guida.
- Mantenere le macchine pulite eliminando materiali estranei (detriti, residui da falciatura, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all'operatore.
- Nell'utilizzare queste macchine va posta particolare attenzione alla coltura esistente che, se alta, potrebbe nascondere piccoli animali o pericolosi ostacoli.
- Sostituire le bandelle di protezione quando risultino deteriorate.
- Non sostituire utensili di taglio con altri non originali o non compatibili.

Scheda 05.10 Falciatrici assi verticale

COSA SI RISCHIA:

- a Schiacciamento (in fase di accoppiamento della macchina alla trattrice o durante la fase di distacco della macchina, causato da instabilità e caduta della macchina; per intrappolamento tra trattrice e operatrice)
- b Proiezione di fluidi in pressione (per errato collegamento o per rottura dei tubi idraulici)
- c Impigliamento, trascinarsi, avvolgimento (per contatto di abiti o di parti del corpo con organi in movimento della macchina)
- d Contatto con materiale proiettato (per lancio di materiale intercettato dalle lame, delle lame stesse, o di frammenti/parti dalle stesse in caso di rotture).
- e Taglio, tranciamento (per contatto con gli organi falcianti in movimento)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Porre attenzione nella fase di accoppiamento (attacco e distacco delle attrezzature o parti di macchina).

Non sostare nella zona di collegamento durante la fase di accoppiamento alla trattrice.

Controllare il livello di deterioramento degli utensili:

- nel caso di falciatrici rotanti ad asse verticale prestare particolare attenzione agli organi falcianti in movimento
- nel caso di barre orizzontali invece, prestare



Scheda 05.10 Falciatrici assi verticale

attenzione al deterioramento di lame-contro-lame oscillanti

- non rimuovere le protezioni (la proiezione di materiale o di parti di utensili rotti o deteriorati costituisce grave pericolo per le persone che si trovano nelle vicinanze della macchina).

Assicurarsi della stabilità della macchina.

Il telo di protezione deve essere fissato tra due elementi metallici e non devono essere presenti bordi taglienti che possano venire in contatto con il telo.

Se il telo è collegato direttamente ad un elemento metallico, esso deve essere fissato con viti dotate di rondelle con bordo non tagliente.

Se il telo è collegato indirettamente (es.: inserimento su un tubo) gli elementi di aggancio non devono avere bordi taglienti.

Non avvicinarsi agli organi trancianti in movimento.

Proteggere con carter e/o con protezioni conformi ai requisiti di legge, tutti gli organi o elementi di trasmissione del moto (cinghie, catene di trasmissione, pulegge, ecc.).

Le protezioni devono potersi aprire solo mediante l'utilizzo di un attrezzo e devono rimanere solidali alla



Telo di protezione, collegato con viti alla struttura metallica



Telo di protezione, collegato con elementi di aggancio non taglienti



Carter di protezione agli organi in movimento

Scheda 05.10 Falciatrici assi verticale

macchina quando sono aperti; e la loro chiusura invece deve essere automatica, senza l'ausilio di un attrezzo.

Accertare la stabilità della barra prima di qualsiasi operazione.

Se non in utilizzo, la barra deve essere coperta da apposita copribarra in gomma, acciaio o di altra natura.

Prestare particolare attenzione durante la manutenzione alle lame di taglio.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare preliminarmente la compatibilità tra la macchina e la trattrice.
- Prima dell'utilizzo della macchina assicurate agli operatori una adeguata formazione e informazione. La macchina deve essere utilizzata solo da personale autorizzato, nonché adeguatamente formato, dotato di patente di guida.
- Mantenere le macchine pulite eliminando materiali estranei (detriti, residui da falciatura, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all'operatore.
- Nell'utilizzare queste macchine va posta particolare attenzione alla coltura esistente che, se alta, potrebbe nascondere piccoli animali o pericolosi ostacoli.
- Sostituire i vari dispositivi di protezione quando risultano deteriorati.
- Non sostituire utensili di taglio con altri non originali o non affidabili.

Scheda 05.11 Forbici pneumatiche / elettriche

COSA SI RISCHIA:

- a Taglio/cesoiamento di dita e mani (per cedimento; per deformazione dei sostegni; per perdita di equilibrio; per inciampi; per cadute dovuti al terreno sconnesso; per disattenzione propria e degli altri)
- b Dolori muscolo-scheletrici/indolenzimento (per posizioni ergonomiche errate; per movimenti ripetitivi degli arti superiori)
- c Caduta dall'alto (per presenza di soppalchi non delimitati; per uso di scale inidonee o non adeguate)
- d Stanchezza e irritazione (per esposizione continuativa al rumore)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Dotare le forbici utilizzate di:

- impugnatura con presa ottimale ("ergonomica")
- comando del tipo a "uomo presente" (le forbici non si devono attivare senza la volontà diretta dell'utente)
- protezione del comando contro gli azionamenti accidentali

Assicurarsi di essere in posizione più stabile possibile durante l'uso.

Ove possibile, mantenere le forbici facilmente in vista.

Effettuare l'operazione di taglio, se possibile, ad altezza inferiore alle spalle.

Distribuire il lavoro in modo da potersi concedere, con una certa frequenza, delle pause, anche se brevi, per far riposare le articolazioni (polso, braccia, rachide).



Forbici pneumatiche

Scheda 05.11 Forbici pneumatiche / elettriche

Adottare un “arrotolatore” per mantenere i cavi e le condotte distanti dai movimenti di chi sta lavorando; comunque fare in modo che non interferiscano nei movimenti dell’operatore.

Se ci sono altri operatori nei pressi, ricordarsi di non interferire con le posizioni e con le attività degli altri, e viceversa (ad esempio: sui carri non lavorare in più di due per ogni lato).

Se l’operatore è sul carro, è opportuno che sia aganciato contro il rischio di cadute.

Durante le pause e tutte le volte che non si usano, non appoggiare mai le forbici dove capita, ma collocarle in una custodia e richiuderle per evitare che qualcuno le tocchi.

Se si rende necessario pulire le forbici o farne manutenzione, scollegare l’alimentazione.

Utilizzare normalmente i seguenti D.P.I.: scarpe, guanti, occhiali.



Tagliare sempre ad altezza inferiore alle spalle



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Utilizzare anche i protettori per l’udito (“tappi” o cuffie), se i lavoratori sono esposti a rumore eccessivo (> 85 dB, consigliati anche se >80 dB).
- Prima di porre in mano a chiunque tali forbici, è necessario effettuare informazione/formazione e addestramento ed accertarsi della reale capacità dell’operatore.

Scheda 05.12 Fresatrici Erpici rotanti

COSA SI RISCHIA:

- a Schiacciamento (in fase di accoppiamento della macchina alla trattrice; per instabilità durante la fase di distacco della macchina; per instabilità e caduta della macchina; per intrappolamento tra trattrice e macchina operatrice)
- b Proiezione di fluidi in pressione (per errato collegamento o per rottura dei tubi idraulici)
- c Impigliamento, trascinamento, avvolgimento (per contatto di abiti o di parti del corpo con organi in movimento della macchina)
- d Investimento da materiale proiettato (per lancio di materiale intercettato dalle lame o di frammenti di parti delle stesse in caso di rottura)
- e Taglio, tranciamento (per contatto con gli organi falcianti in movimento)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Porre attenzione nella fase di accoppiamento (attacco e distacco delle attrezzature o di parti di macchina).

Non sostare nella zona di collegamento nella fase di accoppiamento alla trattrice.

Assicurarsi della stabilità della macchina.

Controllare il livello di deterioramento degli utensili:

- nel caso di falciatrici rotanti ad asse verticale, prestare particolare attenzione agli organi falcianti in movimento
- nel caso di barre orizzontali, prestare attenzione al deterioramento di lame e controlame oscillanti
- non rimuovere le protezioni al fine di ridurre il rischio di proiezione di materiale o di parti di utensili rotti o deteriorati (costituisce grave



Scheda 05.12 Fresatrici Erpici rotanti

pericolo per le persone che si trovano nelle vicinanze della macchina).

Verificare la presenza e la stabilità della barra distanziatrice dagli organi in movimento.

In fase di lavoro, l'erpice deve essere dotato di una protezione laterale che copra completamente gli attrezzi, per la parte che si trova al di sopra del livello del terreno.

Anche un semplice bullone, se direttamente collegato agli organi in movimento e non incassato, può rappresentare un rischio di impigliamento e di trascinamento.

Non sostare al di sotto delle braccia fresanti ripiegabili durante la fase di manutenzione, senza avere prima inserito le barre di blocco alle cerniere.



Erpice con protezione laterale



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare preliminarmente la compatibilità tra la macchina e la trattrice.
- Prima dell'utilizzo della macchina, assicurare un'adeguata formazione e informazione dell'operatore; la macchina deve sempre essere utilizzata solo da personale autorizzato.
- Mantenere le macchine pulite eliminando materiali estranei (detriti, residui da falciatura, ecc.) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all'operatore.
- Nell'utilizzare queste macchine va posta particolare attenzione alla coltura esistente che, se alta, potrebbe nascondere piccoli animali o pericolosi ostacoli.
- Sostituire i vari dispositivi di protezione quando essi risultano deteriorati.
- Non sostituire utensili di taglio con altri non originali o non affidabili.

Scheda 05.13 Mietitrebbiatrici

COSA SI RISCHIA:

- a Ribaltamento
- b Preso e trascinamento (da parte degli organi di trasmissione del moto e durante le operazioni di disintasamento)
- c Contatto e cesoiamento (con organi in movimento; con presa di potenza)
- d Ustioni (per proiezione di liquidi in pressione)
- e Caduta (nelle fasi di salita e discesa dal posto di guida o dai posti di servizio e accesso del motore; nel vano coclee)
- f Schiacciamento (nelle fasi di attacco e di distacco della barra di taglio trainata)
- g Scivolamento (in fase di accesso al posto di guida)
- h Lancio di materiale (in prossimità dei distributori di paglia)
- i Investimento (durante le manovre)
- j Incendio
- k Inalazione di gas di scarico
- l Contatto con polveri
- m Danni all'udito (per rumorosità eccessiva)
- n Danni al sistema muscolo-scheletrico (uso prolungato del mezzo e vibrazioni)

Scheda 05.13 Mietitrebbiatrici

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

La macchina deve essere munita di una struttura di protezione antiribaltamento (ROPS), che deve essere sottoposta ai controlli periodici (vedi libretto di uso e manutenzione).

Il sedile deve essere dotato di una cintura di sicurezza o di un dispositivo equivalente che mantenga il conducente stabile sulla postazione di guida.

Per le macchine autolivellanti, rispettare le modalità e i tempi di manutenzione del sistema idraulico.

Assicurarsi che tutte le protezioni dei punti di collegamento siano integre.

Avvicinarsi per interventi di varia natura solo dopo aver spento il motore della macchina.

Controllare sempre i tubi e gli attacchi idraulici, che, in caso di deterioramento, potrebbero scoppiare e proiettare liquidi in pressione, ad alta temperatura, provocando ustioni. I tubi scollegati vanno comunque sistemati su appositi supporti.

I corrimano e le maniglie devono essere tali che l'operatore possa avere sempre tre punti di contatto e:

- il diametro della sezione sia compreso tra 25 e 35 mm
- lo spazio libero attorno ad essi per la mano sia



Mietitrebbia autolivellante



*Cinghie scoperte,
cofano privo di portellone*



Cofano dotato di portellone e martinetto a gas che ne consente il blocco del riparo in posizione aperta



Barra con protezione laterale

Scheda 05.13 Mietitrebbiatrici

almeno pari a 50 mm

- la loro estremità inferiore si trovi ad un'altezza dal terreno non superiore a 1500 mm.

Le maniglie devono avere una lunghezza di almeno 150 mm.

Nel caso in cui la scala di accesso al posto di guida sia collocata di fianco alla ruota, essa deve prevedere una protezione che eviti al piede di scivolare verso la ruota.

La scala di accesso al posto di guida della mietitrebbia deve essere tenuta sempre libera da eventuali residui di fango e oleosi.

Mantenere la distanza di sicurezza dalla barra da taglio.

Porre attenzione nelle fasi di attacco e di distacco della barra trainata.

Le coclee di distribuzione e di scarico devono essere protette contro i contatti involontari, per mezzo di ripari fissi.

Nel caso di macchina senza cabina, dove il posto di guida è adiacente all'apertura del serbatoio della granella, o dove si accede direttamente nel vano, le coclee di distribuzione devono essere provviste di uno schermo che:



Collegamento con cardano



Supporto per tubi idraulici



Scala di accesso al posto di guida con le opportune protezioni



Scheda 05.13 Mietitrebbiatrici

- impedisca l'accesso diretto dal posto di guida o da altri posti di lavoro previsti
- presenti delle aperture di dimensioni idonee, distanti dalla circonferenza della coclea all'interno della zona di raggiungibilità diretta.

Nel caso di necessità di intervento sulla macchina, le coclee devono essere ferme, il motore spento e la chiave disinserita.

Vicino al posto di guida ed in prossimità del vano motore della mietitrebbia, deve essere disponibile un estintore portatile per gli incendi di Classe A e B utilizzabile anche su parti elettriche in tensione (6 kg-polvere).



Coclea protetta da griglia



Estintore vicino al posto di guida

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Prestare molta attenzione e seguire le precauzioni del manuale durante le operazioni di disintasamento.
- Controllare lo stato di usura dei pneumatici e sostituirli se deteriorati.
- Evitare di cambiare bruscamente direzione, specie nel passaggio in retromarcia e quando il serbatoio della granella è carico.
- Agire sempre con gradualità sui freni.
- Mantenere inserito un basso rapporto nelle discese, evitando il cambio in folle.
- Non caricare altre persone sulla mietitrebbia se non è consentito dalla carta di circolazione.

Scheda 05.13 Mietitrebbiatrici

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE MIETITREBBIATRICI AUTOLIVELLANTI:

- Seguire attentamente l'andamento della pendenza e della natura del terreno evitando di lavorare su pendenze superiori a quelle previste o che, comunque, facciano assumere al corpo della macchina inclinazioni laterali. Fare particolare attenzione alla segnalazione di raggiunto limite massimo, evitando di procedere quando questo sia superato e tenendo ben presente che il dispositivo di livellamento ha propri tempi di reazione.
- Ricordare che le reali condizioni del terreno limitano fortemente i valori teorici delle pendenze affrontabili con mietitrebbiatrici con autolivellamento in funzione; anche se su terreni di buona consistenza ed aderenza, non vanno superate del 40% in senso trasversale, mentre nel senso longitudinale sono contenuti entro il 30% in salita e il 10% in discesa nel senso longitudinale.
- Effettuare le previste verifiche periodiche sull'efficienza del dispositivo manuale di livellamento da usare nei casi di emergenza.
- Tenere accoppiati i pedali dei freni e mantenerli sempre in perfetta efficienza, per evitare pericolosi sbandamenti.

Scheda 05.14 Motocoltivatori - Motozappatrici

COSA SI RISCHIA:

- a Schiacciamento, cesoiamento (per contatto con organi di lavoro in movimento)
- b Scivolamento, inciampo, caduta
(per perdita di stabilità; in terreni in pendenza e umidi)
- c Contatto con le frese in movimento (per ribaltamento)
- d Investimento (per uso in retromarcia)
- e Impigliamento, trascinamento e intrappolamento
(per contatto di parti del corpo o parti di abbigliamento con organi in movimento)
- f Strappi, impigliamento
(durante l'accensione con avviamento a strappo, con fune persa)
- g Proiezione di materiale (contro l'operatore o persone vicine)
- h Scottature (per contatto con superfici calde)
- i Inalazione di gas di scarico (specie se l'utilizzo viene fatto in ambienti chiusi senza ricambio di aria, quali le serre)
- j Contatti con parti elettriche scoperte (per scarsa o cattiva manutenzione)
- k Danni uditivi (per uso di macchine rumorose)
- l Danni al sistema muscolo-scheletrico
(per uso prolungato del mezzo e per vibrazioni oltre i limiti consentiti)

Scheda 05.14 Motocoltivatori - Motozappatrici

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Prestare attenzione alle trasmissioni ed ai manovellismi in movimento.

Non avvicinarsi troppo agli utensili in rotazione.

Evitare di indossare abiti con parti svolazzanti (utilizzare elastici ai polsi e alle caviglie).

Non utilizzare mai la macchina in retromarcia per lavorazioni.

La retromarcia può essere inserita solo se gli utensili sono bloccati (negli spostamenti).

La macchina deve disporre di un dispositivo di arresto delle frese.

Il rotore deve essere segregato e protetto da un carter, realizzato con una lamiera in acciaio o un materiale equivalente, dello spessore minimo di 2 mm.

Gli organi di lavoro in rotazione devono essere protetti in tutti i lati esposti dal contatto accidentale e dal lancio di oggetti (es.: con barriere, ripari, carter); sono consentite coperture incernierate a condizione che la posizione di protezione sia assicurata automaticamente durante la fase di lavoro.



Isolamento del tubo di scarico

Scheda 05.14 Motocoltivatori - Motozappatrici

Evitare di utilizzare la macchina in terreno con pendenza o in terreni argillosi bagnati.

Il dispositivo di scarico, se non segregato, deve essere protetto con apposite griglie/feritoie in grado di evitare il contatto con parti ad alta temperatura senza compromettere la ventilazione del motore.

In caso di utilizzo in ambienti confinati (serre, vivai sotto tunnel, ecc.) porre particolare attenzione al ricambio dell'aria durante e dopo il loro utilizzo.



Interno serra

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- L'avviamento a strappo deve essere dotato di un dispositivo di avvolgimento automatico della fune.
- La puleggia per l'avviamento a trappo a "fune persa" deve essere dotata di una protezione richiudibile.
- L'impugnatura della corda necessaria per l'avviamento a "fune persa" deve essere dotata di incisione a rottura.
- La rimozione o l'apertura dei ripari deve essere possibile solo mediante l'ausilio di attrezzi.
- I carter incernierati che si aprono verso l'alto devono essere predisposti con un sistema di supporto che li ritenga nella posizione aperta.
- Deve essere presente un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili (comando ad azione sostenuta).
- L'altezza delle stegole rispetto al terreno deve essere regolabile.
- Le posizioni del cambio e la posizione di folle devono essere chiaramente indicate

Scheda 05.14 Motocoltivatori - Motozappatrici

in maniera duratura e posizionate entro il campo di visibilità dell'operatore.

- I movimenti della macchina e l'azionamento degli utensili di lavoro devono essere possibili solo agendo sui comandi ad azione mantenuta.
- I comandi devono essere localizzati sulle stegole senza sporgere dalla loro estremità.
- L'arresto non deve necessitare di una pressione manuale sostenuta per il suo azionamento.
- Il tappo del serbatoio deve essere a tenuta e deve essere dotato di catenella di trattenuta.
- Lo scarico deve essere direzionato in modo da dirigere i gas lontani dall'operatore.
- I cavi elettrici devono essere protetti in tutti i casi in cui si valuti che essi possano venire a contatto con superfici metalliche potenzialmente abrasive.
- Se la macchina è equipaggiata con freni separati, questi devono essere in grado di essere combinati o attivati simultaneamente.
- La macchina deve essere equipaggiata con un dispositivo in grado di arrestare il suo movimento sia in avanti sia in retromarcia.
- In caso di esistenza di un freno di stazionamento automatico, questo deve essere azionato durante il rilascio del comando ad azione mantenuta della trasmissione.
- Al manubrio deve essere collocata la barra distanziatrice trasversale.
- Devono essere facilmente individuabili i punti di sollevamento (indicati con appositi pittogrammi sulla macchina).

Scheda 05.15 Motoseghe

COSA SI RISCHIA:

- a Lacerazione o amputazione di arti (dovuto a contatto accidentale con la catena tagliente; per perdita di presa; per contraccolpo; per perdita di aderenza)
- b Inciampo, scivolamento
- c Lesioni per contatto (durante la fase di avvio)
- d Investimento da oggetti (per proiezione di materiale; per rottura della catena)
- e Ustioni per contatto (con parti surriscaldate)
- f Danni uditivi (per uso di macchine rumorose)
- g Danni al sistema muscolo-scheletrico (per uso prolungato del mezzo e per vibrazioni oltre i limiti consentiti)
- h Incendio (per disattenzione in fase di rabbocco)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Durante le operazioni di messa in opera (montaggio catena e fissaggio alla barra, controllo tensionamento), indossare i guanti di protezione antitaglio.

Durante la fase del taglio utilizzare e impugnare correttamente l'attrezzo, indossare guanti adeguati con superficie antiscivolo, che permettono una presa più sicura.

Valutare sempre dove potrebbe cadere la parte che si taglierà e il rischio di deviazione della traiettoria e di "rimbalzo" dei rami/dei tronchi tagliati.

Al momento dell'avvio, la motosega deve essere appoggiata a terra e con freno-catena azionato.



Guanti antitaglio



*Motosega con protezioni
e freno-catena*

Scheda 05.15 Motoseghe

Controllare sempre la tensione della catena e togliere la protezione della stessa prima di mettere in moto la motosega.

Utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuali (giubbotto e pantalone antitaglio, visiera, cuffie per il rumore, guanti antitaglio e antivibrazioni, scarpe antinfortunistiche).

Evitare di toccare la parte vicino allo scarico del gas (in fase di utilizzo si surriscalda).

Prestare attenzione alla corretta ed ermetica chiusura del tappo della benzina, anche dopo il travaso della stessa.



Dispositivi di Protezione Individuali



Tubo di scarico schermato

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Se non è già presente, in vicinanza dell'impugnatura anteriore predisporre una protezione della mano (il passa-mano) per proteggere le dita dell'operatore dal contatto con la catena.
- Se non è già presente, dotare la motosega di un dispositivo che, in caso di rottura della catena, sia in grado di trattenerla evitando che questa possa essere proiettata pericolosamente (bloccaggio della catena).
- Se non è già presente, dotare la macchina, di un dispositivo che in caso di contraccolpo, arresterà il moto della catena (freno di emergenza).

Scheda 05.15 Motoseghe

- Se non è già presente, installare un doppio acceleratore di sicurezza.
- Se non è già presente, installare ed opportunamente segnare, un interruttore di massa per l'arresto definitivo.
- Quando la macchina non è utilizzata, deve essere riposta in maniera stabile e con il coprilama inserito.
- La motosega deve avere in dotazione gli arpioni.
- Se non è già presente, installare un dispositivo tendicatena, che deve essere sistematicamente regolato.
- Affilare periodicamente i denti della catena, rispettando gli angoli di affilatura previsti dal costruttore.
- Effettuare regolarmente la manutenzione della macchina con la lubrificazione della catena.
- Proteggere e schermare le parti in tensione.
- Il tappo del serbatoio del carburante deve essere a tenuta e dotato da apposita catenella di sicurezza.
- Se non è già presente, installare le protezioni alle parti calde della motosega.

Scheda 05.16 Raccogli imballatrici trainate


COSA SI RISCHIA:

- a Ribaltamento o impennamento del mezzo (per errore di manovra; per cedimento del terreno; per errore nel calcolo della zavorra)
- b Contatto con parti in movimento (per carenza di protezioni)
- c Caduta accidentale (salendo o scendendo dal mezzo)
- d Contatto con parti surriscaldate (se non protette)
- f Schiacciamento (per errori o incomprensioni tra operatori nelle fasi di aggancio e sgancio della macchina)
- g Urti, scontri e investimenti (durante il moto)
- h Trascinamento e impigliamento (per contatto con la presa di potenza o con gli organi di trasmissione)
- i Intrappolamento (nella fase di sgolfamento della camera di compressione)
- j Incendio della macchina (derivante da surriscaldamento dovuto al grippaggio dei cuscinetti di sostegno dei rulli compressori)
- k Danni da inalazioni gassose e di polvere (prodotte dal motore della trattore trainante; per risollevarsi di polveri, pollini, ecc.)
- l Danni uditivi (per uso di macchine rumorose)
- m Danni al sistema muscolo-scheletrico (per uso prolungato del mezzo e per vibrazioni oltre i limiti consentiti)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

In caso di necessità di intervento sulla macchina, spegnere il motore, disinserire la chiave e attendere: gli organi in movimento devono essere completamente fermi (potrebbero muoversi a lungo, anche per inerzia).

Non avvicinarsi alla camera di compressione;



*Pericolo di intrappolamento
e trascinamento*

Scheda 05.16 Raccogli imballatrici trainate

esistono precise manovre per disingolfare la macchina, anche mediante l'utilizzo di appositi utensili che comunque devono essere impiegati a motore spento. Non utilizzare mai per questa operazione braccia o gambe.

Mantenersi a distanza dalle parti con ingranaggi scoperti (rischio di rimanere impigliati e trascinati in parti taglienti e con effetto di schiacciamento).


La zona delle cinghie deve essere sempre coperta con adeguati carter.

Durante i lavori di manutenzione e/o riparazione, fissare con attenzione i dispositivi di blocco dei portelloni.

Non accedere all'interno della camera di compressione della rotopressa, al di sotto del portellone di scarico alzato, senza avere inserito le barre di blocco alle cerniere.

Non sostare in prossimità della zona di scarico delle balle cilindriche.

Evitare di scaricare le balle cilindriche su terreni in pendenza (potrebbero rotolare); eventualmente girarle sul lato piatto.



Zona legatori scoperti



Zona legatori coperti



Scheda 05.16 Raccogli imballatrici trainate

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Verificare la compatibilità con le trattrici.
- Prestare particolare attenzione agli azionamenti manuali di parti della macchina.
- Installare, se non previste, le barre distanziatrici di protezione in prossimità della bocca di alimentazione degli infaldatori.
- Installare, se non previsto, un dispositivo di sicurezza “disaccoppiatore” in grado di bloccare velocemente il funzionamento della macchina in caso di intrappolamento dell’operatore.
- Nelle imballatrici a balle prismatiche installare, se non previste, le protezioni degli organi infaldatori, degli organi legatori e del braccio di supporto aghi.
- Installare, se non prevista, la barra anteriore distanziatrice del rullo raccogli-tore e apertura di carico degli infaldatori (barra rigida a 30 cm dall’organo e a 70 - 100 cm da terra).
- I comandi azionabili dal posto di manovra della trattrice devono essere elettronici.
- La macchina deve essere dotata di cunei di blocco, da impiegare durante la fase di attacco, per evitare il ribaltamento o lo spostamento accidentale.
- L’occhione di traino deve essere di tipo snodato.
- Se l’altezza delle zone di servizio accessibili sono dislocate ad altezze superiori di 1,5 m, devono essere dotate di piattaforme e di scalette con piattaforme.
- Le piattaforme di servizio, collocate ad una altezza maggiore di 15 m, devono essere dotate di parapetto “normale”.
- Tenere a disposizione un estintore a bordo della macchina o della trattrice traente.

Scheda 05.17 Trattorie

COSA SI RISCHIA:

- a Ribaltamento ed impennamento (per mancato rispetto del peso trainabile; per cedimento del terreno, per scivolamento; per rotture ecc.)
- b Presca e trascinamento (da parte degli organi di trasmissione del moto)
- c Danni ai muscoli, alla schiena e alle ossa (per uso prolungato del mezzo e per vibrazioni oltre i limiti consentiti)
- d Danni all'udito (per rumorosità eccessiva)
- e Perdita di stabilità (per scoppi di una gomma; per fuoriuscita del pneumatico dal cerchio; per rottura del cingolo)
- f Schiacciamento (nelle fasi di attacco e di stacco di attrezzi portati o trainati)
- g Urti, scontri e investimenti
(durante le manovre e la circolazione in azienda o su strada pubblica)
- h Scivolamento e caduta nella fase di salita e discesa
(per carenza nei sistemi di accesso; per presenza di fango, di residui colturali, di residui oleosi sui gradini)
- i Contatti con fluidi in pressione ad alta temperatura
(per rottura/scoppio del tubo idraulico)
- j Incendio (per presenza di fluidi infiammabili e contatti elettrici difettosi)
- k Scottature (per contatto con superfici calde)

Scheda 05.17 Trattorie

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Verificare sempre, soprattutto in caso di trattorie con arco di protezione abbattibile, che tale arco sia posizionato e bloccato in posizione di sicurezza.

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza ed allacciarle.

Utilizzare sempre appropriate zavorre quando si ferma la macchina in pendenza.

Prestare attenzione al terreno in pendenza.

Il rischio di ribaltamento viene ridotto se l'operatore adotta certe precauzioni, quali:


- lavorare con la tecnica a ritocchino (lungo le linee di massima pendenza)
- procedere con gli attrezzi mantenuti verso monte
- scegliere potenze adeguate in relazione alle attrezzature impiegate
- utilizzare la marcia adeguata
- non procedere a marcia disinserita (cioè non utilizzare per il movimento la sola forza dovuta alla pendenza naturale del terreno).

Per evitare il rischio di presa e trascinamento da parte degli organi di trasmissione del moto e dell'albero cardanico, mantenersi lontani dallo stesso quando è in rotazione ed avvicinarsi solo quando il motore è spento e la macchina è ferma.

Utilizzare sempre la trasmissione dotata di prote-



*Trattore dotato di ROPS
antiribaltamento*



*Cardano con protezione rotta e
senza catenella*

Scheda 05.17 Trattrice

zioni ed impiegare un idoneo abbigliamento, evitando parti svolazzanti.

Il corretto utilizzo e un'adeguata manutenzione della macchina aiutano a ridurre gran parte dei rischi ed anche a contenere le vibrazioni.

Adottare misure tecniche e organizzative per la protezione dei lavoratori dal rumore:

- sulla sorgente (controllo del rumore alla fonte)
- sulla propagazione (misure collettive, tra cui organizzazione del lavoro; riduzione dell'efficacia della trasmissione del rumore)
- sull'uomo (dispositivi di protezione individuale dell'udito).

Evitare di sostare nella zona di collegamento tra trattrice e macchina operatrice (si potrebbero verificare spostamenti e pericolosi schiacciamenti).

Utilizzare idonei mezzi di accesso e maniglie di sostegno.

Impiegare scarpe antisdrucciolevoli.

Durante la manovra di collegamento assistita da operatore a terra tra trattrice e macchina operatrice (portata o trainata) non avvicinarsi finché le macchine non sono ferme.

Scollegare e collegare eventuali attrezzi solo su ter-



*Presenza di forza scoperta.
Manca il carter di protezione*



Pedalino di accesso alla trattoria

Scheda 05.17 Trattrice

reno pianeggiante e dopo avere frenato la trattrice.

L'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di evitare pericoli di scivolamento e di caduta dell'operatore.

Devono essere presenti maniglie e/o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti di contatto.

Non caricare altre persone sulla trattrice se non è consentito dalla carta di circolazione e se non esiste l'apposito sedile.

Non lasciare il motore in moto quando si scende dalla trattrice per la regolazione o lo sblocco delle macchine portate o trainate.

Non lasciare la macchina incustodita con le chiavi inserite nel quadro di accensione.



Quadro accensione

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Controllare lo stato di usura dei pneumatici e sostituirli se deteriorati.
- Regolare la carreggiata nella posizione più larga, ove possibile, adattandola al tipo di lavoro da eseguire.
- Agire sempre con gradualità sui freni e mantenerli sempre in perfetta efficienza; tenere accoppiati i pedali dei freni, per evitare pericolosi sbandamenti.
- Fare attenzione in presenza di fossati, dislivelli e terreni sconnessi.
- Evitare di operare con velocità eccessiva, in particolare nelle curve.
- Procedere con cautela durante le operazioni di svolta sul terreno in pendenza.

Scheda 05.17 **Trattrice**

- Se il trattore è equipaggiato di un caricatore frontale, tenere la benna ed il carico il più basso possibile; durante gli attraversamenti di un pendio mantenere gli attrezzi sollevati il minimo indispensabile per non toccare il terreno.
- Quando si avanza sul terreno in pendenza con attrezzi laterali montati, mantenere gli attrezzi sul lato a monte.
- Nelle discese, mantenere sempre una marcia innestata su un basso rapporto. Mai permettere al trattore di scendere liberamente con la frizione disinnestata o la marcia disinserita.
- Prestare attenzione sul terreno sconnesso per non perdere il controllo del mezzo.
- Non trainare un carico troppo pesante per il trattore: il trattore potrebbe impennarsi e ruotare sul carico trainato mettendosi “a lama di coltello”.
- Evitare, se possibile, di attraversare terreni inclinati o pendii ripidi. Se si è costretti a farlo, evitare buche, depressioni o sporgenze del terreno e non tentare di oltrepassare tronchi, rocce o zone sollevate.
- Se è necessario attraversare un pendio ripido, evitare di curvare bruscamente, rallentare e fare una sterzata larga.
- Evitare fossati, argini, terrapieni e sponde di fiumi e canali. Stare lontani dai bordi che potrebbero cedere.
- Partire lentamente ed aumentare la velocità gradualmente. Non aumentare i giri motore e non usare la frizione per incrementare la trazione. Se il trattore è agganciato ad un carico pesante, l'uso improprio della frizione può causare il ribaltamento.
- Se il trattore è impantanato nel fango o bloccato nel terreno, sollevare gli attrezzi montati e tentare di indietreggiare o avanzare bloccando il differenziale. Se non è possibile, trainare il trattore con un altro veicolo.
- In caso di trattore con un attrezzo pesante agganciato posteriormente, muoversi in retromarcia quando si sale ed in avanti quando si scende da un pendio. Mantenere più bassa possibile l'attrezzatura.
- Quando si lavora in luoghi isolati, collocare sulla trattrice un estintore a polvere ed un “pacchetto di medicazione” (vedasi scheda 1.07 “Gestione delle emergenze”); possibilmente non lavorare da soli.

Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali

COSA SI RISCHIA:

- a Rischi associati all'uso delle macchine (si rimanda alle Schede relative ai temi "4 Meccanizzazione - Aspetti generali" e "5 Macchine ed attrezzi specifici")
- b Febbre, bronchiti croniche, asma, "polmoni del contadino"
(da respirazione di polveri)
- c Caduta dall'alto (per uso inadeguato delle scale; per eccesso di sicurezza)
- d Disturbi circolatori e collasso (per insolazione)
- e Allergie e chock anafilattico
(per punture di insetti, morsi di rettili, respirazione di pollini)
- f Dolore alle braccia, alle gambe ed alla schiena (per posizioni di lavoro scomode)
- g Danni alle ossa e ai muscoli
(per eccessi nella movimentazione manuale dei carichi)
- h Ustioni, intossicazioni e irritazioni (per contaminazione da uso di prodotti chimici)
- i Danni agli occhi (per proiezione di schegge o di altri materiali)
- j Ferite, contusioni, abrasioni
(per contatto con utensili manuali, con rami, con attrezzature)
- k Danni agli arti inferiori
(per caduta dall'alto di materiali ed attrezzi; per scivolamento o inciampo)

E' necessario ricordare che:

Le colture su campo sono caratterizzate da una molteplicità di operazioni, in gran parte svolte con macchine ed attrezzature agricole, i cui rischi e comportamento corretto da tenere sono indicati nelle schede ad esse relative. Nella presente scheda sono invece riportati gli aspetti collegati ad attività tipicamente manuali, o con attrezzature semplici, svolte direttamente sul campo. Tra esse, particolare attenzione va rivolta al tema delle cadute dalle scale portatili, causa frequente di incidenti in agricoltura, le cui conseguenze possono essere gravi (inabilità permanente o decesso).

Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali**INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:**

Per l'utilizzo degli atomizzatori spalleggianti:

- scegliere atomizzatori con spallacci e schienale imbottiti
- servirsi di una base di appoggio rialzata per il caricamento agevole in spalla
- utilizzare mezzi di protezione individuale (almeno mascherina antipolvere).

Durante le fasi di raccolta:

- per lavorare più agevolmente ed in maggiore sicurezza, servirsi di ganci di raccolta (preferibilmente doppi) e di recipienti da tenere in vita
- prestare attenzione a possibili urti contro i rami ed alla perdita di stabilità durante lo spostamento tra pianta e pianta
- operando da terra, per piante di bassa taglia collocare la cassetta su slittini o su carriole portacassette.

Per la movimentazione manuale dei carichi (casce, cassette, fusti, sacchi, attrezzi pesanti, ecc.):

- divaricare gli arti inferiori per ampliare la base di appoggio: va mantenuta una distanza di circa 50 cm fra i piedi
- piegare le gambe per abbassare il centro di gravità
- accostare bene il carico al corpo, portando il peso a braccia tese verso il basso
- ampliare il più possibile la superficie di presa



Esempio di atomizzazione a spalla




Imbragatura con ganci di raccolta



Impostazione corretta per movimentazione carichi

Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali

- abbassarsi piegando le gambe e cercare di curvare il meno possibile la schiena in avanti
- sollevare il carico distendendo le gambe e rad-drizzando la schiena
- mantenere il carico il più vicino possibile al corpo
- evitare le torsioni del tronco durante il sollevamento
- sfruttare il peso del corpo per spingere o tirare carichi
- ridurre il peso entro i limiti consigliati: 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne
- per la movimentazione di carichi pesanti o ingombranti, lavorare in coppia, a patto di non superare i limiti personali o di intralciarsi a vicenda
- dove possibile, sostituire la movimentazione manuale con l'uso di mezzi appropriati (attrezzature meccaniche)
- quando possibile, utilizzare piani di carico per le attrezzature più pesanti
- non stoccare prodotti sopra l'altezza delle spalle dell'operatore
- evitare di immagazzinare carichi pesanti utilizzando scale portatili
- evitare di movimentare carichi sopra scale fisse non a norma di legge
- prediligere lo spostamento di carichi nella zona compresa tra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche delle mani (misura presa a braccia distese lungo il corpo)



Impostazione scorretta per movimentazione carichi



Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali

Per l'uso delle scale:

Privilegiare l'utilizzo delle scale in:

- alluminio: quando occorre siano leggere, solide, con minimo rischio che i pioli si rompano e richiedano poca manutenzione
- legno: quando occorre che siano elastiche, poco scivolose, non conducano elettricità (es: si lavora vicino a linee elettriche), siano usate in inverno e in piena estate (si mantengono a temperature miti).

In generale, le scale semplici portatili devono:

- essere provviste di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei montanti
- essere dotate di ganci di trattenuta alle estremità superiori
- avere lunghezza in opera non superiore ai 15 m, e – se più lunghe di 8 m - devono essere dotate di rompitratta.

Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale.

Durante l'esecuzione dei lavori occorre che ci sia una persona a terra che vigili.

Scale doppie:

- non possono superare l'altezza di 5 m
- devono essere dotate di catena che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza.



Esempio di scala con dispositivi anti-sdrucchiolevoli



Esempio di scala in alluminio

Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali

“Scaloni”:

- devono essere sempre usati aperti
- non devono superare l'altezza di 3,5 m
- al livello del primo piolo, non devono essere larghe oltre i 4/10 dell'altezza
- devono essere provvisti di catena che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza.

Per l'utilizzo dei D.P.I.:

Protezione delle vie respiratorie:

- le polveri su campo aperto possono contenere particelle vegetali, acari, squame, muffe, principi attivi tossici. Scegliere i dispositivi di protezione in base alle sostanze ed alle particelle da filtrare
- gli equipaggiamenti di protezione respiratoria, devono essere puliti dopo ogni utilizzo secondo le istruzioni d'uso.

Abbigliamento:

- deve essere robusto, pratico, resistente allo strappo ed al contatto con sostanze diverse
- non avere estremità che potrebbero impigliarsi in organi in movimento
- deve essere di taglia adatta all'operatore, pulito regolarmente, conservato separatamente dagli abiti civili.

Protezione dei piedi

- le calzature devono essere sfilabili rapidamente



Esempio di mascherina



Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali

ed avere suola antiscivolo con profilo profondo, tomaia traspirante, puntale antiurto

Protezione dell'udito:

Esclusi i casi di lavoro entro cabina insonorizzata, in generale occorre dotarsi di:

- “tappi”, ovvero di “tamponi auricolari” modellabili (da arrotolare e comprimere prima dell'introduzione nei canali uditivi; se riutilizzabili, mantenerli in appositi contenitori)
- cuffie di protezione (isolano meglio dalle alte frequenze; consentono di sentire meglio le parole; devono essere applicate in modo uniforme e non dare fastidio).



Protezione degli occhi e del viso:

- gli occhiali devono avere ampio angolo di visuale, essere resistenti ad urti e a graffi, essere anti-appannamento, avere una buona protezione laterale, una forma adattabile al viso, essere facilmente pulibili
- la visiera è consigliabile per lavori particolari (quando occorre proteggere non solo gli occhi).



Protezione delle mani e della pelle:

- i guanti devono essere scelti secondo il lavoro da svolgere; possono avere resistenza all'abrasione, al taglio, alla perforazione, al contatto con sostanze tossiche; devono garantire libertà di

Scheda 06.01 Precauzioni relative ai rischi generali

movimento, presa, manipolazione, impermeabilità, buona traspirazione

- i guanti vanno regolarmente sostituiti poiché invecchiando diventano permeabili a tutte le sostanze
- prima di togliersi i guanti è necessario pulirli accuratamente. Se si lavano, occorre rivoltarli per farli asciugare rapidamente e per evitare che batteri o muffe proliferino nella fodera interna
- lavare, pulire e idratare regolarmente (con crema curativa o nutriente) la pelle, affinché sporizia e sostanze nocive non restino su di essa e si ricostituisca la protezione necessaria.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Di qualsiasi materiale siano i DPI, devono essere costruiti in conformità ai criteri di sicurezza, devono essere conservati presso i luoghi di lavoro e sottoposti a manutenzioni secondo le indicazioni del costruttore e devono essere impiegati correttamente.

Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra

COSA SI RISCHIA:

- a Intossicazione (per inalazione e per contatto di prodotti pericolosi da l'impiego di fitofarmaci, anche nelle normali condizioni di impiego)
- b Colpi di calore e sintomi di debolezza (per clima sfavorevole: caldo ed elevata percentuale di umidità)
- c Tagli e puntura provocate da attrezzi taglienti (per utilizzo di forbici, coltelli, cesoie, ecc.)
- d Danni e lesioni al collo, alla schiena (per movimentazione manuale di carichi da operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese le azioni di sollevare, spingere, deporre, spostare, tirare un carico)
- e Dolori alle articolazioni (per prolungata permanenza in posizioni disagiati; per movimenti ripetuti)

E' necessario ricordare che:

Le molteplici operazioni culturali svolte in serra, rendono necessaria un'analisi specifica ed approfondita da parte del datore di lavoro. Occorre curare in particolare le condizioni di temperatura, umidità, ventilazione ed i sistemi per agevolare le posizioni, spesso scomode, in cui certe operazioni vengono eguite.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Se l'estensione della serra, compresi i magazzini, supera i 400 mq di superficie esposta al pubblico e se il sistema di riscaldamento supera le 100.000 kcal/h, si dovrà verificare l'esigenza di ottenere il Certificato Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei VVF.

Ricorrere ad attrezzature meccaniche per evitare la



Certificazione impianto antincendio in assenza di progetto

Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra

movimentazione manuale dei carichi pesanti (esempio sistemi a ruote, muletti, transpallets).

All'interno devono essere presenti sufficienti spazi per consentire al personale di movimentare correttamente le piante in vaso, le attrezzature ed altri materiali necessari alla coltivazione in serra.

Le zone di passaggio devono essere pianeggianti, prive di buche o dossi e realizzate in modo da eliminare i rischi da scivolamento dovuti alla presenza di acqua sul fondo.

I bancali devono essere integri, sopportare il peso delle colture e possibilmente essere privi di spigoli vivi e scheggie.

Le parti pericolose di tutte le apparecchiature, in particolar modo le ventole di immissione/estrazione aria, gli aerotermini ed eventuali organi di trasmissione di altre apparecchiature, devono essere adeguatamente protette e non raggiungibili dall'operatore.

I percorsi effettuati dagli operatori e le zone adibite al passaggio dei mezzi non devono essere ostacolati dalla presenza di impianti di apparecchiature, attrezzature o altro materiale.

Le uscite di sicurezza devono avere l'apertura nel senso dell'esodo ed essere dotate di maniglione an-



Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra


tipico (ove siano presenti elevato affollamento e rischio di incendio significativo).

Nei periodi invernali durante l'orario di lavoro, si deve provvedere ad integrare la scarsa luminosità naturale con l'illuminazione artificiale.

Particolare attenzione deve essere posta quando gli addetti lavorano ad altezze superiori ai due metri (ad esempio durante le operazioni di stesura e raccolta dei teli ombreggianti, di sostituzione di vetri o del film plastico di copertura). Se si opera all'interno della serra si deve ricorrere all'uso di trabattelli e di idonee scale, mentre all'esterno della serra possono essere utilizzate anche idonee attrezzature con ceste.

Qualora vi sia la necessità di operare su strutture in ferro-vetro o simili, (ad esempio durante la loro manutenzione), si deve anticipatamente provvedere ad una verifica strutturale (da parte di un tecnico abilitato) per il rischio di caduta dall'alto per sfondamento della struttura stessa.

Dovendo operare su strutture "multi-tunnel" per sostituire il film plastico di polietilene che le riveste o durante la posa di reti ombreggianti, disporre di strutture progettate e costruite con dispositivi fissi per consentire l'ancoraggio con cinture di sicurezza, anziché costringere l'operatore a camminare



Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra

all'interno della canalina di raccolta acque, che è posta ad altezza superiore ai 2 m.

Il locale della centrale termica deve essere ad uso esclusivo, non accessibile al pubblico e alle persone non autorizzate, dotato di serratura o di lucchetto; il divieto deve essere indicato con idonea segnaletica.

Eventuali attrezzature di riscaldamento di piccola potenzialità, posizionate all'interno delle serre, devono essere protette contro urti accidentali da parte dei mezzi e non accessibili al personale non autorizzato.

Devono essere previste idonee aperture di ventilazione e attorno alla caldaia deve esserci uno spazio adeguato per operare agevolmente durante gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.


Cercare, ove possibile, di alternare le operazioni da compiere, per evitare la ripetitività dei gesti lavorativi.

Tenere presenti altri fattori di rischio, quali la forza con cui si utilizzano gli attrezzi, le posizioni da tenere, i tempi di lavoro continuativo, ma anche altri fattori secondari (per esempio l'uso di strumenti vibranti, guanti inadeguati o l'utilizzo della mano come strumento battente), e ridurne gli effetti.

Mantenere sotto controllo il microclima in serra, con



Serra con impianto di riscaldamento



Le vertebre della colonna si disallineano a causa di trumi con movimenti ripetitivi



Strumento di misura multifunzione: pressione, umidità, velocità e portata aria

Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra

rilevi strumentali di alcuni parametri climatici (la temperatura, l'umidità e la velocità dell'aria) che determinano gli indici "di benessere".

Privilegiare le attività da svolgere sul lato meno esposto alla radiazione solare.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali adeguati e controllarli periodicamente affinché non siano deteriorati e quindi non perdano efficacia alla protezione (guanti antitaglio e vestiti adeguati non troppo ampi e senza parti svolazzanti).

Tenere sempre pronta e completa di presidi, non scaduti, la cassetta di primo soccorso, contenente tutto il materiale previsto (Vedasi Scheda 1.07 "Gestione delle emergenze").



Guanti anti-taglio



Cassetta primo soccorso

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- L'altezza minima di gronda deve essere pari a 2 m.
- Le porte di uscita devono essere in numero sufficiente (in generale: una ogni 15 m; due ai lati della centrale termica, se interna; per serre in ferro-vetro/cemento: una porta ogni 1.000 mq di superficie coperta).
- La superficie sportellata apribile deve essere almeno il 10% della superficie del terreno coltivato internamente.
- Le aperture devono essere ad avvolgimento automatico.
- Deve essere presente un sistema di aerazione forzata (ventilazione artificiale).
- Gli sportelli di aerazione devono essere collocati ad almeno 70 cm da terra.

Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra

- Se presente, il sistema per il raffreddamento deve essere sottoposto a regolare manutenzione.
- Devono essere previsti tempi di lavoro in serra intervallati con mansioni svolte altrove.
- Ove possibile, effettuare la movimentazione manuale dei carichi su sistemi stabili a ruote.
- Gli attrezzi devono essere ordinatamente sistemati in apposito luogo esterno.
- In caso di copertura non ignifuga, deve essere disponibile un numero di estintori ritenuto sufficiente (indicativamente: almeno uno per ognuno dei due ingressi estremi e uno nel centro).
- La preparazione delle miscele di prodotti fitofarmaceutici deve essere effettuata rigorosamente all'esterno.
- I tempi di distribuzione dei fitofarmaci dovrebbero essere mediamente limitati a meno di 1 ora.
- I trattamenti devono essere organizzati in modo da garantire il rispetto dei tempi di rientro.
- Le pompe per la distribuzione dei fitofarmaci (a pressione su rulli mobili, a spalla, ecc.) devono essere regolarmente pulite e sottoposte a manutenzione dopo l'uso.
- In presenza di soglie o di ostacoli posti ad altezza ridotta, devono essere adottati sistemi di protezione contro la battitura del capo.
- Prevedere sistemi che impediscano interferenze all'interno tra le strutture della serra e il corretto uso della trattrice (es.: segnalazioni di limitazioni di percorso; elementi di segnalazione posti ad altezza prefissata sulla trattrice, in prossimità dell'ostacolo, ecc.).
- L'impianto elettrico deve essere con grado di protezione adeguato (almeno IP55).
- I corpi illuminanti ed i cavi posti ad altezza < 2,5 m devono essere protetti contro gli urti.
- Tutte le strutture metalliche devono essere collegate all'impianto di messa a terra (che sarà rispondente alla norma),
- I dispersori di terra devono essere posti a distanza < 25 m uno dall'altro e idone-

Scheda 06.02 Fasi di coltura in serra

amente collegati tra loro.

- Qualora sia presente un impianto termico di potenzialità > 30.000 kcal/h, esso dovrà essere collaudato ISPESL; se supera le 100.000 kcal/h, richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
- I generatori di calore devono essere muniti di dispositivi omologati di sicurezza e di controllo.
- I generatori di aria calda “a scambio diretto” devono essere applicati a pareti REI 30 di classe 0.
- I bruciatori devono essere dotati di dispositivi automatici di sicurezza totale (interruzione dell'alimentazione combustibile in caso di spegnimento di fiamma o di raggiungimento di temperature pericolose).
- Nel locale devono essere presenti segnalazioni idonee di avvertimento del pericolo (es.: divieto di uso di fiamme libere, indicazione di deposito di infiammabili).
- Se il generatore è installato all'interno della serra, devono essere garantiti almeno 60 cm tra generatore e pareti ed almeno 100 cm tra generatore e soffitto; in alternativa alle due voci precedenti, occorre interporre uno schermo REI 120.
- I depositi di combustibile gassoso devono essere installati a cielo aperto.
- I serbatoi di combustibile liquido devono essere saldamente ancorati.
- Il rivestimento dei serbatoi deve essere controllato al fine di garantirne l'impermeabilizzazione.
- Qualora i serbatoi interrati siano collocati internamente alla serra, devono essere ad almeno 20 cm di profondità sotto il piano di calpestio se non vi sarà transito di veicoli; saranno ad almeno 70 cm di profondità se vi sarà transito di veicoli.

Scheda 06.03 Selezione, confezionamento e magazzinaggio

COSA SI RISCHIA:

- a Danni alle ossa e ai muscoli (per movimentazione manuale dei carichi)
- b Stanchezza e danni alla schiena, agli arti inferiori e superiori (per lavorazioni “a catena”, per posizioni prolungate in piedi, per ripetizione continua di movimenti sempre uguali e per tempi lunghi)
- c Irritazione alla pelle e ad occhi (per contatto con sostanze fitosanitarie residue)
- d Investimento a cose o persone (per utilizzo improprio del carrello elevatore)
- f Asfissia in cella frigorifera (per carenza d’ossigeno, sostituito da altri gas)
- g Schiacciamento (per ribaltamento del carrello elevatore)

E' necessario ricordare che:

Se protratte per lungo tempo, le lavorazioni ripetitive e le posizioni che non garantiscono libertà di movimento possono creare tensione e un calo del livello di attenzione provocando infortuni. L’alternanza dei ruoli tra operatori e l’inserimento nell’orario di lavoro di adeguate pause possono diminuire il rischio di infortunio.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali adeguati:

- guanti per la manipolazione della frutta
- guanti per la movimentazione dei carichi
- grembiule impermeabile
- abbigliamento non troppo ampio e senza parti svolazzanti.

Lavarsi sempre le mani prima di mangiare.



Confezionamento della frutta

Scheda 06.03 Selezione, confezionamento e magazzinaggio

Evitare di toccarsi gli occhi ed altre parti del corpo scoperti con guanti sporchi al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione da eventuali sostanze tossiche residue.

Seguire il sistema di manipolazione della frutta durante la fase di stoccaggio e di confezionamento.

In fase di sistemazione della merce nelle celle frigorifere, usare abbigliamento protettivo adeguato (copricapo, giacca e pantalone di protezione imbottiti) ed assicurarsi che le mani non rimangano fredde per troppo tempo (temperatura di circa 4 - 5 °C).

Nelle celle frigorifere può entrare solo il personale che ha ricevuto adeguata formazione e informazione.

Nelle celle frigo in “atmosfera controllata” la percentuale di ossigeno presente è ridotta per consentire all’azoto immesso di conservare la frutta: operare con cautela, possibilmente in presenza di un’altra persona, e uscire delle celle ai primi sintomi di debolezza.

Prestare molta attenzione alla segnaletica apposta all’ingresso delle celle frigorifere.

In caso di necessità di ingresso nella cella per manutenzioni o riparazioni, dotarsi di autorespiratore.

Devono essere presenti cartelli ben visibili e di facile



Lavarsi accuratamente le mani prima di mangiare e nelle pause



Guanti di protezione per la bassa temperatura



Giacca e pantalone di protezione per la bassa temperatura

Scheda 06.03 Selezione, confezionamento e magazzinaggio

comprensione, che riportino le procedure per uscire dalle celle in qualsiasi momento.

Verificare sistematicamente se sono presenti perdite del “fluido refrigerante”, anche ridotte, particolarmente in caso di gestione di impianti con ammoniaca.

Sottoporre gli impianti ai controlli periodici prescritti.

Evitare di movimentare i carichi manualmente superiori a quelli consentiti: uomini: 25 kg, donne: 15 kg.

Per l'utilizzo del carrello elevatore occorre aver ricevuto un'adeguata formazione e informazione e addestramento.

Ridurre la velocità del carrello elevatore e prestare molta attenzione ai pedoni soprattutto quando il carico non permette una buona visibilità.

Allacciare sempre la cintura di sicurezza quando la macchina è in movimento.

Rispettare i limiti massimi del carico.

Posizionare correttamente il carico e muoversi con le forche in basso, così da evitare sbilanciamenti della macchina o caduta di carichi durante la fase di spostamento.



Segnaletica per celle frigorifere



Esempio di autorespiratore



Muletto per spostamento casse


Scheda 06.03 Selezione, confezionamento e magazzinaggio

Creare postazioni di lavoro in cui sia minimo il disagio operativo e mettere a disposizione dell'operatore spazi di manovra adeguati.

Cercare, ove possibile, di variare la posizione del corpo e i movimenti eseguiti.

Organizzare il lavoro in modo che ci possano essere scambi di ruoli operativi che riducano i problemi da posizioni prolungate e il calo di attenzione dovuto alla monotonia di lavorazione.

Concordare eventuali pause nella lavorazione.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Curare sempre l'igiene delle parti del corpo che vanno a contatto con la merce.
- Per i piccoli carichi da manovrare manualmente, seguire l'impostazione corretta.
- Sottoporsi a sorveglianza sanitaria.
- Comunicare sempre eventuali patologie professionali.
- Effettuare sempre i controlli di funzionalità degli autorespiratori.

Scheda 06.04 Potatura

COSA SI RISCHIA:

- a Tagli alle varie parti del corpo (per uso dalle attrezzature taglienti)
- b Caduta dall'alto (per perdita di equilibrio; per mancato utilizzo di sistemi di ancoraggio dell'operatore e della scala)
- c Danni ai muscoli e alle articolazioni (per allungamenti o sforzi eccessivi)
- d Dolori ai muscoli ed alle ossa (per posizioni scomode e prolungate)
- e Danni agli occhi (per urti da rami)

E' necessario ricordare che:

L'uso degli attrezzi da taglio sia motorizzati/alimentati, sia manuali, richiede un'attenzione particolare per sé e il rispetto di una distanza di sicurezza da parte degli altri operatori.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali adeguati (guanti antitaglio e vestiti adeguati, non troppo ampi e senza parti svolazzanti) e controllarli periodicamente affinché non siano deteriorati e quindi non efficaci alla protezione.

Utilizzare sempre una protezione agli occhi per evitare eventuali urti accidentali che possono provocare



Scheda 06.04 Potatura

irritazioni o abrasioni anche gravi.

Valutare prima con cura la postazione più adeguata per l'operatore rispetto alle parti su cui intervenire con l'attrezzatura da taglio, al fine di evitare cadute per sbilanciamento del corpo.

Fermare sempre la macchina in fase di lavoro e assicurarsi che sia stabile e che il piano sia privo di dislivelli.

Effettuare la manutenzione delle attrezzature da taglio affinché la manovra di potatura risulti più agevole possibile, seguendo il libretto delle istruzioni.

Non rimuovere la segnaletica (pittogrammi) riportata sugli attrezzi da tavolo (forbici pneumatiche, seghe, motoseghe).

Tenere sempre pronta e completa di presidi la cassetta di primo soccorso. Se si è lavora in luoghi isolati, tenere in vicinanza almeno un "Pacchetto di medicazione" e un sistema di comunicazione (Vedasi Scheda 1.07 "Gestione dell'emergenze").



Carrello semovente per potatura



Scheda 06.04 Potatura

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Segnalare eventuali anomalie e disfunzioni degli attrezzi adoperati.
- Controllare sempre la stabilità delle macchine sulle quali si opera.
- In caso di tagli superficiali disinfettare sempre la ferita, fasciarla con garze sterili e cerotti.
- In caso di tagli profondi cercare immediatamente soccorso (tenere sempre a portata di mano un cellulare).
- Rispettare le pause indicate dal medico competente durante l'orario di lavoro.
- Verificare ogni mese l'integrità dei contenuti minimi previsti per la cassetta di primo soccorso e sostituire i presidi farmaceutici scaduti.
- Tenere conto delle indicazioni specifiche fornite nelle Schede "5.11 Forbici pneumatiche/elettriche" e "5.05 Motoseghe".

Scheda 07.01 Suini

COSA SI RISCHIA:

- a Rischio biologico (per contatto diretto con gli animali)
- b Intossicazione (per inalazione sia in fasi di preparazione e distribuzione degli alimenti a secco, sia in fase di pulizie degli animali e dei locali per utilizzo di disinfettanti e/o disinfestanti)
- c Danni alla schiena, alle articolazioni, ai muscoli (per movimentazione manuale dei carichi)
- d Caduta (per scivolamento causato da residui, da ristagni)
- e Tagli, abrasioni, schiacciamenti (per l'utilizzo di macchine, impianti e attrezzature, quali tramogge, coclee, ecc.)
- f Contatto con parti elettriche scoperte (per la presenza di macchine e impianti)
- g Morsi, aggressione (per interazione con animali)

E' necessario ricordare che:

Una corretta progettazione dei locali e una attenta osservanza delle misure legate a contrastare il rischio di zoonosi sono alla base della prevenzione degli infortuni all'interno di un allevamento. Fare attenzione in particolare:

- alle operazioni di ispezione, di assistenza ed interventi agli animali (vaccinazioni, terapie, castrazione, assistenza al parto)
- all'igiene delle strutture, delle attrezzature e dei materiali utilizzati (rischio da superfici imbrattate, da alimenti contaminati, da insetti, da contatto con fluidi biologici, da deiezioni e da strumenti contaminati)

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Apporre cartelli di divieto di accesso ed idonee barriere per evitare l'ingresso non controllato dei non addetti e degli automezzi.

Nel caso in cui non fosse garantita la presenza conti-



Scheda 07.01 Suini

nua di personale, i capannoni dovranno essere provvisti di idonea chiusura (lucchetti, catene).

Mantenere i locali, le vie di transito, i mezzi ed i passaggi pedonali sempre puliti e privi di accumuli di deiezioni animali.

I locali devono avere:

- i pavimenti impermeabili, facili da pulire e da disinfettare, in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua
- un adeguato sistema di ventilazione e d'illuminazione naturale e/o artificiale.

Agli ingressi dei capannoni prevedere aree di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali con fondo lavabile e disinfettabile.

Prevedere la pulizia costante di una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone.

Garantire la protezione delle aree di stoccaggio dei materiali d'uso.

Prevedere sempre una zona filtro all'entrata dell'azienda, dotata di spogliatoi, di lavandini e di detergenti.

Dotarsi di idonee celle di congelamento per eventuali animali morti; assicurarsi che l'operazione di carico di tali animali avvenga all'esterno dell'area di alleva-



DENUNCIA DI MORTE DEL _____
(art. 3)

di Servizio Veterinario dell'ASL n. _____
(di registrazione del veterinario)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ nel _____
residente a _____
Tel. _____
in qualità di proprietario/detentore di un animale sottoposto all'obbligo sanitario (L. n. 18 del 18/2/2004)
identificato con il numero di _____
alloggiato a _____

DENUNCIA
nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 18 della L. n. 18/2/2004.

Confermo morte del cane di cui sopra in data _____ anno _____

Allego dichiarazione del medico veterinario che l'animale è _____
 Non allego dichiarazione veterinaria.

Luogo e data: _____

Firma del proprietario/detentore _____

Per ogni informazione, il D.Lgs. n. 28/2/2004 è applicato nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/2004, in materia di protezione del pubblico e del personale sanitario veterinario, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/2004, in materia di protezione del pubblico e del personale sanitario veterinario, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/2004, in materia di protezione del pubblico e del personale sanitario veterinario, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/2004, in materia di protezione del pubblico e del personale sanitario veterinario.

Denuncia decesso bestiame



Scheda 07.01 Suini

mento e che il ritiro venga effettuato da ditte regolarmente autorizzate.

Gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi delle vigenti normative, accompagnati da certificazione veterinaria.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale:

1. guanti
2. scarpe/stivali antiscivolo
3. tuta da lavoro
4. protezione delle vie respiratorie.

Prevedere nel locale di stabulazione degli animali la separazione della zona sporca dalla zona pulita, all'interno dello stesso recinto o box.

Nei box di stabulazione, agevolare l'operatore, prevedendo pavimenti con grigliato metallico e con vasca sottostante di raccolta e veicolazione delle deiezioni, per evitarne il ristagno.

Evitare di movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti:

- uomini: 25 kg
- donne: 15 kg


Limitare la movimentazione manuale dei carichi agli spostamenti di piccoli animali appena nati o di contenitori per alimenti di piccole dimensioni.



Scheda 07.01 Suini

In caso di movimentazione manuale che esponga gli addetti a sforzi notevoli (come la movimentazione di carrelli per il trasporto di alimenti nella fase di preparazione o di distribuzione, oppure per la movimentazione di animali feriti o morti, anche di peso notevole) operare in due persone o con l'ausilio di mezzi meccanici (muletti, transpallet, carriole).

Occorre che gli impianti fissi siano oggetto di progettazione integrata con le strutture in cui devono essere inseriti e dichiarati conformi dall'installatore.

**ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

- Adottare procedure/comportamenti adeguati per l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.
- Seguire un'igiene e profilassi degli animali accurata per evitare malattie infettive (effettuare periodicamente esami sierologici, vaccinazioni ecc.).
- Evitare il sovraffollamento nelle stalle.
- Effettuare regolarmente la disinfestazione e la derattizzazione ambientale per evitare la contaminazione dei mangimi.
- Effettuare una igiene rigorosa delle stalle e una tempestiva rimozione delle deiezioni animali e dei residui alimentari.
- Ispezionare gli animali ad intervalli sufficienti in base al sistema di allevamento e garantire che l'ispezione avvenga in condizioni di illuminazione sufficiente (disinfettare sempre strumenti ed attrezzi utilizzati).
- Garantire un'adeguata aerazione.
- La pavimentazione deve essere priva di asperità, per evitare infortuni agli operatori; prevedere possibilmente la pavimentazione dei box con grigliato, per garantire l'allontanamento immediato delle deiezioni.
- Fornire informazione e formazione agli addetti sul rischio biologico.
- Collaborare con i Servizi Veterinari per la prevenzione.

Scheda 07.02 Bovini

COSA SI RISCHIA:

- a Rischio biologico (zoonosi per brucellosi, tubercolosi, tigna, scabbia, tetano)
- b Rischio chimico (per contatto diretto o indiretto con prodotti chimici)
- c Rischio di traumi e lesioni (provocate da aggressioni da parte dell'animale, caduta per varie cause, incidenti con mezzi e attrezzature)
- d Intossicazione (per inalazione, sia in fase di preparazione e distribuzione degli alimenti a secco, sia in fase di pulizia degli animali e dei locali per utilizzo di disinfettanti e/o disinfestanti)
- e Danni alla schiena, alle articolazione, ai muscoli (per movimentazione manuale carichi; per posizioni scomode prolungate)

E' necessario ricordare che:

Una corretta progettazione dei locali e un'attenta osservanza delle misure legate a contrastare il rischio di zoonosi sono alla base della tutela della salute e della sicurezza degli operatori all'interno di un allevamento. Tale tutela viene in genere accresciuta dalle attuali tendenze volte al "benessere animale" che sollecitano condizioni di accrescimento degli animali più razionali, con benefici indiretti sulla fruizione di spazi di sicurezza utili anche agli addetti.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Le misure di prevenzione per il rischio zoonosi si articolano principalmente nel:

- garantire un'accurata igiene delle stalle e l'applicazione rigorosa di idonee profilassi veterinarie
- garantire il rispetto delle misure di igiene da parte dei lavoratori attraverso anche l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e l'applicazione di adeguate procedure di sicurezza



Scheda 07.02 Bovini

- sottoporsi alla profilassi vaccinale obbligatoria
- segnalare i primi sintomi; in caso di sospetto, sottoporsi immediatamente a visita medica
- effettuare accertamenti sanitari periodici sugli animali.

In caso di manipolazione di farmaci, detergenti e disinfettanti:

- utilizzare sempre guanti, tuta, mascherine
- lavarsi sempre accuratamente le mani e le parti che accidentalmente sono state a contatto con i prodotti tossici
- non lasciare incustoditi i prodotti residui o le confezioni aperte
- non trasferire i residui in contenitori non immediatamente riconoscibili.


Le stalle devono essere dotate di vie di fuga (passo d'uomo) con varchi di 30-35 cm per permettere l'uscita degli operatori dalle aree occupate dagli animali in caso di aggressione.

Evitare la suoneria del cellulare (può irritare gli animali).

Non avvicinarsi troppo agli animali ed evitare di urlare.

Utilizzare apposito cavezzo per spostare un animale in zone prive di recinzione.

Apporre cartelli di divieto di accesso o barriere per



Scheda 07.02 Bovini

evitare l'ingresso a non addetti e ad automezzi.

Nel caso in cui non fosse garantita la presenza continua di personale, i capannoni dovranno essere provvisti di idonea chiusura (lucchetti).

Tenere i locali, le vie di transito ed i passaggi pedonali sempre puliti e privi di accumuli di deiezioni animali.

In particolare i locali devono avere:

- i pavimenti impermeabili, facili da pulire e da disinfettare, in modo da consentire una rapida evacuazione dell'acqua
- un adeguato sistema di ventilazione e d'illuminazione naturale e/o artificiale.

Agli ingressi dei capannoni prevedere aree di carico e scarico con fondo lavabile e disinfettabile dei materiali d'uso e degli animali.

Prevedere la pulizia costante di una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone.

Garantire la protezione delle aree di stoccaggio dei materiali d'uso.

Prevedere sempre una zona filtro all'entrata dell'azienda, dotata di spogliatoi, di lavandini e di detersivi.

Prevedere idonee celle di congelamento per even-



Scheda 07.02 Bovini

tuali animali morti, assicurando che l'operazione di carico delle carcasse avvenga all'esterno dell'area di allevamento e che il ritiro venga effettuato da ditte regolarmente autorizzate.

Gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ad alto rischio, ai sensi delle vigenti normative, accompagnati da certificazione veterinaria.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale:

- guanti
- scarpe/stivali antiscivolo
- tuta da lavoro
- protezione alle vie respiratorie
- protezione degli occhi.

Prevedere nel locale di stabulazione degli animali la separazione della zona sporca dalla zona pulita, all'interno dello stesso recinto o box.

Agevolare l'operatore, prevedendo pavimenti nei box di stabulazione con grigliato metallico e con vasca sottostante di raccolta e veicolazione delle deiezioni per evitarne il ristagno (che rende il fondo rischioso per scivolamento agli operatori).

Evitare di movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti:

- uomini: 25 kg
- donne: 15 kg



Scheda 07.02 Bovini

In caso di movimentazione manuale che esponga gli addetti a sforzi notevoli, come la movimentazione di carrelli per il trasporto di alimenti nella fase di preparazione o di distribuzione, oppure per la movimentazione di animali feriti o morti (anche di peso notevole) operare in due persone o con l'ausilio di mezzi meccanici (muletti, transpallet, carriole).

Occorre che gli impianti fissi siano oggetto di progettazione integrata con le strutture in cui devono essere inseriti, e dichiarati conformi dall'installatore.

**ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

- Prevedere ad un'adeguata aerazione ed illuminazione delle stalle.
- Seguire un'igiene e profilassi degli animali accurata per evitare l'insorgenza di malattie infettive (effettuare periodicamente esami sierologici, vaccinazioni ecc.).
- Evitare il sovraffollamento nelle stalle.
- Effettuare regolarmente la disinfestazione e la derattizzazione ambientale per evitare la contaminazione dei mangimi.
- Effettuare un'igiene rigorosa delle stalle e una tempestiva rimozione delle deiezioni animali e dei residui alimentari.
- Ispezionare gli animali in base al sistema di allevamento e garantire che l'ispezione avvenga in condizioni di illuminazione sufficiente (disinfettare sempre strumenti ed attrezzi utilizzati).
- Garantire che la pavimentazione sia priva di asperità, per evitare lesioni agli addetti; prevedere possibilmente la pavimentazione dei box con grigliato, per garantire l'allontanamento immediato delle deiezioni.
- Assicurare un'adeguata informazione e formazione degli addetti.
- Collaborare con i Servizi Veterinari per la prevenzione.

Scheda 07.03 Avicoli/cunicoli

COSA SI RISCHIA:

- a Rischio biologico (per contaminazione: dalla fase di accettazione del bestiame alla fase di macellazione)
- b Ferite da taglio (per utilizzo di attrezzi e di utensili; per strofinio su lamiere affilate)
- c Problemi vascolari agli arti inferiori nelle varie fasi di lavorazione (per posizione eretta prolungata)
- d Danni all'udito (per eccessiva rumorosità)
- e Caduta (per scivolamento su superfici bagnate / con residui organici)
- f Disagio fisico e danni al sistema respiratorio (per condizioni operative sfavorevoli; per raffreddamento prolungato degli arti)
- g Investimento di persone o urto di materiali (per utilizzo di mezzi di trasporto)

E' necessario ricordare che:

La prevenzione degli infortuni all'interno di un allevamento si basa sulla corretta progettazione dei locali e sul contrasto del rischio di zoonosi. Normative europee di prossima adozione comporteranno una revisione drastica dei sistemi di allevamento; occorre pensare sin da ora ad adeguarsi, senza dimenticare la tutela degli operatori.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

I capannoni devono essere dotati di:

- chiusure adeguate
- pavimento in cemento o in materiale lavabile e pareti e soffitti lavabili
- attrezzature lavabili e disinfettabili.

Gli allevamenti devono essere dotati di:

- barriere (cancelli o sbarre mobili) all'ingresso, per evitare l'accesso incontrollato di automezzi



Scheda 07.03 Avicoli/cunicoli

- piazzole di carico/scarico di materiali d'uso e di animali posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, con fondo solido e ben mantenuto
- sistema di caricamento del mangime per i fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori
- superficie sempre pulita lungo il perimetro esterna del capannone
- impianti di protezione delle aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettieri vergini, mezzi meccanici, ecc.)
- attrezzature d'allevamento/di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico, ecc.); se le attrezzature sono utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso/uscita dalle diverse aziende
- uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti (non è ammesso l'accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni)

Il datore di lavoro deve:

- vietare l'ingresso alle persone estranee
- dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento
- consentire l'accesso all'area circostante i capannoni solo agli automezzi destinati all'attività' di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda
- registrare i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale, degli animali, delle attrezzature e degli automezzi



Scheda 07.03 Avicoli/cunicoli

- predisporre un programma di derattizzazione e di lotta agli insetti nocivi
- vietare al personale di detenere volatili propri
- far utilizzare esclusivamente materiale monouso (o lavabile e disinfettabile) per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo
- verificare tramite apposita scheda (tagliando allegato ai documenti di accompagnamento) l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio (cadenza almeno settimanale).

I lavoratori devono:

- sottoporre i locali e le attrezzature a pulizia e disinfezione accurate alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo
- pulire e disinfettare i sili ad ogni nuovo ingresso di animali
- attendere il periodo necessario dallo svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili e dell'inizio del nuovo ciclo (vuoto sanitario)
- stoccare gli animali morti in idonee celle di congelamento
- controllare che il ritiro delle carcasse sia effettuato da ditte con mezzi autorizzati e che siano inviate a smaltimento in stabilimenti autorizzati
- assicurarsi che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento
- stoccare la lettiera e la pollina presso l'allevamento con le modalità stabilite dalla vigente normativa



Scheda 07.03 Avicoli/cunicoli

- asportare la lettiera con automezzi a tenuta e coperti

I lavoratori devono utilizzare i D.P.I., in particolare nelle fasi di pulizia dei locali dai residui fecali: tute da lavoro monouso; grembiule impermeabile, copricapo monouso, stivali in gomma (o in poliuretano), guanti da lavoro in gomma (o monouso in nitrile), maschere respiratorie filtranti almeno FFP2D (o maschera pieno-facciale), visiere protettive (o occhiali).

I DPI riutilizzabili devono essere opportunamente lavati e disinfettati e dopo la rimozione dei DPI, lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

I DPI monouso devono essere adeguatamente smaltiti.

**ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

- Non mangiare, non bere, non fumare nei luoghi di lavoro a rischio di contatto biologico.
- Lavare con cura le mani: a seguito di contatti con animali o superfici e attrezzature potenzialmente infette; prima di mangiare o bere; dopo aver tolto vestiario o i dispositivi di protezione individuale utilizzati.
- Evitare di toccare occhi, bocca, naso con le mani non lavate o non disinfettate.
- Separare sempre gli abiti civili dagli abiti da lavoro utilizzando armadietti con doppio scomparto e/o spogliatoi e locali appositamente dedicati; eventualmente utilizzare indumenti protettivi del tipo “usa e getta”.
- Lavare gli abiti da lavoro ad alta temperatura o con disinfettanti specifici (es: contenenti sali di ammonio quaternario / ipoclorito di sodio).
- Porre particolare attenzione a raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti.

Scheda 08.01 Cantine

COSA SI RISCHIA:


- a Contaminazione (per utilizzo e contatto con sostanze chimiche)
- b Intossicazione e asfissia (per inalazione di prodotti chimici, per carenza di ossigeno)
- c Danni alla muscolatura ed alla colonna vertebrale (per movimentazione manuale carichi)
- d Colpi di calore (per umidità eccessiva)
- e Tagli, urti, schiacciamenti (per contatto con parti esposte; per caduta nella vasca di scarico/ricevimento)
- f Punture e shock anafilattico (per presenza di insetti in fase di scarico)
- g Rumore (per attività di macchine/apparecchiature rumorose)
- h Elettrocuzione (per parti elettriche scoperte; corto circuiti; scarsa manutenzione dell'impianto; inidonea progettazione e realizzazione).

E' necessario ricordare che:

Una corretta progettazione dei locali e una attenta osservanza delle misure legate alla gestione delle attrezzature utilizzate per il ciclo di trasformazione, sono alla base della prevenzione degli infortuni all'interno della cantina.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Non rimuovere le protezioni dalle coclee della vasca di ricevimento dell'uva. In caso di ingolfamento, spegnere la macchina prima di intervenire. Le protezioni possono essere rimosse solo ed esclusivamente per esigenze manutentive e quando la macchina è completamente ferma.



Scheda 08.01 Cantine

Mantenere in ordine le attrezzature ed effettuare verifiche e manutenzioni regolari degli impianti e delle apparecchiature.

Indossare i D.P.I. richiesti dalle varie operazioni:

- scarpe antiscivolo
- indossare abiti adeguati alle condizioni climatiche
- adottare provvedimenti specifici per la fase di detartarizzazione con soda caustica o con altro prodotto chimico (scarponcini alti con gomma antiscivolo e protezione caviglia, guanti, occhiali)
- adottare idonee maschere con doppio filtro in tutte le fasi di filtrazione.

Per l'utilizzo dei prodotti chimici:

- gestire con attenzione le fasi di utilizzo dei prodotti chimici e farlo fare solo a persone addestrate ed autorizzate
- le sostanze chimiche e polverulente devono essere tenute segregate in apposito armadietto
- non utilizzare mai altre confezioni al di fuori di quelle originali per conservare i prodotti e i residui di prodotti
- l'eventuale miscelazione dei prodotti va effettuata fuori dagli ambienti di produzione.

Nella fase di pulizia delle botti:

- verificare l'assenza di gas pericolosi prima di effettuare le operazioni di pulizia e di manutenzione dei contenitori, delle vasche e dei depositi



Scheda 08.01 Cantine

- indossare sempre la maschera di protezione per le vie respiratorie
- adottare indumenti individuali per protezione dalle correnti indotte dal ventilatore
- attivare il ventilatore per il ricambio d'aria almeno 15 minuti prima di intervenire
- sospendere la pulizia se il ventilatore si spegne o mostra malfunzionamenti
- devono essere presenti almeno due persone.

Non superare il limite massimo di peso (indicativamente 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne) durante le fasi di movimentazione manuale dei carichi; tale valore può essere significativamente modificato dall'esito della specifica "Valutazione dei Rischi".

Per lo spostamento di carichi pesanti, utilizzare carrelli elevatori, transpallet, carrelli a mano; oppure movimentare in due persone.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- La frequenza e gli altri parametri che caratterizzano le fasi di svuotamento dei panieri non rappresenta in genere un fattore di rischio; condurre comunque una valutazione specifica sulla Movimentazione manuale dei carichi.
- E' vietato trasportare persone con i muletti e farsi trasportare da essi. Se la vasca in cui si scarica l'uva risulta interrata, essa deve essere protetta sui lati per evitare cadute.

Scheda 08.01 Cantine

- La vasca di scarico uva deve essere normalmente tenuta chiusa e coperta quando non viene utilizzata (es.: con lamiere non facilmente rimovibili).
- Il quadro elettrico della coclea che invia uva alla diraspatrice/pigiatrice deve essere posto a norma.
- La pressa “soffice” deve essere dotata di blocco per il fermo-macchina a sportelli aperti (in fase di lavaggio saranno aperti gli sportelli e/o disinserito il quadro elettrico).
- Deve essere effettuata la rilevazione del livello di emissione sonora e la relativa esposizione al rumore degli addetti, eventualmente adottando i provvedimenti mitigativi del caso (es.: tramite isolamento acustico o adozione di DPI).
- Nella fase di fermentazione devono essere presenti aperture sufficienti per il ricambio dell’aria.
- Deve essere disponibile un ventilatore da attivare prima della pulizia della botte (almeno 15 minuti in anticipo).
- Tutte le coclee e le altre parti mobili devono essere coperte.
- Deve essere disponibile un sistema a “fermentino” adeguato, secondo le norme.
- Deve essere presente un segnale di allarme di “troppopieno”.
- Nel caso venga utilizzata “perlite” nella filtrazione, devono essere adottate idonee maschere con doppio filtro in tutte le fasi di possibile contatto (pericolo per la finissima granulometria).

Scheda 08.01 Cantine

- Nel caso sia adottata farina fossile come mezzo filtrante, devono essere adottate precauzioni per evitarne l'inalazione e l'ingestione (risulta in fase di studio la pericolosità del composto).
- Nel caso venga utilizzata anidride solforosa (SO_2) durante la vinificazione e conservazione del vino, essa verrà usata in soluzione acquosa concentrata; nel caso venga utilizzata anidride solforosa allo stato gassoso (da sola, mista ad anidride solforica o mista a ossido di carbonio), si dovrà provvedere ad ottenere le autorizzazioni per l'utilizzo e - se oltre 75 kg - per la custodia in magazzino o in deposito.
- Le bombole di gas compressi e/o liquefatti devono essere mantenute bloccate da catenella e collocate in modo da evitare possibili rischi derivanti da urti.
- Deve essere disponibile una scaletta marinara con "abbraccio totale" per salire sui silos, dotata dei requisiti richiesti (pedata antiscivolo, alzata regolare, ecc.).
- Il montacarichi (ove presente) deve essere periodicamente revisionato e sottoposto a idonea manutenzione.
- Se il lavaggio per detartarizzazione viene effettuato con soda caustica o con altro prodotto chimico, devono normalmente essere adottati provvedimenti adeguati e/o DPI (scarponcini con gomma antisdrucchio e protezione caviglia, guanti, occhiali).
- La catena di imbottigliamento deve disporre di sistemi di blocco regolarmente attivi.
- I residui liquidi devono essere avviati a fossa Imhoff o a smaltimento rispondente alla norma.

Scheda 08.02 Caseifici

COSA SI RISCHIA:

- a Danni ai muscoli, alla colonna vertebrale ed alle braccia (per movimentazione manuale di carichi eccessivi)
- b Cadute dall'alto (durante l'utilizzo di attrezzature per operazioni in quota, nei magazzini di stagionatura)
- c Scivolamenti e cadute in piano (per superfici e pavimenti bagnati in caseificio e sul cassone degli automezzi aziendali; per inciampo in condotte e tubazioni "volanti")
- d Elettrocuzione (per contatto diretto/indiretto con parti scoperte a contatto con la corrente elettrica)
- e Tagli, urti, schiacciamenti (per contatti accidentali con organi meccanici in movimento)
- f Danni alla mano ed al polso (da vibrazioni per uso dell'idropulitrice)
- h Danni alla schiena (da vibrazioni in fase di trasporto con autocarro)
- g Calo dell'udito, tensione, disturbi vari (da rumore per uso della scrematrice)
- h Malattie respiratorie (per raffreddamento dovuto alle basse temperature; d'inverno, durante la raccolta del latte e in operazioni effettuate all'esterno)
- i Allergie e intossicazioni (per dispersione di prodotti pericolosi in aria durante l'uso di detergenti chimici)
- j Irritazioni e ustioni cutanee ed oculari (in fase di lavaggio delle attrezzature per contatto con sostanze chimiche, quali soda caustica e acido nitrico)

E' necessario ricordare che:

Nel caseificio sono presenti rischi professionali ben conosciuti e l'evoluzione della tecnologia ha contribuito negli ultimi anni a mettere a disposizione attrezzature di nuovo tipo, che permettono ora di operare con maggiore sicurezza, purché di tali attrezzature si faccia un uso idoneo.

Scheda 08.02 Caseifici

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Adottare misure tecniche adeguate, quali:

- sostituire il trasporto con bidoni (60 kg) con quello effettuato tramite autocisterne refrigerate
- per aggiungere il siero-innesto nella caldaia di cottura, usare la pompa dosatrice direttamente collegata con la fermentiera, eliminando così il sollevamento dei secchi da 25 kg
- limitare la durata della spinatura manuale tradizionale alla sola prima parte della rottura della massa caseosa e introdurre poi la spinatura motorizzata, riducendo così il tempo di sovraccarico della schiena e degli arti superiori
- mantenere livello adeguato del liquido nella caldaia di cottura per agevolare le manipolazioni.

Inserire ausili semplici, efficaci e accettati dai lavoratori. Nelle fasi di movimentazione delle forme, usare:

- carrello elevatore per sollevare le forme (1 o 2 alla volta)
- paranco sospeso scorrevole su guide, azzeratore di peso, manipolatore motato su carro-ponte
- carro ponte o carrelli realizzati ad hoc per lo spostamento delle forme dalle vasche del salatoio
- carica-scarica-forme automatica e pulitrice automatica per collocare le forme sugli scaffali, voltarle, sollevarle, pulirle.

Adottare misure operative e precauzionali adatte, quali:

- far scivolare/rotolare le forme piuttosto che



Scheda 08.02 Caseifici

sollevarle di peso


- operare il minimo sforzo e mantenere il tronco non troppo flesso nelle fasi di inserimento della forma nella tela di sgrondatura, di taglio della massa, di corretto posizionamento nella tela
- formare gli addetti all'utilizzo delle attrezzature meccaniche e alla corretta posizione del corpo
- istituire una adeguata Sorveglianza sanitaria tramite un Medico Competente
- controllare che i mezzi di sollevamento messi a disposizione siano effettivamente utilizzati.

Per quanto attiene i locali e le aree di deposito latte e lavaggio, occorrono:

- pavimento lavabile (piastrelle, resine, cemento liscio, ecc.) con pendenza verso un chiusino dotato di sifone
- pareti lavabili (piastrelle o altro materiale lavabile) sino a 2 metri di altezza
- porte costituite o rivestite in materiale lavabile
- finestre apribili (di superficie pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento), munite di reti antimosche, per garantire aerazione ed illuminazione sufficienti.

Tenere le piattaforme elevabili pulite e sgombre da materiale di lavorazione

Dotare le piattaforme elevabili di protezioni interbloccabili.



Scheda 08.02 Caseifici

Realizzare pavimentazioni e superfici percorribili antiscivolo.

Utilizzare scarpe/stivali con suola antidrucciolo.

Effettuare i lavaggi delle attrezzature in impianti con lavaggio a ciclo chiuso.

In caso di lavaggio manuale con prodotti chimici, indossare gli appositi DPI: occhiali, guanti e grembiule.

Verificare il grado di protezione delle apparecchiature elettriche, la presenza e la funzionalità di interruttori automatici e degli impianti di messa a terra.

Gli impianti elettrici di messa a terra vanno denunciati a ISPESL e ad AUSL, e verificati ogni 2 anni.

Alimentare le caldaie di cottura a bassa tensione di sicurezza.

Proteggere le parti in movimento e scoperte delle macchine in genere.

Durante le fasi di cottura, fare attenzione alla rotazione dei bracci e della spinatrice meccanica.

La zangola deve essere posta in area non accessibile, quando è attivata la rotazione.



Scheda 08.02 Caseifici

Le macchine scarica-carica-forme in automatico e le pulitrici dovranno essere gestite con attenzione (soprattutto in caso di interventi per blocco della macchina e in fase di introduzione delle forme).

Usare l'idropulitrice per tempi non eccessivamente lunghi.

Installare un sedile antivibrante sugli autocarri (quando necessario).

Segregare la macchina scrematrice per ridurre il rumore da essa provocato.

Indossare i DPI protettori dell'udito se si è vicini a una macchina molto rumorosa.

Il datore di lavoro deve fornire indumenti che proteggano dal freddo quando si lavora in stagione molto fredda.

Fornire ed usare guanti ed occhiali idonei a proteggere dagli effetti causati dall'uso di detergenti e di prodotti chimici.

Fornire ed usare maschere FFP1 se si ravvisa la presenza in aria di muffe in fase di pulizia manuale delle forme in magazzino.

Non si devono indossare bracciali o orologi, (per evitare l'impigliamento).



Scheda 08.02 Caseifici

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Rendere disponibili armadietti con doppio scomparto.
- Fornire uno spogliatoio, che può essere unico per entrambi i sessi nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, purchè i turni ne garantiscono l'utilizzo separato.
- Gli spogliatoi devono essere dotati di docce e di acqua calda.
- Programmare le necessarie visite periodiche per i lavoratori impegnati nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi, di uso dei prodotti chimici, esposti al rumore e/o alle vibrazioni.
- Formare gli addetti sui rischi per la salute e sui provvedimenti adottati.
- Effettuare addestramenti pratici per uso delle macchine, delle attrezzature e dei DPI.
- Attivare le verifiche periodiche, effettuate dalla AUSL, per:
 1. apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg
 2. ponti e piattaforme di lavoro elevabili.
- Le caldaie per produzione di vapore con Pressione > 1 bar rendono necessaria la presenza di un Conduttore per caldaie a vapore abilitato (con patentino) e richiedono l'omologazione dall'ISPESL e la marcatura CE (solo se omologate dopo il 1996)
- Evitare l'accesso incontrollato al caseificio, anche tramite cartellonistica, limitandolo ai soli addetti alle preparazioni. Eventuali visitatori dovranno adeguarsi alle norme previste per il personale

Scheda 08.03 Macellazione capi avi-cunicoli

COSA SI RISCHIA:

- a Rischio biologico (per contaminazione, dalla fase di accettazione del bestiame alla fase di macellazione)
- b Ferite da taglio in fase di macellazione e sezionamento (per utilizzo di coltelli e di altri utensili taglienti/appuntiti in fase di macellazione e di sezionamento)
- c Dolori muscolari e alle articolazioni (per movimenti ripetuti, per posizioni scomode prolungate)
- d Traumi ai tendini, ai muscoli ed alle ossa degli arti superiori (per utilizzo di coltello e di mannaia; per posizioni scomode; per impugnature inadeguate)
- c Problemi vascolari agli arti inferiori nelle varie fasi di lavorazione (per posizione eretta prolungata)
- d Affaticamento muscolare, strappi, dolori lombari (per movimentazione manuale dei carichi)
- e Caduta (per scivolamento su superfici bagnate/con residui organici)
- f Malattie respiratorie (per esposizioni a condizioni ambientali con bassa temperatura)
- g Investimento o urti di persone o di cose (per utilizzo del muletto)

E' necessario ricordare che:

La macellazione “industriale” viene condotta in aree dedicate e attrezzate a tal fine. Anche a livello “domestico” occorre conservare gli stessi principi di sicurezza e igiene di chi opera, sebbene i rischi siano più circoscritti.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Dotarsi di un numero sufficiente di locali, in modo da garantire una adeguata separazione delle diverse fasi di lavorazione, dal ricevimento degli animali vivi alla spedizione delle confezioni di carne.

Scheda 08.03 Macellazione capi avi-cunicoli

I locali devono avere:

- i pavimenti impermeabili, facili da pulire e da disinfettare, in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua
- pozzetti con griglie e sifoni per la raccolta dei liquidi
- pareti lisce rivestite di materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri e lungo tutto il percorso di immagazzinamento, nei locali di refrigerazione e nei depositi
- gli angoli e gli spigoli delle pareti devono essere arrotondati per assicurare corrette pratiche di igienizzazione
- porte e telai di finestre in materiali inalterabili, impermeabili e lisci
- un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione di vapori e odori
- una sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale
- un soffitto pulito e facile da igienizzare.


Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale:

- guanti
- scarpe/stivali antiscivolo
- grembiule

con caratteristiche (secondo la mansione):

- antitaglio e anti puntura
- impermeabili
- termo isolanti

In fase di macellazione e confezionamento, assicurarsi che le mani non rimangano fredde per troppo tem-



Scheda 08.03 Macellazione capi avi-cunicoli

po in quanto la manipolazione della carne avviene ad una temperatura massima attorno ai 7 °C. Utilizzare guanti adeguati (impermeabili e termici).

La temperatura dei locali nei quali si opera non supera in genere i 12 °C, quindi vestirsi a più strati, utilizzando capi adeguati in fibra isolante (naturale o sintetica).

Evitare di movimentare manualmente carichi, superiori a quelli consentiti: uomini 25 kg - donne 15 kg.

Mantenere la massima concentrazione nell'uso degli utensili manuali per il taglio.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Sottoporsi periodicamente ad una adeguata sorveglianza sanitaria, così come definito dal Medico Competente aziendale.
- Tenere sotto controllo i dati statistici sulle patologie professionali realmente presenti nel settore, stimandone le possibili dimensioni interne.
- Curarsi di tenere un abbigliamento sempre pulito e utilizzare spesso dispositivi di lavaggio non manuali per la pulizia degli stivali e dei copriabiti lavabili oltreché delle mani e degli attrezzi da lavoro.
- Non toccarsi il volto / gli occhi con i guanti sporchi.
- Mantenere i locali sempre puliti e privi di residui di ogni genere, evitando i ristagni di acqua e di sangue.
- Oltre ai disinfettanti, i detergenti devono essere correttamente riposti in apposito locale o dispositivo, come pure tutti gli attrezzi utilizzati per la pulizia dell'impianto.
- I lavelli e gli sterilizzatori devono essere in numero adeguato (1 ogni 4-5 dipendenti) e facilmente raggiungibili.

Scheda 09.01 Cucine e filiera della preparazione dei cibi

COSA SI RISCHIA:

- a Caduta di oggetti e di materiali (anche taglienti, appuntiti, caldi)
- b Urti / impigliamento a cose e a persone
- c Cadute (per scivolamento/inciampo dell'operatore)
- d Ustioni (per presenza di fluidi e/o di materiali bollenti; parti calde di impianti)
- e Ferite da taglio a mani e braccia (in fase di uso e di pulizia di attrezzature e di macchine, manuali ed elettriche: coltelli, affettatrici, tritacarne, ecc.)
- f Danni da contatto con parti elettriche (per cattiva manutenzione; per uso di impianti e di apparecchiatura non a norma)
- g Dermatosi, allergie (da uso di prodotti chimici, detergenti, ecc.)
- h Affaticamento/calore di pressione sanguigna (per temperatura e umidità eccessiva)
- i Calore dell'udito, stress (per rumore da cappe di aspirazione e da attrezzature)

E' necessario ricordare che:

Il processo di gestione della sicurezza degli operatori è prioritario rispetto alle condizioni poste dalla filiera di tutela degli alimenti e dell'analisi del rischio" ad essi relativa.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

Le apparecchiature/ gli utensili elettrici devono essere muniti di relè di minima tensione (se possono avviarsi improvvisamente a seguito di interruzione di energia elettrica) e dei pulsanti di arresto e di avviamento posti sul bordo macchina.

Le affettatrici devono avere dispositivi di interblocco sulle protezioni dell'affilatoio e sul carter paralama, mentre il tritacarne a funzionamento elettrico deve



Scheda 09.01 Cucine e filiera della preparazione dei cibi

essere conforme alle disposizioni, per evitare che la vite senza fine sia raggiungibile con le mani.

L'illuminazione naturale ed artificiale deve essere adeguata all'operazione svolta.

Le pavimentazioni devono essere senza sporgenze, avvallamenti, buche, ostacoli.


I locali devono essere adeguatamente aerati, anche tramite le cappe di aspirazione sopra i piani di cottura e friggitura, per garantire un buon rapporto tra temperatura ed umidità e impedire l'accumulo di gas/vapori pericolosi.

Gli operatori devono disporre di vestiario idoneo per i passaggi caldo/freddo (es: celle-frigo).

I recipienti con liquidi caldi vanno riempiti non oltre il 60-70% della capacità massima; ove problematico, usare pompe per travasarli.

In genere è richiesta l'installazione di una porta in materiale non combustibile che separi il locale cucina dalla sala; verificarne l'esigenza eventuale di una porta REL.

I fornelli devono essere dotati di termovalvola per l'interruzione del flusso di gas nell'eventualità di spegnimento della fiamma.



Scheda 09.01 Cucine e filiera della preparazione dei cibi

L'impianto elettrico deve essere conforme ai locali in cui viene usato e periodicamente verificato.

L'ergonomia dei posti di lavoro (altezza dei piani di appoggio, delle scaffalature, ecc.) può essere oggetto di analisi di miglioramento.

La movimentazione manuale dei carichi eccessivamente pesanti va fatta con idonee attrezzature meccaniche di sollevamento o trasporto.

La pulizia delle pavimentazioni deve essere frequente; segnalare quando sono in fase di asciugatura.

Utilizzo di D.P.I. adeguati (guanti in maglia di acciaio durante il taglio manuale della carne o la pulizia di attrezzi taglienti; scarpe antiscivolo per la presenza di umidità).



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Muoversi con estrema cautela, visti gli spazi generalmente ridotti a disposizione.
- Se necessario, adottare sistemi per una corretta ventilazione; nel contempo, evitando di creare fastidiose correnti d'aria.
- Effettuare informazione e formazione degli addetti sui rischi presenti.
- Pulire frequentemente la cappa di aspirazione da residui di olii e grassi evitando che vengano raggiunte dalle fiamme dei fornelli per evitare l'incendio della cappa.

Scheda 09.02 Gestione degli impianti comuni

COSA SI RISCHIA:

- a Lesioni subite a persone o ad animali, ustioni, tetanizzazione dei muscoli, fibrillazione ventricolare, difficoltà respiratorie (per contatti diretti o indiretti con elementi in tensione)
- b Ustioni, soffocamento, lesioni per incendio o scoppio (a seguito di corto-circuiti)
- c Intossicazione (per fuga di gas)
- d Ustioni (per contatto con parti calde /con liquidi bollenti)
- e Tagli, schiacciamento, cesoiature (durante le manutenzioni)


E' necessario ricordare che:

Tutti i lavori di nuova installazione o di adeguamento degli impianti (o di parte di essi) devono essere progettati ed eseguiti da soggetti abilitati; al termine del lavoro devono essere rilasciati la "Dichiarazione di conformità" e gli eventuali allegati obbligatori.

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

In generale, il datore di lavoro deve:

- Fare verificare gli impianti elettrici da un tecnico abilitato, rendendo eventualmente idoneo l'impianto elettrico alle caratteristiche ambientali specifiche (polvere, umidità, condizioni d'uso, ecc.)



Scheda 09.02 Gestione degli impianti comuni

- Ristrutturare ed effettuare la regolare manutenzione degli impianti pericolosi o inadeguati soltanto tramite tecnici qualificati / specializzati.
- Richiedere la “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte” ai sensi delle norme vigenti (D.M. 3 marzo 2008) nei casi di nuovo impianto, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione straordinaria.
- Verificare periodicamente gli interruttori magnetotermici e i salvavita.

Fare attenzione ai surriscaldamenti degli impianti.

Custodire con cura in Azienda gli schemi e la documentazione degli impianti elettrici.

Non utilizzare componenti elettrici deteriorati.

Evitare il sovrasfruttamento degli impianti (es: limitare l’uso o regolamentare, nelle camere e nei locali, l’uso di stufette e di fornellini elettrici).

Operare controllo e manutenzione frequente su tutti gli impianti elettrici realizzati all’esterno.

Rispettare le prescrizioni dell’ISPESL e dei VV.FF.

Mantenere puliti ed efficienti le parti critiche.



Scheda 09.02 Gestione degli impianti comuni

Valutare la necessità di un impianto di illuminazione sussidiario (di emergenza; es: a batteria); rendere comunque disponibili pile a torcia di una certa potenza.

Durante le fasi di manutenzione degli impianti, assicurarsi dell'utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).

Valutare la necessità di un impianto antincendio.

Verificare periodicamente l'eventuale impianto antincendio e la dotazione degli estintori / degli idranti.

Collocare in maniera "strategica" anche riserve d'acqua e secchi di sabbia.

Fare informazione agli addetti ed agli ospiti sulle corrette modalità di gestione dell'emergenza.

Esempio: regole di comportamento e procedure da seguire in caso di incendio

1. *Allarme:*

- *Dare l'allarme alle persone*
- *Dare l'allarme ai pompieri (tel 115)*

2. *Salvataggio:*

- *Aprire le uscite*
- *Evacuare le persone, soccorrendo per prime*



Scheda 09.02 Gestione degli impianti comuni

eventuali persone con problemi di mobilità (anziani e portatori di handicap)

3. Spegnimento:

- *Provare a spegnere con i mezzi disponibili (pompa antincendio, estintori portatili, condotta idrica, ecc.)*

In generale, il lavoratore deve:

Evitare di sovraccaricare gli impianti (es.: non utilizzare prese multiple inidonee a reggere carichi elettrici eccessivi).

Fare attenzione a segnali ed anomalie quali fumo, scintille, ecc.

Non smontare le protezioni agli impianti elettrici (ad esempio pannelli protettivi).

Spegnere sempre le macchine e gli impianti al termine del lavoro, preferibilmente staccando le spine dalle prese.

Evitare di intralciare i passaggi con cavi elettrici, riducendo al minimo e studiando un'ideale collocazione degli eventuali collegamenti volanti.

Non utilizzare fiamme libere nelle vicinanze di depositi combustibili.



Scheda 09.02 Gestione degli impianti comuni

Contribuire ad evitare l'accessibilità di chiunque ai depositi (devono essere vietati ai non addetti e mantenuti inaccessibili).

Mettere il cartello "Vietato usare acqua per spegnere l'incendio" sui quadri elettrici.



ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non intervenire sugli impianti se non si è competenti.
- Segnalare eventuali anomalie.
- Mantenere sempre una via di fuga non ostruita.

Responsabile per la sicurezza

(nome e cognome – tel.)

.....

Guardia Medica(n° di telefono)

Medico Competente(n° di telefono)

Ambulanza(n° di telefono)

Elisoccorso(n° di telefono)

Cassetta per la sicurezza(ubicazione)

Vigili del Fuoco(n° di telefono)

Polizia(n° di telefono)

Carabinieri(n° di telefono)

Dir. Prov. Lavoro(n° di telefono)

A.S.L.(n° di telefono)

Per presa visione

Il Datore di Lavoro

Il Dipendente

Luogo _____

Data _____

ALLEGATO

COLLABORARE IN AZIENDA PER LA SICUREZZA

Ruolo e compiti di tre figure chiave: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le norme in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel Testo Unico, oltre ad indicare gli specifici obblighi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, impone di intendere la sicurezza come sistema all'interno dei processi produttivi, come parte costitutiva dell'organizzazione aziendale.

Il Testo Unico, in altre parole, disegna un vero e proprio modello organizzativo diretto alla sistematica individuazione e rimozione o diminuzione dei fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro.

Possiamo dire che il modello organizzativo disegnato dalla legge costituisce anch'esso un obbligo, della cui realizzazione risponde in larga parte il datore di lavoro in prima persona.

E tuttavia, il successo di questo modello organizzativo è determinato anche dalla capacità che i vari soggetti, oltre a compiere quanto prevede la legge, sappiano effettivamente collaborare tra loro, pur sempre nel rispetto dei ruoli e delle funzioni a ciascuno attribuiti.

Le principali "figure" del sistema di sicurezza aziendale sono, oltre al Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Datore di Lavoro e RSPP

Il RSPP deve essere nominato dal Datore di Lavoro.

Si deve trattare di una persona in possesso di specifici requisiti professionali indicati dalla legge. Può essere una persona interna all'azienda (ad esempio, un dipendente), se in possesso delle qualifiche previste: in mancanza, è obbligatorio individuare un consulente esterno all'azienda.

Nelle aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 30 lavoratori (la legge indica come calcolarli, tenendo conto dell'eventuale presenza di addetti a tempo

ALLEGATO

determinato, anche stagionali), il Datore di Lavoro può decidere di assumere egli stesso il ruolo di RSPP, obbligandosi però a frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento, e dandone preventiva informazione al RLS.

I compiti del RSPP, chiunque esso sia, sono davvero importanti. Egli deve assicurare che il Servizio di Prevenzione e Protezione provveda:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla legge e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- f) a partecipare alla riunione periodica, convocata dal Datore di Lavoro, assieme al medico competente e al RLS (questa riunione è obbligatoria nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, e deve essere convocata almeno una volta all'anno);
- g) a fornire ai lavoratori le informazioni:
 - sui rischi connessi in generale all'attività svolta dall'impresa, e sui rischi specifici cui ciascuno è esposto in relazione alle proprie mansioni;
 - sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

I lavoratori e il loro rappresentante (RLS)

La legge dispone una serie di obblighi anche nei confronti dei lavoratori. Essi devono in particolare osservare le disposizioni in materia di sicurezza loro impartite; uti-

ALLEGATO

lizzare correttamente le attrezzature di lavoro servendosi in modo appropriato dei dispositivi di protezione (caschi, guanti, stivali, cuffie antirumore e simili) messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ogni problema di sicurezza relativo a sostanze o macchinari, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, dandone notizia anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Adempimenti importantissimi quindi, quelli a carico dei lavoratori, che rendono naturale aver previsto per loro un punto di riferimento cui possano rivolgersi: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Il RLS deve essere obbligatoriamente consultato in ordine alla valutazione dei rischi (preventivamente, e della quale riceve copia del documento), alla designazione del RSPP, all'organizzazione della formazione ed alla programmazione della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, ai programmi per la formazione dei lavoratori, ed in generale in ordine ad ogni servizio di prevenzione debba essere organizzato. Può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga inidonee le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate in azienda.

Il RLS ha un proprio autonomo potere di proposta, deve obbligatoriamente essere messo nelle condizioni di frequentare appositi corsi di formazione professionale e deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

La nomina a RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ad addetto del servizio di prevenzione e protezione.

Il RLS aziendale

In tutte le aziende è eletto o designato il RLS, di norma in corrispondenza della "giornata nazionale per la sicurezza e salute sul lavoro" (che però deve ancora essere determinata).

La legge distingue le aziende che occupano fino a 15 lavoratori dalle altre, riman

ALLEGATO

dando in ogni caso alla contrattazione collettiva (anche per quanto riguarda tempo di lavoro retribuito e strumenti per l'espletamento delle funzioni).

Nelle aziende fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nelle aziende con oltre 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali; solo nel caso in cui queste ultime siano assenti, viene eletto dai lavoratori al loro interno.

Il RLS territoriale

Se in una azienda non viene eletto o designato il RLS, le relative funzioni sono esercitate da un RLS territoriale (RLST), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In tal caso, l'azienda partecipa, versandovi una quota di contribuzione, ad un apposito Fondo – costituito presso l'Inail – le cui risorse, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità, vengono destinate al finanziamento delle attività delle rappresentanze dei RLS territoriali (RLST), anche con riferimento alla specifica formazione cui devono essere chiamati.

Da sottolineare, infine, che l'esercizio delle funzioni di RLS territoriale (RLST) è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.



C'È UN PATRIMONIO CHE CI STA PARTICOLARMENTE A CUORE.

Il nostro pianeta è la cosa più importante che abbiamo. E va protetto. Noi di Intesa Sanpaolo vogliamo dare il nostro contributo, anche offrendo soluzioni dedicate alle famiglie e alle imprese che scelgono l'energia pulita. Perché la natura è il migliore investimento.

www.ambiente.intesasanpaolo.com

Banca del gruppo
INTESA  SANPAOLO



CASSA DEI RISPARMI
DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA
Vicini a voi.

Stampa a cura di:



via U. La Malfa, 48
40026 Imola (Bo)

Tel. 0542.640980
Fax 0542.641730

info@grafichebaroncini.it
www.grafichebaroncini.it

Soci Fondatori CIMAAV:



Centrali Cooperative:



Associazione Provinciale
di Bologna



Soci Fondatori EBARER:

